

N. 1/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Polizze sanitarie 2010 ancora con la Cattolica Assicurazioni
- Dilazione del conguaglio relativo all'anno 2009
- Contributo integrativo al 4% dal primo gennaio
- Operazioni con imposta ad esigibilità differita

- 
- Polizze sanitarie 2010 ancora con la Cattolica Assicurazioni

Rientrato l'allarme per la disdetta anticipata della Cattolica Assicurazioni per la polizza sanitaria "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi" a favore degli iscritti e pensionati Inarcassa.

Purtroppo per conciliare l'interesse dei colleghi, l'equilibrio economico della polizza e le esigenze della Cassa è stato necessario introdurre un aumento dei premi e alcune modifiche normative ai testi di polizza. Maggiori informazioni sono pubblicate su [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it), alla voce Assistenza, <http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/Assistenzasanitaria.html>

Dal 1° gennaio 2011, se le spese saranno sostenute fuori dalla rete convenzionata si avrà:

- 1) introduzione di una franchigia pari al 10%, con la previsione di un minimo ed un massimo che rimane a carico dell'Assicurato,
- 2) inserimento di un importo massimo rimborsabile pari a € 20.000 per interventi chirurgici minori, se indennizzabili

Modifiche che si avranno in ogni caso:

- 3) riduzione del massimale annuo a 300.000 euro;
- 4) termine di 120 gg. per la presentazione delle denunce;
- 5) cancellazione delle rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore.

Sarà ancora possibile ampliare, a pagamento, tale polizza estendendola ai familiari ed anche estendere le prestazioni base; per tutti i particolari

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/Assistenzasanitaria.html>

Più volte ho scritto della convenienza ed opportunità di tale ampliamento ai familiari in particolare per i gravi eventi morbosi, convenienza che, a parere del sottoscritto, rimane nonostante i correttivi.

Ecco i principali dati e le modifiche (per i particolari vedi sul sito).

L'estensione della polizza base al nucleo familiare ora costa 242,25 € (l'anno scorso tale estensione costava 161,50 €, aumento 50%, ma d'altra parte la cosa è volontaria ed il prezzo mi sembra tuttora valido).

L'iscritto può, come prima, estendere l'assicurazione con polizza integrativa Rimborsio ricoveri e spese mediche (ricovero con o senza intervento chirurgico ed alta diagnostica) con ulteriori 847 € (erano 627 €, aumento 35% circa) con eventuale ulteriore estensione (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche) con ulteriori 577 € (erano 427,50 €, aumento 35% circa).

La polizza integrativa e l'ulteriore ampliamento possono estendersi ai familiari. In tal caso se il nucleo è di 2 persone (iscritto che ha fatto l'estensione+1) si ha uno sconto del 15% sull'estensione, se il nucleo è di 3 persone sconto del 20%, 4 o più sconto 25%, sempre la condizione che ci sia l'estensione della polizza base al nucleo familiare.

In breve penso si sia raggiunto un buon compromesso, visto anche quanto succede in giro, consiglio quindi di estendere quanto meno ai familiari la polizza base, il termine è il 28 febbraio.

---

- Dilazione del conguaglio relativo all'anno 2009

Avete dimenticato di pagare il MAV scadente il 31.12 relativo al conguaglio 2009?

Niente paura, potete usufruire della dilazione con solo l'applicazione di un interesse pari all'1% fisso pagando entro il 30 aprile 2011. Conservate quindi il MAV e pagate l'importo previsto entro aprile, l'importo relativo all'1% fisso d'interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa con la prima o la seconda rata dei minimi contributivi 2011.

---

- Contributo integrativo al 4% dal primo gennaio

Tutte le fatture emesse dal 2011 saranno soggette al contributo integrativo del 4% indipendentemente dal fatto che lo abbiate esposto o meno in fattura (ovviamente è meglio metterlo sia per evitare confusione, sia per evitare di dover voi sborsare tale 4%).

I riferimenti normativi sono: legge 290/90 (che fissa il contributo integrativo in una percentuale variabile tra il 2% ed il 5%, impone che per almeno due anni non si abbiano variazioni e che le stesse entrino in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo) e Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010 che approva la variazione dal 2 al 4%.

Con l'aumentare delle leggi aumentano anche le tipologie delle fatture (anni addietro Il Sole 24 Ore ne riportò 64 tipi, oggi non basterebbe un numero speciale) per cui sarà impossibile fare tutti gli esempi, faccio solo i più frequenti riferiti ai soli ingegneri ed architetti.

Libero professionista iscritto ad Inarcassa

1)	Imponibile	1.000,00 €
2)	Inarcassa 4%	40,00 € (Decr. Interm. 5.3.2010)
3)	Imponibile IVA	1.040,00 € (voci 1+2)
4)	IVA 20%	208,00 €
5)	Totale	1.248,00 € (voci 3+4)

- Se il cliente è un privato di norma la notula finisce qui, 1.248,00 € sono da riscuotere.

- Se il cliente è un privato che sta effettuando una ristrutturazione con recupero fiscale del 36 o 55% la Banca o la Posta effettueranno la ritenuta del 10% la fattura resterà invariata, ma verranno riscossi soltanto 1.144,00 € in quanto 104,00 €, ritenuta del 10% voce 3 come da Legge 30.7.2010 n. 122, andranno a credito di imposta (come da certificazione che Banca o Posta invieranno)

- Se il cliente è un titolare di partita IVA tenuto alla ritenuta d'acconto (un imprenditore, un avvocato etc.) la fattura proseguirà come segue

6)	Ritenuta 20%	200,00 € (20% voce 1 DPR 600/1973)
----	--------------	------------------------------------

- Importo netto 1.048,00 € (voci 5-6)

- Se il cliente è un ingegnere o architetto e la prestazione è resa nell'ambito di un rapporto di lavoro, di collaborazione etc., la fattura non varia rispetto al passato

1)	Imponibile	1.000,00 €
2)	IVA 20%	200,00 €
3)	Totale	1.200,00 € (voci 3+4)
4)	Ritenuta 20%	200,00 € (20% voce 1 DPR 600/1973)
-	Importo netto	1.000,00 € (voci 5-6)

Libero professionista iscritto ad Inarcassa contribuente minimo Legge 244/2007

1)	Imponibile	1.000,00 €
2)	Inarcassa 4%	40,00 € (Decr. Interm. 5.3.2010)
3)	Importo	1.040,00 € (voci 1+2)

- Se il cliente è un privato finisce qui, 1.040,00 € sono da riscuotere.

- Se il cliente è un privato che sta effettuando una ristrutturazione con recupero fiscale verranno riscossi soltanto 936,00 € in quanto 104,00 € andranno a credito di imposta (come da certificazione che Banca o Posta invieranno)

- Se il cliente è un titolare di partita IVA tenuto alla ritenuta d'acconto (un imprenditore, un avvocato etc.) la fattura proseguirà come segue

4)	Ritenuta 20%	200,00 € (20% voce 1 DPR 600/1973)
5)	Importo netto	840,00 € (voci 5-6)

In ogni caso la fattura sarà completata con la dicitura: Operazione senza addebito IVA ai sensi del comma 100, art. 1, Legge 244/2007

Professionista iscritto alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995)

1)	Imponibile	1.000,00 €
2)	Contr. Previd. 4%	40,00 € (4% Gest. Separata INPS L. 335/1995)
3)	Imponibile magg.	1.040,00 € (voci 1+2 imponibile ai fini Inarcassa)
4)	Inarcassa 4%	41,60 € (Decr. Interm. 5.3.2010)
5)	Imponibile IVA	1.081,60 € (voci 3+4)
6)	IVA 20%	216,32 €
7)	Totale	1.297,92 € (voci 5+6)

- Se il cliente è un privato finisce qui, 1.297,92 € sono da riscuotere.

- Se il cliente è un privato che sta effettuando una ristrutturazione con recupero fiscale verranno riscossi soltanto 1.189,76 € in quanto 108,16 € andranno a credito di imposta (come da certificazione che Banca o Posta invieranno)

- Se il cliente è un titolare di partita IVA tenuto alla ritenuta d'acconto (un imprenditore, un avvocato etc.) la fattura proseguirà come segue

8)	Ritenuta 20%	208,00 € (20% voce 3 Ris. n. 109/E/96 M. Finanze)
9)	Importo netto	1.089,92 € (voci 7-8)

- Se il cliente è un ingegnere o architetto e la prestazione è resa nell'ambito di un rapporto di lavoro, di collaborazione etc., la fattura non varia

1)	Imponibile	1.000,00 €
1.	Contr. Previd. 4%	40,00 € (4% Gest. Separata INPS L. 335/1995)
3)	Imponibile magg.	1.040,00 € (voci 1+2 imponibile ai fini IVA)
4)	IVA 20%	208,00 €
5)	Totale	1.248,00 € (voci 3+4)
6)	Ritenuta 20%	208,00 € (20% voce 3 Ris. n. 109/E/96 M. Finanze)
7)	Importo netto	1.040,00 € (voci 5-6)

Spero proprio di non aver commesso errori (sono sempre dietro l'angolo) ed in fin dei conti sono un ingegnere, non un commercialista, ma a forza di leggi in cui si incappa ad ogni piè sospinto la mia professione si avvicina sempre di più a quella del commercialista e dell'avvocato, allontanandosi, con grande disappunto, da quella dell'ingegnere, alla faccia della tanto sbandierata semplificazione e delegificazione.

Visto che va di moda lo dico anch'io siamo ancora all' "anno zero" in questa direzione.

---

- Operazioni con imposta ad esigibilità differita

Un problema che è meglio risolvere subito.

Nei confronti di enti pubblici è possibile emettere fatture con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL 185/2008, quindi se nel corso del 2010 si sono emesse fatture di tale tipo senza aver incassato il corrispettivo l'IVA questa andrà nel 2011, attenzione però al volume d'affari.

Infatti se l'IVA in oggetto sarà annotata nel volume d'affari 2010, pagando l'IVA evidentemente ancora non riscossa non si avranno intoppi con Inarcassa, infatti quando l'Agenzia delle Entrate comunicherà tale dato, ad Inarcassa sarà evidente che trattasi di fattura del 2010 con contributo integrativo al 2%.

Se invece l'IVA in oggetto sarà annotata nel volume d'affari 2011, (la differibilità è al massimo di un anno dall'operazione) ad Inarcassa risulterà l'importo nel volume d'affari 2011, quindi con contributo integrativo al 4%, mentre il professionista avrà incassato tale contributo al 2%, come da fattura.

Non ho la sfera di cristallo ma se anticiperete l'IVA vi toglierete senz'altro dagli impicci, lo Statuto Inarcassa infatti recita:

*"Art. 23 - Contributo integrativo*

*23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad INARCASSA l'ammontare **indipendentemente dall'effettivo pagamento** che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali."*

e poiché al momento Inarcassa non ha preso iniziative per operare i vari distinguo, stante così le cose, ad Inarcassa non interesserà se avete riscosso o meno il 4%, in ogni caso lo richiederà.

Poiché a mio avviso è logico che se avete incassato il 2% dovete riversare il 2% e non il 4%, proporrò che in sede di Dich. annuale il professionista abbia la possibilità di indicare tali fatture, eventualmente anche allegandole in copia, ma non è detto che tutto vada come mi auguro, e c'è la possibilità che il 2% di differenza resti a Vostro carico.

Certo potrete tutelarvi per vie legali, ma il gioco varrà la candela?

Anche dal punto di vista Inarcassa varrà la pena di affrontare dei contenziosi che a mio avviso saranno persi?

Prima di avventurarvi prendete seriamente in considerazione l'ipotesi di anticipare l'IVA, non avrete problemi.

---

Alla prossima e rinnovo ancora gli auguri di Buon Anno

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 2/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Solo OnLine le comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa
  - Polizze sanitarie 2010 ancora con la Cattolica Assicurazioni
  - Dilazione del conguaglio relativo all'anno 2009
  - Contributo integrativo al 4% sulle fatture datate 2011
  - Trimestrale Inarcassa n. 4/2010
- 

- Solo OnLine le comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa

Da tempo avevo anticipato che la cosiddetta Dich. ovvero la comunicazione del volume d'affari e del reddito netto relativo all'anno precedente (su cui andranno calcolati il 4% di contributo integrativo ed il 12,5% di contributo soggettivo) si sarebbero potuti fare solo via internet, ora è ufficiale.

Con Decreto Interministeriale del 27/12/2010 infatti i Ministeri Vigilanti hanno approvato le modifiche degli articoli 36.1 e 36.7 che stabiliscono che entro il 31 ottobre (il termine per le Dich. cartacee era ad agosto) vanno effettuate le suddette comunicazioni obbligatorie esclusivamente per via telematica.

Se ancora non lo avete fatto richiedete (o fate chiedere al vostro commercialista) i codici di accesso al servizio Inarcassa OnLine, è facilissimo, e potrete avere molte altre utili informazioni. Non aspettate perché se vi dimenticate rischiate di andare fuori tempo massimo quando sarà ora, infatti occorre muoversi almeno un mese prima per avere i codici in tempo.

Per chi non lo ha mai fatto (poco più del 50% di coloro che sono tenuti alla comunicazione), una volta entrati in Inarcassa OnLine da Dich. si compila con una semplicità disarmante, appena inviata si ha subito il calcolo degli importi, così vi potete accorgere immediatamente di eventuali errori, ed avrete entro pochissimo tempo la ricevuta valida al pari di quella postale, senza alcun costo.

Se vi accorgete di qualche errore potrete fare immediatamente la o le rettifiche.

Il vantaggio, oltre l'immediatezza, l'assenza di costi ed il maggior tempo a disposizione (finalmente ad agosto sarete liberi da questa incombenza) è che gli errori dovuti alla lettura ottica saranno solo un ricordo.

Dopo aver scritto quanto sopra mi è pervenuta la rivista (n. 4/2010) per cui vi rimando senz'altro alle pagine verdi al centro rivista ove il collega Suffredini è certamente molto più chiaro ed esaustivo del sottoscritto.

---

- Polizze sanitarie 2010 ancora con la Cattolica Assicurazioni

Rientrato l'allarme per la disdetta anticipata della Cattolica Assicurazioni per la polizza sanitaria "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi" a favore degli iscritti e pensionati Inarcassa.

Prima che mi dimentichi, attenzione alla scadenza di fine febbraio per aderire alla polizza, poi riprendo il discorso.

Purtroppo per conciliare l'interesse dei colleghi, l'equilibrio economico della polizza e le esigenze della Cassa è stato necessario introdurre un aumento dei premi e alcune modifiche normative ai testi di polizza. Maggiori informazioni sono pubblicate su [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it), alla voce Assistenza, <http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/Assistenzasanitaria.html>

Dal 1° gennaio 2011, se le spese saranno sostenute fuori dalla rete convenzionata si avrà:

- 1) introduzione di una franchigia pari al 10%, con la previsione di un minimo ed un massimo che rimane a carico dell'Assicurato,
  - 2) inserimento di un importo massimo rimborsabile pari a € 20.000 per interventi chirurgici minori, se indennizzabili
- Modifiche che si avranno in ogni caso:
- 3) riduzione del massimale annuo a 300.000 euro;
  - 4) termine di 120 gg. per la presentazione delle denunce;
  - 5) cancellazione delle rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore.

Sarà ancora possibile ampliare, a pagamento, tale polizza estendendola ai familiari ed anche estendere le prestazioni base; per tutti i particolari <http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/Assistenzasanitaria.html>

Più volte ho scritto della convenienza ed opportunità di tale ampliamento ai familiari in particolare per i gravi eventi morbosi, convenienza che, a parere del sottoscritto, rimane nonostante i correttivi.

Ecco i principali dati e le modifiche (per i particolari vedi sul sito).

L'estensione della polizza base al nucleo familiare ora costa 242,25 € (l'anno scorso tale estensione costava 161,50 €, aumento 50%, ma d'altra parte la cosa è volontaria ed il prezzo mi sembra tuttora valido).

L'iscritto può, come prima, estendere l'assicurazione con polizza integrativa Rimborso ricoveri e spese mediche (ricovero con o senza intervento chirurgico ed alta diagnostica) con ulteriori 847 € (erano 627 €, aumento 35% circa) con eventuale ulteriore estensione (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche) con ulteriori 577 € (erano 427,50 €, aumento 35% circa).

La polizza integrativa e l'ulteriore ampliamento possono estendersi ai familiari. In tal caso se il nucleo è di 2 persone (iscritto che ha fatto l'estensione+1) si ha uno sconto del 15% sull'estensione, se il nucleo è di 3 persone sconto del 20%, 4 o più sconto 25%, sempre la condizione che ci sia l'estensione della polizza base al nucleo familiare.

In breve penso si sia raggiunto un buon compromesso, visto anche quanto succede in giro, consiglio quindi di estendere quanto meno ai familiari la polizza base, il termine, ripeto, è il 28 febbraio.

<http://www.iaquinta.it/pg008.html>

Ecco l'indirizzo ove potete reperire il modulo di adesione (se non vi fosse pervenuto per posta o se preferite compilarlo online) ed i moduli 7A e 7B

(informativa) che dovrete sottoscrivere e far pervenire alla Cattolica con uno dei seguenti modi

- per raccomandata a Cattolica Assicurazioni – Agenzia Roma Grandi Rischi Via Savoia 82, 00198 Roma
  - al fax n. 0689280925
  - all'indirizzo di posta elettronica inarcassa@iaquinta.it
- 
- 

- Dilazione del conguaglio relativo all'anno 2009

Ricevo parecchie telefonate in merito per cui rammento quanto occorre fare per chi non ha versato il conguaglio a fine 2010.

Conservate il MAV e pagate l'importo scritto sul MAV entro aprile.

L'importo relativo all'1% fisso d'interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa con la prima o la seconda rata dei minimi contributivi 2011, sarete avvisati certamente.

---

---

- Contributo integrativo al 4% sulle fatture datate 2011

Ricevo anche su tale argomento parecchie telefonate in merito per cui ripeto.

Tutte le fatture emesse dal 2011 saranno soggette al contributo integrativo del 4% indipendentemente dal fatto che lo abbiate esposto o meno in fattura (ovviamente è meglio metterlo).

Fatture pro forma, preavvisi di fattura, preavvisi di notula, preavvisi di parcella .... chiamateli come volete non hanno alcuna rilevanza, solo la data fattura o parcella o .... rileva.

---

---

- Trimestrale Inarcassa n. 4/2010

Mi è recentemente pervenuto il trimestrale, il tempo di dare una sbirciata e qualche consiglio

Date un'occhiata alle dinamiche di Inarcassa, potrà esservi utile in vista di un mio prossimo articolo.

In vigore il nuovo Regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità, spero non serva a nessuno. Il tema è sviluppato dal dott. Fiore, il testo è all'interno delle pagine verdi al centro.

Inarcommunity due interessanti articoli due giovani colleghe, al momento comunque siamo fermi a poco più di 5.000 iscritti ad Inarcommunity, l'attesa era certamente maggiore dopo la partenza fulminea.

La voce degli associati. Anche se tecnicamente ineccepibile, viste le norme in vigore, non condivido il Commento di De Salvo sulle pensioni di anzianità; anche questo sarà argomento di un prossimo articolo, qui mi limito soltanto ad una osservazione. La pensione è un capitolo chiuso, punto e basta. Un certo numero di anni di lavoro se hanno dato luogo a pensione, non sono riesumabili, appunto il capitolo è chiuso. Se sbaglia l'ing. Venieri a lamentarsi del fatto che con tali anni supererebbe quota 96 quindi avrebbe dei diritti che invece non ha, altrettanto sbaglia il collega De Salvo ed anche l'ing. Quarato quando



vanno a rispolverare il fatto che da 26 anni l'ing. Venieri gode di una pensione sia pur di soli 800 euro/mese, il capitolo è sempre chiuso.

In primo luogo non rileva nulla ai fini Inarcassa che il collega abbia pensioni, vitalizi, rendite etc. egli paga come gli altri e dovrebbe essere trattato come gli altri. Quello che è profondamente sbagliato è qualsiasi distinguo purtroppo presente nello statuto (i pensionati di altro ente, i cosiddetti PAE, hanno gli stessi doveri ma meno diritti, questa sì che è una vergogna), i soldi hanno lo stesso valore se provengono da un ingegnere, da un architetto, da un pensionato, da un figlio di papà, da uno/a alto/a biondo/a e con gli occhi azzurri etc. Il capitolo è chiuso.

Piuttosto il vero tema è un'altro: a parità di versamenti di norma il PAE andrà a ricadere nella pensione contributiva (PPC = prestazione previdenziale contributiva) il libero professionista nella pensione retributiva e fra le due (ripeto a parità di versamenti) non è che si sia uno scalino o uno scalone, ma un vero e proprio abisso, ed ecco il vero motivo della lamentela.

Non perdetevi le pagine verdi, almeno la prima parte, la seconda conservatela sperando che non serva mai.

Nello spazio aperto trova posto anche il nuovo direttore della rivista, Tiziano Suffredini, che risponde all'ing. Di Giuseppe. Tra il pessimismo di Di Giuseppe ed il cauto ottimismo di Tiziano, allo stato dell'arte sarei più dalla parte di Di Giuseppe, ma sarebbe troppo complicato spiegare qui le motivazioni, ed al solito rimando ad un dei miei prossimi articoli (è già il terzo che vi prometto, ma spero di riunificarli in quanto gira e rigira il tema è unico: oggi mediamente Inarcassa restituisce in pensioni circa 4 volte quanto incassa, e se la cosa era sostenibile quando i tassi di interesse erano a 2 cifre, oggi non lo è più).

Chiudo con l'articolo di Marco Agliata che leggo sempre con attenzione, è un aggiornamento informatico utile, sviluppato in forma semplice e lineare.

---

---

Alla prossima, probabilmente a fine marzo.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 3/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
  - Comunicazioni del Presidente
  - Proposta (vergognosa) di modifica art. 42, commi 2 e 3 dello Statuto: discussione generale
  - Modifica articoli 22.4 e 23.4 dello Statuto: esame bozza finale (agevolazioni per i giovani)
  - Regolamento inabilità temporanea: esame bozza finale
  - Regolamento generale per il sostegno a favore di professionisti a seguito di danni causati da eventi calamitosi: discussione generale
  - Aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione da applicare per il calcolo dell'onere di riscatto e riconsunzione

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
    - Comunicazioni del Presidente

Rapidamente gli iscritti ad Inarcassa OnLine sono 148.014 di cui 99.061 effettuano già la Dich. annuale OnLine, ad ulteriore conferma che c'erano e ci sono tutti i presupposti per la Dich. obbligatoria on line (in vigore già da questo anno, Decreto Interministeriale del 27/12/2010)

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
    - Proposta (vergognosa) di modifica art. 42, commi 2 e 3 dello Statuto: discussione generale

Patti chiari, amicizia lunga.

Evidentemente tale motto non è applicabile ad Inarcassa cui si addice meglio quello del Robin Hood alla rovescia: togliere ai poveri (di serie "B") per dare ai ricchi (di serie "A") infischandosene di tutti i patti vigenti da oltre 30 anni.

Pur cercando di sintetizzare al massimo sarò costretto a scrivere molto per cui, pur consigliando la lettura integrale, cercherò di colorare i passi salienti.

Inquadriamo il problema: oggi chi è stato iscritto ad Inarcassa in data anteriore al 29 gennaio 1981 può andare in pensione anziché con 30 anni di contribuzione con soli 20 anni (Legge 6/81 in G.U. del 14.1.1981 art. 25.7 ribadito dalla legge 290/90 stesso articolo e riconfermato dallo Statuto Inarcassa, articolo e commi in epigrafe).

La proposta del CDA (Consiglio di Amministrazione) la accenno soltanto in quanto superata (non so se in meglio o in peggio, ma certamente più lontano dal rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate, sancito dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995) da una successiva.

In breve **si proponeva di cambiare le regole, dopo oltre 30 anni**, in modo che la vecchia normativa valesse ancora per un solo anno dall'approvazione, poi ci sarebbe stato un periodo transitorio triennale, una specie di totalizzazione o di prorata, inutile precisare meglio.

Vista la proposta, che ritengo assurda e vergognosa, perché **dopo oltre 30 anni andare a dire a qualcuno “abbiamo scherzato, ti aspetti nella tua vita un ritorno ad esempio di 280.000 €, ora te ne ridò 60.000”** per una serie di motivi che spero divengano man mano più chiari, inviavo, via **e-mail, ad Inarcassa** ed a tutti i colleghi delegati il testo seguente (mi scuso per la lunghezza, ma era necessario essere precisi).

**“Oggetto: Richiesta di revoca della proposta di modifica dell'art. 42, commi secondo e terzo, dello Statuto**

Il sottoscritto ing. Brodolini Mario-Francesco chiede al C.D.A. il ritiro della proposta in oggetto.

Motivi della richiesta

- La proposta contrasta con diritti ormai quesiti
- La proposta contrasta con la giurisprudenza costante con possibili risvolti economici negativi da cui Inarcassa deve essere tenuta indenne
- La proposta è illogica in quanto stravolge la stessa interpretazione che sinora Inarcassa ha dato delle norma stessa.
- La proposta è tardiva ed illegittima
- Le motivazioni della proposta sono pretestuose, discriminanti e violano i diritti di minoranze.
- La proposta crea eccessiva disparità di trattamento

Vengo alle motivazioni

- La proposta contrasta con diritti ormai quesiti

A meno che filosoficamente non si voglia affermare che tutto è transitorio, si tratta di un diritto ormai acquisito.

Quando il Direttore Generale di Inarcassa, nel promemoria per il CND (prot. 78/DG/2011 del 7 marzo 2011) afferma che “Tale fase transitoria della Legge n. 6, iniziata nel 1981 ...” afferma qualcosa di inesatto.

**La legge infatti, non prevede alcuna fase transitoria e, per come è scritta, è “sine die”, infatti “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, in altri termini, se fosse stato previsto un periodo transitorio, sarebbe stato scritto a chiare note.**

Sempre dal promemoria suddetto la modifica “ ... è stata ipotizzata con lo scopo di introdurre un termine entro cui maturare i requisiti per fruire di tale norma transitoria ...”.

A parte che in tal caso “repetita non iuvant”, si può ripetere nella presentazione milioni di volte che la norma è transitoria, ma tale non è, basta semplicemente leggere, cercare di introdurre un termine quando la norma scientemente proprio non prevede un termine è un rafforzativo improprio.

Ripeto “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, se nella norma si voleva introdurre un termine lo si sarebbe chiaramente esplicitato.

“Tale possibile modifica ...” cito ancora, non qualifica certo la modifica come possibile anzi, pensare di introdurre, dopo oltre trenta anni di operatività di una legge “sine die”, un periodo transitorio, dopo di che le regole dovrebbero essere cambiate è una mostruosità.

**Per fare un esempio banalissimo e come dire a chi ha vincolato presso una banca per oltre venti anni, e senza alcun diritto di riscatto, i suoi averi che, decorsi oltre trenta anni dalla normativa di riferimento, contrariamente alle pattuizioni, le somme impegnate non saranno restituite con le norme di trenta anni addietro ma con le norme che si andranno a stabilire oggi.**

Penso che circa tale punto si sia fatta chiarezza, ed a meno che non si voglia istigare a delinquere, occorre revocare la proposta

- La proposta contrasta con la giurisprudenza costante

Rammento dapprima la Legge 3 gennaio 1981, n. 6, in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14.01.1981, Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, all'articolo 25 “decorrenza del nuovo regime

pensionistico e norme transitorie" che tra l'altro recita " ... Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni; 2) ..."

Rammento poi la Legge 11/10/1990 n. 290 "Modifiche alla Legge 3 gennaio 1981 n. 6. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti" che, a conferma del quadro normativo esistente, all'art. 25.7 recita " ... Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni; 2) ...",

Rammento infine che lo Statuto, modificato innumerevoli volte, ha sempre confermato i dettami delle leggi soprariportati, quindi trattasi di una norma in vigore da oltre trenta anni, norma alla quale hanno fatto riferimento dei professionisti impostando le loro scelte professionali per vari decenni.

La proposta di modifica contrasta aspramente con quanto sopra e, sostenere ora che la norma è stata male interpretata è pura follia, un mare di sentenze sostiene l'esatto contrario ed Inarcassa, cacciata dalla porta, tenta ora di rientrare dalla finestra, e vengo a giustificare tale affermazione.

La Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 aprile 1989, n. 1818, fece chiarezza condannando la allora Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti (ricorso proposto da Ferri Luciana ved. Petromilli ed altri).

Vale la pena di riportare alcuni passi  
"... La questione sulla quale questa corte è chiamata a pronunciarsi, si risolve quindi nell'attribuzione del significato più appropriato alla espressione "iscritti alla cassa in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".

Si tratta, in sostanza, di stabilire se tale espressione equivalga a quella: "iscritti alla cassa in data anteriore etc."; ovvero all'altra: "coloro che siano stati iscritti alla Cassa in data anteriore etc.".

La corte ritiene che alla questione debba darsi risposta nel secondo dei sensi sopra precisati.

Non può infatti trascurarsi il dato letterale che, attraverso l'impiego della preposizione "in", fa riferimento ad una situazione statica e in sé conclusa e non già ad una situazione in via di svolgimento, ad un rapporto in corso, per i quali sarebbe stata lessicalmente appropriato l'impiego della preposizione "da", indicativo di un momento iniziale di un rapporto ancora in via di svolgimento.

Questa osservazione riceve conforto dal raffronto della locuzione in esame con le locuzioni impiegate nei precedenti commi 5 e 6 dello stesso art. 25, ove -intendendo far riferimento ad una situazione d'iscrizione attuale che dati da epoca precedente all'entrata in vigore della legge- il legislatore usa l'espressione "da" (cfr. "per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1961": comma 5; "Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa", comma 6).

Non sarebbe infatti, agevole dar conto del perché, nel comma 7 immediatamente successivo, il legislatore abbia abbandonato l'uso della preposizione "da", che sarebbe stato del tutto coerente e piano, se non si attribuisse un significato proprio alla diversa preposizione impiegata (art. 12-I disposizioni preliminari c.c.).

Ma l'argomento letterale riceve conforto anche dall'interpretazione sistematica dell'intero art. 25 ..."

La Corte fece chiarezza.

Se gli intendimenti della Cassa erano diversi allora la Cassa avrebbe dovuto proporre all'epoca, non ora, una modifica alla normativa.

Nulla di tutto questo, anzi, sopravvenne la Legge 290/90 sopracitata che confermò in toto l'articolato legislativo.

Inarcassa però insistette nella sua abnorme interpretazione, ma la Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006, condannò ancora una volta Inarcassa, ed ancora vale la pena di riportare alcuni passi

"... Pertanto la sola iscrizione alla cassa, in data anteriore alla entrata in vigore della nuova legge (L. 3 gennaio 1981, n. 6, cit.), è condizione (condicio iuris) -necessaria e sufficiente- per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio prospettato (di cui al comma 7 della stessa legge), che conserva, appunto, il più favorevole (per l'assicurato) requisito assicurativo e contributivo (anzianità minima di

20 anni) -per l'accesso alla pensione di vecchiaia- che era previsto dalla normativa previgente (in tal senso, vedi Cass., n. 1818/89, anche in motivazione).

E' lo stesso tenore letterale ("gli iscritti alla cassa in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano (...), infatti, della norma transitoria in esame (L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 25 comma 7) -laddove, attraverso l'impiego della preposizione "in", fa riferimento ad una situazione statica ed in sé conclusa e non già ad una situazione in via di svolgimento" (così testualmente Cass., n. 1818/89, cit.)- ad escludere qualsiasi rilevanza -ai fini della soggezione, appunto, al regime transitorio prospettato- alla permanenza della stessa iscrizione alla data di entrata in vigore della nuova legge (in tal senso, oltre Cass., n. 1818/89, cit., dalla quale è stato attinto il testo virgolettato, vedi Cass., n. 13424/91).

Parimenti esula, dalla stessa norma transitoria in esame (L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 25 comma 7)- qualsiasi previsione di durata per detta iscrizione ..."

Il quadro quindi all'agosto 2006 è chiaro tanto che Inarcassa, parte in causa soccombente, fu condannata anche alla rinfusione delle spese di giudizio, tanto era pretestuosa la sua interpretazione.

Ci si domanda allora, come mai la proposta odierna, non avanzata prima, non è stata avanzata neppure dopo tale sentenza.

Delle due l'una: o il C.D.A. con a capo lo stesso Presidente all'epoca fece una colpevole omissione, oppure sta clamorosamente sbagliando ora.

Infatti Inarcassa, ancora sulla questione dell'anzianità minima di vent'anni è poi stata condannata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 17/04 dep. 10.1.04 R.G.N. 266/2001 ma, non contenta, fese ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro.

La sentenza 8 agosto 2007 n. 17424/2007 condannò ancora Inarcassa, e vale la pena di riportare alcuni passi.

"... La sola questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'applicazione della disposizione di legge da ultimo citata, secondo cui «gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge» (29 gennaio 1981) «conservano il diritto» alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di vent'anni".

La sentenza impugnata afferma che il presupposto per l'applicazione di questa norma è concretato dalla sola condizione della iscrizione alla Cassa in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge, non rilevando la permanenza di detta iscrizione alla data suindicata.

La Cassa ricorrente sostiene ...

Il motivo non merita accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sulla interpretazione della citata norma transitoria contenuta nel settimo comma dell'art.25 della legge 3 gennaio 1981 n.6, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla medesima legge, nel senso che la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della n. 6 del 1981 è condicio iuris necessaria e sufficiente per la soggezione dell'iscritto al regime transitorio di cui all'art. 25, comma settimo, della stessa legge, che conserva il più favorevole requisito assicurativo e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (anzianità minima di venti anni) previsto dalla normativa previgente (Cass. 25 agosto 2006 n.18532; nello stesso senso, v, anche Cass. 17 aprile 1989 n.1818, 8 marzo 1990 n. 1876, 28 marzo 2002 n.4559, 19 ottobre 2006 n.22420).

La deroga stabilita da detta disposizione transitoria si riferisce dunque soltanto al periodo richiesto per l'attribuzione delle prestazioni a coloro che fossero stati iscritti alla cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuità della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale.

Come rilevato nelle decisioni citate, è lo stesso tenore letterale della norma in esame, che usa l'espressione «gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge», in cui l'impiego della preposizione «in» fa riferimento ad una situazione statica e in sé conclusa e non in via di svolgimento, ad escludere qualsiasi rilevanza, ai fini della soggezione al regime transitorio, alla permanenza della stessa iscrizione alla data di entrata in vigore della legge.

Questo orientamento deve essere qui confermato, in quanto i rilievi svolti dalla ricorrente non prospettano validi argomenti di confutazione, in assenza di elementi di interpretazione letterale idonei ad attribuire

all'espressione «iscritti in data anteriore...» il diverso significato di «iscritti al momento di entrata in vigore della legge».

A sostegno dell'assunto della parte non vale neppure richiamare, ai fini della nozione di «iscritto» cui fa riferimento la norma, il requisito della continuità dell'esercizio della professione, che qui rileva - ai fini dell'applicazione di un regime transitorio le cui condizioni sono discrezionalmente stabilite dal legislatore- solo per l'ambito temporale nel quale il professionista era validamente iscritto alla Cassa.

Risulta quindi conforme a diritto la sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di venti anni di contribuzione.

Il ricorso deve essere quindi respinto. ..."

Non basta, **Inarcassa**, sempre sulla questione dell'anzianità minima di vent'anni fu ancora condannata dalla Corte d'Appello di Trieste con sentenza n. 86/05 dep. 11.7.05 R.G.N. 20/04, ma perseverò e ricorrendo presso la Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro con esito ancora a lei sfavorevole, infatti con sentenza n. 13815/2008 del 27 maggio 2008 venne ulteriormente condannata.

Si riportano alcuni passi, anche se ormai il ritornello è lo stesso. "... Il motivo è infondato. ...

Gli iscritti alla cassa in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima conservano il diritto, tra l'altro, alla pensione di vecchiaia con venti anni di contribuzione.

Dalla lettura della norma si ricava che essa ha usato espressioni diverse a seconda del significato che il legislatore voleva dare al disposto della stessa.

Così è stato specificato quando il requisito dell'iscrizione doveva essere continuo, che gli iscritti dal 1961 potevano giovare di periodi non coperti di contribuzione ai fini della maturazione del diritto a pensione; che gli iscritti "in data anteriore" alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, potevano andare in pensione di vecchiaia con (soli) venti anni di anzianità contributiva anziché trenta.

La lettura che la difesa dell'**Inarcassa** fa della norma implica che l'espressione "in data anteriore" sia letta come "da data anteriore e fino alla data di entrata in vigore della legge".

Se così fosse, la legge avrebbe adoperato la diversa espressione "da una certa data" - come al comma 5 - o "continuativamente dal" - come al comma 6.

L'uso della formula "in data" non può avere altro significato che di una iscrizione avvenuta in una certa data purché anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Si tratta in altri termini di una situazione statica in sé conclusa e non già di una iscrizione perdurante nel vigore della nuova legge" come si esprime Cass. 17.4.1989 n. 1818 in materia di pensione di invalidità **Inarcassa**.

Lo stesso principio è ripreso da Cass. 28.3.2002 n. 4559, in tema di pensione indiretta **Inarcassa**, che parla di "periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuità dell'iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale". ...

**... E' sufficiente essere stato iscritto in data anteriore al gennaio 1981 per conservare il requisito contributivo di venti anni.**

Da tale specifico precedente non appare il caso di discostarsi, anche alla luce dei principi affermati dalle sentenze anteriori.

Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello emesso condanna alle spese, senza tenere conto della novità e della complessità della questione dedotta in giudizio.

Il motivo è infondato.

**La regola inerente alla condanna alle spese è quella della soccombenza.**

La deroga è costituita dalla compensazione totale o parziale delle spese stesse, che deve essere motivata e giustificata.

Nella specie, **il Giudice di appello ha ineccepibilmente ritenuto di applicare il principio della soccombenza, anche tenuto conto che sulla questione esistevano precedenti sfavorevoli all'**Inarcassa**.**

Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato.

Le spese del grado seguono - per motivi non dissimili da quelli esposti a proposito del secondo motivo di ricorso - la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. ..."

Quest'ultima sentenza è esemplare in quanto non solo stabilisce che l'interpretazione della Cassa è inequivocabilmente errata, ma anche che ormai la giurisprudenza è consolidata e costante, tanto che non esiste più alcun motivo per non attribuire ad Inarcassa l'onere delle spese di giudizio.

E' di tutta evidenza che il quadro normativo è incontestabile e tentare ora di modificarlo potrebbe sembrare una follia, ma, essendo in Italia, ed avendo visto l'assurda storia della modifica dell'art. 40 (CND del 1 e 2 aprile 2004), modifica tuttora in piedi nonostante la pendenza al TAR Lazio di un ricorso per il quale a tutt'oggi non è stata fissata alcuna udienza, lascia esterrefatti ed impone delle azioni di difesa.

E' ovvio però che in questo caso, essendo gli interessi dei singoli ben diversi, si parla di cifre nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro pro-capite, non si avrà un ricorso collettivo (con possibili esiti come sopra) ma ogni singolo avente diritto certamente instaurerà un contenzioso che, essendo per motivi di lavoro, avrà una corsia preferenziale molto più rapida.

Dato il quadro normativo chiaro suesposto, con altissima probabilità di vedere Inarcassa ancora soccombente, non ritengo giusto che le spese di giudizio siano eventualmente sostenute da Inarcassa, cioè dai lavoratori incolpevoli, ma da chiunque abbia responsabilmente contribuito a tale modifica statutaria, e che quindi dovrà assumersi direttamente quanto meno l'onere delle future spese di giudizio.

- **La proposta è illogica** in quanto stravolge la stessa interpretazione che sinora Inarcassa ha dato della norma stessa.

Da anni, forzando il senso letterale della norma, Inarcassa ha interpretato che "nulla questio" vi fosse per chi era iscritto alla data del 29.1.1981, almeno chi era iscritto a tale data dormiva sonni tranquilli. Con la proposta di modifica tutto verrebbe irrimediabilmente stravolto.

Che si voglia modificare una normativa che si ritiene controversa può avere un senso, ma che **si pretenda di modificare una normativa mai contestata** è del tutto illogico.

- La proposta è **tardiva ed illegittima**

**Avendo ormai festeggiato il trentennale della legge 6/81 sopracitata dire che la proposta sia tempestiva è un eufemismo.**

Che a proposta sia illegittima è una logica conseguenza. Chi ha speso la sua vita in una condizione normativa che gli viene cambiata dopo oltre 30 anni, evidentemente è defraudato di un suo diritto, non potendo modificare ora il comportamento di allora, e parliamo di decenni scorsi.

Fissare poi un **transitorio di un solo anno a fronte di decenni è veramente risibile, mentre fissare un transitorio ampio sarebbe inutile** in quanto la modifica statutaria potrebbe essere valida ma, dati i tempi, non riguarderebbe più nessuno o quasi, e questo è un ulteriore motivo della necessità del ritiro della proposta

- Le **motivazioni** della proposta sono **pretestuose, discriminanti e violano i diritti di minoranze.**

Affermare (promemoria citato) che i parametri previdenziali, tra cui la speranza di vita e l'andamento demografico erano profondamente diversi da quelli attuali vale non soltanto per chi si trova nelle condizioni in questione, ma **per tutti gli iscritti.**

Innalzare di dieci anni l'anzianità per ottenere la pensione contributiva sarebbe accettabile se fosse per tutti, cioè se chi oggi può andare in pensione con 30 anni di anzianità dovesse andare in pensione con 40 anni. Ovvio che nessuno oggi oserebbe avanzare tale proposta, tuttavia siccome gli interessati sono una netta minoranza la si avanza egualmente.

**Se vi è necessità di una revisione delle regole pensionistiche deve valere per tutti gli iscritti, non solo per delle minoranze impossibilitate a difendersi** se non a seguito di vertenze legali di cui spesso non si potrà vedere la fine proprio per essere in età pensionabile. Spiace tornare al ritornello ma **ancora una volta si cerca di discriminare gli iscritti in categorie:** quelli che debbono godere di tutti i benefici, i liberi professionisti da sempre liberi professionisti, cavalieri senza macchia, quelli che io chiamo iscritti di serie "A", dagli iscritti che, per i più disparati motivi, per un certo periodo non sono stati più iscritti, cioè coloro che si sono macchiati,

volenti o nolenti, di tradimento, quelli che io chiamo iscritti di serie "B".

Affermare che ci sia un impatto economico sensibile per i pochi soggetti interessati, che tra l'altro hanno ovviamente meno di 30 anni di iscrizione e la cui pensione sarà calcolata moltiplicando i vari parametri per un numero compreso tra 20 e 29 è pericoloso. Quale è l'impatto per tutti gli altri che andranno in pensione con il sistema retributivo (la stragrande maggioranza) che per di più moltiplicheranno i vari parametri per un numero certamente maggiore o al più uguale a 30? Un impatto migliaia di volte superiore, eppure Inarcassa non se ne preoccupa: al solito si vede la pagliuzza ma non il trave.

L'impatto economico reale della proposta di modifica si può valutare in frazioni percentuali del bilancio Inarcassa, ed **in termini economici per Inarcassa il quadro cambia in maniera insignificante**, mentre cambierebbe notevolmente se ad esempio si rettificassero i coefficienti o se si elevasse l'età pensionabile, ma per tutti, non solo per delle minoranze indifese.

Per i motivi suddetti, ma anche per altri che per brevità taccio, è opportuno che la proposta venga ritirata.

- La proposta crea **eccessiva disparità di trattamento**

Un **esempio pratico** potrà far luce sulla abnormità della proposta.

Un professionista nato nel 1952 si laurea nel 1977 e nel 1978 inizia la sua attività di libero professionista.

Alla data del 29 gennaio 1981, essendo sempre stato iscritto ad Inarcassa, ha 3 anni di anzianità quando vede uscire la legge 6/81 dalla quale evince che potrà andare in pensione a 65 anni con 20 anni di anzianità.

Continua il suo lavoro per altri 5 anni, ma vita è imprevedibile e sorgono problemi, così il professionista è costretto, nel 1986, ad abbandonare la professione, ad esempio in quanto è necessaria la sua presenza continua in famiglia per problemi di salute dei familiari.

Il professionista fa i suoi conti e vede che può temporaneamente cancellarsi da Inarcassa così da non pagare neppure i minimi (quando le disponibilità non ci sono occorre rinunciare al rinunciabile) tuttavia pensa che quando riprenderà a lavorare gli basteranno 12 anni presso Inarcassa per ottenere la pensione a 65 anni.

Purtroppo per lui i problemi permangono quindi continua ad essere fuori da Inarcassa, tuttavia vede uscire la legge 290/90 che conferma le sue ipotesi.

Finalmente nel 2005, terminati i problemi, può riiscriversi ad Inarcassa (non senza impegni sovrumani, se non altro per aggiornarsi con le normative) e nel frattempo vede le varie sentenze della Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro che lo confortano e confermano la validità delle sue scelte; ad esempio vede la sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006, quella dell'8 agosto 2007 n. 17424/2007, quella del 27 maggio 2008 n. 13815/2008 etc., quindi potrà in ogni caso andare il pensione contributiva, Inarcassa non opporrà alcuna resistenza, visti i precedenti.

Arriviamo ad oggi ed ecco la scriteriata proposta di modifica.

Ipotizzando che tale proposta diventi operativa nel 2011 il professionista fa due conti: il professionista ad oggi ha 14 anni di anzianità, i 65 anni saranno compiuti nel 2017 ed in tale data avrà 65 anni con 20 anni di anzianità, quindi potrà andare in pensione con la prestazione previdenziale contributiva (PPC) anziché con quella retributiva come aveva previsto e come sarebbe con la normativa vigente.

Arrivare a 30 anni di anzianità per avere il contributivo? Una follia considerando che si arriverebbe a ben 75 anni di età anagrafica.

Il professionista va quindi su Inarcassa OnLine per fare la simulazione ed ecco i risultati, e faccio notare che sono **i risultati sono desunti da un caso reale, non da un caso inventato.**

**Pensione retributiva che si otterrebbe con la vigente norma**, avendo una media redditi di 36.600 €  
pensione =  $36.600 \times 2\% \times 20 = 14.640$  €/anno pari a 1.126 €/mese (13 mensilità al lordo delle imposte)  
montante (versamenti utili + interessi maturati) 63.800 €  
PPC=  $63.800 \times 5,67 = 3.235$  €/anno pari a 249 €/mese (13 mensilità al lordo delle imposte).

**Ipotizzando di vivere nella media sino ad 84 anni** nel primo caso si avranno i seguenti importi  
 $19 \times 14.640 \text{ €} = 278.160 \text{ €}$ ,



nel secondo  $19 \times 3.235 = 61.465 \text{ €}$   
con una differenza di 216.695 €, l'enorme disparità è sotto gli occhi di tutti.

Volendo inventare si potrebbero fare esempi ancora più eclatanti ma ritengo superfluo insistere.

I numeri parlano da soli e nessuno credo rinuncerà all'azione legale che Inarcassa dovrà subire delle azioni legali in ogni caso onerose.

Quale sarà l'esito di tali azioni non è dato saperlo ma, stando ai precedenti, l'ipotesi che Inarcassa soccomba è la più probabile.

Si ritiri dunque questa scriteriata proposta di modifica dell'art. 42, commi secondo e terzo, dello Statuto.

Recanati 19 marzo 2011

Con osservanza  
ing. Brodolini Mario-Francesco"

Tale lettera creava uno spaccamento tra chi condivideva il mio pensiero e chi no.

Alcuni chiedevano ad Inarcassa ulteriori informazioni per capire su quali pareri ed informazioni si fosse basata la proposta del CDA ed in particolare veniva richiesto il parere del Prof. Avv. Luciani che sintetizzo per non appesantire ulteriormente.

Il Prof. Luciani, precisando bene che la Cassa gli aveva evidenziato l'estrema onerosità dell'interpretazione della Corte di Cassazione, in totale disaccordo con l'interpretazione della Cassa, e tenuto conto delle ragioni imprescindibili di equilibrio di bilancio evidenziate dalla Cassa, si mostrava possibilista per una proposta di modifica della normativa, a condizione di evidenziare nell'istruttoria le ragioni di rilievo attuariale che renderebbero necessario l'intervento. Evidenziava comunque che riteneva giustificabili solo quelle misure che non comporteranno un eccessivo sacrificio degli interessati e delle aspettative degli iscritti rispetto a tale scopo; comunque occorreva rispettare il principio di gradualità e solidarietà tra generazioni nel rispetto del criterio del pro-rata.

In due parole, date per buone le ragioni di Inarcassa (pretestuose a parere del sottoscritto) riterrebbe ammissibili delle modifiche non eccessivamente penalizzanti per gli interessati, e comunque graduali. Giudicate voi se passare ad esempio da 280.000 € a 60.000 € per un iscritto non è eccessivamente penalizzante, e se, passandoci da un giorno all'altro, c'è gradualità.

Passiamo a quanto avvenuto in sede di CND.

Il presidente espone i seguenti numeri: alla data del 29.1.81 gli iscritti interessati dalla norma erano 10.500 circa di cui 7.000 circa con più di 30 anni già all'epoca, per cui la platea si riduceva notevolmente e, tenendo conto che all'epoca chi si cancellava dalla cassa otteneva la restituzione dei contributi, in pratica erano circa 700 i potenziali fruitori del beneficio a quella data esatta, cosa che all'epoca sembrava la ovvia interpretazione (ma all'epoca non sapevano leggere e scrivere?).

Con l'interpretazione della Corte di Cassazione (basta leggere la norma, c'è poco da interpretare) vi erano circa quasi ulteriori 10.000 potenziali fruitori riducibili a 1.250 per i medesimi motivi, per un totale di 1.950 circa potenziali fruitori. Ne deriverebbe un debito previdenziale del 10% non si capisce bene di cosa.

Peraltro i numeri davano una base potenziale, la base reale non era affatto chiara.

Infine il Presidente chiedeva agli interessati di astenersi dall'intervenire in quanto parti in causa (che io sappia in CDA ci sono solo 2 casi, il sottoscritto è

fuori dai giochi) ma, almeno dal mio punto di vista, era un colpo basso, visto anche il documento inviato a tutti i delegati che poteva far credere al mio interessamento.

Chiedevo la parola e, dopo una intera giornata in cui tutti hanno potuto parlare per tutto il tempo che volevano, veniva introdotto il tempo massimo di 3 minuti per intervento, ed il tempo per me, primo iscritto a parlare, è partito appena mi sono alzato dalla sedia, quasi fosse una finale dei 60 metri indoor, quindi il clima è apparso subito chiaro.

Immaginate, dopo aver preparato un intervento puntuale, ampliato rispetto a quanto scritto, avendo tenuto conto anche del parere legale sopraggiunto in extremis (Avv. Prof. Luciani), pagine e pagine, dover ridimensionare il tutto, dover fare seduta stante una specie di Bignami a sorpresa, cosa poteva succedere.

Sforzandomi di mantenere la calma potevo precisare solo alcune cose

- di non essere personalmente interessato all'argomento in quanto la mia domanda di pensionamento per vecchiaia era partita prima addirittura del parere del Prof. Luciani di cui non ero a conoscenza, rammentando inoltre che la data di arrivo della domanda è quella che fissa il quadro normativo in quanto quella è la data di pensionamento, quindi eventuali modifiche statutarie, peraltro al di là da venire, non mi vedevano né mi vedono come parte interessata;

- consegnare ufficialmente il documento da me elaborato e sopra riprodotto;

- rammentare, partendo dagli artt. 24 e 25 della Legge 6/81 e 290/90 “decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie” che si hanno, nelle norme varie, una serie di commi in cui si fissano e/o si danno direttive. Ove c'è un riferimento temporale ovviamente si regola il regime transitorio, ove tale riferimento non c'è è ovvio trattarsi di disposizioni sul regime pensionistico “sine die”

- esempio: ove la norma disciplina che ... dal 1° gennaio del secondo anno dalla data di approvazione ... oppure ... domanda entro 180 giorni ... ovvio che si è nel transitorio (riferimento temporale ad esempio negli artt. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 legge 6 e 290 citate) invece ove si dice ... i trattamenti previdenziali maturati ... non sono soggetti a rideterminazione ... (25.11 c.s.) la norma non è transitoria anche se inserita nello stesso contesto

- quanto sopra detto tanto è vero che nello statuto all'art. 42 (equivalente all'art. 25 delle leggi citate) i punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 non sono più riportati in quanto hanno esaurito il loro effetto, mentre quelli durevoli nel tempo vengono riportati, in quanto non hanno scadenza, non essendoci vincoli di tempo,

- ...

Tempo scaduto tuonò il Presidente dell'Assemblea ... ed in 10 secondi concludo

- in termini economici, se le pensioni normali hanno un effetto tsunami sul bilancio con onde di 10 metri, questa variazione di Statuto vuole regimentare uno tsunami con onde di 2-3 centimetri ...

- visto il danno economico ai singoli, tutti gli interessati, a parere del sottoscritto, apriranno un contenzioso in cui, sempre a parere del sottoscritto, la cassa sarà soccombente, in fin dei conti la cassa, cacciata dalla porta, cerca di rientrare dalla finestra o viceversa, per cui il bilancio cassa alla fine sarà in rosso.

L'esempio rappresenta il maggior rammarico di quanto avrei voluto dire e non ho potuto farlo per mancanza di tempo.

I delegati, di fronte ad un documento di 20 pagine, visti i tempi ristretti ed i tantissimi argomenti all'ODG (Ordine del Giorno) probabilmente non avevano avuto il tempo di leggere tutto.

I numeri parlano chiaro ed architetti ed ingegneri li capiscono: con 150.000 iscritti circa, ipotizzando che mediamente dopo 30-35 anni si chiedi la pensione, diciamo 30 per semplificare, in un anno si avranno mediamente circa 5.000 domande, sempre semplificando circa 500 domande al mese, semplificando ancora e trascurando gli altri tipi di pensione (malattia, reversibilità, PPC, pensionamento anticipato -ma perché mai questi veri scippatori della cassa vengono perseguiti con azioni insignificanti, forse perché sono di serie "A"?) di queste 500 domande circa 4, probabilmente meno viste le incertezze, potrebbero essere in base all'articolo 42 (poco più di 1.000 interessati su 150.000 iscritti, basta una proporzione), meno dell'1%, valore che guarda caso corrisponde perfettamente alla situazione effettiva in CND.

Se con una domanda di pensione art. 42 la cassa ci rimette diciamo 200.000 € tanto per far cifra tonda, con un serie "A" ci rimette almeno 300.000 € (ricordarsi il n° di anni di contribuzione) ed il conto è fatto: in un mese la cassa perde per i serie "A"  $500 \times 200.000 = 100.000.000$  € (si proprio cento milioni di euro, il futuro è nero plumbeo, e non mi si dica che faccio la Cassandra, piuttosto si rileggano i miei articoli precedenti) mentre per i serie "B" perde  $4 \times 150.000 = 600.000$  €, quindi togliendo solo alcuni zeri 6 contro 1.000 o se preferite il 6 per mille. In altre parole il Presidente voleva convincerci che meno dell'1% di pensioni contributive, peraltro ridotte, erano gravemente lesive per l'equilibrio della cassa, mentre oltre il 99% delle pensioni, essendo un fatto previsto, non destavano alcuna preoccupazione. Eppure in tanti se la sono "bevuta", oppure, ben sapendo la realtà delle cose hanno agito corporativamente come serie "A".

Al solito si nota la pagliuzza ma non il trave, e soprattutto si sono date informazioni scorrette al prof. Luciani che avrebbe dato ben diverso parere (le somme in gioco rilevano e molto), conseguentemente la decisione presa è immotivata.

Apprezzavo molto il successivo intervento dell'arch. Clara Del Fabbro che lamentava la frettezza della proposta, la mancanza di uno studio attuariale, l'insignificanza del provvedimento nel bilancio cassa, o quanto meno uno scarso studio dell'impatto.

Altri interventi nei tre minuti sino all'intervento dell'ing. Umberto Capoccia (uno dei due casi di diretto interessamento, ma allora perché accettare il suo intervento? Forse perché fa parte del CDA?) favorevole alla proposta del CDA (ci mancherebbe! Mi rammarico solo di averlo votato per la carica che ricopre), il quale, pur essendo nelle condizioni previste per poter sfruttare l'attuale situazione, ha scelto di proseguire sino ai 72 anni arrivando allora a 30 anni di effettiva iscrizione, nonostante dai 65 anni in poi non abbia più coperture assicurative (i serie "B" sono sempre nel mirino) o altre agevolazioni ai familiari nel caso di problemi (nota c.s.) o peggio ancora di morte (o l'ing. Capoccia non ha nessuno a carico o non è in buoni rapporti con i familiari o è autolesionista o è un idealista o ... meglio che non faccia altre ipotesi) e l'intervento è durato quasi 5 minuti senza alcun richiamo dalla Presidenza, se non quando il tempo era sfiorato di 1' e 22".

Vorrei poter vedere nel futuro nel caso in cui Capoccia non fosse rieletto nel CDA per vedere cosa farà, in fin dei conti, visti i risultati, potrebbe essere ancora in tempo per fare domanda.

Replicano altri che sono intervenuti dopo di me, contrari al mio pensiero, per ripetere il ritornello di come il PAE (Pensionato di Altro Ente) sia da ritenersi un fortunato in quanto, da anni, percepisce una pensione e quindi sia giusto togliergli questo ulteriore privilegio.

Replica poi a lungo il Presidente ripetendo il ritornello suddetto, dicendosi poi convinta che, tranne il caso di alcuni kamikaze, non ci sarà alcun contenzioso, e le modifiche all'art. 40 (restituzione dei contributi, al solito nel mirino i PAE, alias serie "B") mostrano come non ci sia stato il paventato contenzioso.

Primo, controllate il mio documento sopra riportato, non ho mai citato i PAE quindi è ovvio che Presidente & C. hanno la coda di paglia e che tale provvedimento ha i PAE come bersaglio non dichiarato, la mira è sempre sui serie "B".

Secondo proprio non riesco a far capire che la pensione è un debito vitalizio, è un capitolo chiuso, un rapporto tra terzi che nulla ha a che fare con Inarcassa. Sono cocciuto, ci riprovo ed ecco un esempio non mio: recentemente al gratta e vinci un tale ha vinto, oltre che una cospicua somma, un vitalizio mensile di 4-5.000 euro al mese. Se fosse stato un iscritto ad Inarcassa sarebbe incappato nelle limitazioni proposte? Per rispondere ipotizzate che sia un serie "A" o un serie "B" ed avrete la risposta.

Terzo, come è possibile ipotizzare che non vi sarà del contenzioso? Diverso è il caso in cui si dice al PAE i 280.000 € che ti debbo anziché darteli subito te li darò a rate (di pensione) o dire anziché darti 280.000 € a rate mensili ti darò 60.000 € a rate mensili. Basta far due conti e la prima azione legale potrebbe essere antieconomica, la seconda non lascia dubbi, tutti ci si butteranno, a meno che non ci sia un quadro di sentenze che non lasci speranza.

Che fa un professionista se per un progetto ha concordato una parcella di 280.000 € ed il cliente gli dice che per difficoltà economiche gli da i 280.000 € un pò alla volta? E che fa invece se il cliente gli dice che gli da solo 60.000 €, per di più un pò alla volta?

Poi non è corretto dire che le modifiche all'art. 40 non abbiano prodotto del contenzioso. In effetti oltre 80 iscritti hanno fatto un ricorso al TAR del Lazio, ricorso tuttora pendente anche contro Inarcassa, ma che finora non ha prodotto alcunché in quanto, nonostante l'urgenza triennale dichiarata, ancora non è stata neppure fissata alcuna udienza a sei anni di distanza (vuoi vedere che Berlusconi nei confronti della magistratura ha ragione?). Sono tutti in attesa e le probabilità di causa contro la cassa diminuiscono perché gli interessati nel frattempo di fatto si ritirano perché volenti o nolenti sono costretti ad accettare la PPC (meglio poco che niente), o perché si ritirano ... a miglior vita, ma non è detto che il contenzioso sia finito. Se per ipotesi il TAR Lazio oggi si dichiarasse incompetente, rimandando al locale giudice del lavoro, potenzialmente si potrebbero instaurare una cinquantina di cause, almeno così stimo.

Eccoci alle mozioni e passa la mozione "Gozzi" con 316 voti favorevoli, 24 astenuti e 65 contrari (salvo rettifiche tecniche) e personalmente, nonostante l'amarezza per l'esito, sono contento, in quanto rispetto al risultato che avrei avuto nel precedente CND, ho ottenuto un netto incremento di consensi su temi di tale tipo, il che vuol dire che dei nuovi Delegati, in prospettiva di serie "A", una discreta parte ha capito l'assurdità della modifica statutaria, nonostante il tempo di formazione in CND sia ancora poco.

Chiarisco ora perché ho detto che non so se la mozione "Gozzi" sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quanto proposto dal CDA.

Inarcassa è abilissima nel gioco delle tre carte, pardon, dei tre anni, e tale mozione dice sic et simpliciter: dall'approvazione ministeriale tre anni ancora con la norma attuale poi si passa al contributivo senza alcuna gradualità.

Il Prof. Luciani in tal senso si era mostrato cautamente possibilista circa la proposta del CDA di una modifica graduata in 4 anni “... Quanto al contenuto sostanziale delle ipotizzate modifiche, occorre a questo punto verificare se l'intervento di cui si discute tenga dovutamente conto, come prescritto dall'art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995, del principio del pro rata. A tal proposito occorre rilevare che l'ampiezza della formulazione normativa (della quale più appresso si dirà) non consente l'assunzione di posizioni perentorie. Tanto precisato, però valga quanto segue. ...”

A questo punto occorre riportare il comma 12 citato

“12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.”

Torno al Prof. Luciani

“... Troviamo tali previsioni nell'art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995.

Al proposito va ricordato in particolare che ... il testo vigente ...dispone ora che quei provvedimenti devono essere adottati "avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle introduzioni delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni". ...

... la legge stabilisce che il criterio del pro rata lo si deve tener presente, sì, ma "comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni", Questi due nuovi, ulteriori criteri paiono dunque essere addirittura prevalenti su quello del pro rata, visto che di essi si deve tener conto "comunque". L'indicazione legislativa appare dunque sufficientemente chiara: l'equità tra le generazioni (così come la gradualità) non può essere sacrificata alle esigenze della conservazione di posizioni risalenti, ma queste debbono comunque essere tenute presenti e le innovazioni normative adottate dalle casse debbono presentare il tratto di una adeguata gradualità. ...

... La soluzione ipotizzata precede una fase transitoria. Questo è altamente opportuno, perché in questo modo le esigenze dei titolari di situazioni giuridiche in essere sono state tenute in conto. Nondimeno vi è qualche dubbio sul fatto che la transitorietà possa surrogare interamente la gradualità, voluta dalla legge. La gradualità, infatti, sembra richiedere una modulazione degli effetti ...”

Già tra i molti dubbi e le molte incertezze in ogni caso è chiaro al Prof. Luciani che l'eventuale provvedimento deve essere modulato e non può da un giorno all'altro scattare come se si schiacciasse un interruttore ed in tal senso la delibera approvata è tutt'altro che graduale.

Ho già espresso con parole mie anche altri concetti, con scarsi risultati; provo ora a vedere se riesco a farmi capire prendendo le parole dell'Avv. Giampaolo Cervelli, un'autorità in materia tanto che dal 2000 al 2005 ha collaborato con la Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (Ufficio Studi, responsabile affari legali, pareri previdenziali e consulenze).

*"... Gli enti di previdenza privatizzati possono adottare provvedimenti di variazione di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Il riferimento al principio del "pro rata" deve intendersi fatto dal legislatore con riferimento ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative. Detto principio non può avere valenza generale e non è applicabile ai parametri non suscettibili di frazionamento nell'arco dell'intero periodo contributivo; in particolare, non è applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non è suscettibile di frazionamento, può avvenire esclusivamente al momento dell'accoglimento della domanda di pensionamento e deve essere eseguito secondo le norme in vigore in quel momento.*

*La sentenza della Suprema Corte n° 14701/07, in relazione ad una controversia riguardante la contestata legittimità di un regolamento della Cassa Ragionieri che aveva innovato il criterio di determinazione del trattamento pensionistico incrementando il numero dei redditi della base pensionabile da 10 a 12 sugli ultimi quindici redditi dichiarati dall'iscritto, affronta e risolve in guisa non del tutto condivisibile, un nodo problematico particolarmente delicato e, cioè, quello della corretta interpretazione dell'obbligo del rispetto del pro rata in caso di adozione di provvedimenti modificativi dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico posto, a carico degli enti previdenziali privatizzati, dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995.*

*La richiamata norma prevedeva, nel testo vigente all'epoca dell'entrata in vigore della contestata delibera, che gli enti potessero adottare : "...provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".*

*La Suprema Corte, nell'analizzare la portata della richiamata disposizione, ha ritenuto la stessa inapplicabile ai parametri (ritenuti) non suscettibili di frazionamento nell'arco dell'intero periodo contributivo; in particolare, il pro rata non sarebbe applicabile al sistema di calcolo della pensione, che non sarebbe suscettibile di frazionamento e potrebbe avvenire esclusivamente al momento dell'accoglimento della domanda di pensionamento secondo le norme in vigore in quel momento.*

*Ora, a ben guardare, la motivazione non particolarmente articolata della sentenza, non può che lasciare perplessi in quanto, a parere della Suprema Corte, il sistema di calcolo della pensione sarebbe, di per sé, insuscettibile di frazionamento e ciò non può che condurre all'ulteriore ineliminabile deduzione che la previsione dell'obbligo del rispetto del pro rata in caso di provvedimenti*

*modificativi dei criteri di determinazione della pensione posta dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995 sia sostanzialmente insuscettibile di trovare concreta applicazione.*

*Che senso avrebbe, infatti, imporre il rispetto del pro rata con riferimento a provvedimenti che, modificando il sistema di calcolo della pensione, non sarebbero, poi, seguendo la tesi della Suprema Corte, suscettibili di frazionamento all'atto del pensionamento?*

*Inoltre, gli stessi coefficienti di rendimento, citati espressamente dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995, entrano a far parte del sistema di calcolo della pensione, sicché, anche con riferimento ad essi, dovrebbe concludersi, seguendo l'impostazione della Suprema Corte, per l'inapplicabilità del principio del pro rata in caso di provvedimenti modificativi degli stessi, con l'evidente conseguenza che l'obbligo del rispetto del pro rata verrebbe, così, privato di qualsivoglia effetto giuridico.*

*Seguendo l'opzione ermeneutica avallata dalla Suprema Corte, insomma, si giungerebbe all'assurda conclusione per la quale il Legislatore avrebbe imposto il rispetto del pro rata con riferimento a provvedimenti insuscettibili di frazionamento e, in definitiva, avrebbe, conseguentemente, imposto un obbligo ineseguibile.*

*A ben vedere, invece, il principio del pro rata, nell'ambito del sistema della previdenza sociale ha, come riferimento specifico, proprio il sistema di calcolo della pensione ed è un criterio, di fonte legislativa ordinaria, volto a preservare le aspettative pensionistiche maturate da iscritti a forme di previdenza sociale in caso di modificazione dei criteri di determinazione della pensione.*

*Di ciò si trova conferma nella precedente riforma organica del sistema previdenziale pubblico in quanto già il D. Lgs. n. 503/92 (c.d. riforma Amato), all'art. 13 aveva previsto che: "1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto."*

*Da tale disposizione, sulla base della quale vengono, ancora oggi, calcolate gran parte delle pensioni in corso d'erogazione e prossimamente maturande, risulta che il pro rata è assolutamente compatibile con le modificazioni dei criteri di determinazione della pensione ed è, anzi, un criterio che assolve, tra l'altro, alla funzione di consentire l'applicazione di diverse normative a diverse frazioni contributive.*

*Val la pena ulteriormente osservare come la richiamata disposizione confermi espressamente l'applicabilità del pro rata proprio con riferimento alle norme previdenziali che avevano incrementato le retribuzioni da inserire nella base pensionabile stabilendo che, per il calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate sino al 1° gennaio 1993, restava confermata la previgente*

disciplina anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile.

Nè, poi, può sottacersi che il principio del pro rata, inteso come applicazione di diversi sistemi di calcolo della pensione per diverse frazioni contributive, è stato imposto, nell'ambito del passaggio al sistema contributivo e nel corpo della medesima legge, per il calcolo delle pensioni miste di tutti i lavoratori dipendenti dall'art. 1 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nel senso che la pensione è determinata, a mente della richiamata disposizione, dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) dalla quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

A conclusione di questa breve nota, è opportuno sottolineare che la stessa Suprema Corte, con proprie precedenti pronunce, aveva sempre interpretato in guisa più rigorosa il principio del pro rata disapplicando, tra gli altri, un provvedimento della Cassa Ragionieri che aveva introdotto un tetto ai trattamenti pensionistici, ritenendo che tale provvedimento, implicitamente, determinava la violazione del principio del pro rata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 2224/2004; sui limiti dell'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati si vedano anche Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7010/2005; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17783/2005 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11792/2005).

In sede di commento, poi, si ritiene importante sottolineare come l'opera della giurisprudenza, in un settore che, a prescindere dall'effettiva volontà del legislatore, sta subendo, nei fatti, una progressiva delegificazione con una sovrapproduzione regolamentare da parte di quasi tutti gli enti previdenziali privatizzati, sia di particolare importanza a presidio dei diritti dei professionisti garantiti da limiti di fonte legislativa che dovrebbero rappresentare capisaldi di garanzia e dei quali dovrebbe essere tutelato il rigoroso rispetto.

Ovviamente la mia sintesi in pochi secondi non poteva essere così specifica, ma se qualcuno del CDA volesse risentire la registrazione vedrà che i principi c'erano.

Risultato, se l'operazione va in porto: la platea dei "derubati totalmente o quasi" diminuisce, per contro non c'è quella gradualità che auspicava pure il prof. Luciani ed il transitorio si riduce da 4 a 3 anni.

Infine una mozione dell'arch. Del Fabbro, presentata sì in ritardo, ma in fin dei conti in fase di discussione generale si poteva ben esaminare: pro serie "B", non non lo si fa! Ci mancherebbe! Eppure la proposta era semplice: chi già ha superato i 20 anni di contribuzione ed è nelle condizioni previste, mancando solo del requisito del tempo (dovrebbe solo invecchiare per avere la pensione) dovrebbe essere tenuto fuori. Curiosamente è stato consentito un intervento contro tale mozione (ing. Tomassi, guarda caso componente del CDA) e quando ho chiesto di intervenire è stato comunicato che non si poteva discutere in quanto la proposta era tardiva pertanto irricevibile.

Tanti fatti singoli verificatisi più volte in sede di CND, ma una serie continua di tali eventi praticamente non ha alcuna reale probabilità di essere casuale.



Veniamo ai tempi: ritengo che già al prossimo CND, probabilmente a fine giugno, sia pronta la proposta definitiva (il tempo per la cassa è denaro, vale la pena di dirlo) e sperare di riuscire a ribaltare la situazione prospettata mi appare impossibile, infatti ognuno guarda il suo vantaggio economico ed è ovvia la posizione dei serie "A", s'attaccano a tutto!.

In 3 mesi la modifica proposta probabilmente sarà sul tavolo dei Ministeri e l'iter non sarà certamente rallentato dal mio ricorso, quindi prima della fine dell'anno la modifica potrebbe essere operativa.

Ci vorranno poi degli anni per verificare sul campo (ricorsi sino ad arrivare al Consiglio di Stato sezione lavoro) per verificare se il "colpo" sarà andato a segno o se i serie "B" con un'ulteriore vittoria in trasferta (anche l'eventuale vittoria non sarà indolore) avranno ripristinato la situazione.

Dati i tempi qualcuno poi non saprà mai se avrà vinto o perso.

Quello che mi dispiace è che, in caso di soccombenza della cassa, ancora una volta, almeno alle prime sentenze, a pagare saranno gli iscritti, mentre per me sarebbe giusto che a pagare siano gli autori del "tentato furto". Se qualcuno ha idea di come concretizzare tale disegno me lo faccia sapere, perché è ora di finirla di giocare gratuitamente sulla pelle degli altri.

Ovviamente vi terrò informati.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
    - Modifica articoli 22.4 e 23.4 dello Statuto: esame bozza finale (agevolazioni per i giovani).

Finalmente rettificare le storture delle agevolazioni per i giovani che, in alcuni casi, anziché essere agevolati venivano penalizzati (quelli che compivano i 35 anni cui venivano tolte le agevolazioni messe per iscritto nello Statuto, ricordate? Chi non ricorda vada al mio ultimo articolo del 2010, il n. 8, indirizzo <http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/delegato.aspx>).

Con le modifiche approvate si potrà applicare, tra la normativa nuova e quella vecchia quella più favorevole, sempre che i ministeri vigilanti non sollevino obiezioni (in genere lo fanno se per la cassa c'è un maggior onere, ma qui il maggior onere è minimo e tutto potrebbe filare liscio).

Vi terrò informati dell'eventuale approvazione, per ora vi è una specie di congelamento delle operazioni.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011
    - Regolamento inabilità temporanea: esame bozza finale

Facile l'approvazione di questo strumento di cui Inarcassa si sta dotando. Finalmente una copertura anche per situazioni difficili, pur se di minore importanza.

Ora le approvazioni ministeriali (tempistiche come sopra, sempre che non ci siano rilievi) poi l'operatività.

Naturalmente quando sarà tutto a posto il regolamento comparirà sul sito, vi informerò in merito.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011

- Regolamento generale per il sostegno a favore di professionisti a seguito di danni causati da eventi calamitosi: discussione generale

Pronto l'articolato, in poche battute è stato rapidamente approvato.

In caso di calamità naturali tipo L'Aquila non dovremo più scontrarci con i ministeri (copertura finanziaria non prevista in bilancio) per interventi immediati. Speriamo non ve ne sia bisogno mai, ma Inarcassa ora è pronta ad agire immediatamente, basteranno le approvazioni ministeriali che dovrebbero pervenire presto, la copertura finanziaria infatti è già pianificata.

---

• Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.3.2011

- Aggiornamento dei coefficienti di capitalizzazione da applicare per il calcolo dell'onere di riscatto e ricongiunzione

Una tabella per introdurre il problema

avendo l'età di anni	probabilità di morte (in per mille) prevista da attuari di Inarcassa	prevista da tabelle ISTAT 2007	differenza
65	9,193	13,280	44%
70	13,883	20,491	49%
75	26,169	36,351	39%
80	47,508	63,074	33%
85	84,316	106,751	27%
90	160,090	193,682	21%
95	229,067	251,379	10%
100	344,883	344,883	0%

La buona notizia è che si vive più a lungo, dalle stime Inarcassa, quindi quanto meno architetti ed ingegneri vivono più a lungo.

La cattiva notizia è che, dovendo Inarcassa dare le sue prestazioni per tempi più lunghi ha maggiori costi e tali maggiori costi non possono che essere ripartiti tra gli iscritti.

In futuro, visto che si è avuta l'approvazione del CND ed i Ministeri approveranno agevolmente (aumenta la sostenibilità della cassa) chi chiederà di riscattare gli anni di laurea (massimo 5) e/o il periodo del servizio militare o equiparati e/o ricongiungere periodi assicurativi per prestazioni svolte presso altri, qualora l'operazione sia onerosa (di sicuro per gli anni di laurea e servizio militare) dovrà pagare di più.

Poiché anche il metodo di calcolo è impostato su basi diverse i risultati non sono facilmente prevedibili per cui occorre un confronto caso per caso.

Chi è interessato può chiedermi tali tabelle, io riporto alcuni esempi.

Uomo di 50 anni iscritto ad Inarcassa da 15 anni che riscatta/ricongiunge 5 anni  
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 505,18  
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 507,51 (meno dell'1% di differenza)

Donna di 52 anni iscritta ad Inarcassa da 28 anni che riscatta/ricongiunge 4 anni  
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 226,10  
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 251,78 (più dell'11% di differenza)

Donna di 65 anni iscritta ad Inarcassa da 29 anni che riscatta/ricongiunge 1 anno  
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 58,94

costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 161,72 (più del 275% di differenza)

Uomo di 65 anni iscritta ad Inarcassa da 30 anni che riscatta/ricongiunge 2 anni  
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 100  
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 107 (7% di differenza)

Donna single di 55 anni iscritta ad Inarcassa da 31 anni che riscatta/ricongiunge 2 anni  
costo del riscatto con i vecchi coefficienti proporzionale a 100  
costo del riscatto con i nuovi coefficienti proporzionale a 106 (6% di differenza)

Mi fermo qui perché possono farsi esempi di nuclei con coniuge con uno o più orfani di varia età, vari periodi da riscattare, solo orfano o orfani senza coniuge etc.

La morale è sempre quella: più si è giovani, meno anzianità si ha e meno costa; se poi si farà la domanda prima dell'entrata in vigore dei nuovi coefficienti non si incapperà nell'aumento.

La tempistica è sempre quella e, non prevedendosi ostacoli da parte dei ministeri in pochi mesi le nuove tabelle potrebbero essere operative.

---

Alla prossima

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 4/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comunicazione dei redditi mediante servizio telematico e pagamenti tramite M.AV. sia per iscritti che non iscritti
- Sanzioni Inarcassa finalmente di tipo umano
- Periodico Inarcassa
- Modifica dello Statuto degli artt. 22 comma 4 e 23 comma 4, differimento dei termini – un caso particolare
- Tavoli di lavoro
- Comitato Nazionale dei Delegati del 23-24.6.2011
  - Comunicazioni del Presidente
  - Bilancio consuntivo 2011
  - Fondazione Inarcassa: approvazione e nomina dei rappresentanti

---

---

So bene che sono in forte ritardo rispetto ai tempi che vi avevo promesso, mi scuso e vado vanti senza ulteriori perdite di tempo.

---

---

- Comunicazione dei redditi mediante servizio telematico e pagamenti tramite M.AV. sia per iscritti che non iscritti

Occorre ricordare la modifica degli articoli 36.1 e 36.7 dello statuto che introduce l'obbligo di trasmettere la comunicazione dei redditi mediante servizio telematico.

In proposito rinvio al periodico Inarcassa per evitare inutili ripetizioni, rinvio anche ai tutorial presenti sul sito della cassa

- il primo su come registrarsi a Inarcassa On line
- il secondo su come presentare la Dich. On line
- il terzo su come calcolare il contributo e generare il bollettino M.AV. (utile per i non iscritti la cui scadenza di pagamento è ad agosto)

sono tutti di una semplicità incredibile per cui non necessitano di spiegazioni, basta seguirli andando all'indirizzo

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Servizionline/Itutorial.html>

Ho provato ad inserire la mia dichiarazione avendo solo dato una sbirciata ai tutorial ed ho impiegato pochi minuti (moltissimi dati erano già inseriti in automatico) in pratica dovendo solo fornire la posta elettronica (normale e certificata) i dati del nucleo familiare, il reddito netto (su cui Inarcassa calcola l'11,5%, rigo RE25 di Unico, se non lo ricordate in sede di dichiarazione facendo clic su A -rosso a sinistra- si hanno le istruzioni in cui viene anche

rammentato il rigo) e volume d'affari IVA (su cui Inarcassa calcola il 2%, rigo VE40 di Unico-IVA, se non lo ricordate in sede di dichiarazione facendo clic su B1 -rosso a sinistra- si hanno le istruzioni in cui viene anche rammentato il rigo) e lo zero sul rigo B2 (non ho effettuato prestazioni a favore di colleghi) ed alla conferma è comparsa a video la dichiarazione con in basso l'invito a compilare eventuali allegati; sono andato all'allegato B ed inseriti i dati (nome cognome partita IVA ed importo -non soggetto al 2%- versato ad un collega) e confermato ho potuto stampare, salvare ed inviare ed è comparsa la richiesta di scaricare il M.AV. ed alla conferma in pochi secondi è apparso il M.AV. Che ho stampato e compilato.

In breve ho impiegato più tempo a scrivere la descrizione in queste note che a compilare il tutto, come si dice ci vuole di più a dirlo che a farlo, e mentre stavo scrivendo per posta è arrivata anche la lettera della Banca Popolare di Sondrio con allegato il M.AV. (comunicazione ormai inutile ma che rassicura circa l'operazione completata).

Spero non vi siano rettifiche quando consegnerò la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ma anche se vi fossero niente paura, la rettifica è pure più semplice della dichiarazione (lo scorso anno ho dovuto farla).

Provate e se tutto è OK saltate al prossimo punto, un solo consiglio se ancora non vi siete iscritti ad Inarcassa OnLine: fornite anche la vostra posta certificata.

Se non siete iscritti ad Inarcassa OnLine vi ricordo che per la dichiarazione dei redditi on-line, la cosiddetta Dich., è necessario procurarsi il codice PIN e la password; superato questa piccola difficoltà da dichiarazione, come sopra detto, è banale.

Per non restare spiazzanti occorre attivarsi prima possibile: un computer ormai lo hanno tutti ed anche la posta certificata (l'Ordine di Macerata si è attivato perché tutti ne siano in possesso gratuitamente), quindi non ci sono scuse, solo sanzioni per chi non si attiva.

Agli iscritti della provincia di Macerata consiglio di tentare quanto prima di ottenere l'accesso ad InarcassaOnline, annotando le eventuali difficoltà incontrate. Le modalità per procurarsi il PIN e la password sono state semplificate, inoltre sul sito Inarcassa sono presenti delle istruzioni chiare, e degli esempi animati che guidano passo passo sia all'iscrizione, sia alla compilazione della Dich. sia all'eventuale rettifica della stessa in caso di errore, sia all'ottenimento della ricevuta, sia alla creazione del MAV (a dicembre il MAV non verrà più spedito ed occorrerà ottenerlo sempre via internet tramite InarcassaOnline) sia infine, per chi utilizza Inarcassa Card, al pagamento tramite tale carta di credito (gratuita).

Faccio un brevissimo sunto di cosa dovrete fare ed ottenere.

Cliccate, sulla schermata principale del sito su Inarcassa OnLine ed arrivate subito alla richiesta di inserire PIN e password oppure di richiedere tali dati. Ovviamente cliccate su tale casella di richiesta (altrimenti non sareste qui a leggere) e vi troverete in un nuovo ambiente in cui vi si chiedono tutti i dati (nascita, residenza, codice fiscale, matricola cassa, estremi di un documento di identità valido etc.) ed infine vi si chiede la posta certificata (ove vi saranno inviati i dati richiesti) e/o un indirizzo di posta normale.

Se avrete inserito la posta certificata avrete poi un accesso completo su tutti i vostri dati e potrete adoperare tutte le funzioni (simulazione di pensione o di PPC, costi di eventuali ricongiunzioni, riscatti etc, tutta una serie di funzioni

utilissime), se avrete inserito solo la posta normale, potrete sì fare la Dich. e pagare ma non avrete l'accesso completo.

Se avete la posta certificata e non l'avete mai usata, preliminarmente provate ad usarla, magari mandandovi della posta da soli o mandandola ad un amico e provate poi a leggere se la posta vi arriva (usare la posta certificata è meglio per tutti, sia per Inarcassa che avrà un indirizzo ove in futuro spedirvi con sicurezza quanto vi serve, sia per voi che non avrete limitazioni nel conoscere ciò che Inarcassa sa di voi).

Cercherò di promuovere un sondaggio presso gli iscritti della Provincia di Macerata per verificare quanti non sono riusciti a connettersi, ed aiutare coloro che non fossero riusciti a collegarsi, con modalità da definirsi (Skype, contatti via e-mail, telefonici o riunione presso l'Ordine, dipenderà dall'esito del sondaggio).

Condizione che ritengo preliminare è quella di aver tentato l'accesso ad InarcassaOnline, aver visionato i tutorial ed aver annotato le cause di non riuscita all'accesso.

Anche se non siete esperti provate, è molto più facile di quello che vi aspettate, oltre 155.000 iscritti (dei 200.000 attesi) a fine giugno avevano già accesso ad InarcassaOnline! Rivolgersi al commercialista, che per questa stupidaggine si farà pagare profumatamente con le fatidiche parole “ho fatto pure la dichiarazione telematica” a mio parere non ha senso.

---

---

- Sanzioni Inarcassa finalmente di tipo umano

Dal 20.5.2011, data di pubblicazione del Decreto Interministeriale, finalmente in vigore il nuovo sistema sanzionatorio con sanzioni che di norma non superano, nei casi più gravi, il 40% (se proprio ve lo volete potete arrivare al 60% dopo 5 anni) e spesso le percentuali sono riducibili mediante l'accertamento con adesione.

Vi rimando a inarcassanews che trovate all'indirizzo

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Newsletter.html>

ed approfitto per fare i complimenti al collega Santoro che al solito ha fatto un lavoro di sintesi eccezionale condensando tutto in una pagina.

La pagina delle sanzioni

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Contributi/Lesanzioni.html>

è attualmente in fase di revisione proprio per gli aggiornamenti dovuti alla recente approvazione delle modifiche statutarie, comunque lo Statuto è già stato aggiornato ed in caso di necessità trovate lì tutto ciò che vi serve

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Cos146e146Inarcassa/artCatStatuto.2367.1.88.3.1.html>

---

---

- Periodico Inarcassa

Ha fatto notizia un articolo de “La Repubblica” sugli enti previdenziali, Inarcassa compresa, in cui si fa riferimento a bilanci truccati, assenza di controlli, intrecci, scambi, conflitti di interesse, commissioni milionarie ingiustificate, contributi che finiscono alle Cayman e chi più ne ha più ne metta; fa notizia il controllo che si vorrebbe mettere alle casse privatizzate e si fa un gran parlare del controllo della COVIP.

Almeno per quanto riguarda Inarcassa ed i controlli ma la cavo in quattro parole: i politici potrebbero impiegare molto meglio il loro tempo controllando al loro interno, Inarcassa è già controllata a sufficienza e questo presunto controllo, per poi poter indirizzare le casse private sul cosa e come fare, puzza tanto di tentativo di mettere le mani sui capitali delle casse.

Tornando all'articolo de "La Repubblica", a parte il fatto che i dati, almeno per Inarcassa, sono antecedenti ad importanti modifiche sulla sostenibilità già divenute operative, i controlli ci sono e come (dai revisori dei conti che seguono tutte le riunioni e la formazione del bilancio passo passo, alle società esterne etc., basta osservare il bilancio tecnico della cassa sul trimestrale, ovviamente non redatto in funzione di tale articolo (i tempi ne sono garanzia ma comunque in nessun caso un articolo potrebbe influenzare un bilancio basato su dati, per avere delle risposte).

Ai colleghi che preoccupati mi hanno contattato consiglio non solo di guardare tale bilancio sul trimestrale, ma anche il successivo articolo sul bilancio consuntivo 2010 (comparirà ovviamente in un trimestrale successivo in quanto l'approvazione è di fine giugno) ove nulla può nascondersi proprio per la natura del consuntivo, basato su fatti e non su previsioni. Certo il consuntivo non è del tutto all'altezza delle attese, ma la congiuntura internazionale non è stata delle migliori in tale anno, ed il bilancio ne risente e non nasconde nulla.

Se poi confrontiamo il bilancio Inarcassa con quello dello Stato viene la voglia di consigliare i politici di controllare il bilancio Inarcassa per prenderne esempio, e vedrebbero ben presto la borsa risollevarsi e stabilizzarsi, i BOT riprendere vigore etc.

A parte eventuali illeciti o mala gestione (in questo senso l'articolo prende di mira i medici -EMPAM-) occorre distinguere le casse che si sono privatizzate con decreto 509/1994 e quelle istituite col decreto 103/1996; infatti queste ultime sono tutte strutturate con il sistema di calcolo delle pensioni cosiddetto contributivo e queste casse non hanno problemi di durata, infatti prendono e ridistribuiranno quello che hanno preso, un pò come una compagnia di assicurazioni. Se queste casse non hanno problemi di durata per contro il tasso di sostituzione è decisamente basso (il tasso di sostituzione è il rapporto fra la pensione e l'ultimo stipendio, nel caso dei professionisti il rapporto fra la pensione e la dichiarazione dei redditi).

Diverso il discorso per le casse privatizzate col decreto 509, ma per alcune (esempio commercialisti e ragionieri) passate al contributivo vale quanto detto per le casse istituite col decreto 103/1996 (ovviamente il limite di queste casse è sempre nel tasso di sostituzione molto basso).

Il problema sussiste per le casse che sono rimaste al retributivo il che comporta un tasso di sostituzione buono, direi anche troppo buono, in quanto ben difficilmente queste casse, Inarcassa compresa, potranno sostenere nel lungo periodo questo sistema retributivo. Infatti se l'inflazione fosse a zero gli iscritti a Inarcassa, vivendo nella vita media, prenderebbero 3, 4 o 5 volte quanto hanno versato, ed ovviamente nessuno può far produrre il capitale in maniera tale da triplicarlo quadruplicarlo o quintuplicarlo.

Occorre peraltro ricordare che l'articolo di Repubblica fa riferimento al bilancio Inarcassa del 2006, mentre nel frattempo Inarcassa ha effettuato una notevole riforma ed i dati del 2009 (o 2010 bilancio approvato dopo l'articolo citato) sono ben diversi da quelli del 2006.

Altrove ho riportato gli anni in cui Inarcassa teoricamente dovrebbe andare in crisi; al momento per trent'anni ed ulteriori cinque anni, quindi per 35 anni, dovrebbero essere garantite le pensioni con questo sistema.

Naturalmente Inarcassa monitorerà nel tempo la situazione e prenderà quei provvedimenti necessari per rendere sostanzialmente stabile la situazione finanziaria per periodi più lunghi.

Personalmente ritengo sia molto da tenere molto in considerazione l'aumento dell'età pensionabile, ovviamente da aumentare in maniera graduale, per portarla sino ai 70 anni come d'altra parte hanno già fatto gli avvocati (d'altra parte la vita media si è allungata, e di molto).

Tornando al trimestrale in realtà si tratta di due bilanci di previsione, uno eseguito con le direttive del ministero l'altro e seguito con le caratteristiche specifiche di Inarcassa. I risultati discostano molto poco tra di loro comunque il bilancio della cassa è fatto con un tasso di rendimento del patrimonio pari al 2,27% (media reale degli ultimi anni) contro il 3% ministeriale.

Il saldo previdenziale è previsto nel 2034 (anno in cui entrate -versamenti degli iscritti etc.- ed uscite previdenziali -pensioni etc.- si equivarranno) mentre con l'indicazione ministeriale si andrebbe al 2032; il saldo totale è previsto nel 2041 con bilancio specifico cassa (anno in cui le entrate di qualunque tipo - versamenti ma anche rendimenti di capitale azioni etc. - equivarranno a tutte le spese - pensioni ma anche uscite diverse da quelle previdenziali - in pratica l'anno in cui Inarcassa dovrà iniziare a dismettere capitali per far fronte agli impegni) va al 2040 col bilancio ministeriale; patrimonio a fine anno (anno in cui il patrimonio viene annullato, poi la bancarotta) 2057 col bilancio della cassa, 2059 col ministeriale.

E' esplicitivo il grafico del patrimonio che fa vedere come con un tasso di interesse diverso le date suddette cambiano e di molto, ad esempio aumentare il tasso dell'1% lordo aumenta il patrimonio a fine anno di circa 9 anni (se ad esempio Inarcassa riuscisse ad aumentare il rendimento del suo patrimonio dell'1% lordo anche chi deve ancora iscriversi all'università avrebbe la pensione garantita vivendo nella media.

Interessanti le pagine centrali che trattano della pensione, per chi è interessato a conoscerne meccanismo e funzionamento. Rammento, per chi non gradisce tale esercizio, che su Inarcassa on-line è possibile la simulazione personalizzata della pensione utilizzando i propri dati e, naturalmente, c'è anche la prestazione previdenziale contributiva (per chi ancora deve iscriversi ricordo che se non fornirà la posta certificata non avrà accesso, tra l'altro, anche a tali simulazioni).

Scadenario 2011 che rammenta per gli iscritti Inarcassa le date delle 30 giugno, prima rata dei minimi, 30 settembre seconda rata dei minimi, 31 ottobre dichiarazione 2010 (attenzione almeno entro settembre attivarsi per avere accesso ad Inarcassa on-line, anche se questa non è una scadenza ufficiale) 31 dicembre conguaglio relativo all'anno 2010.

Scadenze previdenziali per i pensionati Inarcassa, non essendoci più i minimi, 30 settembre il contributo di maternità (rimane comunque anche per i pensionati) il 31 ottobre la dichiarazione, vedi nota precedente, il 31 dicembre il conguaglio



Scadenze previdenziali per i non iscritti Inarcassa, Società di Ingegneria e Società di professionisti, 31 agosto contributo integrativo, 31 ottobre la dichiarazione, vedi nota precedente.

Per finire sempre interessante l'articolo di Marco Agliata sull'informatica (reti).

- 
- 
- Modifica dello Statuto degli artt. 22 comma 4 e 23 comma 4, differimento dei termini - un caso particolare

Per gli interessati (giovani iscritti prima delle modifiche) il pagamento dell'intero contributo minimo dovuto per l'anno 2011 è stato differito a fine anno in attesa dell'approvazione ministeriale delle rettifiche approvate dal CND.

Qualcosa però non quadra per chi si è iscritto tra il 1° gennaio ed il 5 marzo 2010 e su Inarcommunity è uscito fuori un primo caso.

In effetti come CND abbiamo fatto un pò di pasticci, dapprima approvando una modifica che se aumentava le agevolazioni ai giovani, ad altri inaspettatamente le toglieva, poi rettificando quest'ultima parte ma sino agli iscritti al 31.12.2009 data sfalsata rispetto al D.I. (5.3.2010).

In effetti la proposta dell'arch. Faraone approvata in sede di CND, nella stesura originaria correttamente riportava la data del 5.3.2010, ma tale data stranamente è stata rettificata in 31.12.2009 (tutto regolare e verbalizzato ma la cosa evidentemente mi è sfuggita in quanto ero convinto che la riduzione non fosse tolta a nessuno).

Ed ecco l'iscritto al 1.1.2010, che non poteva conoscere il successivo D.I. del 5.3.2010 chiedersi se sia giusto che il contributo ridotto permanga agli iscritti sino al 31.12.2009 e venga invece cancellato agli iscritti dal 1.1.2010 al 5.3.2010.

Ovvio per me che si tratti di disparità di trattamento (mea culpa, dovevo accorgermene prima, ma non sono stato l'unico, anzi) ma certo riportare tutto in CND sembra un assurdo (il costo del CND supererebbe le somme in gioco).

D'altra parte la norma, così come scritta, non lascia via di scampo agli uffici ed all'eventuale successivo ricorso al CDA e magari va a finire che qualcuno va per vie legali cosicché Inarcassa ed il malcapitato ne soffriranno entrambi economicamente (Inarcassa prevedo di più in quanto "alla Totti" la "vedo" soccombente).

Se qualcuno ha una soluzione la indichi il prima possibile, io vedo come percorribile soltanto una sollecitazione ai ministeri vigilanti perché rettifichino d'ufficio la data, facendola coincidere con quella del D.I., diversamente potrebbe essere peggio per tutti.

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 23-24.6.2011  
Tavoli di lavoro

In funzione propedeutica allo sviluppo ed alla semplificazione dell'attività del CND stanno prendendo sempre più piede i tavoli di lavoro sia su base interregionale (in genere una settimana prima del CND) sia prima del CND vero e proprio il giorno precedente la riunione.

Il lavoro si sta dimostrando sempre più utile in quanto le varie problematiche vengono esaminate informalmente prima della vera discussione, emergono pregi, difetti etc. così che si possono predisporre modifiche, integrazioni, si possono ritirare o rielaborare proposte.

In breve al CND i vari delegati arrivano preparati e le proposte sono già scremate ed affinate sicché la discussione è concreta e costruttiva.

Un plauso specie ai nuovi delegati che, con il loro desiderio di colmare l'ovvio divario con i delegati più anziani, si impegnano particolarmente in questa attività volontaria e gratuita per Inarcassa e dispendiosa per i Delegati, ma dalle presenze numerosissime è evidente che il fattore economico è secondario.

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 23-24.6.2011  
- Comunicazioni del Presidente

Dato il nutrito programma stringate per quanto possibile le comunicazioni.

Il fondo Inarcassa re ha acquistato un'altro immobile in Roma (sede Wind) con una redditività prevista del 7%. Già in passato il fondo, gestito da Fabrica Immobiliare SGR SpA, (SGR dedicata all'istituzione e gestione di fondi immobiliari, partecipata dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena e dal Gruppo Caltagirone, società, operativa dal 2005, ad oggi gestisce otto fondi per un totale attività superiore a 2,1 miliardi di euro)

[http://fondosocrate.it/ita/materiali/CS\\_inarcassaRE.pdf](http://fondosocrate.it/ita/materiali/CS_inarcassaRE.pdf)

aveva acquistato, per conto di Inarcassa, un immobile in provincia di Torino (Via Viotti n. 8, sede di uffici regionali).

Prosegue quindi l'attività di Inarcassa in investimenti immobiliari con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, la doppia tassazione che tuttora, lo Stato Italiano, opera nei confronti degli enti previdenziali, nonostante impegni verbali mai seguiti da operazioni reali.

Ancora in aumento le iscrizioni ad Inarcassa (+5.014 unità) e la quota 160.000 iscritti si avvicina.

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 23-24.6.2011  
- Bilancio consuntivo 2011

Con il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010 la riforma per la sostenibilità della cassa è divenuta operativa ed ovviamente il bilancio ne risente (positivamente), come risente (negativamente) del particolare periodo congiunturale.

Alcuni dati in ordine sparso presi qua e là.

Nel 2009 il PIL è crollato delle 5,2% dopo che nel 2008 si era già ridotto dell'1,3%, quindi in due anni una contrazione delle 6,5%. Il governo stima solo che solo nel 2014 il PIL ritornerà sui livelli del 2007.

La categoria ingegneri ed architetti, operando nel comparto immobiliare, è quella che più ha risentito della crisi con la una riduzione degli investimenti e dell'attività sul mercato. Dopo contrazione del reddito medio dell'1,5% nel 2008 i dati definitivi evidenziano per il 2009 una contrazione del reddito medio della categoria del 7,6% (per gli architetti la contrazione sfiora il 10% mentre si riduce al 6% per gli ingegneri).

L'avanzo economico di Inarcassa (443.873.235 €) è in flessione rispetto al 2009 di riflesso a quanto sopra (-30%); la gestione presenta un margine di € 340.057.000 in flessione rispetto all'anno precedente per vari motivi (oltre alla

diminuzione delle entrate a causa della diminuzione dei redditi risultano in aumento i costi per le maggiori uscite previdenziali, in breve maggiori pensioni, +8%).

Il patrimonio netto della cassa è tuttavia ancora in aumento e a fine 2010 ammonta a € 5.405.266.479 aumentando dell'8,9% rispetto al 2009 (l'anno precedente si era registrato un + 14,7%) e tale patrimonio copre 18,60 annualità di pensioni in essere (18,43 l'anno precedente).

Il rendimento complessivo del patrimonio è stato del 3,67% lordo, il patrimonio immobiliare ha dato un rendimento del 5,77% quello mobiliare del 3,29%; in questa situazione anche le imposte dall'esercizio, sia pure di poco, sono aumentate.

Un pò di numeri per confrontare il consuntivo 2009 col consuntivo 2010: i proventi del servizio (quanto hanno pagato gli iscritti) diminuiscono del 4% a fronte di aumento di costi del servizio (+5,9%); le rettifiche di valore e partite straordinarie i proventi degli oneri finanziari diminuiscono del 52,4% il consuntivo 2009 infatti ammontava ad € 263.014.123 mentre il consuntivo 2010 a 125.094.123 (la ripresa del mercato nel 2010 è stata inferiore a quella del 2009).

Riassumendo le entrate nel 2009 erano di 5.036.423.623 nel consuntivo 2010 sono diventate 5.485.917.975 come detto con un aumento dell'8,9%; il patrimonio immobiliare è passato da 706.401.245 a 712.375.905 (il valore reale stimato supera 4.000.000.000 ma non può andare a bilancio in quanto solo stimato, non effettivo) con un rendimento del 5,77%, il mobiliare passa da 3.802.184.976 a 4.290.900.237 con un rendimento del 3,29% (+1,02% nel settore monetario, +3,57% nell'obbligazionario, + 6,69% nell'azionario, +0,90% negli alternativi).

Gli iscritti sono passati da 149.101 a 155.208; i nuovi iscritti sono passati da 11.832 a 11.788 evidenziando una sia pur lieve tendenza alla diminuzione; le cancellazioni che nel 2009 erano 6.582, nel 2010 sono state 5.681.

I pensionati sono passati da 14.755 a 16.369 le nuove pensioni nel 2010 sono 2.218, nel 2009 erano 2.134, in breve le pensioni sono in aumento.

Un sunto di quanto sopra?

Siamo un po' al di sotto delle aspettative ma non di molto, il vero problema, che il bilancio non evidenzia, è che il debito latente continua ad aumentare.

Dal 2010 sono entrati in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo delle PPC (legge 247/2007 per l'età compresa tra 57 e i 65 anni, per età superiore a 65 anni coefficienti elaborati da Inarcassa che tengono conto dell'aumento della vita media). In pratica le PPC sono diminuite con beneficio di Inarcassa e sacrificio ovvio di chi utilizzerà tali coefficienti per PPC. L'innalzamento della vita media è un fatto ovviamente positivo, ma negativo se considerato ai fini della sostenibilità delle casse, quindi logico il provvedimento, ma perché non prenderne uno analogo ritoccando le pensioni retributive, ben più pingui delle PPP e che creano ben maggiori difficoltà ad Inarcassa?

Al solito, si toccano le fasce più deboli mantenendo i privilegi delle più forti, è un male non solo dello Stato Italiano.

Non basta. Dal 2010 ogni tre anni è prevista la revisione dei coefficienti di trasformazione mentre prima era prevista ogni 10 anni; per contro non si parla neppure di revisione dei coefficienti per il calcolo della pensione retributiva (cioè non si parla nemmeno di ritoccare il 2% o i coefficienti degli scaglioni successivi

(1,71%, 1,43% e 1,14%) che incidono per oltre il 90% della spesa relativa alle pensioni. Al solito, si nota la pagliuzza e non si vede la trave.

Non si può parlare di bilancio senza dare uno sguardo al mercato immobiliare e mobiliare. Cominciamo dal mercato immobiliare sulla scia degli Stati Uniti dove i prezzi reali degli immobili hanno registrato una ulteriore flessione del 5% nel 2010, dopo una flessione del 4,1% del 2009 e 6,2% del 2008. Il volume delle compravendite è modesto e si mantiene elevato lo squilibrio tra offerta e domanda; il quadro complessivo rimane critico perciò anche nei primi mesi del 2011.

Il mercato europeo (Inghilterra esclusa) ed italiano è addirittura a livelli più bassi degli USA. Oggi in Italia siamo sostanzialmente ai prezzi del 1992 con un mercato con poco movimento, quindi prospettive tutt'altro che rosee.

Dinamiche Inarcassa, anni a confronto consuntivo 2008, 2009 e 2010.  
Contributi totali rispettivamente 668.913.000 694.417.000 679.634.000,  
prestazioni istituzionali (in pratica pensioni) rispettivamente 297.752.000  
302.426.000 326.185.000; in sintesi per gli anni 2008 2009 2010 mentre i  
contributi oscillano le prestazioni istituzionali aumentano continuamente,  
ancora un segnale che la situazione generale sta peggiorando, ed analizzando i  
vari dati è chiaro che l'incremento di spesa per prestazioni è collegato quasi  
interamente alla crescita del numero dei pensionati.

Redditi in diminuzione. Il calo tra il 2008 ed il 2009 riguarda soprattutto gli architetti (-6,3%) in particolare gli uomini (-7,8%) mentre gli ingegneri hanno un -1,4%. Stesso discorso per il volume d'affari gli architetti registrano -7,3% (-8% in maschi) gli ingegneri registrano -2,9% del reddito.

Il reddito medio è diminuito del 7,6% da 32.500 a 30.000 circa ed è il secondo calo consecutivo dopo dell'1,5% del 2008; al solito il calo medio è maggiore per gli architetti -9,7% rispetto all'ingegneri -6,1%, gli architetti infatti sono concentrati principalmente nell'edilizia.

Il divario fra ingegneri ed architetti è aumentato raggiungendo una differenza di quasi 14.000 € contro 13.000 delle 2007.

Chi ha fatto di recente la dichiarazione dei redditi avrà notato come, per GE.RI.CO. i redditi, anche tenendo conto dei correttivi legati alla crisi, debbano essere aumentati, un vero e proprio assurdo.

Speriamo che la Fondazione Inarcassa, tra le prime attività, svolga quella di aggiornare i tecnici della SOGEI, che sembrano vivere tra le nuvole, sulla reale situazione reddituale di ingegneri ed architetti, cosicché si abbiano dati reali e non casuali.

Infatti il reddito mediano quello al di sotto del quale si colloca la metà della popolazione di 18.953 € (2009) era di 20.096 € nel 2008 (e nel 2010 non è certamente aumentato).

Provate a mettere su GE.RI.CO. un reddito di tale importo e vedrete che non sarete mai congrui né coerenti anche mettendo beni strumentali nulli (solo carta e penna). Solo per il fatto di essere ingegneri o architetti vi dovrebbero "portare" somme ben più consistenti, mentre è dura incassare anche il minimo per la sopravvivenza.

Forse quelli della SOGEI fanno riferimento ai loro lauti compensi per partorire dei software così irreali?

Circa i contributi si è avuta una riduzione complessiva di circa l'1%; da notare che il contributo soggettivo è cresciuto quasi del 2% (+1,9%) per l'aumento dei minimi (ancora una volta si colpiscono i più deboli) mentre l'integrativo subisce un calo del 7,3% (circa il calo del volume d'affari).

Circa il recupero crediti sono state modificate le procedure così che ad ottobre 2010 vi erano oltre 17.000 posizioni aperte per un valore di 135 milioni di euro. Da notare che ora il recupero non è più parziale ma totale cioè riguarda tutta la posizione dell'iscritto (era ora, speriamo che le sanzioni a singhiozzo siano terminate).

Minore numero di ricorsi amministrativi circa 700 (2010) contro i circa 1300 del 2008 e 900 circa del 2009. Nel 2010 sono stati definiti circa 1200 ricorsi contro i 650 del 2009 con una percentuale di accoglimento (parziale o totale) di circa il 55%.

Call Center: contatti telefonici 18.000/mese contro i 16.000 del 2009 quindi ulteriore miglioramento; cresce anche Inarcassa risponde con 1300 contatti al mese contro 1200 del 2009. Bene anche il conguaglio gestito telefonicamente: l'informazione ha prodotto circa 3000 interventi eliminando potenziali sanzioni per ritardato pagamento.

Sito Internet: utenti sempre in crescita in Inarcassa OnLine, nel 2010 siamo 145.000 circa con un +20.000 circa; tutti i servizi sono aumentati, in particolare le dichiarazioni on-line, siamo quasi a 100.000 dichiarazioni (+19%).

Le pensioni sono aumentate di quasi l'11% in linea col 2009 (quasi il 12%) sono aumentate le anzianità ed invalidità ma sono aumentate soprattutto totalizzazioni e pensioni contributive (queste ultime hanno tassi di crescita elevati essendo stata abolita la restituzione dei contributi).

Gli oneri maggiori sono ovviamente per le pensioni di vecchiaia, in cifra tonda oltre 188 milioni di euro (+10 milioni) seguono reversibilità 38 milioni (+2,5 milioni), anzianità 27,5 milioni (+2,5 milioni), superstiti 16,5 milioni (+0,5 milioni), invalidità 7,5 milioni (+1 milione), inabilità 2,5 (+0,2 milioni).

Pensioni che in pratica si pagano da sole (si fa per dire) totalizzazione 5,5 milioni (+0,5 milioni), prestazioni contributive 4 milioni (+2 milioni).

In breve tutti i settori sono in aumento a testimoniare l'aumento dell'età media, mentre la media delle pensioni è lievemente diminuita soprattutto per le prestazioni contributive, più che raddoppiate (+112,3%) ma il cui onere medio è di 1.840 € a fronte di un onere medio per anzianità di 31.597 € o vecchiaia di 27.670 (rapporto 1/17, 1/15).

A parere del sottoscritto per i pensionati con PPC era molto meglio quando c'era la restituzione (una specie di buonuscita) in quanto 1.840 € annui lordi portano in busta al 27 del mese circa 100 €, che non risolvono quasi nulla, mentre avere a 65 anni una restituzione di circa 25.000 € contanti (pressappoco equivalenti ai 1.840 € annui lordi) qualche problema potevano risolverlo. Per Inarcassa in teoria un sistema vale l'altro, in pratica si posticipa un pagamento e se si riesce a far rendere il capitale ne ha un guadagno (sempre a scapito dei più deboli, il ritornello è sempre quello).

Andando al conto economico, l'avanzo economico del preventivo 2010 era di 494.457.000 il consuntivo 2010 scende a 443.873.235 mentre il consuntivo

2009 era stato di 634.358.572 con una variazione in meno di 50.583.765 tra preventivo e consuntivo, ed una variazione sempre in meno di 190.485.338 tra 2010 e 2009, come si dice l'annata non è stata tra le migliori.

Stato patrimoniale: patrimonio netto, consuntivo 2009 € 4.961.393.244 consuntivo 2010 € 5.405.266.479 con un aumento di 443.873.000 € circa.

Rapporto tra patrimonio e pensioni in essere nel 2009 18,43, nel 2010 18,60, quindi nonostante l'annata magra tale rapporto continua a migliorare (stanno entrando in Inarcassa ancora parecchi giovani).

Ormai di numeri ne ho dati pure troppi e, per chi ne vuole sapere di più rinvio al prossimo trimestrale Inarcassa oppure contattatemi direttamente in quanto conservo sempre copia del bilancio.

---

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 23-24.6.2011

- Fondazione Inarcassa: approvazione e nomina dei rappresentanti

Finalmente, con l'approvazione (a larghissima maggioranza) dello statuto della Fondazione e la nomina dei rappresentanti di competenza del CND, varato l'Organismo che ha come scopo principale quello di promuovere, sviluppare e sostenere l'attività libero-professionale di ingegneri ed architetti.

L'iter è stato lungo e non semplice, si sono sentite un pò tutte le parti interessate ma alla fine Inarcassa in sostanza ha deciso di fare tutto da sola, almeno in fase iniziale, lasciando aperta la possibilità successiva di inserimento di altri interessati.

I macro-obiettivi

- Essere un interlocutore autorevole in grado di tutelare gli interessi di categoria anche a livello istituzionale
- Creare le condizioni per modificare percezione e immagine esterna della libera professione.
- Fornire strumenti di analisi e informazione adeguati per la comprensione dei temi di rilievo per il libero professionista
- Proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista.

Il Business Plan potete trovarlo all'indirizzo

<http://www.federarchitetti.it/foto/File/Organismo%20prog.%20def.%20e%20business%20plan.pdf>

Al solito conservo lo statuto per chi volesse saperne di più.

Non l'hanno presa bene i sindacati, ad esempio Inarsind, vedasi la lettera aperta ai delegati all'indirizzo

<http://www.inarsind.org/?p=1573>

che sostanzialmente ritengono vi sia una sovrapposizione tra Fondazione e sindacati, ma, almeno nelle intenzioni, così non è, ed un aiuto ai sindacati potrebbe proprio venire dalla Fondazione ..... (il nome ufficiale non è ancora stato stabilito).

Potete anche andare all'indirizzo

[http://www.ingegneri.info/Inarsind-e-Federarchitetti-contro-la-Fondazione-Inarcassa\\_community\\_news\\_x\\_1879.html](http://www.ingegneri.info/Inarsind-e-Federarchitetti-contro-la-Fondazione-Inarcassa_community_news_x_1879.html)

per ulteriori ragguagli, poco cambia.

Un augurio di buon lavoro ai colleghi Benetti, Senese e De Luca eletti dal CND a dirigere la struttura ed agli altri colleghi che saranno o sono stati nominati dal CDA, di cui ancora non conosco i nominativi

---

Auguro un sereno periodo estivo ed appuntamento ad ottobre presumibilmente

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 5/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011
    - Comunicazioni del Presidente
    - Fondazione Inarcassa
    - Slitta ancora il saldo del 2010? Minori interessi col pagamento tramite Inarcassa Card?
    - Modifica dello Statuto art. 42 commi 2° e 3°, una decisione giusta o sbagliata?
  - Sta per scadere la dichiarazione annuale e la comunicazione di iscrivibilità.
- 
- 

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011
  - Comunicazioni del Presidente

Tante le notizie fornite dal nostro efficientissimo presidente, per cui ho scritto un mare di appunti e purtroppo sarò costretto a tagliare ampiamente e me ne scuso, ma non posso mettermi a scrivere un libro.

Strani effetti della manovra fiscale, considerando che Inarcassa è un ente privato (o privatizzato) ma che spesso è considerato quale ente pubblico quando conviene allo Stato.

Gli Enti come Inarcassa debbono ora avere dei RUP (Responsabili Unici del Provvedimento) come gli enti pubblici per cui Inarcassa, in assenza di altri riferimenti, ha dovuto nominare RUP tutti i dirigenti onde ottemperare alla norma. Per contro, per legge, ai RUP spetta un compenso aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, ma il contratto collettivo di Inarcassa non prevede un fondo in tal senso, quindi è nata una categoria nuova ed anomala: il RUP senza compenso. In breve da qualche parte la norma è violata, ma Inarcassa non poteva comportarsi altrimenti.

Controllo obbligatorio della COVIP sul patrimonio immobiliare. Dopo anni in cui Inarcassa, per motivi di efficienza, ha cercato di riunire, ed in effetti ha riunito, tutto il patrimonio in un complesso unitario, tanto da aver nominato il dott. Granata quale Direttore di tutto Patrimonio Inarcassa, ora si trova costretta a dividere nuovamente quanto va e quanto non va a controllo COVIP.

Inarcassa da tempo lamenta l'iniqua doppia tassazione (prima sul patrimonio Inarcassa poi sulle pensioni) ricevendo dai vari ministri e ministeri assicurazioni che, quando vi saranno le condizioni, tale anomalia sarà eliminata. Ora non solo rimane tale doppia tassazione ma addirittura aumenta la penalizzazione. Per fare un confronto i fondi complementari pagavano e pagano l'11,50%, Inarcassa che prima della manovra pagava il 12,5% ora andrà a pagare il 20% come un privato; ogni commento è superfluo.

Le pensioni pubbliche ora vengono pagate in genere con 18 mesi di ritardo (non così Inarcassa che, in quanto privatizzata non deve rispettare tale direttiva, quindi paga subito) ma, nel caso di pensione per totalizzazione, in cui



parte paga Inarcassa parte un ente pubblico, per forza di cose anche per Inarcassa si introduce il ritardo di 18 mesi senza poter far nulla.

Sempre circa le pensioni, quelle superiori a certi importi (2.380 €/mese come trovo da internet) non avranno adeguamenti ISTAT (per la parte eccedente e non ci sono casi pratici presso Inarcassa - un solo caso anomalo) per altri importi non bassissimi (più di 1.428 €/mese c.s.) adeguamenti ISTAT solo al 70% (per la parte eccedente 1.428 €/mese) e purtroppo, volente o nolente, Inarcassa sarà costretta ad applicare tale norma alle pensioni più alte, essendo nella fattispecie equiparata ad un ente pubblico.

Non continuo ma avrete ormai capito che la manovra ha creato un bel caos, e sarà altrettanto caos presso i ministeri cui Inarcassa ha già risposto in che modo ha ottemperato (ad esempio i RUP) ed ora vedremo i ministeri che pesci prenderanno.

Limitazioni alle pensioni di reversibilità.

Ad evitare i cosiddetti matrimoni con le badanti (soggetto italiano di oltre 70 anni alla data del matrimonio, coniuge con un differenziale in meno di oltre 20 anni) la manovra impone che, in caso di morte entro 10 anni, la pensione ai superstiti sia ridotta del 10% per ogni anno mancante ai 10 anni del matrimonio (Inarcassa non potrà che adeguarsi).

Dall'ultimo CND si sono avuti ben 3.176 nuovi iscritti con una media mensile di 1.100 nuovi iscritti al mese, una cifra impressionante che ci ha portato ad oltre 162.000 iscritti, superando di fatto tutte le previsioni che si attestavano al massimo ipotizzato di 160.000.

Consigli agli Iscritti.

Se siete in difficoltà evitate assolutamente la cessione del quinto che dà luogo ad interessi elevatissimi (almeno il 12,5%, al nord, al sud interessi anche maggiori).

In funzione di ciò Inarcassa ha elevato i finanziamenti già stanziati (esauriti o quasi) da 167.000 € a 300.000 €, il prestito d'onore da 40.000 a 70.000, il prestito per chi ha figli in età prescolare da 17.000 a 30.000 € etc.

Con il nuovo sistema sanzionatorio aderendo all'accertamento con adesione per tutte le sanzioni riferite ad anni antecedenti il 2011 si potrà ottenere uno sconto di sanzione del 30% (restano fuori coloro che hanno ommesso la domanda di iscrizione per oltre 4 anni).

Sono circa 25.000 gli irregolari per un importo di 200.000 euro circa (in 600 colleghi si concentrano 70.000 € di debito) per cui attenzione alle lettere di prossimo arrivo.

Per chi era nelle condizioni di essere iscritto e non ha mai presentato domanda, visto che con le operazioni Poseidone 1, 2 e 3 ben difficilmente sfuggirà alle ricerche dell'INPS che poi provvederà ad informare Inarcassa, è altamente consigliabile effettuare domanda di iscrizione prima di essere scoperti o comunque prima che sia pervenuta la notifica di Inarcassa. In tal modo la sanzione passa dal 100% (vige il precedente sistema sanzionatorio per gli anni anteriori al 2011, questa almeno è l'interpretazione degli uffici, interpretazione da cui mi dissocio, ma non posso farci nulla) al 50%. L'ufficio poi nel comunicare le sanzioni proporrà l'accertamento con adesione con una ulteriore riduzione del 30% (in pratica si avrà una sanzione del 35% più interessi).

Bene il settore dichiarazioni on line ed Inarcassa card.

Dichiarazioni on line 181.661 già effettuate in data al 10.10.2011, le Inarcassa card in pari data erano 20.131 con 28.000 pagamenti effettuati.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011  
- Fondazione Inarcassa

Eletti rapidamente i componenti di nomina del CDA di Inarcassa, e la scelta è caduta su nomi di prestigio quali l'ing. Mauro Di Martino e l'arch. Andrea Tomasi. Altrettanto rapidamente la Fondazione ha scelto il presidente nella persona dell'arch. Andrea Tomasi ed ha predisposto tutti gli atti per diventare operativa.

I migliori auguri di buon lavoro all'arch. Andrea Tomasi ed a tutto il direttivo.

Inarcommunity alla Fondazione Inarcassa? Sembra proprio di sì, almeno questo è l'indirizzo che ha dato il CND, ma sarà poi la Fondazione, nella sua autonomia a stabilire indirizzi, budget etc..

Personalmente ritengo positiva la sinergia tra Fondazione ed Inarcommunity, staremo a vedere i futuri sviluppi.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011  
- Slitta ancora il saldo del 2010? Minori interessi col pagamento tramite Inarcassa Card?

Due argomenti su cui decide il CDA, quindi le raccomandazioni in tal senso presentate da alcuni delegati in sede di CND sono solo un indirizzo che il CND dà al CDA che rimane comunque autonomo nelle sue decisioni.

Slitta ancora il saldo del 2010? Probabilmente no, ma .....

Il presidente arch. Muratorio infatti, prima di una qualsiasi espressione di volontà del CND sottolineava che la crisi, data alla mano, pur non essendo assolutamente risolta, presenta però degli indicatori di ripresa circa i redditi degli iscritti; sarebbe poi la terza volta dell'eventuale proroga, e quindi si potrebbe avere, in futuro, una falsa aspettativa per gli iscritti. Infine in ogni caso il 4% è stato incassato da moltissimo tempo, e non è corretto che l'interessato lo trattenga ad interessi irrisori.

Per alzata di mano è stato chiesto informalmente al CND di esprimere se era favorevole o meno a tali richieste e la stragrande maggioranza è risultata in entrambi i casi favorevole al rinvio ed alla richiesta di minori interessi.

Al solito staremo a vedere, e probabilmente ai primi di dicembre avremo le risposte.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 13-14.10.2011

- Modifica dello Statuto art. 42 commi 2° e 3°, una decisione giusta o sbagliata?

Visto l'andamento della discussione nei CND precedenti, visto che era l'ultima occasione per evitare un provvedimento che si presterà in futuro ad azioni legali in cui prevedo (è una mia opinione e staremo a vedere tra 4-5 anni cosa succederà) Inarcassa soccombente, mi davo da fare per proporre un ventaglio di provvedimenti, tutti migliorativi rispetto alla proposta emersa (vedasi mio articolo precedente) che potessero da una parte rapidamente ridurre sino ad abolire i "privilegi" (art. 42 commi 2° e 3°) dall'altra evitare ad Inarcassa di incappare in una serie di azioni legali in ogni caso controproducenti.

Rammento che l'interpretazione sinora data da Inarcassa all'art. 42 comma 2 (gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni) nel senso di iscritti a quella data (29.1.81) è stata ripetutamente condannata dai giudici (Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 aprile 1989, n. 1818; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 8 agosto 2007 n. 17424/2007; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 13815/2008 del 27 maggio 2008) per cui ora Inarcassa è costretta ad accettare le domande di chi intende usufruire di tale articolo essendo stato iscritto in data anteriore al 29.1.1981.

Attenzione, con l'interpretazione letterale basta essere stato iscritto, a nulla rileva che si sia o meno ottenuta la restituzione dei contributi, in quanto nulla dice in tal senso sia la legge 81/91 ripresa dalla 290/90, poi dallo Statuto,

Per la verità Inarcassa "ci prova" a far respingere agli uffici la prima domanda, ma accetta il successivo ricorso al CDA, e ciò ovviamente non fa onore alla cassa che ora rischia il contenzioso anche per aver "fuorviato" le giuste richieste degli iscritti con risposte non corrette, che per di più tuttora proseguono, il sottoscritto ne ha diretta esperienza.

Chi, avendo all'epoca diritto alla pensione retributiva con almeno 20 anni, si è visto rigettare la domanda, con il consiglio o di attendere sino al compimento dei 30 anni di anzianità o in alternativa di accontentarsi della PPC (Prestazione Previdenziale Contributiva) non essendo possibile accettare la sua domanda di pensione, è stato "turlupinato".

Alcuni in tale situazione stanno instaurando un contenzioso; personalmente ritengo sia meglio chiedere la revisione delle decisioni alla luce delle sentenze sopravvenute, può darsi che la richiesta venga accolta; in tal modo Inarcassa e l'interessato eviteranno l'azione legale, comunque dannosa ad entrambi.

Alla luce di tutti questi ragionamenti ecco quanto da me proposto (riporto quasi integralmente, chi vuole saltare può farlo senza problemi).

ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

Oggetto: Protocollo: 165 /Pres/2011, emendamenti alle proposte di modifica dell'art. 42, commi secondo e terzo, dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 10.10 del Regolamento interno per le riunioni del Comitato Nazionale dei Delegati il sottoscritto ing. Brodolini Mario-Francesco allega alcuni emendamenti alla bozza finale presentata.

Ritengo necessario illustrare le motivazioni di tali emendamenti, dato che difficilmente potrò farlo nel breve tempo a disposizione in sede di CND.

La bozza finale tiene ovviamente conto delle proposte emerse in sede di CND ma contrasta nettamente con il parere dall'Avv. Prof. Massimo Luciani datato 21 febbraio 2011 alla base dell'istruttoria della proposta di modifica statutaria, parere in possesso di tutti i Delegati cui si rimanda.

In breve la proposta non tiene conto di quanto stabilito dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 che, per comodità, in parte si riproduce

*Art. 3. (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale), comma 12.*

*"12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.*

"E' evidente che nella bozza finale non vi è alcun rispetto del principio del pro rata il che, di per sé, espone l'eventuale delibera ad azioni legali.

Se si rilegge il parere dell'avv. Luciani anche il criterio di gradualità non è assolutamente rispettato, come pure vi sono altri aspetti, tutt'altro che secondari, che consentirebbero l'impugnazione della delibera.

Dato il quadro normativo chiaro suesposto, con altissima probabilità di vedere Inarcassa soccombente in giudizio, con un risultato economico antitetico a quello prefissato, non ritengo corretto che tali spese di giudizio siano eventualmente sostenute da Inarcassa, bensì da chiunque abbia responsabilmente contribuito a tale modifica statutaria, che quindi dovrà assumersi direttamente quanto meno l'onere delle future spese di giudizio. In merito prego il Direttore Generale ed i Revisori dei Conti di vigilare.

Altro aspetto fortemente negativo è che tale delibera permetterebbe, per ulteriori tre anni, il perdurare di una situazione deprecata per il persistere di un privilegio che si vuole quanto prima modificare sino all'eliminazione.

A tal proposito se è vero che la cassa dall'operazione avrebbe un ritorno economico, è altrettanto vero che tale ritorno, in termini di bilancio, è assolutamente trascurabile (ulteriore motivo di impugnazione).

Chiarite le motivazioni vengo alle possibili modifiche che rispettino la gradualità, il pro rata etc. osservando che si può agire su uno o più parametri

1 - introdurre, all'approvazione ministeriale il contributivo per le annualità ancora non maturate;

2 - aumentare gradualmente gli anni di anzianità necessari a partire dall'approvazione ministeriale;

3 - aumentare gradualmente il requisito di età anagrafica necessario, sempre a partire dall'approvazione ministeriale.

Il grande vantaggio dei punti predetti rispetto alla bozza finale presentata, sta nel fatto che immediatamente all'approvazione ministeriale i privilegi vengono ridotti, conseguentemente per la cassa il beneficio economico è immediato e non differito a tre anni di distanza, inoltre la platea degli interessati è decisamente superiore.

Il punto 1) ha il grande vantaggio di essere assolutamente inattuabile dal punto di vista legale ma, la penalizzazione degli iscritti, dal punto di vista economico, potrebbe sembrare leggera se paragonata a quella della bozza finale.

Il punto 2) avrebbe invece il duplice risultato pratico di penalizzare maggiormente dal punto di vista economico gli interessati ed essere anche poco attuabile legalmente; il beneficio economico per Inarcassa aumenta combinando il punto 2) al punto 1) e può essere stimato paragonabile al beneficio prodotto dalla bozza finale, spalmato però su un maggior numero di interessati.

Il punto 3) penalizzando maggiormente dal punto di vista economico gli interessati porterebbe maggiori vantaggi alla cassa, introducendo però l'aumento dell'età pensionabile, come peraltro già fatto da altre casse (ad esempio cassa forense con età pensionabile a 70 anni). Per contro non innalzandosi l'età pensionabile per tutti, i rischi nel caso, anzi, nella certezza dell'azione legale, visti gli importi in gioco, sarebbero certamente maggiori. Il beneficio economico per Inarcassa, senza eccessivi aggravii di rischio, aumenta combinando il punto 3) al punto 1).

Combinare i punti 2) e 3) potrebbe sembrare un doppione ma non lo è ed i benefici per Inarcassa aumenterebbero ancora, specie se si aggiunge anche il punto 1).

In sintesi suggerirei il seguente ordine, dal più lontano al più vicino: emendamenti dal n. 1 al n. 7.

Infine un cenno sulle valutazioni economiche espresse.

Chi alla data del 29.1.1981 era già iscritto ad Inarcassa all'epoca doveva avere almeno 26 anni ma, considerando la media dei possibili aventi diritto, verosimilmente si indica in circa 30 anni l'età media (ingegneri architetti) dei neoiscritti. Tali iscritti mediamente avrebbero al gennaio 2012 (ipotetica data di approvazione ministeriale) 61 anni di età anagrafica (con un minimo di 57 anni per pochissimi). Se fosse approvata la bozza finale, visto il transitorio di tre anni, chi ha 62 o più anni non sarebbe affatto penalizzato, mentre chi ha 61 o meno anni lo sarebbe totalmente, si può stimare quindi meno del 50% di penalizzazioni.

Già con l'emendamento 3 il bilancio per la cassa potrebbe essere favorevole, infatti la penalizzazione interesserebbe il 100% degli interessati, pur se in misura diversificata; se la media ha 61 anni alla data di approvazione ministeriale, 5 anni passeranno dal calcolo retributivo al calcolo contributivo, per chi matura almeno i 20 anni a 65 anni, ma per chi non li matura, ad esempio chi ha 60 anni (alla data di approvazione ministeriale) gli anni da 5 passeranno a 7, per chi ne ha 59 passeranno a 9 e così via.

Con l'emendamento 5 certamente il bilancio cassa è in attivo, infatti la penalizzazione interesserebbe il 100% degli interessati, per di più con un contributivo più lungo per tutti. Per chi ha 61 anni il contributivo sarebbe per 10 anni il che di per sé già pareggerebbe i conti ma con il vantaggio che anche chi è prossimo alla maturazione dei requisiti verrebbe comunque penalizzato.

L'emendamento 6 si presenta solo per completezza ma la sua efficacia è valutabile con maggiore difficoltà, mentre l'emendamento 7 è certamente il più efficace, anche se in modesta misura, in termini economici, per contro si ha una maggiore complicazione.

Recanati 2 giugno 2011 Con osservanza ing. Brodolini Mario-Francesco

Ed ecco le mozioni da raffrontare con il Testo vigente, ove in corsivo si hanno le variazioni (riporto ancora integrale, chi vuole saltare può farlo; chi fosse interessato ad avere notizie circa il citato parere dell'avv. Luciani può contattarmi)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

Bozza finale proposta da CDA

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni *purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica nella proposta del CDA l'art. 42.3 resta invariato.

Emendamento Brodolini 1

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Emendamento Brodolini 2 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia *purché abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*ventuno anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventidue anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventitré anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*e così via aumentando un anno ogni due anni di tempo trascorso dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica l'art. 42.3 resta invariato rispetto al testo vigente.

Emendamento Brodolini 3

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia *purché abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*ventuno anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventidue anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventitré anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*e così via aumentando un anno ogni due anni di tempo trascorso dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Emendamento Brodolini 4 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica sottoindicata:*

*sessantasei anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantanove anni decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*settanta anni decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica l'art. 42.3 resta invariato rispetto al testo vigente.

Emendamento Brodolini 5 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica sottoindicata:*

*sessantasei anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantanove anni decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*settanta anni decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Emendamento Brodolini 6 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*sessantasei anni di anni di età e ventuno anni di anni anzianità e contribuzione alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni di anni di età e ventidue anni di anni anzianità e contribuzione decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni di anni di età e ventitré anni di anni anzianità e contribuzione decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantanove anni di anni di età e ventiquattro anni di anni anzianità e contribuzione decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*settanta anni di anni di età e venticinque anni di anni anzianità e contribuzione decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica l'art. 42.3 resta invariato rispetto al testo vigente.

Emendamento Brodolini 7 (poi ritirato per le motivazioni a seguire)

Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni *purché abbiano compiuto l'età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*sessantasei anni di anni di età e ventuno anni di anni anzianità e contribuzione alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantasette anni di anni di età e ventidue anni di anni anzianità e contribuzione decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantotto anni di anni di età e ventitré anni di anni anzianità e contribuzione decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*sessantanove anni di anni di età e ventiquattro anni di anni anzianità e contribuzione decorsi sei anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, settanta anni di anni di età e venticinque anni di anni anzianità e contribuzione decorsi otto anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.

L'ho fatta lunga solo per far capire che volevo dare al CND la più ampia possibilità di scelta in maniera che si potesse calibrare la pesantezza della modifica statutaria a seconda dell'incisività dei risultati da raggiungere

Per sintetizzare il primo concetto (emendamento 1) proponevo il retributivo per gli anni passati ed il contributivo per gli anni futuri.

Tale modifica era tecnicamente inattaccabile da un punto di vista legale ma probabilmente era un pò blanda, viste le intenzioni espresse dai CND precedenti.

Il secondo concetto (emendamento 2) mi portava a proporre l'aumento dei 20 anni in maniera graduale (1 anno all'approvazione ministeriale, quindi 21 di anzianità, poi un anno ogni 2 – 22 anni l'anno successivo, - 23 anni dopo ulteriori 2 anni e così via sino ai 30 anni quando si rientra nella normalità).

Tale modifica era tecnicamente inattaccabile da un punto di vista legale ed in termini economici poteva ritenersi paragonabile a quella proposta dal CNA, con l'enorme vantaggio della gradualità.

Il terzo emendamento sommava i due precedenti e lo ritenevo quello che poteva essere veramente utilizzato.

Il terzo concetto (emendamento 4, l'emendamento 3 era, come detto, la somma dei primi 2) mi portava a proporre l'aumento graduale dell'età pensionabile solo per tali "privilegiati (1 anno all'approvazione ministeriale, quindi 66 di anzianità, poi un anno ogni 2 – 67 anni l'anno successivo, - 68 anni dopo ulteriori 2 anni e così via sino ai 70 anni).

Naturalmente tale emendamento penalizzava ancora di più i "privilegiati" ma era attaccabile per disparità di trattamento, infatti aumentava l'età pensionabile solo per gli interessati restando invariata per gli altri l'età a 65 anni, quindi era prevedibile un attacco per disparità di trattamento. Comunque era sempre meglio tale innovazione piuttosto che il taglio draconiano dopo tre anni di transitorio.

Gli altri emendamenti erano combinazioni dei precedenti sempre più penalizzanti sino ad arrivare al n. 7 che applicava tutti e tre i concetti.

Veniamo a quanto successo.

Essendo l'unico ad aver presentato emendamenti si iniziava ovviamente da lì, ma l'antifona alla discussione non prometteva niente di buono, infatti prima della discussione il CDA dava la parola ad un legale (dato il brusio in



sala -altro segnale negativo- non ho ben capito se all'uopo prescelto o se interno degli uffici cassa.

In oltre 15 anni di CND non mi è mai capitato che il CDA abbia chiamato un legale per analizzare una presentazione a degli emendamenti di un delegato, un onore cui avrei fatto volentieri a meno, ed un onere per la cassa che non volevo di certo.

Il legale contestava in due punti la presentazione che ho sopra riportato

1) il sottoscritto avrebbe distorto il senso del parere dell'avv. Luciani riportandolo in maniera parziale ed alterata (ovviamente sintetizzo),

2) vi è un precedente nel comportamento di Inarcassa che in altra occasione (Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004, n.d.r.) stabilì un periodo transitorio di tre anni (n.d.r. in occasione della modifica dell'art. 40, -prestazione previdenziale contributiva al posto della restituzione dei contributi per chi non avesse raggiunto un'anzianità minima per la pensione retributiva,- in proposito vedasi il mio articolo 4 bis o 5 dell'aprile 2004, nonché gli articoli immediatamente precedenti e successivi), quindi non si trattava di un aspetto novitario ma di una prassi consolidata e perfettamente lecita visti gli esiti di tale modifica.

Prima di illustrare le mozioni facevo presente al legale che

1) da un punto di vista puramente legale, nel riportare il parere dell'avv. Luciani, effettivamente non lo avevo fatto integralmente e potevo aver trascurato alcune parti del parere ritenendole secondarie, cosa che evidentemente non è stata condivisa, tuttavia ritenevo di non avere stravolto tale parere e mi riferivo alla gradualità del provvedimento auspicata dal prof. Luciani. D'altra parte il mio mestiere è quello di ingegnere e non di legale, quindi è normale che possa essere stato imperfetto nell'esposizione da un punto di vista legale, tuttavia ritenevo di non aver affatto nulla di eclatante.

In merito al provvedimento proposto dal CNA, se si volessero rappresentare nel tempo le uscite della cassa a favore dei cosiddetti "privilegiati", si avrebbe nel tempo, dall'approvazione dei ministeri, una linea retta orizzontale (uscite invariate per effetto del transitorio che non modifica nulla) e, dopo tre anni si avrebbe una secca diminuzione delle uscite quantificabile almeno nel 70% dell'importo precedente, il tutto in un'unica soluzione (passaggio dal retributivo al contributivo) quindi un abisso.

Le mie proposte consistevano invece in delle curve in diminuzione o dei piccoli gradini o una combinazione di tali elementi con effetto immediato dall'approvazione ministeriale; in ogni caso c'era una gradualità numerica o temporale (o entrambe) nel raggiungere la riduzione di prestazioni auspicata.

2) altrettanto vero che avevo trascurato il precedente periodo transitorio introdotto in una occasione precedente, ma in effetti il provvedimento citato fu da me aspramente osteggiato in sede di CND per gli stessi motivi di oggi.

Successivamente poi, nel merito il sottoscritto, assieme ad altri 81 colleghi di tutta Italia, fece ricorso al TAR del Lazio, ricorso tuttora pendente, come risulta da un recentissimo controllo degli atti del TAR Lazio, quindi trattasi di precedente nei cui confronti non si ha una sentenza nel merito (n.d.r. Riporto i dati per esteso in quanto da più parti richiesti - Tar Lazio Sede di Roma Dettaglio del Ricorso Num. Reg. Gen.: 10475/2005 Data Dep.: 23/11/2005 Sezione: 3B Oggetto del ricorso: Annullamento Decreto Interministeriale 22.07.05 di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Inarcassa; Istanza di fissazione: SI; Istanza di prelievo: SI; Ricorrenti/Resistenti: ricorrente Raffaelli Francesco ed altri, ricorrente

secondario Agnusdei Matteo Antonio, ... ricorrente secondario Brodolini Mario Francesco ... avvocati Massimo Luciani, Ilde Follieri, Enrico Follieri; Atti Depositati ...-inutile riportarli tutti- ... di cui l'ultimo N.Protocollo 2010062133, Deposito 08/10/2010, Parte Raffaeli Francesco ed altri, Atto Depositato: domanda prelievo, Provvedimenti Collegiali: Nessun Provvedimento, Provvedimenti Monocratici: Nessun decreto, Udienze: Data fiss. Udienza: 02/02/2006; Tipologia udienza: Camera di Consiglio; Relatore: Massimo Luciano Calveri; Tipologia del relatore: Consigliere, Secondo componente: Saverio Corasaniti, Tipologia componente: Consigliere, Terzo componente: Francesco Arzillo Tipologia componente: Consigliere) quindi non è oggi dato sapere chi è, o sarà considerato, nel giusto.

Illustravo poi, in pochi minuti, le mozioni come già ampiamente riportato.

A questo punto interveniva il Direttore Generale che esprimeva tutta una serie di dubbi (ancora nota negativa) relativi alla molteplicità degli emendamenti che poneva problemi in fase di votazione, ed effettivamente esistevano tali problemi, nonostante la mia numerazione fosse già impostata nell'ordine di possibile votazione.

Poiché non era mia intenzione fare alcun ostruzionismo con emendamenti "fiume" intervenivo per semplificare, ritirando le mozioni che ritenevo meno idonee, lasciando solo le due proposte principali: la mozione 1) (contributivo per il futuro) e la mozione 3) (contributivo per il futuro e contemporaneo innalzamento graduale dell'anzianità a 21-22 etc sino a 30 anni).

Così facendo avevo drasticamente ristretto le possibili scelte, ma l'ambiente non sembrava sereno per una discussione ampia per cui era opportuno semplificare.

Riporto le norme vigenti nello Statuto e le proposte di modifica (per chi avesse saltato la parte superiore)

#### Testo vigente Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

#### Art. 42 - Norme transitorie -Emendamento Brodolini 1

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Interventi contro la mozione 1) in abbondanza, votazione ed ampia bocciatura tutto sommato prevista visto che era il provvedimento più leggero ed il CND usa accanirsi contro i professionisti cosiddetti di “serie B”  
Emendamento Brodolini 1     voti favorevoli 30, contrari 270, astenuti 10

Si passava quindi all'emendamento 3, quello su cui puntavo maggiormente in quanto, a conti fatti, presentava solo lati positivi rispetto alla proposta del C.D.A. (efficacia immediata, gradualità nell'applicazione, ritorno economico per Inarcassa paragonabile se non addirittura migliore) per cui ero fiducioso, nonostante le premesse non favorevoli.

#### Art. 42 - Norme transitorie -Emendamento Brodolini 3

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia *purché abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica ed abbiano conseguito l'anzianità minima e periodi di iscrizione e contribuzione per almeno il numero di anni sottoindicati:*

*ventuno anni di anni alla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventidue anni decorsi due anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*ventitré anni decorsi quattro anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti,*

*e così via aumentando un anno ogni due anni di tempo trascorso dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25 *per gli anni antecedenti la data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, e con il sistema di calcolo contributivo per gli anni successivi.*

Interventi contro la mozione 3) solo quello del Presidente Inarcassa che incitava a votare contro per “farla finita” con questi privilegi che permangono da oltre 30 anni.

Dato il carisma del Presidente e dato che il Presidente stesso mostrava di non aver compreso appieno la portata della mia mozione mi è apparsa ormai chiara la bocciatura, ma non certo bei numeri, infatti

Emendamento Brodolini 3     voti favorevoli 19, contrari 286, astenuti 11  
quindi voti favorevoli 17 più i miei 2, ancor peggio di prima, con un emendamento nettamente migliore.

Ovvio il seguito: proposta del CDA

#### Art. 42 - Norme transitorie

42.2 – Gli iscritti ad Inarcassa, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni *purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da*

*parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

42.3 – In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

In pratica nella proposta del CDA l'art. 42.3 resta invariato.

Mia dichiarazione di voto contraria in quanto tale proposta, nel caso passasse, spalancherebbe le porte ad un contenzioso in cui, a mio avviso, la cassa avrà la peggio.

Proposta del CDA                      voti favorevoli 299, contrari 17, astenuti 16

Finisce così? Non credo proprio!

Vi prego prima di seguire l'esempio illuminante ed un pò provocatorio poi, se proprio l'argomento non vi interessa (ma dovrebbe perché interessa anche i "professionisti di serie A", passate pure avanti).

Nel 1981 la Legge 6/81, nel regolamentare la allora CNPAIA prevedeva, all'articolo 11, che la CNPAIA avesse un fondo di garanzia almeno pari a 2 anni delle pensioni in essere.

Nel 1995 il nuovo Statuto (privatizzazione) prevedeva che tale fondo di garanzia fosse almeno pari a 5 anni delle pensioni in essere, e tale è ancora oggi lo Statuto.

Negli anni però lo Stato, tramite leggi, allagò sempre più l'arco temporale di verifica, tanto che ora Inarcassa deve essere in grado di erogare le pensioni in essere tra 30 anni, con l'invito esplicito ad una verifica a 50 anni.


A seguito della normativa superveniens Inarcassa si attivò, ed in merito riferii con le notizie n. 8/2010 del novembre 2010 cui rimando per eventuali approfondimenti.

Ammettiamo che lo Stato stringa ancora e richieda la sostenibilità a 50 anni, cioè richieda che Inarcassa sia in grado di erogare le pensioni in essere tra 50 anni.

Per non ripartire da zero riprendo, dalle mie notizie 8/2010 il grafico relativo alla valutazione "a gruppo chiuso" (valutazione che prevede che non vi siano più nuove iscrizioni ad Inarcassa proseguendo gli attuali iscritti nell'attività - è un'ipotesi per valutare lo stato di salute di un ente che lo Stato potrebbe richiedere).

Per Vostra comodità ripresento, a seguire, tale grafico (ipotesi di gruppo chiuso).

Tale grafico, abbastanza attuale ed eventualmente da modificare in negativo a causa dalla crisi economica, in ascisse presentava gli anni a seguire sino al 50°, in ordinate il capitale Inarcassa, positivo o ipoteticamente negativo in futuro (oltre i 30 anni).



Ovvio che in una situazione del genere, per il risanamento della situazione a 50 anni, si avrebbe l'immediato commissariamento dell'ente, con immediato passaggio al sistema contributivo etc. etc.

Nulla da dire?

Siete tutti contenti o forse siete indignati che la vostra pensione oggi prevista ad esempio in 3.400 €/mese (fatevi la simulazione per conoscere l'importo della Vostra pensione su Inarcassa OnLine) vada a finire a 850 €/mese? (ed ancora fatevi la simulazione per conoscere l'importo della Vostra PPC su Inarcassa OnLine, e vedrete che la proporzione dei numeri sarà abbastanza rispondente, non i numeri che dipendono dai Vostri redditi, dall'anzianità etc.)

Tutte fantasie? Eppure una cosa del genere è già successa con l'INPS, sull'orlo della bancarotta, e con la legge "Dini" (335/95) lo stato sancì il passaggio al contributivo.

Ciononostante lo Stato stesso prevede un passaggio graduale, lasciando il calcolo della pensione degli anni precedenti col retributivo e stabilendo il calcolo contributivo per il futuro.

La proposta del CDA, ormai approvata, fissa un periodo di ulteriori 3 anni di sussistenza dell'art. 42 nella sua forma attuale (pensione retributiva agli iscritti in data anteriore al 29.1.1981 con almeno venti anni di anzianità contributiva ed ovviamente almeno 65 anni di età) poi fine di tale "privilegio" con un taglio netto: contributivo per anni a venire e per gli anni passati.

In questa situazione alla data x Tizio godrà del "privilegio" ma Caio, di un giorno più giovane, non ne avrà più diritto, cioè da un giorno all'altro la pensione di Tizio sarà, ad esempio di 3.400 €/mese (retributivo) e quella di Caio di 850 €/mese (contributivo).

Facciamo due conti: si hanno oltre 2.500 €/mese di differenza, oltre 30.000 €/anno di differenza e, ipotizzando 19 anni di pensione (vita media di 84 anni ricomprendendo anche l'eventuale reversibilità ai superstiti), una differenza complessiva di oltre 570.000 €, cifra per cui credo chiunque si rivolgerà al legale per tentare di colmare tale evidente disparità di trattamento.

Ormai sono oltre 15 anni che mi batto a difesa dei cosiddetti “professionisti di serie B” in difesa dei più deboli, delle minoranze indifese ... inutile ripetersi, senza essere mai (quasi mai se si trascura una mozione sul tetto massimo delle sanzioni) riuscito ad ottenere alcun consenso.

La sensazione è quella di combattere contro i mulini a vento, ma non importa, se si è convinti veramente si continua a lottare, la partita in Inarcassa è chiusa ma manca il via libera dei ministeri, ovvio il mio ricorso (ne ho fatti diversi senza avere mai alcun riscontro, quindi chi è interessato non si illuda).

Il passo successivo? Il ricorso al TAR ?

Vista la precedente esperienza relativa alla modifica dell'articolo 40 con relativo ricorso al TAR del Lazio datato 12.11.2005, dichiarato urgente sia pur nel limite dei tre anni, in cui a quasi sei anni di distanza non è stata fissata neppure la data della prima udienza, direi proprio di no.

Guerra persa? Per quel che mi riguarda probabilmente sì, nulla potrò dopo il ricorso ai ministeri, ma per gli interessati non è finita.

Dopo la pubblicazione per estratto in G.U. della modifica (passeranno almeno alcuni mesi, appena a conoscenza ve lo farò sapere) sentite il Vostro legale di fiducia (ogni caso ha sue peculiarità) ma il ricorso al giudice del Lavoro locale è una concreta possibilità, viste le argomentazioni.

Se poi qualcuno riuscisse a fare breccia, pur dispiacendomi per le sorti di Inarcassa che ho sempre e comunque a cuore, non mi sentirò più Don Chisciotte ma Robin Hood.

- 
- Sta per scadere la dichiarazione annuale e la comunicazione di iscrivibilità.

Il 31 ottobre scade il termine il termine per la cosiddetta Dich. (dichiarazione annuale – redditi 2010) nonché la comunicazione di iscrivibilità, poi scatteranno le sanzioni.

Sul sito di Inarcassa, pagina di apertura, in alto (sinistra) trovate la guida ed a destra della guida tre tutorial (esempi) animati che ti guideranno passo per passo alla Registrazione al servizio telematico, all'invio della dichiarazione e al calcolo e versamento del contributo.

Fate in ogni caso la dichiarazione, magari sbagliando, non abbiate paura, la correzione è sempre possibile. Se la dichiarazione si blocca e non capite perché, provate a mettere zero nelle caselle che non sono di vostro interesse (ad esempio se non siete in uno studio associato mettete zero su tali redditi, è probabile che si superi il blocco).

Chi ha avuto rapporti di collaborazione (non utenti finali) con ingegneri ed architetti (fatture esenti dal contributo integrativo all'epoca al 2%, oggi 4%) dovrà compilare anche le relative liste (A, B o entrambe nel caso abbia avuto rapporti sia in entrata che in uscita).

Infine chi non ha comunicato la propria condizione di iscrivibilità (condizioni: iscrizione all'albo, titolarità di partita IVA, non essere non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata – attenzione, coloro che sono andati in pensione non sono più iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quindi se hanno p. IVA e sono nell'albo debbono iscriversi come il neo laureato che prende p. IVA e non è dipendente) può farlo senza penalità sempre entro ottobre.

---

Alla prossima, presumibilmente fine Novembre, primi di Dicembre.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette (ovviamente) la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 6/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Modifica dello Statuto art. 42, ricorso ai Ministeri Vigilanti (bozza)
- Presentazione della dichiarazione telematica annuale anche ai primi di Novembre senza sanzioni
- Il conguaglio del 2010 può effettuarsi entro il 30.4.2012
- Inarcassa in città anche ad Ancona
- Nota CGIL CISL UIL CISAL USB al mio comunicato n. 5/2011

- 
- 
- Modifica dello Statuto art. 42, ricorso ai Ministeri Vigilanti (bozza)

Riporto, senza commenti, una bozza piuttosto avanzata del ricorso che sto per presentare. L'urgenza di alcuni argomenti mi spinge ad anticipare la pubblicazione.

Chi fosse interessato al testo definitivo me lo chieda direttamente alla mail in epigrafe in quanto non ritengo di interesse generale ripubblicare la versione definitiva.

Racc. A.R.

MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI  
Via Veneto, 56  
00187 R O M A

Racc. A.R.

MINISTERO DEL TESORO, DEL  
BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Via XX Settembre, 97  
00187 R O M A

e p.c.

INARCASSA  
Via Salaria 229  
00199 R O M A

Oggetto: ricorso ai Ministeri Vigilanti affinché disapprovino la proposta di modifica dell'art. 42 commi 2° e 3° dello Statuto Inarcassa, deliberata nell'adunanza del Comitato Nazionale dei Delegati del 13 e 14.10.2011.

#### **Premessa**

Il sottoscritto, facendo parte del Comitato Nazionale dei Delegati quale rappresentante degli ingegneri della Provincia di Macerata, ha seguito in dettaglio i lavori preparatori che hanno portato alla proposta in oggetto.

Tale delibera ha più motivazioni, ne elenco le principali:

- eliminare l'indubbio privilegio di chi oggi può ottenere una pensione di tipo retributivo con soli 20 anni di contribuzione;
- eliminare, dopo oltre 30 anni, una norma transitoria;



- apportare un beneficio al bilancio di Inarcassa.

Indubbiamente i propositi sono encomiabili, ma l'attuazione pratica è stata talmente mal concepita per cui non solo tale delibera risulta irrispettosa di norme, iniqua ed ingiusta verso i soggetti interessati, per motivi che saranno evidenziati in seguito, ma sarà anche economicamente dannosa per Inarcassa stessa.

Si riporta dapprima il testo vigente dello Statuto,

#### Testo vigente

---

*Art. 42 - Norme transitorie*

*42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.*

*42.3 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.*

---

poi la delibera in oggetto così come approvata, a larga maggioranza.

Delibera approvata dal Comitato Nazionale dei Delegati

---

*Art. 42 - Norme transitorie*

*42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione.*

*Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

*42.3 - Inalterato.*

---

Antefatto

Inarcassa, per evitare di erogare pensioni retributive ai pochi soggetti che si trovavano nelle condizioni del vigente art. 42 comma 2, era ricorsa all'escamotage di distorcere il senso letterale di tale articolo che recitava "in data anteriore al 29.1.1981" interpretandolo "alla data del 29.1.1981".

Puntuale le condanne in tal senso:

Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 1818 del 17 aprile 1989; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18532 del 25 agosto 2006; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 17424 dell'8 agosto 2007; Corte Suprema di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 13815 del 27 maggio 2008,

per cui ora Inarcassa, costretta ad accettare le domande di chi intende usufruire di tale articolo, cacciata dalla porta, con la predetta delibera tenta di rientrare dalla finestra.

Per la cronaca Inarcassa "ci prova" ancora a far respingere dagli uffici la domanda di pensionamento ai sensi del vigente art. 42 comma 2 (lo ha fatto recentemente anche con il sottoscritto) tuttavia accetta il successivo ricorso al CDA, e ciò ovviamente non fa onore alla Cassa che rischia il contenzioso anche per aver "fuorviato" le giuste richieste degli iscritti con risposte distorte.

Da quanto sopra detto, oltre al danno economico, l'immagine di Inarcassa, non ne esce un gran che bene.

Viste le molte contestazioni sul provvedimento, prima di procedere formalmente alla proposta di modifica statutaria, Inarcassa consultò il Prof. Avv. Massimo Luciani che in data 25.01.2011 (previo precedente parere del 10.2.2010 di cui non ho traccia) rilasciò apposito parere che non riporto integralmente in quanto potrebbe essere considerato atto interno coperto da privacy.

Ad ogni buon conto l'Avv. Luciani rammentava che eventuali interventi dovevano rispettare l'art. 3 comma 12 della Legge 335/1995 “... *provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto dei principi del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti ...*”. Rammentava inoltre la modifica al predetto articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 763 “... *provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni ...*”.

L'Avv. Luciani correttamente poneva l'accento sia sul pro rata, ovviamente relativo al trattamento delle anzianità già maturate, e sui criteri di gradualità e di equità fra generazioni ipotizzando, tra le possibili soluzioni, il “... passaggio al sistema contributivo in ragione degli anni di iscrizione, con effetti via via più incisivi ...”

L'Avv. Luciani sconsigliava infine posizioni perentorie come quelle in effetti assunte da Inarcassa, e ciò è evidente dalla Sua conclusione “... Saranno in tal senso giustificabili, in nome delle esigenze di equilibrio di bilancio, solo quelle misure che saranno effettivamente adeguate allo scopo da perseguire e che non comporteranno un sacrificio degli interessi e delle aspettative degli iscritti eccessivo rispetto tale scopo. La valutazione dei profili attuariali della problematica, peraltro, eccede ovviamente le competenze dello scrivente e i limiti del presente parere. ...”.

### **Motivi di illegittimità.**

#### **1) Inosservanza di norme.**

Da quanto esposto una delibera che da un giorno all'altro fa passare un trattamento previdenziale dal regime retributivo al regime contributivo, non solo per gli anni a venire ma anche per gli anni pregressi, disattende i “... *principi del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate ...*” (art. 3 comma 12 della Legge 335/1995) e neppure il criterio di gradualità .

In Inarcassa il rapporto tra prestazione previdenziale contributiva e retributiva è, come si dimostrerà, nell'ordine di un quarto (troppo basso a parere del sottoscritto) e passare, da un giorno all'altro, da una pensione ad esempio di 3.000 euro al mese ad una di 750 euro al mese è l'antitesi della gradualità.

Peraltro un provvedimento drastico sarebbe giustificabile, come sostiene anche l'avvocato di Inarcassa, solo a fronte di insuperabili vincoli di bilancio.

Ma non ha forse Inarcassa già evidenziato a Codesti Ministeri che, almeno a trenta anni, non si hanno problemi di bilancio?

D'altra parte il provvedimento interessa una sparuta minoranza e non incide che in maniera estremamente marginale sul bilancio Inarcassa<sup>1</sup>.

Non vi è dubbio quindi che, in assenza di insuperabili vincoli di bilancio, non vi è alcun rispetto dell'art. 3 comma 12 della Legge 335/1995 nonché dell'art. 1 comma 763 della Legge 27 dicembre 2006.

## 2) Illogicità.

Forti dubbi si hanno anche sul fatto che si introduce un transitorio su un transitorio, che poi tanto transitorio proprio non è.

La Legge 3 gennaio 1981 n. 6, composta da 30 articoli, all'art. 25, circa il periodo transitorio recitava

---

<sup>1</sup> Trattasi infatti di iscritti ad Inarcassa prima ed alla data del 29 gennaio 1981 che all'epoca, per il semplice effetto degli anni di corso di studio dovevano avere almeno 25 anni (meglio dire 27 anni da una statistica che considera gli anni che mediamente si perdevano nel corso degli studi) oggi professionisti che al prossimo gennaio avrebbero circa 59 anni, che diventerebbero 62-3 anni, se si tiene conto dei tempi tecnici di approvazione della delibera e del successivo periodo transitorio triennale, che renderebbe operativa la norma solo nel 2015 circa.

In pratica i reali interessati sarebbero molto pochi, ma vediamo i dati forniti in sede di istruttoria al CND il 24 marzo 2010: gli iscritti alla data del 29 gennaio 1981 (che chiameremo primo gruppo) erano 10.457 di cui 7.134 avranno, a 65 anni di età, più di 30 anni di contribuzione, mentre se si considerano gli iscritti anteriormente alla predetta data, la platea si amplia di ulteriori 11.758 unità, di cui 2.158 iscritti (che chiameremo secondo gruppo) e 9.604 non iscritti (che chiameremo terzo gruppo) e 1.245 con trattamento già liquidabile.

Al marzo 2010, pur tra molte incertezze (mortalità, cancellazione, reinscrizione etc.) si potevano ipotizzare le unità interessate dal provvedimento, ma ipotizzare le unità interessate alla data di eventuale entrata in vigore del provvedimento (2015 presumibilmente) è assai più arduo, si potranno solo fare ipotesi di larga massima.

Coloro che avranno più di 30 anni di contribuzione a 65 anni di età o il cui trattamento è già liquidabile sono evidentemente già al di fuori del provvedimento quindi  $10.457 - 7.134 = 3.323$  sono le unità interessate per il primo gruppo, mentre i 1.245 con trattamento già liquidabile sono già esclusi.

Mentre del primo gruppo è specificato quanti avranno più di 30 anni di contribuzione a 65 anni di età (7.134 su 10.457 oltre il 68%) tale dato non è specificato per gli altri, ma è logico pensare che essendo iscritti prima degli altri la percentuale sia maggiore o quanto meno la stessa, quindi dei 2.158 iscritti ne resterebbero 1.472 e dei 9.604 non iscritti ne resterebbero 6.552 come massimo.

I numeri precedenti sono i massimi possibili al marzo 2010, ma quanti saranno i reali interessati nel 2015 circa?

Un pò di logica altrimenti non si viene a capo di tali numeri.

I 3.323 iscritti alla data del 29 gennaio 1981, iscritti anche al marzo 2010 sono chiaramente attivi, quindi, salvo imprevisti, andranno verso la pensione retributiva. Al marzo 2010 dovevano avere età compresa tra  $27+29 = 56$  (età minima più il tempo trascorso sino al marzo 2010 dalla legge 6/81) e massima  $35+29 = 64$  (altrimenti avrebbero già 65 anni ed avrebbero chiesto la pensione o in ogni caso proseguirebbero per arrivare alla pensione retributiva), quindi età media 60 anni al marzo 2010, 65 anni al marzo 2015, cioè il gruppo si sarà dimezzato per il tempo trascorso, più che dimezzato se si considerano i vari casi della vita, quindi al massimo 1.661 interessati al provvedimento. Non va poi trascurato il fatto che, chi ad esempio sarà arrivato ai 65 anni con 29 anni di anzianità, salute permettendo, continuerà per un altro anno per cui l'efficacia del provvedimento nei suoi confronti sarebbe minima (ritardo di un anno della pensione ma pensione certamente più alta), stesso ragionamento per chi avrà 28 anni di anzianità (anche se il beneficio diminuisce) e così via. Da studi precedenti, salute permettendo, la convenienza al proseguimento supera certamente i 70 anni per cui tutto il gruppo proseguirebbe ed il provvedimento in termini economici potrebbe dare un risultato pari al 20-25% circa di quello atteso se tutti al 65 anno, illogicamente chiedessero la PPP. In sintesi per i 1.661 l'efficacia del provvedimento sarà ridotta ad  $1/5 - 1/4$ , quindi si può conteggiare un numero di circa 350 unità equivalenti che passano interamente dal retributivo al contributivo (questo passaggio non è lezioso ma serve per semplificare calcoli successivi).

Passiamo al secondo gruppo, 2.158 iscritti anteriormente alla data predetta ed iscritti oggi. Anche qui un pò di logica, costoro potevano esser iscritti da un giorno, da un anno, da dieci anni o da 20 anni (anno istituzione della cassa); si potrebbe prendere la media (10 anni) ma sarebbe un dato poco realistico data la crescita nel tempo di ingegneri ed architetti, quindi prudenzialmente prendiamo la metà della metà, cioè iscrizione media da 5 anni. Con identico ragionamento di prima al marzo 2010 dovevano avere età compresa tra  $27+5+29 = 61$  (età minima, più i 5 anni predetti, più il tempo trascorso sino al marzo 2010) e massima  $35+29 = 64$  (altrimenti avrebbero già 65 anni ed avrebbero chiesto la pensione o in ogni caso proseguirebbero per arrivare alla pensione retributiva), quindi età media 62,5 anni al marzo 2010, 67,5 anni al marzo 2015, cioè il gruppo interessato sarà ridotto ad un quarto per il tempo trascorso, e molto meno se si considerano i vari casi della vita, quindi gruppo di meno di  $2.158/4 = 539$  unità. Salute permettendo, tutto il gruppo continuerebbe per i motivi predetti, per cui l'efficacia del provvedimento, in questo caso, può essere valutata al 10%, quindi si può conteggiare un numero di circa 50 unità equivalenti

*Art. 25 - Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie*

*25.1 - Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.*

*25.2 - Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.*

*25.3 - Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*25.4 - Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge.*

*25.5 - Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.*

*25.6 - Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b) e all'articolo 7, quarto comma.*

*25.7 - Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:*

*1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;*

*2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di:*

*a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età;*

*b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di età' ma prima del sessantesimo anno di età.*

*25.8 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'articolo 2; la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.*

---

che passano dal retributivo al contributivo.

Applicando il medesimo ragionamento del secondo gruppo al terzo gruppo (9.604), con calcoli analoghi si arriva ad un numero di circa 240 unità equivalenti (basta una semplice proporzione) che passano dal retributivo al contributivo. In questo caso però è un gruppo mediamente iscritto nel 1976 oggi non iscritto, per cui è un gruppo potenzialmente estraneo, e solo una minima parte potrebbe rientrare in Inarcassa, ipotizziamo al massimo 50 unità (20% circa).

Siamo così giunti ad un totale al massimo di  $350+50+50 = 450$  unità a fronte di quasi 30.000 pensionati previsti per il 2015 (ancora ipotesi di larga massima) quindi in un rapporto approssimativo del 15 per mille.

In termini economici l'impatto però è certamente molto minore di tale valore per i motivi che seguono.

Approssimativamente una pensione retributiva calcolata su 20 anni è circa la metà di una calcolata su 40 anni, ed ancora un'ipotesi di 24,5 anni di media (tra 20 e 29) quindi il rapporto scende ancora  $24,5/40$  per 15/1.000, e siamo al di sotto del 10 per mille.

Poi è la differenza di pensione quella che interessa la cassa ( $3/4$  o 75% circa, di differenza come sopra detto, verificare con gli allegati) in quanto in ogni caso gli interessati raggiungerebbero la PPP e si scende al rapporto  $2,5/1.000$  in termini di efficacia rispetto ai pensionati normali, e tale dato scende ulteriormente in quanto trattasi di soggetti dall'attività altalenante i cui redditi (e di conseguenza le pensioni) sono notoriamente inferiori rispetto a coloro che esercitano continuativamente ed ininterrottamente l'attività professionale, per cui si può pensare di essere nell'ordine del 2 per mille.

Vi è poi anche l'ignoranza di tale articolo dello Statuto, tanto che quando a marzo 2010 venne posto il problema, moltissimi Delegati, che dovrebbero conoscere lo statuto a menadito, caddero dalle nuvole; addirittura un collega delegato che avrebbe potuto esercitare tale diritto non lo aveva fatto per ignoranza. Quando poi mi capita di parlare con colleghi di tale articolo dello Statuto, noto come praticamente non vi sia conoscenza di tale articolo.

E'peraltro vero che con gli strumenti attuali il livello di conoscenza aumenta ed aumenterà, ma è facilmente prevedibile che solo una piccola parte degli aventi diritto possa sfruttare tale articolo, infatti l'applicazione è a richiesta, ed in assenza di specifica domanda tale articolo non viene applicato.

Il quantum è di difficile quantificazione, ma appare evidente che dal 2 per mille in pratica si scenda di un ordine di grandezza, cioè si sia nell'ordine del per 10.000 anziché del per 1.000.

Peraltro le pensioni sono una frazione del bilancio Inarcassa, quindi in riferimento al bilancio si scende ulteriormente, e di molto, quindi in pratica il provvedimento ha, o meglio avrebbe, per quanto si dirà in seguito, effetti trascurabili sul bilancio, nell'ordine di grandezza di 1 su 10.000 o 1 su 100000 (inciderebbero sulla quinta o sesta cifra decimale del bilancio).

25.9 - Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia è fissata in lire tre milioni annui.

25.10 - L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.55.

25.11 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

25.12 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ben dodici commi variamente articolati a regolare il transitorio.

In occasione della privatizzazione, entrò in vigore lo Statuto Inarcassa (Approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 1995) Statuto prevalente sulla legge (in caso di contrasto così si è espressa sia Inarcassa sia i Ministeri interessati, ad esempio circa la rieleggibilità dei delegati – art. 29 L.6/81 e L. 290/90 a fronte dell'art. 18 dello Statuto- in contrasto tra loro) composto da ben 47 articoli, chiaro segno di uno studio attento e puntiglioso della normativa.

In tale occasione poi le norme transitorie vennero snellite e depurate di tutto il superfluo, quindi anche del transitorio ormai superato, passando da 12 a 7 commi, come segue.

*Art. 42 - Norme transitorie*

42.1 Per coloro che siano iscritti a INARCASSA dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

42.2 Gli iscritti a INARCASSA, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

42.3 In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.

42.4 I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

42.5 I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite da detta legge.

42.6 Le delibere e i regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano in vigore all'atto della trasformazione nell'Associazione INARCASSA.

42.7 Dal 1° gennaio 2000 la pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati undici redditi professionali dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai sedici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Il periodo di riferimento ed il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per gli anni successivi di un anno ogni anno, e ciò fino a raggiungere i migliori venti su venticinque.

Spariscono ad esempio i commi 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.6, 25.9 e 25.10, vengono modificati i commi 25.5 (ora 42.1), 25.7 (ora 42.2 di interesse), 25.8 (ora 42.3), 25.11 (ora 42.4) e 25.12 (ora 42.5), introducendo poi due nuovi commi (42.6 e 42.7).

In breve viene eliminato quanto scaduto, viene rettificato ed aggiornato quanto si modifica e si è modificato per effetto della privatizzazione e del passare degli anni.

E' da notare come il comma 7 dell'art. 25 della legge 6.81, secondo i più anziani della Cassa, sarebbe nato dal fatto che, innalzando il requisito minimo per la vecchiaia da 20 a 30 anni di contribuzione, alcuni iscritti che potevano maturare i 20 anni allora necessari, non avrebbero potuto maturare i 30 (nuovo minimo) perdendo il diritto alla pensione.

Tuttavia se ha senso riportare tale articolo dal 1981 (legge 6/81) al 1990 (legge 290/90) in quanto non sono passati i 10 anni di differenza, nel 1995 ne sono passati più di 14, quindi, se tale era il motivo, il comma 42.2 poteva e doveva essere eliminato, al pari di altri, nello Statuto

Invece non solo tale comma è rimasto (42.2) ma è stato rettificato nel senso di lasciare la prima parte (pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni -punto 1)) eliminando la seconda parte (pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di 2 o 5 anni ... -punto 2)).

Infine una norma è transitoria se è indicato il limite temporale della stessa, ove tale limite non è invece indicato, come nello specifico, deve intendersi transitoria nel senso che va ad esaurimento con il normale avanzare del tempo.

Quindi nello statuto i 20 anni sono stati deliberatamente lasciati, pertanto era chiara la volontà, sia nelle Leggi che nello Statuto, di lasciare i 20 anni di anzianità sino al naturale esaurimento, pertanto è assolutamente illogico, ad oltre 33 anni di distanza (nuova scadenza prevista dopo il triennio fissato) eliminare tale norma che ormai quasi al 100% ha raggiunto il suo obiettivo.

Di più, come consigliava lo stesso avvocato di Inarcassa, o come aveva proposto il sottoscritto in sede di Comitato Nazionale dei Delegati, si poteva graduare il provvedimento con un pro quota del tipo retributivo sino ad oggi e contributivo per gli anni a venire, innalzando il limite dei 20 anni subito a 21 anni poi, ad esempio un anno in più ogni due etc., razionalizzando il provvedimento e rendendolo addirittura più efficace, in termini economici per Inarcassa (vantaggi economici da subito e protratti per più tempo) pur con un provvedimento più graduale.

In breve un cambiamento drastico dall'oggi al domani è ancor più illogico.

### **3) Eccessiva disparità di trattamento.**

In termini economici la disparità di trattamento è enorme e posso dimostrarlo con un esempio reale, quello del sottoscritto, già in pensione per effetto appunto dell'art. 42 comma 2.

Tra l'altro, in quanto già pensionato Inarcassa, il sottoscritto non ha alcun interesse personale, quindi agisce esclusivamente nell'interesse comune di Inarcassa e degli iscritti.

Prima di andare in pensione è possibile, sul sito Inarcassa, simulare sia la propria pensione calcolata sia col sistema retributivo (anche in applicazione dell'art. 42 comma 2) sia calcolata col sistema contributivo, la cosiddetta PPC (Prestazione Previdenziale Contributiva).

Non fa piacere esporre dati personali, ma lo ritengo necessario, pertanto riassumo i risultati ed a parte fornisco le schermate dettagliate (vedansi allegati) da cui si può notare che, a parità di condizioni, la propria pensione calcolata col sistema retributivo (allegato 1) ammonta a circa 18.500 € l'anno, mentre la PPC ammonta a circa 4.500 € l'anno (rapporto meno di un quarto a conferma di quanto sopra detto!).

Se un domani, per qualsivoglia motivo (ad esempio bilancio di previsione non più a posto a 30 anni, ipotesi che con l'attuale sistema retributivo è quasi una certezza) Inarcassa dovesse decidere di passare al contributivo, a meno che il bilancio non presenti vincoli insuperabili, non prenderebbe mai un provvedimento analogo a quello proposto (tre anni di transitorio poi da un giorno all'altro pensionamento col contributivo anche per gli anni pregressi che avrebbe gli effetti di ridurre una pensione ad esempio di 3.000 €/mese a 750 €/mese).

A riprova, quando Inarcassa decise di aumentare l'aliquota contributiva dal 10 al 14,5% del reddito, non lo ha fatto dall'oggi al domani, ma nell'arco di 4 anni, graduando il provvedimento.

E' di tutta evidenza che chi, magari per pochi giorni di differenza di età anagrafica (mancato compimento del 65° anno), non potrà usufruire della pensione calcolata col sistema retributivo sarà costretto alla PPC (per qualsivoglia motivo, ad esempio di salute o perché mancano parecchi anni per arrivare ai 30 di anzianità) subirà una disparità di trattamento insopportabile.

### **4) Antieconomicità, per Inarcassa, del provvedimento.**

Per continuare con l'esempio di cui al punto precedente, in termini economici la differenza tra chi potrà rientrare nella pensione calcolata col sistema retributivo (circa 18.500, € l'anno nell'esempio) e chi dovrà accontentarsi della PPC (circa 4.500 € l'anno) sarà di 14.000 € l'anno.

Considerando che data la vita attesa a 65 anni circa, l'eventuale reversibilità etc. si prevede mediamente un periodo di pensionamento equivalente a circa 19 anni (vita media pari ad 84 anni circa, come da statistiche Inarcassa) la differenza di pensione è calcolabile in  $14.000 \times 19 = 266.000$  € circa nel corso della vita.

Visti i precedenti punti 1, 2 e 3, cui se ne potrebbero aggiungere altri, e viste le cifre in gioco, ritengo che tutti gli interessati che ne siano a conoscenza adiranno le vie legali, eventualmente ricorrendo a tutti i gradi di giudizio, almeno sinché non si abbia una giurisprudenza costante che, dati i tempi tecnici, si avrà eventualmente quando tutti gli interessati saranno già in lite giudiziale.

Per contro Inarcassa per prassi, almeno sinché non si arriva ad una giurisprudenza costante, ricorre a tutti i gradi di giudizio, per cui in un caso o nell'altro le spese legali saliranno alle stelle.

Data la novità dell'argomento è facile prevedere che, almeno per i primi casi, le spese saranno compensate, per cui sia Inarcassa che gli interessati sosterranno comunque spese legali notevoli, con danno reciproco.

Dato che si è già evidenziato, vedasi punto 1, che nel bilancio Inarcassa, qualora per assurdo tutto fosse favorevole ad Inarcassa, la delibera in oggetto porterebbe un beneficio irrisorio, tale beneficio si ridurrebbe decisamente per la presenza di spese legali irrecuperabili.

A nulla vale la considerazione di Inarcassa che, in occasione di altra delibera che prevedeva un periodo transitorio triennale (modifica dell'art. 40 dello Statuto deliberata nel Comitato Nazionale dei Delegati del 1-2 aprile 2004) non sia stata di fatto efficacemente attaccata per via legale dagli interessati. Le condizioni nel caso precedente erano estremamente diverse, almeno dal punto di vista economico. In effetti sostituire, dopo un periodo transitorio triennale, la restituzione dei contributi versati con una PPC, equivaleva solo a posticipare delle somme, quindi il danno economico mediamente era nullo o trascurabile (chi fosse sopravvissuto nella media avrebbe avuto un pareggio economico, chi fosse sopravvissuto maggiormente ne avrebbe avuto un utile, chi meno un danno). Non conosco i dati ma, visti i costi della Giustizia, solo casi particolarissimi avrebbero avuto interesse ad adire le vie legali, almeno in maniera singola.

Peraltro è stato effettuato un ricorso collettivo al TAR del Lazio, tuttora in essere, come da recente ricerca sul sito del TAR, per l'annullamento Decreto Interministeriale 22.07.05 di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Inarcassa (Num. Reg. Gen.: 10475/2005 Data Dep.: 23/11/2005 Sezione: 3B) e sarà necessario attenderne l'esito per sapere se Inarcassa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbiano agito correttamente o meno.

Peraltro a circa 6 anni di distanza, per tale Ricorso al TAR non è stata fissata neppure la prima udienza, per cui, data l'età degli interessati alla recente delibera (rammento iscritti ad Inarcassa in data anteriore al 29.1.1981) l'ipotesi di un analogo ricorso avrebbe poco senso, mentre sarebbe maggiormente percorribile la strada di intentare una causa di lavoro presso il locale Giudice del Lavoro, causa dai tempi certamente più brevi.

A parere del sottoscritto Inarcassa si troverà certamente impelagata in una serie ricorsi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Pur non essendo facile in Italia prevedere quale sarà il risultato di una lite giudiziaria, se come credo (altrimenti non avrei fatto questo ricorso), l'eventuale giudizio fosse favorevole ai ricorrenti, il bilancio Inarcassa ne risentirebbe negativamente ed in misura maggiore rispetto all'altra ipotesi, trascurando il danno di immagine certamente non secondario.

Per i motivi suesposti si chiede che codesto Ministero, nell'ambito delle funzioni previste dall'Art. 3 del decreto Legislativo n. 509/1994 disapprovi la modifica statutaria proposta.

Recanati 2.11.2011  
Dott. ing. Brodolini Mario-Francesco  
delegato per la provincia di Macerata

---

- Presentazione della dichiarazione telematica annuale anche ai primi di Novembre senza sanzioni

Ecco in sintesi la lettera della presidenza circa la presentazione della dichiarazione telematica.

Gentili Colleghi, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di difficoltà d'invio della dichiarazione obbligatoria tramite Inarcassa On-Line.

Tali problemi sono dovuti al grande afflusso di utenti concentratosi a ridosso della scadenza che ha creato rallentamenti e difficoltà di accesso al sito, con i conseguenti disservizi.

Desideriamo informarVi che sono in corso interventi volti a contenere il fenomeno (n.d.r. sono a conoscenza delle risposte telefoniche da parte degli operatori anche sabato e domenica scorsi) e, pertanto, confidiamo nella Vostra collaborazione invitandoVi a segnalare ai colleghi che la trasmissione telematica è l'unica modalità valida per l'invio della dichiarazione obbligatoria (articolo 36 dello Statuto) e a suggerire di trasmetterla, eventualmente, nei primissimi giorni successivi al termine del 31 ottobre, sempre ed esclusivamente esclusivamente tramite Inarcassa On-Line.

Consigliamo, infine, di collegarsi al sito nell'arco dell'intera giornata, cercando di evitare le ore di maggiore afflusso (9 - 19).

Leggendo lo Statuto (art. 36.4 versione aggiornata di recente con le modifiche apportate al sistema sanzionatorio maggio 2011) si può vedere che il ritardo nella dichiarazione On-Line non è più sanzionato, purché si provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non si ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta (vedasi comunque la possibilità di differimento di cui al punto successivo).

La lettera della presidenza sopra riportata indica che che è opportuno procedere quanto prima alla trasmissione e non dilungarsi, sia perché i dati servono per il bilancio di previsione ed altro, sia perché è facilmente prevedibile un ulteriore ingorgo verso la fine dell'anno.

Infatti molti al termine della dichiarazione non generano il MAV (fatelo comunque, eventualmente non stampatelo ma memorizzatelo semplicemente se avete dubbi) pensando di farlo in tempo successivo e regolarmente si ricordano in prossimità della scadenza ultima con conseguente intasamento e si ricade nelle difficoltà attuali, questa volta senza possibilità di evitare le sanzioni (vedasi comunque la possibilità di differimento di cui al punto successivo).

---



- Il conguaglio del 2010 può effettuarsi entro il 30.4.2012

Ecco in sintesi la lettera della presidenza del 24 ottobre 2011 circa il posticipo.

Il consiglio di amministrazione, nella riunione del 20 ottobre u.s., ha deliberato di consentire che il conguaglio dei contributi previdenziali relativi all'anno 2010, previsti per il 31 dicembre 2011, possa essere versato entro il 30 aprile 2012 come l'applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso.

Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30 aprile 2012 comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall'1 gennaio 2012 al momento del pagamento.

La riscossione del predetto interesse dilatorio avverrà unitamente alla prima scadenza dei minimi contributivi 2012 ove possibile, e in via residuale unitamente alla seconda scadenza.

Da notare che l'anno scorso l'interesse del dell'1% e non del 2% perché si intende disincentivare l'utilizzo di questa opportunità, per riportare il pagamento alla naturale scadenza del 31 dicembre.

Prima di avvalersi dell'agevolazione, fate due conti verificando sia le aliquote fiscali sia GE.RI.CO., in quanto spostare i pagamenti da un anno all'altro potrebbe avere conseguenze peggiori del vantaggio della dilazione, specie se gli studi di settore non vengono rispettati (l'adeguamento in genere è montò più del 2% di interesse).

- 
- 
- Inarcassa in città anche ad Ancona.

Dal sito della cassa Home page noto che Inarcassa In Città sarà anche ad Ancona almeno una volta l'anno.

Come già avvenuto (raramente) in passato, i colleghi di Macerata ritengo possano usufruirne, quindi attenzione al calendario circa l'evento cui occorrerà prenotarsi con ampio anticipo (al momento non ci sono date fissate).

Rammento che Inarcassa In Città cerca di andare incontro alle esigenze dei professionisti che abbiano pratiche particolarmente complesse; un team di funzionari esperti di previdenza, studiato il caso segnalato, potranno risolvere anche i problemi più complessi.

Le prenotazioni saranno gestite direttamente dalla Direzione che valuterà le richieste confermando via e-mail luogo e ora dell'incontro o, dove necessario, individuando una modalità di contatto diverso più adatta al caso

- 
- 
- Nota CGIL CISL UIL CISAL USB al mio comunicato n. 5/2011

Dapprima riporto integralmente la nota recentemente pervenutami a mezzo fax, che ho trasformato in formato digitale semplicemente per non appesantire il documento, poi un brevissimo commento.

A parte i simbolini dei vari sindacati che non vengono riprodotti, il testo dovrebbe essere fedele (spero di non aver fatto errori nell'operazione di trascrizione).

Al Dott. Ing. Mario Francesco Brodolini

Al Presidente di Inarcassa  
Dott. Arch. Paola Muratorio

Al Vice Presidente  
Dott. Arch. Giuseppe Santoro

Al Direttore Generale di Inarcassa  
Dottor Giancarlo Giorgi

Al Dirigente della DOP  
Dott. Gianluigi Zaza

Alla FP CGIL

Alla FP CISL

Alla UILPA

Alla CISAL FIALP

Alla USB

A tutto il personale

Loro sedi

Oggetto: trasmissione nota all'Ing. Brodolini.

In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza la nota inviata all'Ing. Brodolini

Distinti saluti

Le OO.SS di Inarcassa

Roma 26 ottobre 2011

Egregio Ing. Brodolini,  
abbiamo letto con interesse, il Suo periodico contributo sul sito dell'Ordine di Macerata.

Poiché uno degli argomenti trattati nel Suo ultimo post sul CND del 13-14/10/2011 era particolarmente interessante per la nostra funzione di rappresentanza dei lavoratori di InarCassa, ci corre l'obbligo di fornire alcune precisazioni.

### **Nel merito: RUP e riferimenti al Contratto Nazionale.**

Occorre premettere che **già con la manovra economica del luglio 2010 al personale degli Enti privatizzati si applicano i blocchi le restrizioni stabilite per tutto il comparto pubblico.** Con il medesimo provvedimento fu introdotto il controllo obbligatorio della COVIP sul patrimonio immobiliare da Lei citato e, nella stesura originaria, era previsto anche il dimezzamento degli organi di amministrazione e l'abbattimento dei loro compensi; grande dibattito ma, purtroppo, in sede di conversione, si fece in tempo superare a superare il solo quest'ultimo punto.

In tale contesto interviene la manovra economica del luglio 2011 che, **ribadendo la collocazione pubblica degli Enti di Previdenza privatizzati, precisa ulteriormente la loro soggezione al Dlgs 163/2006** (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

### **La materia è certamente ben nota agli Ingegneri ed agli Architetti.**

Dal momento che l'ADEPP non ha assunto alcuna posizione ufficiale del riguardo, lasciando l'iniziativa di singoli associati, InarCassa, a differenza degli altri Enti, ha compreso anche i procedimenti ancora non completamente liquidati alle Imprese alla data di uscita del DL (6 luglio). **Per la cronaca si tratta di migliaia di “pratiche” solo per sanare il passato.**

Precisiamo poi che **gli incarichi di Responsabile del Procedimento non sono stati affidati ai soli dirigenti ma ad un più vasto novero di lavoratori.** E' di tutta evidenza che, nel caso dei dirigenti, esiste già una relazione tra responsabilità e retribuzione che risolverebbe a monte il problema da Lei segnalato di “...*compenso aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione...*”.

Il problema vero e grave **si pone per quei lavoratori che percepiscono retribuzioni di gran lunga inferiori a quelle dei dirigenti e che non ricomprendono quel tipo di incarico.** Per assurdo, i lavoratori meno pagati sono anche quelli cui viene fatto carico delle maggiori responsabilità. A titolo di esempio - ma non certamente esaustivo - citiamo solo i sette colleghi dell'ufficio tecnico che in più, rispetto alla quasi totalità dei dirigenti, **si ritrovano in campo la responsabilità - anche penale - della sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/08** (più di sessanta complessi immobiliari distribuiti per tutto il territorio nazionale).

Va precisato, e **desideriamo che se ne dia pubblicamente atto, che tu ti colleghi coinvolti stanno affrontando il problema con grande spirito di responsabilità e sacrificio,** pur fra mille difficoltà, sia per far fronte alla gran mole di lavoro, sia partecipando fattivamente alla costruzione di un'organizzazione capace di rispondere ai nuovi compiti ed alle attese delle Direzioni e dell'Amministrazione.

Di contro diamo atto all'Amministrazione **di aver messo in campo con tempestività corsi di formazione/aggiornamento** di elevata qualità, particolarmente apprezzati dai colleghi interessati.

La nostra opinione è che questa novità legislativa rappresenta una straordinaria opportunità per ricondurre i processi di spesa entro un quadro di regole forse più rigido ma più moderno (il Regolamento di contabilità e praticamente immutato da

oltre trent'anni), a tutto vantaggio della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli iscritti/contribuenti.

Abbiamo già chiesto ai responsabili della struttura di aprire un confronto sull'argomento anche per dare risposte ai lavoratori, **poiché il Contratto Nazionale e lo stesso D.lgs 163/06 (e su questo punto ci spiace contraddirla) prevedono già gli strumenti giuridici/economici** per riconoscere a quei lavoratori l'assunzione dell'incarico che hanno avuto l'orgoglio di vedersi conferito.

**Da parte nostra ci auguriamo che quel confronto si apra prima possibile.**

La ringraziamo per l'attenzione e per la pubblicità che vorrà dare al nostro contributo.

Roma 24.10.2011

CGIL                      CISL                      UIL                      CISAL                      USB  
Luigi Ruggeri   Maurizio Gentile   Stefano Materazzi   Giancarlo Fumi   Anna Masi

In primo luogo sono lusingato dell'interessamento dei sindacati alle mie notizie, preciso subito però che, nonostante il cognome, sono assolutamente impreparato in maniera sindacale.

L'articolo in questione proveniva, come peraltro specificato nell'articolo, da un mare di appunti presi durante la relazione del Presidente, appunti che ho sintetizzato ad uso e consumo in primis dei colleghi della Provincia di Macerata (come penso sia evidente da questo comunicato) poi dei colleghi Delegati che, come già più volte detto, possono tranquillamente copiare integralmente, o rielaborare, quanto da me scritto, per gli usi più opportuni che vorranno farne, sempre nei confronti dei colleghi architetti o ingegneri.

Come gentilmente richiesto dò pubblicità alla nota con lo stesso mezzo, ritenendo che la stessa possa portare un utile contributo specie ai colleghi Delegati, dal momento che approfondisce un argomento che, per problemi principalmente di tempo, non viene sufficientemente approfondito in sede di CND.

Sono felice poi di apprendere che il Contratto Nazionale ed il D.lgs 163/06 prevedano già gli strumenti giuridici/economici del caso, ma nessuna contraddizione col sottoscritto che semplicemente ha riferito, da appunti presi velocemente dalla relazione verbale, sempre suscettibili di imprecisioni.

Nello specifico tuttavia ricordo a memoria, non dagli appunti, che il Presidente arch. Muratorio, riferiva di non sapere come si potessero compensare gli interessati per l'ovvio maggior carico di lavoro e di responsabilità, riferendosi non tanto ai dirigenti, il cui compenso è già differenziato, ma agli altri lavoratori, come ad esempio i sette colleghi dell'Ufficio Tecnico citati nella nota. Il sunto poi è stato quello pubblicato solo per sinteticità, e pensare che spesso vengo criticato per la scarsa capacità di sintesi.

Nell'augurarmi che il problema non esista o che possa essere rapidamente risolto ricambio di Distinti saluti.

---

Alla prossima, presumibilmente fine Novembre, primi di Dicembre.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA  
N.B. l'articolo riflette (ovviamente) la sola opinione dell'autore, non di  
Inarcassa o altri.

N. 7/2011

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Inarcassa News
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.11.2011
  - Comunicazioni del Presidente
  - Bilancio di previsione 2012
  - Parcellizzazione dello Statuto

- 
- 
- Inarcassa News

Sempre più interessanti e sintetiche le News a cura del Vice Presidente Arch. Santoro che, miracolosamente, riesce a condensare in un foglio A4 le principali notizie.

Se non le avete ricevute andate sul sito della Cassa (Home page in alto a destra) ed iscrivetevi, non dovrete più preoccuparvi di ardarvele a cercare.

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.11.2011
    - Comunicazioni del Presidente

Al solito un mare di notizie, quindi pesco dai miei appunti tagliando per motivi di spazio.

Interessante l'iniziativa "Giovani" RC professionale Unipol. Senza insistere rimando al sito della cassa per l'informazione completa  
<http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5667.html>

semplicemente rammento il periodo di validità dell'iniziativa dal 18/11/2011 al 18/02/2012 in cui ai 450 più giovani iscritti Inarcassa (35 anni non ancora compiuti) che stipulano per la prima volta la copertura assicurativa RC professionale, Inarcassa e Unipol Assicurazioni garantiscono il rinnovo per la seconda annualità senza costi, raddoppiando la durata della garanzia pagata.

Accertamento con adesione

Poco meno di 20.000 lettere con altrettante notifiche di irregolarità sono pervenute ad altrettanti colleghi, invitandoli ad aderire all'accertamento con adesione che prevede una riduzione delle sanzioni di almeno il 30% (in alcuni casi alla prima infrazione si può arrivare alla riduzione della sanzione del 70%.

In proposito vi rinvio all'art. 37 Ter dello Statuto.

Nonostante l'agevolazione solo un 10% circa ha aderito. Non fatevi sfuggire il termine dei 30 gg. previsto dal comma d)!

Ancora sulle dichiarazioni OnLine, le cosiddette Dich.

Risolti tutti i problemi per l'intasamento alla scadenza siete ancora in tempo a fare la dichiarazione od a modificarla senza sanzioni sino al 31 dicembre (ma non riducetevi all'ultimo giorno, potrebbero nuovamente esserci problemi di intasamento anche a fine anno), l'importante è che paghiate il MAV entro la scadenza.

Chi ha effettuato la Dich. cartacea deve rifarla per via telematica (la Dich. cartacea non ha più alcun valore, anche se inviata per raccomandata) nei medesimi termini di cui sopra (31.12, non oltre).

Delle 210.000 circa Dich. previste quasi 200.000 sono le posizioni accreditate (in possesso di password, pin etc.) e poco meno di 180.000 sono le Dich. effettivamente effettuate.

Mancano circa 20.000 Dich., sbrigatevi ed attenzione a coloro che sono tenuti alla Dich. anche ad importi zero! La mancata Dich. è sanzionata anche se ad importi zero!

Molte Casse di Previdenza (Ragionieri, Avvocati ...) hanno pubblicizzato il fatto di avere acquistato dei BTP per sostenere il Paese.

Anche se non è stato adeguatamente pubblicizzato, anche Inarcassa ha acquistato 80.000.000 € di BTP a 15 anni e 40.000.000 € di BTP a 10 anni.

Carta dei servizi.

Dovrebbe terminare la sperimentazione della Carta dei servizi (per ora nota solo ai Delegati) per la quale si prevede, entro fine anno, il perfezionamento di una seconda release che, dopo un breve periodo di sperimentazione interna, verrà pubblicata. I primi mesi del 2012 dovrebbero essere quelli in cui tale carta sarà resa nota a tutti, tramite pubblicazione sul sito.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.11.2011  
- Bilancio di previsione 2012

Qualche nota dalla relazione di accompagnamento al bilancio.

Anche in Inarcassa, la crisi economica si è fatta e si fa sentire: nei quattro anni che vanno dal 2008 al 2011, le stime il reddito medio valutano una contrazione del reddito di oltre il 15% per gli Ingegneri e del 21% per gli Architetti, la cui attività ruota principalmente proprio attorno al settore dell'edilizia.

Ultimamente si sono poi avuti provvedimenti normativi rilevanti, eccone alcuni:

1. 98/2011 (convertito, con modifiche, nella L. 111 del 15/7/2011) che tra l'altro prevede l'estensione alle Casse della Vigilanza COVIP e disciplina gli investimenti dei fondi pensione (art. 14, commi 1-5); obbligo anche per i pensionati di iscrizione e contribuzione alle Casse (art. 18, commi 11 e 12); revoca d'ufficio delle Partite IVA inattive da tre anni (art. 23, comma 22 e 23); contributo di solidarietà per le pensioni di importo elevato (art. 18, comma 22-bis D.L. 138/2011 convertito, con modifiche con L.148 del 14/9/2011); IVA in aumento dal 20 al 21% (con conseguente danno per Inarcassa considerato utente finale alla pari di un privato); tassazione delle rendite finanziarie con aliquota unica al 20% (art. 2, commi 6-24).
- 2.

Il quadro suddetto va ad incidere sul bilancio preventivo di Inarcassa, principalmente sulla tassazione delle rendite finanziarie, infatti per Inarcassa, il provvedimento equivale ad un maggior costo, che contribuisce a rendere ancora più oneroso l'attuale regime di doppia tassazione. Inoltre, la misura amplifica la disparità di trattamento con la previdenza complementare che beneficia dell'aliquota dell'11%.

La manovra interviene anche sui rapporti previdenziali tra Gestione Separata Inps (GS) e Inarcassa, infatti, tra l'altro, si stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione e contribuzione alle Casse da parte dei soggetti già pensionati delle Casse che percepiscono redditi derivanti da attività professionale, prevedendo "un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente" (il riferimento dovrebbe essere all'aliquota del contributo soggettivo e non al "contributo minimo"); è inoltre previsto che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione alla GS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo" alle Casse, "in base ai rispettivi statuti e ordinamenti".

La successiva Circolare dell'Inps n. 99 del 22/7/2011, fornisce l'interpretazione autentica della L.335/1995 (art. 2, comma 26) circa i soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la GS, e conferma la situazione attuale, nel rispetto dell'attuale regolamentazione delle Casse professionali (leggi istitutive, Statuto, Regolamento, ...). Nel caso di Inarcassa pertanto, i cosiddetti non iscritti continuano ad essere iscritti ed a contribuire alla GS e non si prefigura alcun obbligo di "attrazione" ad Inarcassa.

Per il sostegno alla professione, l'anno in corso è un anno importante perché vedranno la luce due progetti: il primo è la costituzione della Fondazione degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, di cui il Comitato Nazionale dei Delegati ha approvato lo Statuto e sono incorso le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica; il secondo è il progetto Professioni tecniche, già presentato alla stampa a luglio 2011: l'obiettivo è dar vita ad un fondo che con i suoi interventi possa contribuire alla ripresa degli investimenti in infrastrutture e alla modernizzazione del paese e fornire, al tempo stesso, un sostegno al reddito dei professionisti tecnici.

In proposito il presidente della Fondazione, arch. Tomasi, ha illustrato gli obiettivi della fondazione. Sarà importante che tutti sostengano tale iniziativa quali soci sostenitori, solo così con decine, meglio centinaia di migliaia di sostenitori si avrà quella forza politica necessaria al perseguimento degli obiettivi.

La questione economica al momento è secondaria in quanto l'ente è sostenuto da Inarcassa ma occorre mostrare la volontà politica dei singoli. L'arch. Tomasi ha indicato nella cifra simbolica di 12,00 euro l'anno (un euro al mese, una cifra simbolica) l'importo per diventare soci sostenitori, importo che dal 2013 sarà possibile versare assieme ai contributi, previo espressione di volontà nella Dich. annuale, mentre per il 2012 sarà necessario provvedere direttamente.

Vi farò sapere le modalità per tale contribuzione quando la Fondazione, il cui sito internet è in costruzione, ce ne renderà edotti.



Passiamo ai dati di bilancio veri e propri, ovviamente riporto solo una piccola quantità di dati.

Previsioni di lungo periodo del sistema previdenziale italiano, 2005-2060.

Speranza di vita media (in anni) arrotondamento in eccesso (buone notizie per noi, brutte per il bilancio cassa)

			Speranza di vita media		
oggi	79-85 anni (uomini -donne)				
2020	81-86	“ “ “			
2030	82-88	“ “ “			
2040	84-89	“ “ “			
2050	85-90	“ “ “			
2060	86-90	“ “ “			

Nel 2011, le entrate contributive dovrebbero crescere del 9,1%, (effetti della Riforma) nel 2012, i contributi dovrebbero crescere maggiormente (+22,3%, di cui Contributi soggettivi + 4,2%, Contributi integrativi + 80,2%); circa le uscite per prestazioni istituzionali, è prevista una crescita dell'ordine del 12,3% e dell'11,1%, rispettivamente nel 2011 e nel 2012; questo andamento è legato ai flussi pensionistici attesi, in quanto nel breve periodo gli effetti della Riforma sulle pensioni non sono significativi.

L'indice di copertura (rapporto fra Contributi soggettivi e integrativi correnti/Prestazioni previdenziali correnti.) 2011 si mantiene sugli stessi livelli del 2010 (2,1/1), per poi aumentare nel 2012 (2,35/1) (effetti della Riforma).

Ancora in crescita gli iscritti ma la tendenza è al rallentamento  
anno 2009 iscritti 149.101  
anno 2010 iscritti 155.208 + 4,1% rispetto l'anno precedente  
anno 2011 iscritti 160.665 + 3,5% rispetto l'anno precedente  
anno 2012 iscritti 166.105 + 3,4% rispetto l'anno precedente

Pensionati in crescita più che proporzionale  
anno 2010 pensionati 16.369  
anno 2011 pensionati 18.207 +11,2% rispetto l'anno precedente  
anno 2012 pensionati 20.430 +12,2% rispetto l'anno precedente

#### Redditi in calo

Le dinamiche congiunte dell'importo del reddito medio (-5% rispetto al 2009) e del numero dei professionisti dichiaranti (+4% rispetto al 2009), determinano, nel 2010, una riduzione del “monte redditi” dell'1,2% (-2,8% in termini reali) e, nel 2011, dell'1,7%.

Queste riduzioni seguono quella del 2009, in cui per la prima volta nella storia della Cassa è stata registrata una riduzione del “monte reddito” e del volume d'affari complessivo di Inarcassa (rispettivamente, del -3,6% e del -4,9%, in termini nominali). La crisi dei redditi intervenuta nel periodo 2008-2011 è la crisi più grave del dopoguerra.

Sulla base delle stime per il 2010 e delle previsioni per il 2011, il reddito medio degli architetti dovrebbe essersi ridotto, in termini cumulati, del 20,9% rispetto ai livelli del 2007 (-28,5% in termini reali); quello degli ingegneri del 15,6% (-23,1% in termini reali).

In valore assoluto, i redditi medi sono scesi, rispettivamente, a 21.458 euro e 33.977 euro dai precedenti livelli del 2007 di 27.139 e 40.237 euro.

#### Società di Ingegneria in aumento, almeno come numero

Nel 2010, il numero delle Società di Ingegneria è risultato in aumento dell'8,3% rispetto al 2009 e del 4,5% nei primi sei mesi del 2011 rispetto al 2010; il fatturato medio, diminuito del 13,5% nel 2009, è ipotizzato in ulteriore calo, dell'8,8% e del 9%, rispettivamente, nel 2010 e 2011.

#### Iscritti solo all'Albo

I professionisti non iscritti alla Cassa ma solo all'Albo professionale rappresentavano, nel 2009, il 20,2% degli iscritti alla Cassa, con un reddito professionale e un volume d'affari pari, rispettivamente, al 52,4% e al 58,1% di quello dei liberi professionisti iscritti alla Cassa; nel 2010 questi professionisti hanno corrisposto una quota di contribuzione pari al 6,9% (8,4% nel 2009) del totale della contribuzione integrativa corrente. Il fatturato medio, diminuito del 13,3% nel 2009, è ipotizzato in ulteriore calo nel 2010 e 2011, rispettivamente, dell'8,8% e del 5,5%.

#### Prestazioni

Le prestazioni istituzionali sono previste in aumento del 12,3% e dell'11,1% (Prestazioni previdenziali +11,8%, prestazioni assistenziali + 5,2%) rispettivamente, nel Preconsuntivo 2011 e nel Bilancio di Previsione per il 2012. Al loro interno, le "prestazioni previdenziali" rappresentano la voce di spesa principale (pari, nel 2010, al 92% del totale delle prestazioni) personalmente valuto oltre il 60% soltanto vecchiaia ed anzianità.

#### Rapporto iscritti/pensionati in calo

Pur se con valori ancora abbastanza alti e da tassi di variazione delle prestazioni più elevati in confronto ai rispettivi tassi di crescita degli iscritti il rapporto iscritti/pensionati è in calo.

Tale tendenza è destinata ad accentuarsi nei prossimi decenni man mano che il sistema giungerà a maturazione.

#### Evoluzione del rapporto iscritti/pensionati

anno 2000 rapporto 8,3

anno 2001 rapporto 8,7

anno 2002 rapporto 9,2

anno 2003 rapporto 9,6

anno 2004 rapporto 10,1

anno 2005 rapporto 10,7

anno 2006 rapporto 11,1

anno 2007 rapporto 11,3 massimo storico

anno 2008 rapporto 10,9

anno 2009 rapporto 10,1

anno 2010 rapporto 9,5

anno 2011 rapporto 8,8

anno 2012 rapporto 8,1

e nel vedere questi numeri non posso che rinviare al n. 5 del 2011 notando che le previsioni di allora trovano conferma.

Il totale delle pensioni erogate dovrebbe, di conseguenza, portarsi a 18.207 a fine 2011 (+11,2%) ed a 20.430 a fine 2012 (+12,2%).

In particolare, le prestazioni di tipo retributivo cioè quelle che maggiormente incidono sul bilancio, (13.802 unità nel 2010), sono stimate in aumento sia nel 2011 (+6,0%), sia nel 2012 (+5,4%).

Il resto ai fini del bilancio conta di meno, comunque le totalizzazioni, pari a 457 a fine 2010, dovrebbero aumentare a 565 prestazioni a fine 2011 e 695 a fine 2012; anche le pensioni contributive (pari a 2.110 unità nel 2010), sono previste in ulteriore aumento, risultando pari, rispettivamente a 3.006 unità nel 2011 e a 4.305 unità nel 2012.

In linea con le tendenze sopra evidenziate, per il 2012 ci si attende, dunque, un'incidenza minore del numero dei pensionati di vecchiaia (che passa dal 41,6% del 2010 al 36,1% nel 2012) a seguito del peso maggiore assunto dai pensionati di anzianità (dal 5,3% del 2010 al 6,6% del 2012) e, soprattutto, delle prestazioni previdenziali contributive, il cui peso percentuale passa dal 12,9% al 21,1%

L'onere totale stimato per le pensioni nel 2011 (al netto dei trattamenti integrativi) dovrebbe crescere del 10% rispetto al 2010 (+28,9 milioni di euro), per effetto congiunto dei due seguenti fattori:

- il numero di pensioni, stimato in crescita dell'11,2% per il 2011 (+ 1.838 unità);

- l'onere medio di pensione, stimato in diminuzione dell'1% rispetto all'anno precedente;

quest'ultimo è influenzato positivamente dalla rivalutazione dei trattamenti all'indice Istat (+1,6%) e negativamente dal maggior peso che assumono le nuove pensioni da totalizzazione e le prestazioni previdenziali contributive di importo piuttosto modesto, anche in considerazione del fatto che sono erogate con un numero di anni previdenziali significativamente inferiori rispetto ai 30 previsti come minimo per le retributive.

Per il 2012, viene confermato questo trend, con una spesa per pensioni in aumento del 12,4% (+39,4milioni di euro), dovuto all'incremento delle pensioni (del 12,2%) in relazione ai soggetti che maturano il diritto alla pensione e all'adozione di un tasso di inflazione stimato per il 2012 pari al 2,7% (contro l'1,6% previsto per il 2011).

In particolare, per le prestazioni di tipo retributivo è previsto un aumento degli oneri totali, rispettivamente, pari al 9,4% nel 2011 e all'11,3% nel 2012; il resto conta poco, comunque per le totalizzazioni, l'onere passa da 5,4 milioni di euro del 2010 a circa 6,8 e 8,6 milioni di euro stimati, rispettivamente, nel 2011 e 2012. L'onere medio annuo per questa tipologia di prestazioni aumenta di circa il 2% nel 2011 e del 2,7% nel 2012. Per quanto riguarda infine le pensioni contributive, l'onere passa dai 3,9 milioni di euro nel 2010 a 5,1 nel 2011 e 8,3 nel 2012; l'onere medio annuo resta di importo piuttosto modesto: 1.703 euro, nel 2011, e 1.918 euro, nel 2012 (meno di 150 euro al mese lordo).

E' da rilevare al riguardo che, in base alle stime effettuate, per il 2012 tale tipo di prestazione rappresenta il 21,1% del numero totale delle pensioni ma incide, in termini di onere, solo per il 2,3%.

Onere medio, per Inarcassa, delle prestazioni suddivise per tipologia nel 2012 (previsione in cifra tonda)

- Vecchiaia	30.000.000
- Anzianità	35.000.000
- Invalidità	13.000.000
- Inabilità	18.000.000
- Superstiti	12.000.000
- Reversibilità	15.000.000
- Pensioni da Totalizz.	10.000.000
- Pensioni Contributive	2.600.000

#### Onere pensioni (previsione)

anno 2010	anno 2011	anno 2012
€ 289.960 +8,0%	€ 318.851 +10,0%	€ 358.525 +12,4%

#### Totale prestazioni istituzionali (previsione)

anno 2010	anno 2011	anno 2012
€ 326.184 +7,9%	€ 366.376 +12,3%	€ 407.030 +11,1%

Le prestazioni previdenziali (pensioni) rappresentano la quota più consistente: 89,6% del totale nel 2011 e 90,2% nel 2012.

#### Consistenza del Patrimonio (valore di mercato in euro al 31.08.2011)

totale patrimonio gestito 5.544.288.148

patrimonio immobiliare 1.224.155.746

patrimonio mobiliare 4.320.132.402

- monetario 398.131.039

- obbligazionario 2.258.335.286

- azionario 1.034.607.117

- alternativi 629.058.960

in base a stime effettuate al momento della predisposizione del bilancio di previsione, il rendimento gestionale lordo annuo dell'intero patrimonio si attesterebbe per il 2011 a 1,3%.

Sulla base dell'avanzo economico previsto per il 2011, a fine anno il patrimonio netto di Inarcassa raggiungerà i 5.805.597.000 euro e tale patrimonio copre 18,2 annualità delle pensioni in essere, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (18,6 annualità).

L'avanzo economico per l'esercizio 2012, previsto in € 613.300.000, è in aumento rispetto al consuntivo 2010 (443.873.000) al preventivo 2011 (504.000.000) ed al preconsuntivo 2011 (400.330.000).

#### Proventi del servizio

Consuntivo 2010 € 728.001.000

Preventivo 2011 € 857.055.000

Precons.vo 2011 € 797.843.000

Preventivo 2012 € 956.145.000

#### Avanzo economico

Consuntivo 2010 € 443.973.000

Preventivo 2011 € 504.000.000

Precons.vo 2011 € 400.330.000

Preventivo 2012 € 613.300.000

In breve un bilancio un po' peggiore delle previsioni, ma il grosso delle difficoltà era stato previsto.

Certo se la crisi dovesse perdurare occorreranno provvedimenti, sempre che provvedimenti non ci vengano imposti dall'alto.

---

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.11.2011  
- Parcellizzazione dello Statuto

L'attuale sistema contempla tutte le norme nello Statuto, norme sia di natura statutaria, come è giusto che sia, ma anche norme di natura regolamentare.

Tale commistione provoca dei percorsi obbligati arzigogolati anche quando si debbano fare modifiche semplici, infatti la modifica dello Statuto deve essere approvata da tutti i Ministeri vigilanti.

La parcellizzazione, o se preferite la separazione in Statuto e Regolamenti, caldeggiata anche dai Ministeri, consentirà, in seguito, di semplificare il percorso delle modifiche ai regolamenti prevedendo un iter più snello (un solo Ministero vigilante, quello interessato alla modifica) mentre per le modifiche statutarie vere e proprie l'iter sarà sempre l'attuale.

All'apparenza sembra una modifica di poco conto ma in realtà si avranno grossi benefici in termini di tempo.

---

---

Alla prossima, presumibilmente ai primi mesi del 2012 per cui formulo a tutti gli auguri per un sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 1/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 9-10.2.2012
    - International workshop
    - Comunicazioni del Presidente
    - Discussione sul D.L “Salva Italia”
  - Polizze sanitarie 2012 scadenza rinnovo a fine febbraio
- 

- Premessa

Causa neve, ed i colleghi di Macerata ne sanno qualcosa, non ho potuto partecipare al Comitato Nazionale dei Delegati, ma vi aggiorno egualmente, dato che gli atti preparatori li ricevo, sono in contatto telefonico coi colleghi ...

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 9-10.2.2012
  - International workshop

Presenti nomi illustri (On. Antonino Lo Presti, Sen. Maurizio Sacconi, Sen. Tiziano Treu, Daniele Franco Banca d'Italia, Sergio Nisticò Università di Cassino, Ole Settergren Swedish Pension Agency, Alessandro Trudda Università di Sassari, Carlos Vidal University of Valencia) il workshop che precede il CND (Comitato Nazionale dei Delegati) ha riscosso un lusinghiero successo.

Non mi dilungo più di tanto e rimando all'articolo sul sito della Cassa <http://www.inarcassa.it/site/Home/articolo5709.html> un video completa il testo, un ulteriore videoclip riguarda il fondo di 100 milioni di euro messo a disposizione dalle Casse di previdenza delle professioni tecniche per il rilancio di infrastrutture pubbliche e cantieri (promosso da Inarcassa, Epap, Cipag ed Eppi).

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.11.2011
  - Comunicazioni del Presidente

Questa volta notizie indirette da conversazioni telefoniche, quindi ridotte all'osso.

Ancora un boom di iscritti con oltre 2000 nuove iscrizioni e la cosa è sempre più preoccupante in quanto i redditi sono in calo. In pratica non trovando sbocchi sul lavoro i giovani prendono la partita IVA nella speranza di poter fare qualcosa, riuscendo però a fare molto poco, almeno come incassi.

Altro boom che prosegue: le richieste di pensionamento soprattutto di anzianità e di vecchiaia. Anche se il presidente lo ha appena accennato, io do

per scontato invece che gli indirizzi del nuovo governo Monti abbiano provocato tale corsa al pensionamento.

Infatti chi, potendo andare in pensione, ritardava la data di pensionamento (la pensione cresce proporzionalmente col numero di anni) viste le incertezze (allungamento dell'età pensionabile, probabile se non certo passaggio al contributivo – pensione che non cresce più in base all'anzianità ma in base al reddito – quindi pensione che cresce in misura molto ridotta) preferisce mettere un punto fermo con la domanda di pensione, per evitare sorprese dell'ultim'ora.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 9-10.2.2012
    - Discussione sul D.L “Salva Italia”

Non ero presente alla discussione che sembra sia stata interessantissima ma i documenti a corredo li ho ricevuti e da lì attingo a piene mani, spesso copiando di sana pianta.

Ecco i documenti:

- Allegati alla relazione dell'Ufficio Studi e Ricerche
- Relazione del Prof. Sergio Nisticò (Università degli Studi di Cassino)
- Relazione del Prof. Trudda (Università degli Studi di Sassari)
- Relazione dell'Ufficio Studi e Ricerche

- Allegati alla relazione dell'Ufficio Studi e Ricerche

Tali allegati sono utili per inquadrare i vari sistemi, cercherò di sintetizzare al massimo.

Il sistema retributivo.

L'obiettivo è quello di assicurare una prestazione previdenziale idonea a garantire un tenore di vita adeguato a quello del periodo lavorativo.

È presente una pensione minima (funzione assistenziale)

- La prestazione è commisurata ai redditi prodotti in un certo numero di anni della vita lavorativa

- La formula di calcolo della pensione è

$$P = a \cdot R_p \cdot N$$

a = coefficiente

$R_p$  = reddito medio pensionabile

N = anni di contribuzione

Per rendere il calcolo più o meno generoso si può quindi agire:

- sul coefficiente
- sul numero degli anni per il calcolo del reddito medio pensionabile
- sull'anzianità contributiva.

In assenza di un adeguato numero di nuovi ingressi con un reddito adeguato (e cioè quanto più si avvicina la fase di maturità della gestione) sorge il problema della sostenibilità dell'ente

Il sistema contributivo.

E' un metodo di calcolo di tipo assicurativo che stabilisce uno stretto legame tra contributi versati e la speranza di vita residua al momento del pensionamento.

Gli obiettivi che consente di raggiungere sono:

- l'equilibrio finanziario;
- l'equità intergenerazionale.
- La formula di calcolo della pensione è

$$P = M \cdot ctd$$

M = montante dei contributi versati nel corso dell'intera vita capitalizzati

ctd = coefficiente di trasformazione.

L'adeguatezza dipende esclusivamente dai contributi versati e dal loro rendimento.

I parametri che intervengono nel calcolo della pensione sono:

- l'aliquota contributiva
- il tasso di rendimento dei contributi
- il coefficiente di trasformazione del capitale in rendita (legato all'età di pensionamento e, di conseguenza alla speranza di vita residua).

Per incrementare l'importo delle Prestazioni si può:

- aumentare l'aliquota del contributo soggettivo;
- inserire nel montante una quota del contributo integrativo (legge Lo Presti)
- incrementare volontariamente il montante con contribuzione volontaria.

Assistenza / solidarietà:

nel contributivo, non è prevista pensione minima.

Equità intergenerazionale nel periodo di transizione (da un sistema retributivo ad uno contributivo) con interventi sulle prestazioni di coloro che hanno ricevuto prestazioni interamente retributive:

- contributo di solidarietà richiesto ai pensionati (presente nel Decreto "salva Italia")
- non adeguamento delle pensioni di importo superiore a tre volte la pensione sociale (presente nel Decreto "salva Italia").

Il "pro-rata"

Modifiche normative che riguardano il calcolo della pensione.

A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento (o comunque da una certa data), la prestazione pensionistica è calcolata in due quote:

- normativa previgente ("vecchie regole"), per le anzianità contributive maturate fino a quella data
- nuova normativa ("nuove regole"), per le anzianità contributive maturate successivamente a quella data.

Calcolo della quota di pensione contributiva – il coefficiente di trasformazione (cdt)

Nella previdenza pubblica italiana il cdt tiene conto della speranza di vita al pensionamento e incorpora il tasso di crescita del PIL di lungo periodo (stimato nell'1,5% reale)

- sono rivisti, in modo automatico e con cadenza triennale, in base all'incremento dell'aspettativa di vita media
- dal 2019 rivisti con periodicità biennale (Manovra Monti)



Nella previdenza pubblica svedese il cdt viene calcolato per coorti in modo da rendere indifferente l'età di pensionamento (anticipazione o posticipazione dell'età)

Relazione del Prof. Sergio Nisticò

In due parole:

- alla luce del D.L. "Salva Italia" il contributivo è inevitabile
- Inarcassa potrà applicare un contributivo diverso da quello della "Legge Dini"

Più in dettaglio.

Il comma 24 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011 chiede a Inarcassa di adottare entro il 30 giugno 2012 le misure necessarie "ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni". In assenza di tali misure, lo stesso comma 24 prevede l'introduzione automatica, anche se pro-rata, del metodo di calcolo contributivo, nonché l'applicazione di un contributo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.

La possibile scelta di Inarcassa di evitare il passaggio al metodo di calcolo contributivo può essere effettuata ponendo a confronto l'evoluzione del gettito con quella della spesa 'a normativa vigente'.

Tale confronto consente di valutare quale sarebbe, per i prossimi 50 anni, la dinamica del prelievo contributivo necessario a generare entrate di importo uguale alla spesa lasciando invariate le attuali regole di calcolo e quindi il grado di generosità delle prestazioni.

In breve l'aliquota di equilibrio previdenziale crescerebbe progressivamente nel tempo arrivando al

20,3% nel 2035

25,8% nel 2040

30,9% nel 2045

37,0% nel 2050

41,6% nel 2055

44,2% nel 2059

continuando poi a crescere.

Ovvio che nel 2060 l'aliquota del 45% è insostenibile per chiunque.

In alternativa alla sola manovra sull'aliquota, è possibile poi immaginare un mix di misure che agisca da subito anche sulla retribuzione pensionabile, sulle aliquote di rendimento e sull'età di pensionamento. E' evidente che il vantaggio di questa seconda scelta sarebbe quello di una più equa ripartizione del carico dell'aggiustamento tra le generazioni visto che la prima strada avrebbe l'inconveniente di gravare 'poco' sulle generazioni che nel 2030 sarebbero prossime al pensionamento - cui sarebbe garantito l'attuale livello delle prestazioni chiedendo in cambio di pagare aliquote solo lievemente maggiori e solo per un breve lasso di tempo - e di gravare invece 'molto' sulle generazioni più giovani che andrebbero incontro a livelli di contribuzione in continua ascesa e per un lungo periodo di tempo.

E' agevole dimostrare che anche un simile percorso di aggiustamento porterebbe al paradossale risultato di dover chiedere agli iscritti di accettare un rendimento negativo dei propri contributi.

Alcune simulazioni già effettuate dall'Ufficio Studi evidenziano come in questo caso il vincolo imposto dal comma 24 richiederebbe di abbattere il tasso di sostituzione (rapporto tra pensione e ultimi redditi realizzati) al 40% e di innalzare l'età pensionabile a 70 anni.

Calcolando il rendimento medio annuo dei contributi versati in un simile "piano di risparmio previdenziale" si otterrebbe ancora una volta un valore pesantemente negativo (-1,54% reale) il che evidenzia in modo inequivocabile l'irragionevolezza di un percorso di aggiustamento che, con l'obiettivo di salvare il metodo retributivo, farebbe pagare ai propri iscritti il salatissimo conto di vedersi restituire prestazioni di valore nettamente inferiore ai contributi versati.

#### Chiaro l'obbligo di passare al contributivo

Il contributivo richiede che ad ogni iscritto venga intestato un conto corrente virtuale alimentato dai contributi e dagli interessi calcolati ad un tasso convenzionale.

Dato il profilo reddituale di un iscritto, il livello della sua pensione contributiva dipende dall'aliquota versata, dagli interessi accreditati e dal rapporto tra gli anni di contribuzione e quelli di pensionamento.

Il tasso di interesse con cui si remunera il risparmio previdenziale dovrà rispettare il vincolo della sostenibilità.

I problemi di iniquità intergenerazionale possono essere notevolmente attenuati scegliendo quale rendimento dei conti virtuali il tasso di crescita del reddito medio. Tale scelta implica, di fatto, l'attribuzione di un rendimento minore di quello sostenibile nei periodi di forte espansione demografica e di un rendimento maggiore di quello tecnicamente sostenibile nei periodi di flessione del numero degli iscritti. Infatti, accreditando a tutte le generazioni un interesse pari al tasso di crescita del reddito medio - un tasso molto meno volatile del tasso di crescita del monte reddituale, proprio perché non influenzato dai cicli demografici - le risorse accumulate nei periodi ad alta dinamica demografica garantiscono comunque il finanziamento della spesa nei periodi caratterizzati da dinamiche demografiche sfavorevoli.

Lo schema contributivo può lasciare la libera scelta dell'età di pensionamento dal momento che il pensionamento "precoce" (entro certi limiti, ad esempio minimo 61 anni) non grava sulla sostenibilità dello schema ma è autofinanziato dal pensionando che accetta una decurtazione della propria prestazione proporzionale alla maggiore durata della rendita implicita nella sua scelta.

Se il coefficiente di trasformazione deve avere il compito di spalmare il montante contributivo sulla vita residua del pensionando, esso deve diminuire all'aumentare della durata attesa della rendita. A sua volta, la durata della rendita diminuisce con l'età di pensionamento e aumenta con l'anno di nascita. Perciò il coefficiente deve aumentare con l'età a parità di anno di nascita e diminuire con l'anno di nascita a parità di età. Dal principio seguono due regole operative per la revisione dei coefficienti, assunte dagli altri paesi che hanno fatto la scelta contributiva, in particolare dalla Svezia. Alla vigilia dell'anno in cui una coorte varca la soglia dell'età pensionabile, ad essa sono assegnati i coefficienti, differenziati per età, calcolati in base all'ultima tavola di sopravvivenza disponibile. Le successive revisioni dovranno riguardare solo le successive coorti.

Ovvio che ci si dovrà discostare dal meccanismo della “Legge Dini” (L. 335/1995).

E’ fondamentale che agli iscritti sia chiarito, attraverso un’opportuna campagna informativa, che l’aggiornamento dei coefficienti segue l’aumento della speranza di vita e che il taglio delle prestazioni operato dall’aggiornamento dei coefficienti è effettivo solo a parità di età di pensionamento.


Ogni iscritto dovrebbe disporre di simulazioni che evidenzino di quanti mesi si deve ritardare il pensionamento per mantenere invariato il tasso di sostituzione. Tali simulazioni normalmente chiariscono come il rinvio del pensionamento necessario per mantenere invariato il tasso di sostituzione consente comunque all’iscritto di godere di un periodo di pensionamento più lungo di quello che avrebbe avuto se la speranza di vita non fosse aumentata.

In altre parole si dovrebbe spiegare agli iscritti che il ruolo dell’aggiornamento dei coefficienti è quello di persuaderli, piuttosto che obbligarli, a distribuire l’allungamento della vita tra periodo di lavoro e periodo di pensione. Chi invece volesse godersi l’allungamento della vita interamente in pensione, deve accettare una decurtazione della prestazione. Il meccanismo consente, in ogni caso, di evitare che l’aumento della speranza di vita imponga l’aumento dell’aliquota contributiva o comprometta la sostenibilità della cassa.

Col contributivo l'aumento dell'aliquota e dell'età pensionabile non sono più strumenti del controllo della sostenibilità (lo sono ancora sinché il sistema è pro-rata ma con importanza decrescente nel tempo).

Circa il tasso di sostituzione non si potrà arrivare all'80% del retributivo (40 anni di attività circa) ma molto dipenderà dalla tipologia del reddito, rinvio pertanto alle figure a seguire (Linee Redditali e tasso di sostituzione in funzione dell'età).

Si ipotizza assumendo che al contributo soggettivo del 14,0% si aggiunga circa il 2,5% (del 4%) di contributo integrativo, cosicché l’aliquota contributiva previdenziale sia pari al 17,5% (il 2,5% del lordo viene equiparato al 3,5% del netto).



Età di pensionam.	Pensione carriera continua	Tasso di sostituzione continua	Pensione carriera parabolica	Tasso di sostituzione parabolica
<b>63</b>	14230	<b>25,55%</b>	17549	<b>33,39%</b>
<b>64</b>	15511	<b>26,78%</b>	18941	<b>36,40%</b>
<b>65</b>	16840	<b>27,96%</b>	20340	<b>39,48%</b>
<b>66</b>	18370	<b>29,32%</b>	21926	<b>42,99%</b>
<b>67</b>	19957	<b>30,63%</b>	23518	<b>47,06%</b>
<b>68</b>	21793	<b>32,16%</b>	25330	<b>51,72%</b>
<b>69</b>	23703	<b>33,64%</b>	27148	<b>56,56%</b>
<b>70</b>	25930	<b>35,38%</b>	29239	<b>62,16%</b>

Le simulazioni evidenziano che:

- per entrambi i profili reddituali, l'importo della pensione e il tasso di sostituzione aumentano con l'età di pensionamento;
- per ogni età di pensionamento, i tassi di sostituzione sono altamente differenziati a seconda del profilo reddituale, e sono di gran lunga maggiori per la carriera parabolica;
- la marcata differenziazione tra i tassi di sostituzione deriva proprio dall'applicazione della filosofia contributiva che prevede di remunerare il risparmio previdenziale di tutti gli iscritti con un rendimento uniforme (e sostenibile);
- l'applicazione di un metodo di calcolo retributivo che ambisse a generare tassi di sostituzioni 'simili' per le due carriere lo farebbe, di fatto, operando una redistribuzione "nascosta" del risparmio previdenziale, ovvero sottraendone una parte agli iscritti con carriera 'parabolica' per devolgerla a favore degli iscritti con carriera "continua".

In conclusione per la capacità di restituire trasparenza al funzionamento degli enti previdenziali a ripartizione, il contributivo potrebbe consentire di ristabilire un fondamentale clima di fiducia con gli iscritti in un contesto in cui il prelievo contributivo smetterà di essere percepito come una tassa e potrà essere considerato risparmio previdenziale, obbligatorio ma remunerato.

#### Relazione del Prof. Trudda

Cerco di evitare ripetizioni di concetti simili ai precedenti; certo sminuisco tale relazione a favore della sintesi.

In due parole occorre privilegiare la sostenibilità degli enti piuttosto che l'adeguatezza delle prestazioni, infatti se l'ente non sarà sostenibile non ci saranno più neppure le prestazioni. L'adozione del metodo contributivo permette di guadagnare in termini di stabilità finanziaria ma non solo.

Oltre al tema della sostenibilità, viene messo in risalto come il rispetto dei principi di equità intergenerazionale, proprio dei sistemi previdenziali

finanziati a ripartizione, richiede l'osservanza di elementi di equilibrio finanziario di lungo periodo anche al fine di non incorrere nel rischio di trasferimento di elementi di passività alle generazioni successive.

Limitare le previsioni a 15 anni ha comportato, per tutti gli Enti in fase di crescita demografica, risultati fin troppo ottimistici in quanto non veniva considerata la seconda fase del ciclo di vita del Fondo nella quale la maggior parte dei lavoratori, ancora attivi dopo 15 anni, sarebbero andati in pensione.


Innalzare i requisiti temporali a 50 anni è maggiore garanzia rispetto alla solidità del proprio Ente e quindi alla capacità di erogare nel futuro la rendita previdenziale maturata nel tempo.

Poiché ciascun Ente è caratterizzato da proprie specificità, viene data agli enti l'opportunità di operare rispetto ai propri parametri specifici.

I recenti interventi in tema di pensioni pubbliche sono stati espletati considerando che l'aspettativa di vita aumenterà nei prossimi 40 anni di almeno 6 anni e che negli anni 2025-38 andrà in pensione la c.d. “generazione dei baby boomers” (considerabile alla stregua di una vera e propria gobba previdenziale).

Le due circostanze combinate tra loro potrebbero infatti far sì che lo Stato si troverà in poco tempo privo di una cospicua fonte di entrata contributiva e, di contro, con un buon numero di neopensionati mediamente molto più longevi da sostenere. Tale circostanza potrebbe rischiare di diventare preoccupante nel caso in cui i futuri nuovi ingressi di lavoratori contribuenti “a seguire” risultino in numero insoddisfacente.

La distribuzione demografica degli iscritti attivi di Inarcassa al 31 dicembre 2011 è rappresentata dal seguente grafico:



Come si può notare esiste ad oggi una forte concentrazione di iscritti appartenenti alle coorti dei 35-enni, 40-enni e 45-enni.

Questo elevato numero di contribuenti andrà in quiescenza nell'arco temporale compreso circa tra il 2035 ed il 2050 con un conseguente futuro violento impatto finanziario nei conti della Cassa e rapido assorbimento del patrimonio. Bisogna infatti considerare il duplice effetto finanziario di ciascun pensionamento per l'Ente: da una parte viene a mancare il cash-flow positivo legato alla contribuzione, dall'altra si dà inizio ad un flusso di uscite correlato alla rendita pensionistica

La questione demografica può essere superata soltanto in termini di equilibrio “a regime” tra entrate ed uscite.

In Italia si sta nel tempo abbandonando il sistema di calcolo retributivo che non permette di rilevare con chiarezza il rapporto tra contributi versati e prestazione percepita, creando pertanto potenziali situazioni di squilibrio finanziario e quindi di sostenibilità di lungo periodo del sistema nel suo complesso.

Il metodo contributivo privilegia invece la funzione assicurativa che presume la restituzione nel tempo di quanto versato da ciascun lavoratore in attività attraverso l'erogazione di una rendita pensionistica, prescindendo in prima istanza da valutazioni sull'adeguatezza della prestazione attesa.

Data l'età di pensionamento quale epoca di valutazione, dovrà risultare l'equivalenza tra il montante individuale dei contributi versati ed il valore della rendita pensionistica.

Da un punto di vista fisico si può pensare ad un bilico formato da un asse temporale che, poggiando sul perno età di pensionamento, mantiene in equilibrio contribuzioni e prestazioni. La sommatoria delle singole posizioni così bilanciate garantisce finanziariamente l'equilibrio dell'intero sistema.

Il sistema stesso potrà prevedere situazioni di disequilibrio associate e computate quali misure di welfare (copertura da reversibilità, invalidità, inabilità, etc.) volte a sostenere la funzione assistenziale.

Un calcolo delle prestazioni non corretto determina situazioni di disequilibrio: ciò può accadere perché il metodo di calcolo utilizzato non impone l'equivalenza attuariale ovvero perché non si tiene conto degli incrementi delle aspettative di vita.

Riprendendo la similitudine di tipo fisico, ciò provocherebbe un disequilibrio finanziario proporzionato al maggior numero di rate pensionistiche che mediamente si dovrà corrispondere. In termini generali è intuitivo come l'equilibrio possa essere ricostituito operando in base a tre differenti modalità:

1. Incrementando il valore dei pesi (innalzamento dei versamenti contributivi);
2. Riducendo il valore dei pesi dall'altra parte del bilico (contrazione dei coefficienti di trasformazione - riduzione della rata pensionistica);
3. Spostando il fulcro (aumento dell'età di pensionamento).

Rispetto a valutazioni attuariali e/o di politica previdenziale si tratta di risolvere un problema di ottimizzazione operando su mix delle tre differenti leve rispetto agli eventuali vincoli dettati dalla specifica situazione in esame.

Entrano in gioco anche la vita media o l'aspettativa di vita e di conseguenza il coefficiente di trasformazione (CdT).

Altro punto fondamentale è legato al fatto che la revisione dei CdT avvenga non "a grandi salti" ma con frequenza periodica sostenuta: se così non fosse si potrebbe cadere in situazioni paradossali per cui a parità di montante contributivo, tra due lavoratori coetanei andati in pensione l'anno prima e l'anno dopo la revisione decennale dei CdT venga penalizzato chi è rimasto al lavoro (nonostante presenti una minore aspettativa di vita all'età di pensionamento).

Il comma 12 dell'art.1 della Legge 247 del 24 dicembre 2007 prevedeva una revisione triennale dei CdT. La riforma Monti-Fornero restringe ulteriormente tale periodicità a far data dal 2019, riducendo al biennio il periodo di revisione automatica dei CdT. Oltre a ciò la norma, al comma 16 dell'art.24 del provvedimento, copre un limite delle Tabelle di conversione finora utilizzate che mostravano i calcoli limitatamente all'età massima di 65 anni estendendo per il futuro il conteggio degli stessi fino almeno all'età di 70

anni: ciò è conseguenza naturale del fatto che il lavoratore potrà scegliere liberamente una maggior permanenza nello stato di attivo contribuente anche al fine di migliorare la propria prestazione pensionistica.

Gli interventi inseriti nella riforma Monti-Fornero, intervenendo sulle tre predette potenziali soluzioni di riequilibrio finanziario sia attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive che attraverso un meccanismo di correzione automatica e periodica delle età di pensionamento e dei correlati coefficienti di trasformazione rispetto alle aspettative di vita, permetteranno di soddisfare in maniera più compiuta le regole di una corretta applicazione del metodo contributivo garantendo da una parte la sostenibilità di lungo periodo del sistema e dall'altra quantificando in maniera puntuale la dovuta premialità per chi andrà in pensione in età superiori ai 65 anni.

L'adozione del metodo contributivo permette di guadagnare in termini di stabilità finanziaria (e quindi di garanzia a lungo termine della prestazione) con una conseguente riduzione delle tutele della prestazioni tipiche dei sistemi a forte protezione sociale.

Per rispettarne gli obiettivi di sostenibilità “a regime”, il passaggio a contributivo richiede che venga implementato un sistema di controllo e monitoraggio permanente finalizzato, non solo alla verifica a consuntivo delle variabili aleatorie sottostanti (e quindi degli equilibri attuariali richiesti in termini di sostenibilità), ma anche all'adeguamento automatico di alcuni parametri determinanti con particolare riferimento ai coefficienti di trasformazione. Si comprende quindi come le recenti riforme (comprese le richieste in corso fatte dal nuovo Governo alle Casse dei liberi professionisti) siano sempre più finalizzate alla sostenibilità dei sistemi pensionistici di primo pilastro mirando ad ancorare le prestazioni ai contributi versati. Risulta altrettanto chiaro che il prevalere della funzione assicurativa su quella previdenziale comporterà un'inevitabile contrazione dei tassi di sostituzione attesi. I provvedimenti volti ad irrobustire i montanti individuali di questi ultimi oltre che a garantire loro migliori prestazioni assistenziali sono da considerarsi indispensabili affinché la soluzione di equilibrio rispetti il vincolo della gradualità nei sacrifici intergenerazionali. Sempre in questo senso saranno certamente determinanti anche tutte le azioni che verranno compiute per informare, sensibilizzare e responsabilizzare i singoli iscritti rispetto alle conseguenze prospettiche delle loro attuali decisioni così che ciascuno possa agire in maniera sempre più consapevole nel costruire il proprio futuro previdenziale, rispetto alla propria sensibilità oltre che alle proprie capacità di risparmio.

Altro punto fondamentale è legato al fatto che la revisione dei CdT avvenga non “a grandi salti” ma con frequenza periodica sostenuta: se così non fosse si potrebbe cadere in situazioni paradossali per cui a parità di montante contributivo, tra due lavoratori coetanei andati in pensione l'anno prima e l'anno dopo la revisione decennale dei CdT venga penalizzato chi è rimasto al lavoro (nonostante presenti una minore aspettativa di vita all'età di pensionamento). Il comma 12 dell'art.1 della Legge 247 del 24 dicembre 2007 prevedeva una revisione triennale dei CdT. La riforma Monti-Fornero restringe ulteriormente tale periodicità a far data dal 2019, riducendo al biennio il periodo di revisione automatica dei CdT. Oltre a ciò la norma, al comma 16 dell'art.24 del provvedimento, copre un limite delle Tabelle di conversione finora utilizzate che mostravano i calcoli limitatamente all'età massima di 65 anni estendendo per il futuro il conteggio degli stessi fino almeno all'età di 70

anni: ciò è conseguenza naturale del fatto che il lavoratore potrà scegliere liberamente una maggior permanenza nello stato di attivo contribuente anche al fine di migliorare la propria prestazione pensionistica. Come già accennato, il metodo contributivo riesce a spiegare i suoi effetti solo attraverso una corretta applicazione dei principi di calcolo che lo sostengono: gli interventi inseriti nella riforma Monti-Fornero, ad esempio, intervenendo sulle tre predette potenziali soluzioni di riequilibrio finanziario sia attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive che, a regime, attraverso un meccanismo di correzione automatica e periodica delle età di pensionamento e dei correlati coefficienti di trasformazione rispetto alle aspettative di vita, permetteranno di soddisfare in maniera più compiuta le regole di una corretta applicazione del metodo contributivo garantendo da una parte la sostenibilità di lungo periodo del sistema e dall'altra quantificando in maniera puntuale la dovuta premialità per chi andrà in pensione in età superiori ai 65 anni.

#### - Relazione dell'Ufficio Studi e Ricerche

Anche qui elimino tutti i concetti sopra espressi (doppioni).

Le relazioni ed i documenti dell'Ufficio Studi a volte si sovrappongono con le relazioni e non mi è possibile conoscere chi ha espresso il concetto e chi invece lo ha ripreso. In altre parole non voglio, con i tagli, sminuire il lavoro dell'Ufficio Studi, come sempre efficiente e puntuale.

In due parole qualunque tentativo ragionevole si faccia (innalzamento di aliquote, di età pensionabile, abbassamento delle pensioni etc.) il retributivo non regge a 50 anni. Occorrerà passare al contributivo con la retrocessione di una parte del 4% (il 2,5%) destinandolo a fondo pensione anziché alla solidarietà, in modo da avere un tasso di sostituzione accettabile.

E' stato redatto il Bilancio Tecnico interno 2010 a normativa vigente Bilancio che va dal 2011 al 2060.

Nel quadro normativo vigente, il sistema previdenziale di Inarcassa non soddisfa il requisito della sostenibilità a 50 anni con riferimento al saldo previdenziale (cioè alla differenza tra entrate contributive e prestazioni previdenziali, come richiesto espressamente dal Decreto 201/2011).

In assenza della sostenibilità a 50 anni, sono state svolte ulteriori valutazioni per introdurre ipotesi di modifiche di natura parametrica, via via sempre più stringenti, dal lato delle entrate e, soprattutto, delle uscite previdenziali.

Nessuna delle valutazioni prodotte con le ipotesi prese in esame è risultata in grado di assicurare un saldo previdenziale positivo per 50 anni.

Teoricamente, un saldo previdenziale positivo per 50 anni potrebbe essere assicurato dall'aliquota di equilibrio, che dovrebbe però aumentare a livelli così elevati da rendere non "credibile" questa strada.

Si è quindi passati ad effettuare una valutazione con il metodo di calcolo contributivo.

Il Saldo Previdenziale assicura la stabilità della gestione fino al 2034, il Saldo Totale (che include i rendimenti del Patrimonio) è garantito fino al 2041 (meno dei 50 anni previsti).



Alla fine del 2009, il debito accumulato (cioè la riserva matematica) sfiorava i 30 miliardi di euro, a fronte di un patrimonio netto, a fine 2009, di 4.961,4 milioni di euro.

Affinché il Saldo previdenziale sia positivo a 50 anni occorre elevare l'aliquota di equilibrio fino al 45%, un livello superiore di gran lunga anche all'aliquota dei dipendenti (33%) ma è una strada non praticabile, perché si scaricherebbe sulle giovani generazioni il debito previdenziale.

Le ipotesi di modifiche introdotte nel Bilancio tecnico 2010 per verificare la sostenibilità a 50 anni del saldo previdenziale hanno preso spunto dalle riforme attuate negli ultimi anni da alcune Casse (Avvocati e Geometri).

Anche con l'adozione di questi parametri non si ha saldo previdenziale positivo a 50 anni, sono state allora introdotte modifiche (con gradi via via crescenti di "incisività") aggiuntive anche rispetto alle altre Casse (ad es. l'aumento dell'aliquota soggettiva al 18%).

L'esercizio è stato interrotto quando le modifiche ipotizzate, senza assicurare il rispetto del saldo previdenziale a 50 anni, hanno finito per avvicinare la prestazione calcolata col metodo vigente (retributivo) sui livelli di una calcolata con metodo contributivo.

L'insieme degli interventi ipotetici è rappresentato quindi dalle seguenti "Modifiche limite":

- aliquota di contribuzione soggettiva pari al 18% e integrativa pari al 5%;
- innalzamento del contributo minimo soggettivo a 2.500 e integrativo a 1.000 euro;
- requisiti per pensione di vecchiaia con età minima a 70 anni e con almeno 35 anni di anzianità;
- reddito medio pensionabile su tutta la vita lavorativa;
- riduzione delle aliquote di rendimento e degli scaglioni reddituali per il calcolo delle pensioni;
- abbattimento della pensione minima a 6.000 euro.

Nonostante l'introduzione di dette modifiche particolarmente stringenti dal lato delle entrate (aumento contributi) e delle uscite (riduzione delle pensioni), non si riesce a soddisfare il requisito dei 50 anni di positività del saldo previdenziale, che pure migliora di ben 11 anni.

Vista l'impossibilità pratica di mantenere il retributivo le valutazioni condotte in precedenza con il metodo di calcolo retributivo sono state quindi svolte anche con il metodo di calcolo contributivo in base pro-rata limitatamente allo scenario base.

A regime, il metodo contributivo determina un saldo previdenziale pari tendenzialmente a 0 in ciascun periodo.

Nel caso specifico di Inarcassa, nella fase iniziale, la spesa è destinata ad aumentare per effetto del brusco aumento del numero dei pensionati a partire dal 2030, mentre il numero degli iscritti attivi, dopo il 2030, si mantiene attorno alle 175.000 unità.

In presenza di una riduzione delle prestazioni nella fase del pro rata, il saldo previdenziale rimane positivo anche nella fase transitoria del pro-rata (contribuisce anche il fatto che non vanno a montante nel calcolo del bilancio tecnico il contributo del 3% sopra il tetto).

La valutazione base presenta un saldo previdenziale che in alcuni periodi (ad es. tra il 2035 e il 2040) risulta negativo ma che in seguito tende a zero, uguagliando gettito contributivo e spesa previdenziale.


La Cassa risulta sempre sostenibile. La valutazione con parametri ministeriali (caratterizzata da ipotesi di aumento più sostenuto della produttività) presenta un Saldo previdenziale sempre positivo, per effetto di redditi più elevati e di (parte delle) entrate che non vanno a montante (contributo integrativo).

Il metodo di calcolo contributivo, se posto a confronto con un metodo di calcolo retributivo generoso (come quello vigente in Inarcassa), genera, a parità di carriera reddituale e di altri parametri, sensibili differenze nelle prestazioni individuali.

In prospettiva, la retrocessione a montante di una parte del contributo integrativo è in grado di assicurare un tasso di sostituzione più elevato.

L'evoluzione del reddito della categoria (di Ingegnere e Architetto) è uno dei parametri particolarmente rilevanti per la sostenibilità del Metodo contributivo.

In prospettiva, la retrocessione a montante di una parte del contributo integrativo è in grado di assicurare un tasso di sostituzione più elevato



- Polizze sanitarie 2012 scadenza rinnovo a fine febbraio (29/2)

Polizza con la Cattolica Ass.ni

Informazioni

<http://www.iaquinta.it/pg009.html>

<http://www.iaquinta.it/pg008.html>

Modulo di adesione e moduli informativi

[http://www.iaquinta.it/pdf/MODULO\\_ADESIONE\\_2012\\_NEOISCRITTI.pdf](http://www.iaquinta.it/pdf/MODULO_ADESIONE_2012_NEOISCRITTI.pdf)

[http://www.iaquinta.it/pdf/Modulo\\_ISVAP\\_7A\\_7B.pdf](http://www.iaquinta.it/pdf/Modulo_ISVAP_7A_7B.pdf)

Più volte ho scritto della convenienza ed opportunità di tale ampliamento ai familiari in particolare per i gravi eventi morbosi.

L'estensione della polizza base all'intero nucleo familiare indipendentemente dal numero dei componenti ora costa 244,00 € (l'anno scorso tale estensione costava 242,25 €).

Altre novità: diaria giornaliera € 200 (erano € 110), autotrapianto e S.L.A. inseriti nei "Gravi Eventi Morbosi".

Novità anche per il "Piano sanitario integrativo" (tutti i ricoveri con o senza intervento chirurgico e alta diagnostica) al costo di € 822 per la Garanzia Principale (per l'iscritto) e di ulteriori € 561 (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, fisioterapie, lenti, prestazioni odontoiatriche) Garanzia Facoltativa.

A condizione che l'iscritto abbia esteso il piano base il "Piano sanitario integrativo" è estendibile al nucleo familiare (sconto 15% nucleo composto da 2 persone; 20% 3 persone; 25% 4 o più persone).

---

---

Alla prossima.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 2/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.5.2012
  - Comunicazioni del Presidente, del Vice Presidente e del Presidente della Fondazione Inarcassa
    - Sostenibilità a 50 anni
    - Assicurazioni per i professionisti
    - On line
    - Nuove iscrizioni
    - Pensionamenti
    - Ostacoli al lavoro
    - Trasferibilità dei contributi
  - Approvazione della modifica dell'art. 42.2 dello statuto
  - Approvazione della modifica relativa al “Nuovo Statuto Inarcassa e Regolamento Generale Previdenza”

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.11.2011
    - Comunicazioni del Presidente, del Vice Presidente e del Presidente della Fondazione Inarcassa

Tante le notizie che riporto così come le ho appuntate, cioè disordinatamente.

- Sostenibilità a 50 anni

Anche se non era all'ordine del giorno, la sostenibilità a 50 anni richiesta dal DL 201/2011 è stato il primo argomento trattato nella preriunione.

A fronte delle richieste di chiarimenti delle casse, anche se i nuovi parametri non sono stati forniti dai ministeri (senza di essi non si hanno le basi tecniche per determinare la sostenibilità), il quadro si viene facendo sempre più chiaro (o se volete sempre più scuro in quanto il contributivo è sempre più inevitabile).

Come da indicazioni del Ministro Fornero non si dovrà tenere conto, nella sostenibilità a 50 anni, dei patrimoni accumulati dagli enti. E' veramente anomalo ma una cassa nullatenente ed una con capitali enormi per la Fornero sono equivalenti, come se un mendicatore o un ricco fossero economicamente equivalenti.

Non basta, anche la promessa di poter almeno tener conto dei rendimenti dei capitali è stata ridimensionata, in quanto il ministro (Fornero) ha precisato che comunque il rendimento degli stessi non potrà essere superiore all'1% in termini reali, al netto dell'inflazione. Inarcassa da anni ha rendimenti reali, al netto dell'inflazione, mediamente tripli rispetto al massimo indicato dalla Fornero, ma non potrà considerarli per intero (altro bastone tra le ruote al retributivo).

E facile capire, da quanto detto, che il contributivo è inevitabile, ma di contributivo non ve ne è uno solo.

Ad esempio altre casse, per ottenere la sostenibilità, aumenteranno i contributi soggettivi, che in genere sono oggi attorno al 10%, a circa il 18%, mentre Inarcassa prevede di mantenere il 14,5% attuale.

Come è possibile?

Sfruttando la Legge Lo Presti.

Con tale legge infatti si potrà utilizzare parte del contributo integrativo (4%) a favore della previdenza, inoltre si potrà dirottare in tal senso lo 0,5% oggi inglobato nel 14,5% in modo che l'attuale 14% di soggettivo di fatto passi a 14,5% senza che gli iscritti abbiano aumenti.

Ulteriore fattore di contribuzione potrà venire dal contributo di solidarietà dell'1% sulle pensioni lorde di chi già è in pensione (col retributivo si spera) questo per gli anni 2012-2013 almeno (poi si vedrà) aumentando tale contributo dall'1% al 2% per coloro che, nonostante il pensionamento, continueranno nell'attività lavorativa.

Si prevede poi che il contributo minimo, previsto in 2.250 €/anno (si ipotizza un reddito minimo attorno a 15-20.000 €/anno) possa essere dai singoli aumentato su base volontaria (annualmente) sino ad un massimo di un ulteriore 8,5% del reddito (o del minimo del reddito, con un minimo, sempre volontario, di 180 €) consentendo in pratica contributi volontari superiori al minimo (quindi maggiore pensione).

Per l'integrativo si prevede un minimo di 660 €/anno.

Si prevede di eliminare il 3% di solidarietà per redditi alti portando però il tetto massimo a 120.000 € (rivalutabile ISTAT; oltre i 120.000 € non sarà dovuto nulla a meno che non si voglia aumentare su base volontaria nell'ambito dell'8,5%).

Le agevolazioni per i giovani resteranno, ma con possibilità di rinuncia alle stesse su base volontaria (più si versa più sarà alta la pensione e non si vuole che una possibile agevolazione possa non rivelarsi tale).

Possibilità di riscatto per chi non arriva a 30 anni di contribuzione.

Si prevedono poi i cosiddetti "premi fedeltà" nel senso che chi ha versato in misura ridotta nei primi cinque anni, poi rimanga in Inarcassa per altri 25 anni possa vedersi calcolata la pensione sui 30 anni come se avesse versato a contribuzione intera per tutti i 30 anni.

Il pro-rata si prevede di tipo particolare.

Il conteggio dei migliori 25 anni su 30 previsto per il futuro a regime (cioè tra tre anni, norma oggi in vigore), passando il contributivo, non si realizzerà (non si arriverà mai a regime), ma si congelerà tutto al transitorio attuale che prevede i migliori 22 anni di 27.

Esempio: chi ha solo 26 anni di retributivo vedrà la quota retributiva calcolata sui migliori 22 anni dei 26, e così a scalare (22 su 25 per chi ha 25 anni in tale regime, 22 su 24, 22 su 23 ed infine 22 su 22 per chi ha solo 22 anni, niente scarti per la media). Ovvio che chi ha anzianità inferiori avrà la media su tutti i periodi senza possibilità di scarto di nessun anno (16 anni di anzianità nel retributivo, conseguente media redditi su tutti i 16 anni).

Attenzione ai limiti di reddito e volume di affari minimo già in vigore per il calcolo retributivo (minimi che già fanno scartare tali anni dal retributivo, Statuto art. 25 comma 1 punti a, b).

Anche l'integrativo si prevede resti al 4% (di questi tempi non si vuole aumentare nulla, neanche ciò che teoricamente non è a nostro carico).

Circa la retrocessione si prevede una differenziazione favorendo chi avrebbe pensioni troppo basse (soprattutto a causa di pochi anni di contribuzione) o favorendo chi ritarda di andare in pensione, invece penalizzando chi vuole anticipare la data di pensionamento.

Una possibile tabella

retrocessione del 2% (del 4%)	per chi ha meno di 10 anni di anzianità
retrocessione del 1,75%	per chi ha tra 10 e 20 anni di anzianità
retrocessione del 1,50%	per chi ha tra 20 e 30 anni di anzianità
retrocessione dell'1%	per chi ha più di 30 anni di anzianità
retrocessione del 2%	per chi va in pensione a 70 anni
retrocessione dello 0%	per chi è già in pensione.

Occorrerà però molta attenzione circa la retrocessione in quanto una retrocessione troppo alta potrebbe gonfiare in maniera anomala la pensione. Di norma il volume d'affari è superiore al reddito netto ma entro certi limiti (in genere il doppio, al più il triplo, valori superiori sono anomali). Si potrebbero verificare però delle situazioni particolari in cui il volume d'affari è di molto superiore al reddito netto e ciò può succedere ad esempio con i studi con a capo uno o più ingegneri o architetti, e vediamo il meccanismo con un esempio (saltate pure se non è il vostro caso).

Un architetto ha nel suo studio una segretaria, 4 geometri, 6 disegnatori, un geologo, un avvocato, un commercialista una persona tuttofare etc. L'architetto fattura tutto a suo nome per poi avere le fatture dei vari collaboratori. Mettiamo dei numeri, disegnatori, tuttofare e segretaria 25.000 €/anno ciascuno, geometri 35.000 €/anno, geologo, avvocato, e commercialista 50.000 €/anno ciascuno, spese vive dello studio (automobili, affitto locali, assicurazioni, telefoni, fax, fotocopiatrici, plotter, stampanti, computers etc) 200.000 €/anno, totale spese circa 690.000 €/anno. Incassi 750.000 €/anno, utile netto per l'architetto 60.000 €/anno. Soggettivo (14,5% di 60.000) utile ai fini pensionistici 8.700 €/anno. Integrativo (4% di 750.000) 30.000 €/anno e se ad esempio si ha una retrocessione del 2% si ha un integrativo utile ai fini pensionistici di 15.000 €/anno, quindi è come se il contributo triplicasse (39,5% circa) per una pensione sproporzionatamente superiore al reddito reale. Due conti semplificando al massimo: se l'architetto lavora per 40 anni avrà accumulato circa 950.000 € e se prende la pensione per 18 anni avrà circa 52.500 €/anno con un tasso di sostituzione di oltre l'87,7%, valore che neppure il retributivo garantiva (e ciò trascurando interessi etc).

In breve limitazione della retrocessione anche in funzione del rapporto volume d'affari/reddito, ad esempio nessuna penalizzazione sino ad un rapporto 3/1 sino ad arrivare alla penalizzazione totale al rapporto 10/1 (all'interno interpolazione).

Con la retrocessione si prevede di eliminare l'esenzione del 4% nei rapporti tra colleghi. Infatti chi utilizza molte collaborazioni avrebbe tante quote del 4% in retrocessione, mentre chi fornisce tale collaborazione non

avrebbe nessuna quota del 4% (quindi nessuna retrocessione e pensione proprio al minimo, cosa non giusta).

Ancora un esempio: con la normativa attuale un ingegnere ha come collaboratori nel suo studio 3 ingegneri ed un architetto che di norma retribuisce su fattura con circa 50.000 € l'anno pro capite, più spese studio ha uscite per 300.000 mentre fattura in entrata per 400.000 € l'anno. Il titolare verserà ad Inarcassa oltre il 14,5% del netto (14,5% di 100.000 = € 14.500 €) anche il 4% di 300.000 = 12.000 € l'anno mentre i suoi collaboratori non verseranno nulla oltre il 14,5% (di 50.000 = € 7.250 €). In pratica il titolare, che già di per sé ha un reddito maggiore quindi una pensione maggiore, ha la possibilità di aumentarla con la retrocessione ad esempio del 2%, mentre non sarebbe così per i collaboratori che verrebbero penalizzati.

Togliendo l'esenzione il titolare verserà ad Inarcassa oltre il 14,5% (€ 14.500 €) anche il 4% di 200.000 = 8.000 € l'anno (la sua pensione diminuirà un po' rispetto alla situazione sopra prospettata) mentre i suoi collaboratori verseranno oltre il 14,5% (€ 7.250 €) anche il 4% di 50.000 = 2.000 € l'anno (la loro pensione aumenterà nei confronti della situazione sopra prospettata).

L'attuale sistema di esenzione nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti non sparirebbe del tutto, infatti al fine di evitare di versare somme eccessive di integrativo per chi ha molte forme di collaborazione è prevista la compensazione (sul tipo dell'IVA) e chiarisco con esempi.

Per il suo lavoro il professionista (nel senso di ingegnere o architetto) A si avvale del professionista (c.s.) B per 10.000 €, contemporaneamente per il suo lavoro il professionista B si avvale del professionista A per 10.000 €. ai fini Inarcassa nessuno versa il 4% (in fase di Dich. si certificano solo gli importi in maniera simile all'attuale).

Se il professionista A si avvale del professionista B per 10.000 €, contemporaneamente per il suo lavoro il professionista B si avvale del professionista A per 4.000 € ai fini Inarcassa è come se A si avvalga di B per 6.000 € di collaborazioni (e su tale importo versa il 4% ad Inarcassa) mentre B non verserà nulla. Se è tutto chiaro saltate.

Ancora il professionista A si avvale del professionista B per 10.000 € e del professionista C per 1.000 €, B si avvale di A per 6.000 € e di D per 2.000 €, C si avvale di A per 2.000 € e di D per 1.000 €, mentre D non si avvale di alcuno si ha il seguente conteggio:

per A 10.000 (da B) + 1.000 (da C) – 6.000 (a B) – 2.000 (a B) totale 3.000 su cui versare il 4%;

per B 6.000 (da A) + 2.000 (da D) – 10.000 (ad A) totale -2.000 non versa il 4%;

per C 2.000 (da A) + 1.000 (da D) – 1.000 (ad A) totale 2.000 su cui versare il 4%;

per D nulla da versare (-2.000 a B e -1.000 a C totale -3.000)

#### Pensione di anzianità

Lo stato le cancella (da Il Sole 24 Ore del 17.5 pag. 25 “Dal 1° gennaio 2012, non si può più maturare il diritto alla pensione di anzianità. Si può però ottenere la pensione anticipata ... almeno 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Queste soglie verranno poi aumentate di un mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il 2014”), Inarcassa le lascerà per

un periodo transitorio solo per chi, al 5.3.2010, aveva 55 anni di età (ed ovviamente faccia domanda nei termini ...).

Pensione di vecchiaia.

Si andrà verso un'età unificata per la pensione di vecchiaia pari a 66 anni spostando di 3 mesi l'anno (in 4 anni si sposterebbe di 1 anno quindi si passerebbe ai 66 anni). Anzianità contributiva minima 30 anni, ma a 70 anni non vi è più anzianità minima.

Sempre da Il Sole 24 Ore del 17.5 pag. 25 "E' prevista la graduale unificazione dell'età pensionabile a partire dal 2012: nel 2018 le lavoratrici del settore privato e quelle autonome ... saranno equiparate a tutti gli altri, a quota 66 anni. Dal 2021 ... a 67 anni. ....

Pensione minima.

La pensione minima relativa alla vecchiaia unificata non sarà inferiore a 10.423 €/anno (rivalutati) potendo vantare almeno 30 anni di anzianità contributiva.

L'importo della pensione minima non potrà superare la media dei redditi professionali rivalutati degli ultimi 20 anni, ed in tal caso verrà corrisposto un importo pari a detta media.

Le pensione minima non sarà garantita in presenza di redditi superiori a 20.000 €/anno (rivalutati).

Col contributivo l'età di pensionamento per Inarcassa potrà essere, entro certi limiti (esempio 63-70 anni), a scelta con però la condizione che la pensione raggiunga almeno certi livelli (es. 3 volte la pensione minima sociale). Naturalmente vi saranno penalizzazioni per gli anticipi (rispetto ai 66 anni) ed incentivi per i ritardi. Comunque a 70 anni, qualunque sia l'importo, si potrà andare in pensione.

Per chi già oggi è già in pensione contributiva si avranno due calcoli sempre col pro-rata. Una parte col contributivo Inarcassa attuale ed una parte col contributivo Inarcassa che sarà approvato.

Pensione minima sì entro determinati parametri ed a condizione di minimi di versamenti indipendentemente dal reddito e solo in presenza di altri redditi trascurabili o quasi (assenza di pensione minima se esistono altri redditi per 20.000 €, sempre per esempio).

Totalizzazione sì, e con qualsiasi anzianità (sull'esempio dello stato) ma con delle ovvie limitazione (chi va a totalizzare presso un altro ente non potrà usufruire dell'assistenza Inarcassa etc.).

- Assicurazioni per i professionisti

Siglato l'accordo Willis, Inarcassa e Lloyd's.

La convenzione riguarda le assicurazioni Resp. Civile degli associati ad Inarcassa, e vi rimando all'indirizzo

<http://www.asefibrokers.com/notizie/siglato-roma-laccordo-tra-willis-inarcassa-e-lloyds-sulle-assicurazioni-i-professionisti>

Naturalmente ognuno è libero di fare come vuole (chi ha la Unipol può restare con la stessa, se lo aggrada, o passare ad altra compagnia qualsiasi, idem per chi è alla prima stipula).

- On line



Dati su Inarcassa OnLine e sulla Fondazione Inarcassa tra poco on line.

Ormai gli interessati dovrebbero essere tutti in linea (OnLine siamo a quota 205.258, al solito i numeri vengono da appunti e non crocefiggetemi se c'è qualche imprecisione) a fronte di oltre 185.000 dichiarazioni ed oltre 1.250.000 consultazioni.

Dal 15 giugno sarà possibile accedere alla procedura automatizzata per la domanda per usufruire del ravvedimento operoso (chi ancora non è stato "pescato" è bene si attivi quanto prima in quanto le maglie della rete si stanno facendo sempre più strette.

Vista l'approvazione del regolamento sull'inabilità temporanea (che trovate sul sito) è ora possibile accedere alla sezione FAQ (sempre utile) e vi è il modulo per la domanda.

Visto l'argomento più gettonato, il passaggio al contributivo un'avvertenza. La simulazione presente sul sito è valida sino a quando sarà valido questo contributivo, quindi inutile fare simulazioni per gli anni a venire perché il contributivo che verrà sarà profondamente diverso da quello ora vigente. Occorrerà attendere le decisioni del CND, il vaglio dei ministeri, il risultato finale e l'implementazione del nuovo software, solo allora sarà possibile avere una simulazione prossima a quella reale (si tratta pur sempre di una previsione ed il dato finale si avrà solo quando tutti gli elementi saranno fissati).

Tra poco sarà on line anche la Fondazione che ormai ha avuto tutti i riconoscimenti ed è passata alla fase operativa; saranno attivi servizi generali, servizi ai singoli (assistenza legale, assistenza fiscale etc.). Allo scopo sono stati contattati noti studi e sono state effettuate varie convenzioni.

Particolare cura verso i bandi europei, utili per eventuali finanziamenti per noi e soprattutto per i nostri clienti.

Dal 1° luglio il sito della Fondazione sarà interattivo per cui sarà possibile iscriversi interattivamente (chi vuole potrà ancora usare carta e penna), l'importante è essere in tanti in quanto più saranno gli iscritti più il peso della Fondazione sarà importante. Rammento che l'iscrizione è su base volontaria al prezzo di 1€ al mese (un caffè al mese penso sia una cifra abbordabile da chiunque anche con i tempi che corrono).

#### - Nuove iscrizioni

Ancora in aumento gli iscritti con altre 4.354 nuove iscrizioni dall'ultimo CND ed abbiamo superato abbondantemente le 171.000 e la cosa, come già detto è sempre più preoccupante (redditi sono in calo, i giovani prendono la partita IVA nella speranza di poter fare qualcosa, riuscendo però sempre meno a produrre reddito). Da notare che attualmente vi sono 106.000 circa studenti di architettura, non si hanno i numeri ma circa altrettanti in ingegneria, e lo sbocco non sembra possa esservi in assunzioni o impieghi fissi. Tutti in Inarcassa?

#### - Pensionamenti

Continuo a ripetermi confermando che le richieste di pensionamento, soprattutto di anzianità (mediamente ogni pensione di tale tipo ammonta a circa 36.000 € lordi annui) e di vecchiaia (c. s. 28.000 € lordi annui), ancora in aumento (dati i tempi e le incertezze chi può va in pensione).

#### - Ostacoli al lavoro

Il mercato del lavoro, riferisce il presidente di averlo fatto presente Ministro Passera in un colloquio, ha troppi lacci e laccioli e viene ostacolato anche il lavoro possibile. Ad esempio un immobile di Inarcassa in Roma via Viola, potrebbe produrre un affitto di tutto rispetto a condizione che si effettuino i lavori di rifacimento delle facciate (lavori per 2.600.000 €, lavori previsti da svolgere in 4 mesi). Purtroppo tra adempimenti burocratici, bando etc, il tempo tecnico sarà di un anno, sempre che tutto fili liscio, altrimenti potrebbe allungarsi ancora, ed il Ministro ha preso nota.

Il Vice Presidente ha evidenziato che tale fatto non è isolato, ad esempio per l'immobile in Roma via Pò (intervento sui garage) la situazione è in tutto e per tutto simile alla precedente esempio, e non è la sola.

#### - Trasferibilità dei contributi

Problemi sul fronte della trasferibilità dei contributi in caso di versamenti erronei con la Gestione Separata INPS. Sinora se in buona fede si era versato presso un ente che poi non risultava il corretto destinatario i versamenti, a domanda, potevano essere trasferiti senza alcuna penalizzazione. Il problema è che l'INPS, per difficoltà di liquidità, agisce in senso univoco, prende ma non dà, per cui non è chiaro come andrà a finire.

---

#### • Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.5.2012

##### - Approvazione della modifica dell'art. 42.2 dello statuto

Con nota 0008274.22-05-2012 pervenuta ad Inarcassa in data 22.5.2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicava ad Inarcassa e p.c. agli altri Ministeri vigilanti interessati “ ... di poter assentire alla Delibera assunta dal CND in data 13 e 14 ottobre 2011 ...”.

Ovviamente non so neppure se il mio ricorso ai Ministeri sia stato letto.

Ingiustizia è quasi fatta, in quanto ormai manca la pubblicazione per estratto in G.U. dopo di che partirà il conto alla rovescia dei tre anni, chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori (se vorrà essere dentro dovrà cercare di ottenerlo per vie legali, con tutte le incognite ed i costi del caso).

Ancora una volta l'art. 42, dopo il pesce d'aprile del 2004, è stato brutalizzato e, per non ripetermi rinvio ai miei articoli 9/2005, 10/2005, 2/2008, 4/2008, 8/2008, 9/2008, 7/2009, 10/2009, ed ai più recenti 3/2011, 5/2011, 6/2011.

L'esempio dei gemelli “A” e “B” può rendere bene l'idea.

Lo sapete tutti, si parte con due fratelli gemelli che fanno tutto alla stessa identica maniera: stesso corso di studi, stesso tempo impiegato, stessi voti idem per laurea abilitazione etc. stesso lavoro quali liberi professionisti ante 1981, domanda di insegnamento, assunzione in abito scolastico, abbandono della scuola post 1981 con ritorno alla libera professione etc.

Certamente però “A” e “B” non possono essere identici in situazioni che forzatamente li distinguono, ad esempio n. di iscrizione all'albo differente (ad esempio “A” iscritto col n. 950, “B” col 951, differente partita IVA, domanda di iscrizione ad Inarcassa con diverso n. di protocollo, idem per la domanda di insegnamento, l'assunzione etc).

Il caso vuole che o l'iscrizione all'albo o la partita IVA o l'assunzione scuola etc. differiscano anche di un solo giorno (ad esempio la partita IVA di "A" è stata rilasciata il giorno prima di quella rilasciata a "B").

Ancora il caso vuole che tra poco più di tre anni (non conosco il giorno esatto in quanto manca il dato della data di pubblicazione in G.U. di cui sopra) gli stessi raggiungano i 20 anni di iscrizione alla cassa con lo sfalsamento di un giorno che guarda caso è proprio quello della scadenza del periodo transitorio (altrimenti che esempio di fratelli gemelli sarebbe). Conclusione: "A" prenderà la pensione (o la quota di pensione sino ad oggi) col sistema retributivo, "B" non avendo maturato i 20 anni prenderà la pensione (o la quota di pensione sino ad oggi) col sistema contributivo "odierno".

Tanto per mettere dei numeri il gemello "A" prenderà 1.126 €/mese lordi, "B" 249 €/mese lordi. In 20 anni i numeri diventano 270.240 € per "A" e 59.760 € per "B" con una differenza di 210.480 € che non son mica noccioline, per cui è facile prevedere un contenzioso (per farla breve Inarcassa anziché un beneficio potrebbe averne un danno).

Tutto inventato direte. Certo tranne i numeri finali desunti da un caso reale.

A questo punto riprendo una frase scritta nel n. 10 del 2009

*"Se qualcuno continua continua ad inalberarsi quando parlo di serie "A", serie "B", serie "C" etc. rilegga i numeri relativi ai gemelli "A" e "B", e se di solito sostengo che i numeri parlano, in questo caso i numeri urlano! Che altro potranno inventarsi ... per continuare a torturare i serie B" ...?"*

Come ben vedete le invenzioni continuano.

Ora col passaggio al contributivo tutti dovrebbero essere uguali e nello Statuto, nei Regolamenti etc. i distinguo dovrebbero sparire, ma la domanda è ancora quella: "Che altro potranno inventarsi per continuare a torturare i professionisti di serie B?"

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.5.2012
    - Approvazione della modifica relativa al "Nuovo Statuto Inarcassa e Regolamento Generale Previdenza"

Con la stessa nota predetta (0008274.22-05-2012) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunicava anche di poter approvare il Nuovo Statuto Inarcassa questa volta però con piccole modifiche tecniche, sollecitando la cassa stessa ad effettuare le modifiche prima di adottare le misure di riequilibrio cinquantennale.

Inarcassa a tempo di record ha effettuato le modifiche che sono state approvate dal CND rinviando tutto ai ministeri per i provvedimenti conseguenti.

Di fatto la separazione (parcellizzazione) dei regolamenti dalle norme statutarie è approvata anch'essa, anche se manca la solita pubblicazione in G.U. ma il CND può ora cominciare a lavorare separatamente sulle norme statutarie e sulle norme dei regolamenti, con la certezza che l'iter sarà più snello e rapido (meno ministeri vigilanti).

---

Alla prossima, ai primi di luglio.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 3/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL:[m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Fondazione Inarcassa
- Sostenibilità a 50 anni, tavoli di lavoro
- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2012
  - Comunicazioni del Presidente
  - Bilancio consuntivo 2011
  - Gestione Separata Inarcassa?

---

---

### Premessa

Non vado in ordine di importanza, ma vado di fretta, molta fretta.

Quando si torna da un C.N.D. si è persa (ai fini del lavoro d'ufficio, non si è certo perso tempo al C.N.D.) quasi una settimana e si è già in arretrato.

Questa volta all'arrivo in studio e, nell'aprire la posta, trovo già il materiale per la prossima riunione, e tanto materiale.

C'è da mettersi subito a studiare, ma non si riesce ad arrivare a tutto, quindi qualcosa occorre farlo in fretta.

Come si dice chiudere “il pezzo” il prima possibile e proseguo di gran carriera, quindi chiedo anticipatamente venia per imprecisioni varie.

---

---

- Fondazione Inarcassa

Dal 1° luglio OnLine, vado quindi sul sito

<http://www.fondazionearching.it/>

ma trovo solo il logo, dovrò pazientare e scrivere “il pezzo” senza poter fare riferimento al sito (intanto però memorizzatevi l'indirizzo).

Presentata Ufficialmente il 27 luglio la Fondazione Inarcassa ha obiettivi ambiziosi, primo tra tutti il sostegno alla professione, ed è importante che si sia in tanti per avere una forte capacità contrattuale con le istituzioni (se saremo iscritti in 1.000 o in 100.000 le cose cambieranno radicalmente).

Sono aperte le adesioni (appena il sito sarà operativo) e l'iscrizione avrà il costo simbolico di un caffè al mese (12 euro l'anno).

L'adesione al limite poteva anche essere gratuita ma è importante che sia a pagamento anche per una cifra irrisoria in quanto occorre dimostrare una vera volontà di partecipare.

L'iscrizione potrà avvenire (è il mezzo consigliato) on line con carta di credito, basterà compilare il modulo di adesione (on line) ed autenticarsi con codice PIN e Password che già avete per accedere ad Inarcassa OnLine, più facile di così ...

Chi lo preferisce può scegliere di pagare mediante bonifico bancario  
IBAN IT09E0569603211000008307X66

naturalmente compilando anche il modulo di adesione ed inviandolo a [adesioni@fondazionearching.it](mailto:adesioni@fondazionearching.it) oppure al fax 06 85274560

Se proprio non vi piace nessuno di tali modi invierò (datemi qualche giorno di tempo) al mio Ordine (Ingegneri Macerata) il modulo in modo che possiate pagare presso l'Ordine ed una volta raggiunto un numero consistente inviare il tutto alla Fondazione.

Forza che a star lì solo a guardare non si risolve nulla.

---

- Sostenibilità a 50 anni, tavoli di lavoro

Personalmente ho partecipato al tavolo di lavoro del vice presidente (ogni tavolo, anche se parte da una preparazione di base identica, è autonomo ed ognuno la pensa a suo modo) ed alla fine possono venire indicazioni diverse dai vari tavoli, quindi le indicazioni che potrò dare sono ovviamente riferite solo al mio tavolo (sarà poi in CDA ad estrarre le varie indicazioni, sintetizzare e proporre eventuali ulteriori modifiche).

Sulla base delle indicazioni raccolte nelle varie riunioni, dal "Tour" in varie città italiane, Tour non ancora concluso (Livorno 6 luglio, Milano 10 luglio) da indicazioni dei delegati etc. il C.D.A. ha proposto una bozza del nuovo Regolamento Generale della Previdenza "2012" ove ha raccolto una serie di modifiche rispetto a quanto aveva proposto precedentemente e che avevo riportato in sintesi nelle notizie della volta scorsa.

Tale atto è un atto interno, e non credo vada pubblicato (un ordine lo ha fatto) in quanto, senza un adeguato commento potrebbe essere fuorviante.

Intanto è da notare come, per la sostenibilità, non sia più necessario mettere mano allo Statuto, ma solo al Regolamento, il che comporterà l'approvazione di un solo ministero anziché di tre, con evidente snellimento dei tempi.

La bozza presentata poi non era aggiornata in quanto il ministero ha da qualche giorno (purtroppo si naviga a vista di giorno in giorno) precisato che il riferimento è all'anno 2011 (quello in cui in contemporanea praticamente abbiamo approvato il bilancio consuntivo) e non il 2010, come sembrava logico, il che significa che ci sarà bisogno di ulteriori verifiche, ulteriore lavoro dell'ufficio studi etc., e "di corsa", in quanto Inarcassa ha già fissato per il 18-19-20 luglio p.v. la riunione conclusiva (si spera) per la decisione sulla sostenibilità.

Per continuità e per brevità cerco di seguire il mio articolo precedente evidenziando i correttivi proposti.

Soggettivo 14,5% di cui solo in 14% utile ai fini previdenziali.

L'attuale 14% di soggettivo utile ai fini previdenziali di fatto passa (passerebbe è più corretto ma non fateci caso, illustro solo una proposta) al 14,5% su un massimo di 120.000,00 € (se avete un reddito professionale minore la cosa non vi interessa, ma non mettetevi a ridere, anche di questi tempi ci sarà pure qualcuno con questi redditi, oltre non si paga più il 3%,) senza che l'iscritto abbia aumenti (resta sempre il 14,5% ma tutto in previdenza).

In due parole nessun aumento pur aumentando l'aliquota da 14 a 14,5%.

Su base volontaria il 14,5% può (potrebbe ... c.s. e non lo ripeto più) essere innalzato al massimo di un ulteriore 8,5% (totale massimo 23%, e la

base volontaria non è più restituibile se non sotto forma di pensione, è come avere un conto corrente particolare in cui si versa ma non si può prelevare se non quando si è in pensione).

Rimane il contributo di solidarietà dell'1% sulle pensioni (retributive di chi già è in pensione retributiva) questo per gli anni 2013-2014 almeno.

Tale contributo di solidarietà va al 2% per coloro che, nonostante il pensionamento, continueranno nell'attività lavorativa.

Per chi, nonostante il pensionamento, continua l'attività rimarranno i minimi (che oggi invece non si pagano, pagando solo il conguaglio eventuale).

Chi oggi è in pensione e praticamente non fa nulla, pagando solo il contributo di maternità, aspettando qualche piccolo lavoretto, un collaudo, una perizia, una consulenza etc. sarà costretto a cancellarsi se non vorrà andare in perdita.

Retrocessione (non è una parolaccia, è semplicemente il dirottamento di una parte del contributo integrativo da assistenza a previdenza) possibile solo su un massimo convenzionale di 160.000,00 €/anno (se fatturate di meno la cosa non vi interessa, e smettetela di ridere):

50% (del 4%, cioè il 2%) per chi ha meno di 10 anni di anzianità

43,75% (del 4%, cioè il ... fateli voi i conti ) per chi ha tra 10 e 20 anni di anzianità

37,50% (del 4%...) per chi ha tra 20 e 30 anni di anzianità

25% (del 4%, cioè l'1%) per chi ha più di 30 anni di anzianità

quanto sopra naturalmente sulla parte contributiva.

In pratica si è cercato di togliere l'antipatico zero in retrocessione per i più anziani, ma non è che poi si cambi più di tanto.

Qualcuno si chiede, come mai il limite di 160.000,00 €/anno? Semplice, con queste cifre si ha già una bella pensione che viene per di più rimpinguata con la retrocessione, ma al di sopra di tale tetto il 4% va tutto ad Inarcassa (cioè agli altri meno fortunati) un po' come era il 3% sul supero del tetto.

Riguardo il pro-rata il calcolo della media redditi si modifica, potendosi escludere 1 anno (ovviamente il peggiore) ogni 5 anni maturati, mitigando la penalizzazione di chi ha meno di 25 anni di iscrizione retributiva.

Esempio:

chi ha meno di 5 anni di iscrizione retributiva non esclude anni, d'altra parte per questi "giovani" la pensione sarà prevalentemente contributiva;

chi ha almeno 5 ma meno di 10 anni esclude 1 anno dalla media redditi;

chi ha almeno 10 ma meno di 15 anni esclude 2 anni dalla media redditi;

chi ha almeno 15 ma meno di 20 anni esclude 3 anni dalla media redditi;

chi ha almeno 20 ma meno di 25 anni esclude 4 anni dalla media redditi;

chi ha almeno 25 anni esclude 5 anni dalla media redditi (come prima).

Coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione e non so se in tali coefficienti le penalizzazioni oggi in vigore sono comprese per cui le riporto col punto interrogativo (si moltiplica l'età del soggetto per il suo montante, ovviamente è una proposta; poi vedremo come si calcola il montante in casi particolari)

anni al pensionamento

coefficiente di trasformazione

58

4,545%

con penalizzazione del 17,3%?

59

4,676%

con penalizzazione del 15,3%?

60

4,814%

con penalizzazione del 13,1%?

61

4,965%

con penalizzazione del 10,8%?

62

5,114%

con penalizzazione del 8,4%?

e tutti i coefficienti sopra detti saranno destinati a scomparire in quanto i 63 anni sarà il limite minimo (la cosiddetta vecchiaia unificata che partirà da un minimo di 63 anni, in questo caso con penalizzazione di cui dirò dopo, ora proseguo)

età

coefficienti

63

5,288%

con penalizzazione del 5,8%?

64

5,464%

con penalizzazione del 3,0%?

ed i punti interrogativi, **comunque spariranno in quanto l'anzianità col retributivo scomparirà,**

65

5,655%

66

5,859%

67

6,092%

68

6,340%

69

6,618%

70

6,909%

71

7,227%

72

7,528%

73

7,889%

74

8,224%

75

8,683%

76

9,227%

77

9,701%

78

10,325%

79

10,961%

80

11,655%

Vecchiaia Unificata e relativi requisiti.

Sarà in relazione sia dell'età minima (modificabile entro certi limiti con incentivi e penalizzazioni, comunque mai inferiore ai 63 anni e, di norma, 66 anni sempre che all'uscita si abbia almeno la pensione minima, altrimenti è obbligatorio proseguire sino al requisito predetto o sino a 70 anni di età) che dall'anzianità minima che andrà dai 30 ai 35 anni, ed ancora una tabella in ipotesi che dal 1° gennaio 2013 sia operativa la riforma (altrimenti tutto slitta relativamente alla data di approvazione)

anno	età minima anni	anzianità contributiva minima
2013	65	30 anni
2014	65 e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 e 6 mesi	31 anni
2016	65 e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66	32 anni
2018	66 *anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 *anni	33 anni
2020	66 *anni	33 anni e 6 mesi
2021	66 *anni	34 anni
2022	66 *anni	34 anni e 6 mesi
2023	66 *anni	35 anni

\* l'asterisco sta ad indicare che in base all'evolversi dell'età media potranno esservi ulteriori modifiche

Come già detto l'età di pensionamento potrà essere posticipata, ed in tal caso l'incentivo è già nel coefficiente di trasformazione, oppure anticipata con la seguente penalizzazione valida solo per il 2013 (ipotesi che dal 1° gennaio 2013 sia operativa la riforma) poi ovviamente occorrerà aggiornare la tabella (infatti l'età pensionabile si sposta gradualmente sino a 66 anni, ed attenzione,



qui si parla di trattamento contributivo, non retributivo come la precedente tabella).

età	penalizzazione
63	6,489%
64	3,377%
65	0 %

Me li chiedono, quindi ecco degli esempi (in ipotesi che la riforma vada in vigore il 1° gennaio prossimo), e ricordo che è la data di domanda di pensionamento che fissa le regole:

Pensionamento sino al 31.12.2102 nessuna modifica al sistema vigente)

Iscritto che al 1° luglio 2013 matura la quota 97 (età + anzianità) avendo al 5.3.2010 almeno 58 anni avendo età 61 anni (o più serve solo per l'esempio) anzianità 36 (idem come prima di cui 35,5 nel retributivo e 0,5 nel contributivo) potrà andare in pensione pro quota con 35,5 anni di anzianità (media redditi scartando 5 anni) e penalizzazione del 10,8% (parte retributiva) 0,5 anni col contributivo penalizzato di ... (non si sa in quanto non in tabella, dovremo provvedere, ma ha poco significato perché anche se fosse penalizzato del 100% non cambia nulla o quasi). Mancando uno solo dei parametri predetti ovviamente non può andare in pensione.

Iscritto che al 1° gennaio 2014 matura la quota 97 (età + anzianità) non raggiungendo 98 non può andare in pensione

Iscritto che al 1° gennaio 2014 matura la quota 98 (età + anzianità) avendo al 5.3.2010 almeno 58 anni, avendo età 63 anzianità 35 (di cui 34 nel retributivo ed 1 nel contributivo) potrà andare in pensione pro quota con 34 anni di anzianità (media redditi scartando 5 anni) e penalizzazione del 5,288% (parte retributiva) 1 anno col contributivo penalizzato del 6,489% (parte contributiva). Mancando uno solo dei parametri predetti ovviamente non può andare in pensione.

Iscritto che al 1° gennaio 2015 matura la quota 98 (età + anzianità) avendo al 5.3.2010 almeno 58 anni, avendo età 64 anzianità 34 (di cui 32 nel retributivo ed 2 nel contributivo) potrà andare in pensione pro quota con 32 anni di anzianità (media redditi scartando 5 anni) e penalizzazione del 3% (parte retributiva) 2 anni col contributivo penalizzato del ... ( si vedrà, almeno più di 3.777% parte contributiva). Mancando uno solo dei parametri predetti ovviamente non può andare in pensione.

**A questo punto (marzo 2016) le tipologie superiori (anzianità) saranno esaurite.**

Iscritto che al 1° luglio 2013 ha 65 anni di età con anzianità 30 o più (di cui 29,5 o più nel retributivo e 0,5 nel contributivo) potrà andare in pensione pro quota con 29,5 o più anni di anzianità (media redditi scartando 5 anni) e 0,5 anni col contributivo. Mancando uno solo dei parametri predetti ovviamente non può andare in pensione.

Iscritto che al 1° gennaio 2014 matura 65 anni di età non raggiungendo 65 anni e 3 mesi non può andare in pensione.

Iscritto che al 1° gennaio 2014 matura 65 anni e 3 mesi di età e 30 anni di anzianità non raggiungendo 30 anni e 6 mesi di anzianità non può andare in pensione.

Iscritto che al 1° gennaio 2014 matura 65 anni e 3 mesi di età (o più) e 30 anni e 6 mesi di anzianità (o più di cui 2 col contributivo) può andare in

pensione (pro quota 28 anni e 6 mesi o più col retributivo 2 anni col contributivo). Mancando ...

Iscritto che al 1° gennaio 2015 matura 65 anni e 6 mesi di età (o più) e 31 anni di anzianità (o più di cui 3 col contributivo) può andare in pensione (pro quota 28 anni o più col retributivo 3 anni col contributivo). Mancando ...

Iscritto che al 1° gennaio 2016 matura 65 anni e 9 mesi di età (o più) e 31 anni e 6 mesi di anzianità (o più di cui 4 col contributivo) può andare in pensione (pro quota 27 anni e 6 mesi o più col retributivo 4 anni col contributivo). Mancando ...

Iscritto che al 1° gennaio 2017 matura 66 anni di età (o più) e 32 anni di anzianità (o più di cui 5 col contributivo) può andare in pensione (pro quota 27 anni o più col retributivo 5 anni col contributivo). Mancando ...

Ed ormai siamo al regime con i 66 anni (si fa per dire in quanto allungandosi la vita media si dovrà allungare ancora tale età) mentre per ogni anno occorrerà aggiungere 6 mesi di anzianità contributiva sino ai 35 anni.

#### Casi particolari

Anticipazione della pensione sempre nel rispetto dell'anzianità appena detta (che passerà dai 30 anni ai 35) anticipando a 64 o 63 anni di età con una penalizzazione (per il 2013 tale tabella è riportata, vedi pag. 5 per gli anni a seguire dovrà uscire).

#### **Prestazione previdenziale contributiva PPC**

Tale prestazione rimane come è ora a condizione di effettuare la domanda (avendone i requisiti dell'età) entro 5 anni dall'approvazione del nuovo regolamento, poi non esisterà più la PPC.

Ai 70 anni non è prevista l'anzianità contributiva minima, quindi sarà una finestra di possibile (sempre a domanda) uscita per tutti (ma in tal caso non si potrà usufruire dei minimi eventuali).

Agevolazioni per i giovani: permangono le attuali. Affinché tale agevolazione non si riveli un boomerang per gli interessati si prevede un bonus sul montante pari ai contributi non versati a condizione che, oltre il periodo agevolato di 5 anni si permanga in Inarcassa per almeno altri 25 anni (anche non consecutivi). Ad esempio se, con l'agevolazione per i giovani, si è risparmiata la somma A, restando iscritti per altri 25 anni, ci si vedrà accreditata la somma A come se la si fosse versata all'epoca (per far riferimento al conto corrente sarebbe un versamento fittizio antergato, scusatemi ma piaceva troppo dirlo).

Poiché è previsto, in qualsiasi momento versare, su base volontaria, sul proprio montante, i contributi non versati per le agevolazioni ai giovani, anche in tal caso si prevede un bonus come sopra (altrimenti nessuno o quasi li verserebbe). In altre parole se la somma A è stata versata volontariamente, restando altri 25 anni in Inarcassa ci verrà accreditata sul nostro montante, (sul conto corrente, un'ulteriore somma A antergata ...).

#### Rendita delle somme versate.

Le somme versate funzioneranno proprio come su un conto corrente per formare un saldo finale all'età del pensionamento, il montante con cui calcolare la pensione. Alle somme presenti alle varie date verranno sommati degli interessi (la redditività che avrà ottenuto Inarcassa dalla media quinquennale del monte redditi, una specie di PIL Inarcassa) con un minimo che si prevede non inferiore all'1,5% (composto, come mi conferma gentilmente il collega

Caccavale che ringrazio per le numerose correzioni che hanno notevolmente limitato i miei errori, come in un conto corrente).

E' facile ipotizzare che in futuro, su Inarcassa OnLine si potrà fare la simulazione della nostra pensione ipotizzando non solo i redditi futuri (che daranno luogo a versamenti obbligatori) ma anche i versamenti volontari. In breve sarò facile valutare la convenienza di versamenti volontari specie in anni di redditi alti (aliquota IRPEF, IRAP, ... alte) e ritorni economici sulla pensione.

Pensione minima.

Per sua natura il contributivo non prevede minimi, tanto versi sul conto, tanto maturi di interessi, tanto avrai di montante ed a tale valore sarà commisurata la pensione.

Inarcassa vorrebbe però garantire, se vi sono determinate condizioni (ad esempio se si è stati iscritti in Inarcassa per un certo numero di anni), un minimo ma vi sono problemi in merito.

Ovvio che se si è benestanti il minimo garantito è uno spreco a danno di chi ha bisogno, ma il problema è come stabilire quali sono le condizioni economiche, non potendosi caso per caso assoldare degli investigatori, ed il riferimento ad altri parametri rintracciabili non dà garanzie sulla reale situazione economica.

Ma vi sono altri fattori ed un esempio farà luce.

Se in 25 anni di Inarcassa il reddito medio di un iscritto è stato di 5.000 €/anno dargli una pensione minima di 10.000 € circa (oggi il minimo è di 10.423 € lordi) è certamente sbagliato, quindi la pensione non potrà essere superiore alla media dei redditi (e questo vale anche per pensioni di invalidità ed inabilità).

Proviamo a fare due conti per chi paga sempre i minimi 2.250 € di soggettivo (cui corrisponde un reddito netto di 15.517) più 660 € di integrativo (cui corrisponde un reddito lordo di 16.500).

Supponiamo sia un neo iscritto quindi tutto contributivo con retrocessione al 50% ed eventuale bonus sui primi 5 anni di agevolazione (ipotesi di 30 anni + 5 a contribuzione ridotta e siamo a 35 + 30 anni a regime necessari per la pensione a contribuzione intera ed ecco che siamo a 65 + 1 anno per giungere ai 66 e non avere decurtazioni)

anno 1 (2013 per esempio) versamento 2250 + 330 (660 di cui il 50% retrocessi a fondo pensione) saldo del CC (montante) 2.580 €

anno 2 (2014 per esempio) versamento 2.250 (più rivalutazione) + 330 (più rivalutazione) saldo del CC (montante) 2.580 anno 1 + 1,5% di 2.580 anno 1 + 2.580 rivalutati anno 2

per semplificare dovendosi poi riportare tutta all'attualità (ci interessa la sua pensione come sarebbe oggi) evito tutte le rivalutazioni e lascio solo gli interessi peraltro minimi (peggio di così non può andare per il neo iscritto, sempre se la cassa è sostenibile) quindi

anno 2 (2014 per esempio) 2.250 + 33,75 + 2.250 = 4533,75 €

anno 3 (2015 per esempio) basta un foglio elettronico per avere 6501,76 pari a 4533,75 + 2.250 + interessi e così via

anno 3 (2016 per esempio) 9.204,53 €

... ..

anno 35 (2047 per esempio) 100.332,20 €

anno 36 (2048 per esempio) 104.120,93 €

montante 104.120,93 € ed a 66 anni coeff. di trasform. 5,859% pensione 6.100,45 €/annui che vanno più che bene se l'interessato ha dichiarato sempre redditi zero (cioè non faceva la professione ma solo investimento) vanno ancora bene se l'interessato ha dichiarato redditi attorno ai 6-7-8000 €/annui (cioè faceva la professione ma solo in forma molto limitata e campava

d'altro, tasso di sostituzione 80% o più) non va bene se dichiarava redditi attorno ai 15-16.000 da cui evidentemente trovava parte o buona parte del suo sostentamento ed un tasso di sostituzione del 38% circa ( $6100/16000=0,381$ ) è certamente insoddisfacente.

Il vero problema della pensione minima è che si rischia di darla anche a chi non ne ha bisogno ed è particolarmente difficile individuare dei parametri che possano dare la certezza delle condizioni economiche quindi particolari difficoltà per un'eventuale pensione minima ove le proposte sono molto diversificate.

Il quadro a grandi linee è tracciato ora occorrerà puntualizzare, correggere, migliorare etc. comunque una considerazione di base è opportuna: col contributivo per quante correzioni si vorranno fare la pensione sarà mediamente inferiore, e sensibilmente, rispetto al retributivo quindi chi ha parecchi anni di iscrizione per cortesia non si lamenti, non sarà certo l'1 o 2% di solidarietà a cambiargli la vita mentre chi ha poco o niente di retributivo (il giovane) dovrà seriamente pensare a versamenti volontari o presso Inarcassa (in anni a forte incasso i versamenti volontari vengono benissimo in quanto detraibili dai redditi) o presso altri istituti altrimenti la loro vecchiaia non sarà garantita come agli attuali pensionati.

Per chi sostiene che è bene non fare nulla e lasciare che entri in vigore il contributivo della Legge Dini (335/1995) occorre rammentarne i termini:

- passaggio al metodo di calcolo "contributivo", in forma pro rata, anche per coloro che erano rimasti nel metodo "retributivo" (lavoratori con più di 18 anni di anzianità al 31/12/1995);
- superamento delle pensioni di anzianità (innalzamento ai 42 anni di contribuzione);
- innalzamento ai 66 anni di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ;
- adeguamento biennale (dal 2019), anziché triennale, dei requisiti anagrafici e contributivi e dei coefficienti di trasformazione ai miglioramenti registrati dalla speranza di vita media;
- aumento delle aliquote contributive a fini previdenziali per gli autonomi dell'INPS.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2012  
- Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni rapide per far posto alla discussione sugli altri argomenti all'O.D.G., in particolare il bilancio consuntivo 2011

Quello che vi è arrivato "dovrebbe" essere l'ultimo MA.V. che vi arriva per posta, i prossimi dovrete generarveli, come peraltro avete già fatto in occasione della dichiarazione dello scorso anno e relativo pagamento.

In effetti non dovevate più ricevere MA.V.. ma il pressing legislativo cui la cassa è sottoposta non ha consentito l'aggiornamento del software, e speriamo che la smettano i nostri politici di torturarci così che si possa tornare alla normale routine.

1.450 nuovi iscritti nell'ultimo mese e la crescita non accenna a diminuire, quello che diminuisce è il reddito medio (la torta è quella e le fette sono sempre più piccole).

Investiti in Inarcassa Re 45.000.000,00 €, se volete saperne di più su tale fondo (partecipato al 100% da Inarcassa) fatevi questa ricerca su internet con le parole chiave

*Inarcassa Re fondo partecipazione*  
e fate clic sul primo risultato che viene.

Buttato alle ortiche l'accordo con l'INPS per l'uso della loro struttura per le verifiche mediche circa l'invalidità e l'inabilità; se da una parte vi era la garanzia della struttura collaudata, dall'altra si è riscontrato che i medici emettevano fatture in genere più alte di quanto avveniva in precedenza con medici privati per cui, per ovvi motivi economici, si è tornati al vecchio sistema.

Si è inoltre deciso di far ripetere le visite circa inabilità ed invalidità anche con frequenza superiore ai 3 anni previsti (2 anni), ad evitare possibili abusi.

Operativa l'inabilità temporanea ed il regolamento lo trovate al solito sul sito Inarcassa oppure facendo una ricerca con le parole chiave *inarcassa inabilità temporanea* ed il terzo risultato è quello di interesse su cui cliccare.

Nell'ultimo mese in 13 hanno usufruito di tale prestazione, 9 per infortunio e 4 per malattia.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25.5.2012  
- Bilancio consuntivo 2011

Argomento principe del C.N.D. il bilancio 2011 presenta un Avanzo economico di 357.787.450 euro, in flessione del 19% rispetto al 2010.

Le entrate contributive crescono sensibilmente (+12,4%) per l'aumento dell'aliquota del contributo soggettivo, dal 10% all'11,5%, e per l'aumento delle iscrizioni, ma la crescita è di molto inferiore alle previsioni per l'abbassarsi del reddito medio degli associati

In forte crescita le prestazioni pensionistiche (+9,2% rispetto al 2010), a causa del fisiologico aumento del numero delle pensioni (prima o poi gli iscritti diventeranno pensionati) ed anche delle incertezze politiche che consigliano a chi può di andare rapidamente in pensione nel timore (ingiustificato) di cambi di regole (in effetti le regole sono già cambiate ed andare in pensione oggi o tra qualche anno non modifica certo le regole).

La gestione caratteristica presenta un avanzo di 376.462.000 euro (differenza tra le entrate contributive totali e le prestazioni complessive).

Il rapporto fra Iscritti e Pensionati scende a 9, in flessione rispetto al 9,5 del 2010 segno che abbiamo preso la parabola discendente della curva che proposi nel comunicato n. 5/2011, curva che andrà ovviamente rivista alla luce delle nuove norme, ma nell'immediato non vi sono grandi modifiche (a lungo termine si).

Il patrimonio netto di Inarcassa è pari, alla fine del 2011, a 5.763.053.929 euro, in aumento del 6,6% rispetto al 2010 con un rapporto di copertura pari a 18,05 contro il 18,60 del precedente bilancio (ulteriore conferma della parabola discendente).

Una pioggia di dati non ve la leva nessuno, e prendo a piene mani dai dati di bilancio

consuntivo 2010	consuntivo 2011	var %
--------------------	--------------------	----------

Proventi del servizio	728.000.783	824.209.494	13,2
Costi del servizio	-398.356.786	-438.679.630	10,1
Proventi ed oneri finanziari, rettifiche di valore e partite straordinarie	125.094.123	-16.564.110	-113,2
Imposte dell'esercizio	-10.864.885	-11.178.305	2,9
Avanzo Economico	443.873.235	357.787.450	-19,4
Immobili	712.375.905	707.166.983	-0,7
Titoli	2.251.648.342	1.991.637.255	-11,5
Altro	19.933.092	28.782.528	44,4
Patrimonio netto	5.405.266.479	5.763.053.929	6,6

La componente immobiliare, riportata al costo storico al netto del fondo ammortamento, rappresenta il 13,3% del patrimonio totale.

Il rendimento lordo (contabile) del patrimonio immobiliare è stato del 6,19%, quello del patrimonio mobiliare del -0,22%.

Il rendimento complessivo (contabile) del patrimonio di Inarcassa si è attestato allo 0,64% lordo.

Il rendimento lordo gestionale del patrimonio immobiliare è stato del 4,73%.

Questi dati si giustificano col terzo anno consecutivo di riduzione, del reddito medio degli associati (calo più consistente per gli Architetti ma sensibile anche per gli ingegneri).

Riguardo la tassazione, l'aumento dell'IVA, dal 20% al 21% (e, anche se non c'entra col bilancio 2011, l'unificazione, dal 2012, dell'aliquota per la tassazione delle rendite finanziarie al 20%), è un maggior costo che contribuisce a rendere ancora più oneroso l'attuale iniquo sistema di doppia tassazione.

Dal punto di vista previdenziale la Legge di stabilità 2012 (una volta si diceva finanziaria) ha previsto, tra l'altro, un ulteriore aumento dell'aliquota contributiva della Gestione Separata INPS, nella misura di 1 punto percentuale. Nel 2012 tale aliquota si è attestata al 18% per "gli iscritti ad altra gestione pensionistica" (e al 27% per "i non iscritti", con previsione di innalzamento al 33% a decorrere dal 2018).

I nuovi iscritti sono stati 7.190 (-5,7% rispetto al 2010) ma sono sempre tantissimi (tra ingegneri ed architetti ci sono oltre 200.000 iscritti alle università)

La distribuzione per età evidenzia un'età media ancora giovane, anche se compaiono i primi segnali di graduale invecchiamento. Nel complesso gli iscritti con età inferiore o pari a 40 risultano, nel 2011, il 42% del totale (erano il 47,4% nel 2010).

Continua ad aumentare il numero di pensionati contribuenti, da 6.044 unità a 6.964, anche se con tassi di crescita in diminuzione (dal 22,4% del 2009 al 15,2% del 2011); l'incremento riflette il progressivo aumento del numero complessivo dei pensionati di vecchiaia (ancora una conferma della parabola discendente (vedi grafici in notizie 5 del 2011) e, in modo particolare, delle prestazioni previdenziali contributive (certamente non per scelta degli interessati).

Società di Ingegneria (SdI) ancora in aumento nel 2011 dell'8,8%, passando da 4.852 di fine 2010 a 5.277 di fine 2011 (+425 unità) anche se in rallentamento. Circa il 93,5% è rappresentato da S.r.l., il 4% da S.p.A. e il 2,5% da consorzi e cooperative.

Nel 2011, gli Ingegneri e gli Architetti iscritti solo all'Albo con partita Iva (si tratta, in sostanza, di lavoratori dipendenti che svolgono attività professionale) sono risultati 36.245 (-0,2%). Rispetto al totale degli iscritti all'Albo professionale, i professionisti iscritti solo Albo con partita Iva sono il 10,2% (10,6% gli Ingegneri e 9,7% gli Architetti) e risiedono in prevalenza al Sud (48,1%) segue il Nord (32,7%) ed il Centro (19,2%).

Reddito medio e numerosità dei professionisti (dichiaranti) iscritti ad Inarcassa hanno determinato, nel 2010, un monte redditi sostanzialmente in linea con quello del 2009 (+0,3% in termini nominali), mentre nel bilancio pre-consuntivo 2011 era stata stimata una riduzione del monte redditi del -1,2%. Solo le SdI sono cresciute ed il loro volume complessivo d'affari aumenta del 5,4%. In termini di composizione percentuale, il "peso" delle SdI si è attestato al di sopra del 23% (+1%),

Il reddito professionale medio degli Ingegneri e Architetti è diminuito, in termini nominali, del 2,9% (da 30.085 a 29.218 euro). La riduzione è stata meno consistente rispetto a quanto stimato nel bilancio preconsuntivo 2011 (-5%). Si tratta, tuttavia, del terzo calo consecutivo, dopo le riduzioni del 7,6% nel 2009 e dell'1,5% nel 2008.

Quasi il 6% degli iscritti non ha presentato la dichiarazione (+4,9% rispetto al 2009 ed andranno in sanzione anche se a reddito zero – la DIC: va sempre presentata), il 6,3% ha dichiarato reddito nulli (in linea con lo scorso anno), il 26,9% ha dichiarato un reddito inferiore a 12.175 euro, il 41,9% ha redditi compresi fra 12.175 e 41.950 euro, il 13,3% fra 41.951 e gli 84.050 euro, il restante 5,8% ha dichiarato un reddito superiore agli 84.050 euro.

Sempre meno spazio per i furbi e maggiore chiarezza sulle situazioni previdenziali.

Progetto Ministeriale "Casellario Attivi", realizzazione della Federazione telematica dei siti. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione e alla sinergia di tutti gli Enti di previdenza italiani, ha consentito la costituzione dell'Anagrafe generale delle posizioni assicurative e la realizzazione dell'Estratto Conto Integrato (ECI), nel quale sono esposti i versamenti e i periodi contributivi maturati presso i diversi Fondi o gestioni di previdenza obbligatoria con i quali il contribuente è stato assicurato. La "Federazione telematica dei siti", realizzata nel corso del 2011, consentirà agli associati, con l'utilizzo delle stesse credenziali depositate presso Inarcassa, l'accesso all'estratto conto integrato (ECI) e ai relativi servizi, disponibili sui sistemi dell'INPS.

I ricorsi amministrativi (507) sono in diminuzione. (nel 2008, erano 1.256, 891 nel 2009, 708 nel 2010) ma con le sentenze del 2011 Inarcassa è messa male, in termini sportivi vince il 36% delle volte, pareggia il 6% perde il 55% (il 3% si estinguono, in pratica il pareggio sale al 9%). Il dato è che comunque si perde più della metà delle volte segno che qualcosa non va.

Inarcassa ON line ancora in crescita, con accessi totali, pari a oltre 2 milioni, più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, attivati da oltre un milione di visitatori, (1.004.341 rispetto ai 479.758 nel 2010). Anche la media mensile delle visite al sito pubblico ha registrato incrementi di oltre il 100% attestandosi a circa 180.000 al mese contro le circa 86.300 del 2010. La dichiarazione telematica obbligatoria ha fatto sì che a fine 2011, gli utenti connessi a Inarcassa Online fossero 201.416 (circa 58.000 in più rispetto allo scorso anno), di cui circa 149.000 iscritti.

Il numero dei titolari di pensione, al netto dei trattamenti integrativi, è risultato pari a 17.941, in aumento rispetto ai 16.369 dell'anno precedente (+9,6%). Sebbene la crescita risulti pressoché in linea con quella del 2010 (+10,9%), le pensioni di vecchiaia si incrementano del 5,7%, contro il 2,4% del 2010.

Il 97% dei titolari di pensioni di vecchiaia è costituito da professionisti che, dopo il pensionamento, proseguono nell'esercizio della propria attività.

L'onere complessivo per pensioni cresce del 9,9% rispetto al 2010 (pensioni di anzianità +23% di vecchiaia +7%). Onere medio in crescita (+0,8%).

Le pensioni di vecchiaia, presenti con il 39% dei beneficiari totali, incidono per il 63,3% sulla spesa totale, le pensioni di anzianità interessano il 5,8% dei beneficiari, ma incidono sui costi in misura del 10,6%. Le pensioni di reversibilità e ai superstiti interessano il 33% con il 18,3%. In forte aumento, nel 2011, le pensioni di vecchiaia (+46%).

#### Patrimonio e rendimenti

L'azionario Paesi Emergenti ha realizzato un -20,9%, mentre l'azionario Pacifico ed Europa hanno perso, rispettivamente, il -20,0% ed il -5,7%. Unico portafoglio positivo quello azionario USA che ha registrato un rendimento del +1,1%. La performance negativa della classe azionaria si è complessivamente attestata al -7,8%

Per il mercato immobiliare continua la fase di depressione ed incertezza che ha caratterizzato gli anni passati e che, nel corso del 2011, si è ulteriormente accentuata; per il patrimonio mobiliare è ovvio che la violentissima crisi che, nel corso del 2011, ha interessato i mercati finanziari ha lasciato poco margine, solo il fondo Inarcassa Re ha prodotto un +2,77% nell'esercizio 2011.

Il rendimento gestionale lordo del patrimonio si è attestato al -1,0%, penalizzato dal risultato negativo del comparto mobiliare (-2,5%) ma sostenuto dall'apporto positivo, ma di minor peso, di quello immobiliare (+4,7%). Il rendimento gestionale lordo del patrimonio di Inarcassa è lievemente inferiore a quello del benchmark di riferimento, rappresentato dall'Asset Allocation Strategica, pari al -0,2%

Ed ora una sintesi di confronto 2011-2010 con le voci principali a raffronto (non tutte per cui le somme non quadrano) il bilancio completo lo troverete sul prossimo numero della rivista in quanto Inarcassa ormai da moltissimo tempo pubblica in dettaglio i suoi bilanci

	consuntivo 2011	consuntivo 2010
Proventi del servizio	824.209.494	728.000.783
contributi	764.172.978	679.633.694
canoni di locazione	39.447.847	38.656.891
proventi diversi	20.588.669	9.710.199
Costi del servizio	438.679.630	398.356.786
prestazioni	366.561.252	326.184.594



costi del personale	15.089.704	15.060.535
ammortamenti e accantonamenti	31.073.978	29.516.769
oneri diversi gestione	5.676.758	5.296.967
Proventi ed oneri finanziari	-32.008.828	126.092.804
interessi ed oneri	78.313.557	106.669.794
rettifiche di valore	-110.322.386	19.423.010
Proventi ed oneri straordinari	15.444.719	-998.681
Imposte dell'esercizio	11.178.305	10.864.885
Avanzo economico	357.787.450	443.873.235
Alcune voci pescate qua e là		
	consuntivo 2011	consuntivo 2010
Terreni e fabbricati	707.166.983	712.375.905
Altri titoli	1.985.745.032	2
245.756.119		
Crediti verso contribuenti	447.739.770	417.714.308
Crediti verso banche	159.541.839	193.836.777
Crediti verso lo Stato	19.453.079	16.276.772
Altri titoli	2.230.025.819	1.709.829.551
Depositi bancari e postali	232.174.947	131.585.682
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>5.852.073.898</b>	<b>5.485.917.975</b>
Riserva legale	5.405.266.479	4.961.393.244
Avanzo dell'esercizio	357.787.450	443.873.235
Debiti verso fornitori	14.825.369	8.370.185
Debiti tributari	14.034.010	12.397.321
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.852.073.898</b>	<b>5.485.917.975</b>
Alcune voci dal Conto economico		
	consuntivo 2011	consuntivo 2010
contributi soggettivi	518.816.499	442.734.480
contributi integrativi	189.571.373	180.834.551
prestazioni previdenziali	328.360.535	300.748.649
prestazioni assistenziali	37.155.074	24.470.858
risultato prima delle imposte	368.965.755	454.738.120
imposte dell'esercizio	11.178.305	10.864.885

Senza dubbio un bilancio inferiore alle attese, ma coi tempi che corrono non poteva essere diversamente. Il vero nodo è il lavoro, se non c'è lavoro non c'è previdenza che tenga.

---

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2012  
- Gestione Separata Inarcassa?

Approvato il bilancio si è cominciato a metter mano allo statuto che, alla luce delle nuove, norme va certamente rivisto.

E' presto per relazionare in merito ma un punto intendo focalizzarlo, in quanto già si è cominciato a discuterne, e mi riferisco all'art. 7, iscrizione ad Inarcassa.

Con l'operazione Poseidone, l'INPS ha scovato e continua a scovare professionisti che, pur avendo redditi, non pagano i relativi contributi né all'INPS né alla loro cassa, e li sanziona pesantemente (le sanzioni arriverebbero al 78%, il che appare strano vista la Circolare n. 68 INPS del 19.04.2011 che ribadisce che *“nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.(3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388”*)

La Legge Dini 335/1995 è chiara: ad ogni prestazione deve corrispondere un contributo previdenziale che in qualche cassa deve pur andare, e se proprio non va da nessuna parte finisce nel grande canestro della Gestione Separata INPS (GS).

“I sanzionati” così si definisce un gruppo di questi, chiede a gran voce che Inarcassa istituisca una GS al suo interno, addirittura con effetto retroattivo dal 2005 (prima evidentemente non interessa essendo i contributi caduti in prescrizione) in modo da poter pagare ad Inarcassa con sanzioni certamente più dolci o addirittura senza sanzioni, nel contempo ottenendo prestazioni certamente superiori a quelle dell'INPS e soprattutto cancellando le sanzioni INPS.

Messa così ovvio che il CND (i vari interventi susseguiti sono stati chiarissimi) è decisamente contrario: niente GS, di retroattività non se ne parla nemmeno.

Al contrario in parecchi hanno sollecitato per prendere iniziative che mettano fine a questo “doppio lavoro” di dipendenti di altro ente o professori universitari che sottraggono lavoro ai LP (liberi professionisti) alla faccia della liberalizzazione cui l'Europa si sta indirizzando.

“I sanzionati” interpretando l'art. 2 comma 26 della legge 335/95 in un certo modo

<http://www.goleminformazione.it/questioni-di-fisco/avvocati-versamento-contributi-calcolo-cassa-inps.html>

sollecitano Inarcassa a creare tale gestione separata.

Inutile far finta di niente, il problema in effetti c'è se un'assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia “all'unanimità” delibera di dare mandato al CNI per aprire un confronto al massimo livello istituzionale con la dirigenza di Inarcassa e dell'INPS.

A mio modo di vedere il problema c'è soprattutto sul contributo integrativo del 4%.

Come è possibile che una categoria versi un contributo di solidarietà, poi, nel momento del bisogno (vedasi terremoto de L'Aquila) non ne usufruisca? Se si lesiona sia la casa del LP che del dipendente di altro ente, ed entrambi contribuiscono alla solidarietà della categoria, sarebbe giusto che l'aiuto di Inarcassa vada ad entrambi e non solo al LP.

Così facendo si dividono i professionisti in professionisti di serie "A" e di serie "B".

Ma a L'Aquila proprio questo è successo e quando ho fatto in tal senso un intervento al CND, sono stato anche sonoramente fischiato, il che la dice lunga su coloro (per fortuna una minoranza) che si ritengono professionisti di serie "A" anche in queste occasioni.

Tale problema del 4% si acuirà poi con il passaggio al contributivo ove Inarcassa intende (vedi sopra) retrocedere parte del 4% a fondo pensione, e sarà veramente dura spiegare ai professionisti di serie "B" come il loro contributo di solidarietà, in virtù della Legge Lo Presti vada a fondo pensione per i professionisti di serie "A".

Tornerà, come negli anni '90, il pericolo reale di un distacco di tali professionisti? All'epoca, sotto la presidenza Conti, in occasione del sisma Umbria-Marche la solidarietà andò tanto ai LP quanto ai dipendenti e tutto rientrò nei ranghi.

Ma non è questo il solo motivo che spinge verso una GS Inarcassa, a mio avviso è giunto anche il momento di mettere la parola fine a professionisti di serie "A" iscritti ad Inarcassa e professionisti di serie "B" non iscritti ad Inarcassa a seconda delle convenienze del momento dei professionisti di serie "A".

Per quale motivo tali professionisti debbono versare il 4% ad Inarcassa ed il contributo soggettivo all'INPS frazionando i contributi in parti estremamente diverse?

Lo storico Delegato Gibiino illuminato delegato di serie "A" (proprio con la A maiuscola, scusatemi se approfitto per salutarlo cordialmente) ebbe a dire, dopo un mio intervento "fischiato" che i delegati di serie "A" si erano divertiti a torturare in tutti i modi possibili i delegati di serie "B" e che era il momento di mettere la parola fine a tale disparità (Lui non fu fischiato ma la parola fine non fu mai messa).

Ora che si passerà al contributivo (tanto versi tanto prendi) i dipendenti di altro ente o i professori universitari non saranno più un peso in senso economico per Inarcassa, ma con il loro numero rafforzeranno certamente il potere contrattuale di Inarcassa stessa ed in definitiva ci guadagneranno tutti.

Un mio intervento con tale finalità, al solito, ha ricevuto la sua normale dose di fischi (in fin dei conti sono da sempre un professionista di serie "B" anche se ormai sono LP "puro" da oltre 26 anni) ma l'importante è che i moltissimi Delegati di serie "A" (maiuscola) abbiano recepito e, con la dovuta tempistica, si provveda finalmente a mettere la parola fine a questo balletto dentro e fuori da Inarcassa

---

Alla prossima, dopo il CND del 18,19 e 20 luglio.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 4/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL:[m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Fondazione Inarcassa
- Comitato Nazionale dei Delegati del 18-19-20.7.2012
  - Passaggio al contributivo "Inarcassa"
  - Giù le mani dai soldi destinati alle pensioni!

- 
- 
- Fondazione Inarcassa

Finalmente OnLine

<http://www.fondazionearching.it/>

quindi non mi ripeto è ora di iscriversi, più saremo più la fondazione potrà rappresentarci.

L'iscrizione ha il costo simbolico di 12 euro l'anno (solare) e potrà avvenire on line, basterà compilare il modulo di adesione (on line) ed autenticarsi con codice PIN e Password che già avete per accedere ad Inarcassa OnLine, poi basta leggere.

Dubbi? Guardate il precedente articolo.

Ancora dubbi telefonatemi (iscritti di Macerata).

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 18-19-20.7.2012
    - Passaggio al contributivo "Inarcassa"

Questo l'argomento principe del CND (Comitato Nazionale dei Delegati), ed erano stati previsti ben 3 giorni "pieni", il che la dice lunga sull'importanza.

Due i filoni:

- La proposta Salva Inarcassa avanzata da un gruppo di delegati
- La proposta del C.D.A.

Preliminarmente debbo ringraziare i delegati proponenti il Salva Inarcassa per l'impegno profuso, qualche critica invece circa la tempestività.

Buona parte della prima giornata ha impegnato i delegati a capire la proposta, giunta all'ultimo momento, dopo un percorso tortuoso e per molti versi non ufficiale, tanto che solo nell'ultimo CND era stato dato l'OK per il vaglio degli uffici

La stragrande maggioranza (esclusi forse gli addetti ai lavori) era all'oscuro dei particolari dei contenuti e non si conoscevano i risultati ottenuti dagli uffici.

In InArCommunity il dibattito sulla proposta Salva Inarcassa, pur all'oscuro di particolari, si era sviluppato con intervento di Delegati e non Delegati nel gruppo "Sostenibilità: riforma 2009 inarcassa, proposte governative 2011 (come garantire la pensione a tutti i nostri iscritti)".

Probabilmente si era più avanti sull'argomento in InArCommunity che in CND. Perché siete ancora così pochi in InArCommunity? Oltre alla Fondazione iscrivetevi anche ad InArCommunity, e chiudo la parentesi iscrizioni.

Perché, e questo è ancor più grave dal mio punto di vista, solo una novantina di delegati sono presenti in InArCommunity nell'apposito gruppo? Ricordo che aggiornarsi, per ingegneri ed architetti, è un obbligo, e non solo morale

In questa sede sia il sottoscritto che altri Delegati avevano espresso dei dubbi sul Salva Inarcassa, ma tutto era ovviamente rinviato al CND, e veniamo a questo.

Il CDA (Consiglio di Amministrazione) ha portato in CND il prof. Trudda, il prof. Nisticò ed una nutrita rappresentanza degli uffici onde avere pareri autorevoli.

Man mano che gli interessati illustravano il progetto, avevo sempre più l'impressione che più che di un progetto si trattasse di un'idea, senz'altro da sfruttare ma che più veniva illustrata, più sembrava incompiuta. Buona l'idea, buone le intenzioni ma l'applicazione pratica progettuale non è approfondita.

Debbo sintetizzare (tanto, e mi scuso per la sintesi estrema) in cosa consisteva l'idea di sostenere la Cassa a 50 anni: in pratica come calcolare le pensioni (la quasi totalità delle uscite Inarcassa) con un sistema misto contributivo-retributivo composto da tre parti:

\*parte 1 - pro quota con calcolo come l'attuale (praticamente obbligatorio vista la normativa che salvaguarda il pregresso, il pro-rata, ed è da notare che tale onere in pratica è un valore non modificabile \*parte 1=valore fisso) e ciò per gli anni trascorsi;

\*parte 2 - 8,5% di aliquota (nella proposta si ha un valore tra 8 e 10%, 8,5% credo sia l'importo usato per fare le simulazioni successive) relativa al reddito calcolato col sistema retributivo, per gli anni a venire, in modo che anche i più giovani possano avere una parte di pensione calcolata col più generoso sistema retributivo;

- nota i punti 1 e 2 sommati insieme da soli debbono rispondere, a detta degli estensori, ai requisiti richiesti dalla Fornero (sostenibilità a 50 anni) in modo che il successivo punto (contributivo) possa essere calcolato con i tassi di rendimento reale dei capitali Inarcassa (3,4% ultimi 10 anni contro 1% di calcolo indicato dai ministeri) con ciò migliorando le prestazioni in quanto si utilizza un interesse reale e non fittizio (1% tra l'altro molto limitato);

\*parte 3 - 6% di aliquota relativa al reddito calcolato (sommato all'8,5% torna il 14,5% -quindi niente aumenti-) col sistema contributivo che vada a confluire in un fondo GSI (Gestione Separata Inarcassa, fondo eventualmente da costituire previo approvazione della COVIP, ora ISVAP che diventeranno IVARP ... esoneratemi dal commento degli acronimi) che possa incrementarsi al tasso di rendimento reale (oggi 3,4% domani? si spera di più).

Tralascio un mare di considerazioni, il parere dei Professori che nel relazionare scuotevano la testa, e vado al parere del legale Inarcassa che tra l'altro faceva notare come una quota volontaria del 6% (se non fosse volontaria il rendimento non potrebbe essere superiore all'1% fissato dalla norma) non poteva essere presa in considerazione (potrebbe esserci qualcuno che non vuole partecipare, col concetto di "meglio l'uovo oggi"), conseguentemente, come era implicito, sostenibilità con i soli punti 1 e 2.

Parere agli Uffici ed il Dott. Inzerillo (instancabile nel lavoro) diceva di aver fatto il maggior numero di prove possibili con i dati incompleti che venivano via via precisati dai proponenti con risultati che, pur se imprecisi, si presentavano assai deludenti (i Professori contemporaneamente annuivano) e vengo ai numeri (da prendere con le molle, ma almeno indicativi) ottenuti dall'Ufficio Studi.

Infatti vista la \*parte 1 fissa, e visto l'8,5% fisso, per far quadrare i conti occorre mettere mano ai rendimenti, cioè alle aliquote del retributivo e l'equilibrio si ottiene facendo passare il primo scaglione (quello del 2% -

reddito annuo 2012 € 43.750) dal 2% allo 0,65%, il secondo scaglione (reddito annuo 2012 € 65.950) dall'1,71% allo 0,56%, il terzo scaglione (reddito annuo 2012 € 76.850) dall'1,43% allo 0,46% ed il quarto scaglione (reddito annuo 2012 € 87.700) dall'1,14% allo 0,37%, con una diminuzione media del -67,5%.

Provando col 10%, massimo proposto nel Salva Inarcassa la diminuzione media scende al -60%, ma in definitiva si hanno valori di retributivo numericamente peggiori del contributivo.

Numeri da prendere con le molle, come riferito dallo stesso Inzerillo, ma tali comunque da confermare un retributivo addirittura peggiore del contributivo (almeno nei primi anni di applicazione aggiungo io, in seguito le cose sarebbero migliorate), ed anche l'inserimento della retrocessione di una parte del 4% non avrebbe risollevato più di tanto i numeri esposti.

C'è da dire infine che con un'aliquota dell'8,5% non si può andare lontano riguardo al requisito del tasso di sostituzione (rapporto tra ultimo reddito e pensione) e quindi si era lontanissimi da tale requisito richiesto dalla Fornero, anche se non fissato in numeri.

Rendere obbligatorio il 6% per tornare al 14,5%? Sì ma allora si torna all'1% di rendimento e le aliquote sugli scaglioni sopradetti diverrebbero addirittura negative ed in pratica si perderebbero tutti i benefici dei rendimenti reali.

Approfondire ancora? Non ci siamo con i tempi considerando che l'iter non si conclude qui ed il termine fissato dall'articolo 29 comma 16-novies della legge 14/12, di conversione del D.L. n 216/11, ha definitivamente fissato al 30 settembre 2012 la data ultima. Certo sarebbe stato interessante approfondire ancora in quanto tra un rendimento dell'1% ed uno del 3,4% c'è un abisso, basta un foglio elettronico e vedrete che bella differenza.

1 € investito ad interesse composto dell'1% dopo 50 anni diventa 1,64 € con un maggior valore del 64%; 1 € investito ad interesse composto del 3,4% dopo 50 anni diventa 5,32 € con un maggior valore del 432%, sorprendente.

Deve pur esserci il modo di aggirare l'ostacolo, vedremo se saremo capaci di trovarlo in seguito.

Scartato il Salva Inarcassa si è passati ad emendare il testo proposto e vediamo cosa è cambiato rispetto a quanto proposto dal CDA, non senza far notare che si sono avute tutte modifiche che incidono poco sulla sostenibilità ed i conti, si spera, dovrebbero verificare.

Punto 4.3 e 5.3 (cito i punti per chi è in possesso del documento proposto dal CDA, versione luglio 2012)

i pensionati che proseguiranno nella professione non dovranno pagare i minimi (soggettivo ed integrativo) per intero (proposta del CDA) ma soltanto il 50% dei minimi (oggi pagano solo il contributo di maternità), in considerazione del fatto che, in età pensionabile, il reddito scende.

Punto 4.4

le agevolazioni per i giovani circa il contributo soggettivo si applicheranno solo se il reddito è inferiore al valore del primo scaglione (oggi € 43.750, vedi sopra)

Punto 5.2

correzione tecnica per ricomprendere tutte le società di professionisti, anche quelle di cui all'art. 10 della Legge 183/2011.

Punto 5.4

la contribuzione figurativa (una specie di bonus pari al risparmio sui minimi riservato ai giovani sempre che restino per ulteriori 25 anni, anche non continuativi, iscritti ad Inarcassa) si applicherà solo se il reddito è inferiore al valore del primo scaglione (oggi € 43.750, vedi sopra).

Punto 5.5

il 4% si applicherà anche tra professionisti e società di ingegneria ed avrà un funzionamento simile a quello dell'IVA, a condizione (qui è la modifica, si

tratta di un assestamento tecnico) di compilare un modulo riepilogativo (sono esclusi gli utenti finali, per eventuali esempi rimando al precedente notiziario in quanto gli stessi restano validi).

Punto 7.2

sono esclusi dal contributo di solidarietà, oltre le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità ed indirette, anche gli altri trattamenti pensionistici inferiori alla pensione minima.

Punto 20.1

precisazione tecnica circa il minimo di anzianità contributiva da cui si prescinde dai 70 anni in poi

Punto 22.1 e 29.1

il periodo di iscrizione minima per ottenere la pensione di invalidità è fissato in 3 anni (anziché 5) per tutti

Punto 24.6

precisazione tecnica circa la pensione ai superstiti nel caso di differenza d'età di oltre 20 anni tra i coniugi (in sostanza non si hanno modifiche)

Punto 32.6

applicazione del pro-rata anche a chi a 70 anni ha almeno 30 anni di contribuzione a condizione che abbia almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre dell'anno di approvazione del Regolamento (31.12.2102 si spera).

Una precisazione rispetto al precedente articolo: contributo di solidarietà al 2% non solo per coloro che, nonostante il pensionamento, continueranno nell'attività lavorativa, ma anche per i pensionati di anzianità.

Per concludere l'impianto generale è rimasto quello già descritto (vedasi articolo precedente) con assestamenti di tiro a salvaguardia delle fasce più deboli.

Credo che il "Contributivo Inarcassa" al momento sia il più avanzato nel panorama delle casse private italiane e di questo dovremo essere contenti, ma tutto è perfezionabile e si potranno certamente studiare ulteriori miglioramenti.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 18-19-20.7.2012  
- Giù le mani dai soldi destinati alle pensioni!

Perché l'ISTAT e i ministeri si ostinano a voler classificare le casse private quali amministrazioni pubbliche?

Il quadro si va delineando, dopo che Inarcassa aveva vinto presso il TAR Lazio (esclusione dall'elenco ISTAT dalle amministrazioni pubbliche) il Consiglio di Stato ha bloccato tutto ripristinando l'inserimento nell'elenco, il che comporta una limitazione nell'autonomia finanziaria e gestionale, in contrasto con i principi fissati nel Dlgs 509/1994.

Di più, il Senato ha approvato il DL 16/2012 che assorbe "l'elenco ISTAT" secondo il quale le 20 Casse (Inarcassa compresa) sono classificate amministrazioni pubbliche.

Ora si chiede agli enti pubblici un risparmio del 5-10% e tale risparmio dovrà essere versato nelle casse dello stato!

Più chiaro di così?

Da una parte si chiede alle casse la sostenibilità a 50 anni, dall'altra si va a "rubare" alle stesse!

Una battuta che ho sentito circolare: "non è che per governarci anziché mandarci i professori ci hanno mandato i bidelli?"

E' da notare che il blocco assunzioni ed il risparmio imposto potrebbero creare danni ingenti ed irreparabili, basti pensare alla gestione del patrimonio Inarcassa.

Un patrimonio di oltre 5,7 miliardi di € che dovrebbe crescere per i prossimi anni al ritmo di oltre 500 milioni di € l'anno andrebbe forse gestito con continua diminuzione di personale, di investimenti e di risorse?

Al prossimo incontro fissato per il 26 luglio dalla Ministra Fornero con i presidenti degli Enti di previdenza privatizzata; il nostro Presidente va con una precisa indicazione:

**giù le mani dai fondi destinati alle pensioni!**

Alla prossima, vi terrò informati se ci saranno ulteriori sviluppi.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.



N. 5/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL:[m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Scadenza del 31 agosto contributo integrativo per non iscritti ad Inarcassa e Società di ingegneria
  - Comunicazione annuale obbligatoria On Line
- 

- Scadenza del 31 agosto contributo integrativo per non iscritti ad Inarcassa e Società di ingegneria

Attenzione all'imminente scadenza del 31.8 per non iscritti ad Inarcassa e Società di ingegneria tenute al versamento del contributo integrativo entro il 31 agosto (ma perché si continuano a mantenere delle scadenze in agosto?).

Gli interessati devono generare il relativo bollettino M.AV. con l'apposita procedura disponibile su Inarcassa On line.

Per la comunicazione annuale obbligatoria (è bene farla per poter generare il MAV) vedere il punto seguente, altrimenti andate all'esempio.

Sulla prima pagina del sito, sulla destra in alto trovate la

**[Guida alla Dichiarazione telematica](#)**

e con un semplice clic vi trovate nella pagina della guida ove vi sono le istruzioni (simili a quelle dello scorso anno) ed anche dei tutorial o se preferite esempi animati, sia per iscritti che non iscritti o Società di ingegneria o Società di Professionisti, ed ancora sulla destra in alto trovate

**[Guarda i tutorial e impara come usare Inarcassa ON line](#)**

Il tutorial di interesse è

**Come calcolare il contributo e generare il bollettino M.AV.**

e vi viene spiegato come generare il MAV anche senza fare la Dichiarazione, ma è certamente preferibile farla così non ci pensate più.

---

- Comunicazione annuale obbligatoria On Line

La comunicazione va fatta OnLine obbligatoriamente entro il 31 ottobre 2012 (anche se sono a saldo zero o sono negative ed anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate).

Al solito, se potete evitate gli ultimi giorni ove è prevedibile l'intasamento (l'anno scorso è successo proprio così, con disservizi per l'intasamento).

Sarà poi possibile, senza alcuna penale, rettificare la dichiarazione entro il 31 dicembre sempre che versiate il dovuto entro il 31 dicembre (ben difficilmente si avranno proroghe come negli anni scorsi, al solito se potete evitate gli ultimi giorni).

La Dich. è resa sempre più facile ma per non incorrere in errori è bene fare attenzione ad alcuni punti, e mi rivolgo ad utenti normali, mentre chi è in forma associata o raggruppamenti certamente ha il commercialista che provvede.

Sulla prima pagina del sito, sulla destra in alto trovate la

**[Guida alla Dichiarazione telematica](#)**

e con un semplice clic vi trovate nella pagina della guida ove vi sono le istruzioni (simili a quelle dello scorso anno) ed anche dei tutorial o se preferite esempi animati. sia per iscritti che non iscritti o Società di ingegneria o Società di Professionisti, ed ancora sulla destra in alto trovate

### **[Guarda i tutorial e impara come usare Inarcassa ON line](#)**

ancora un clic e trovate 3 tutorial

il primo - Come registrarsi a Inarcassa On line evidentemente per i neo iscritti (gli altri sono ormai tutti registrati, o almeno dovrebbero esserlo)

il secondo - Come si invia la dichiarazione telematica

ed il terzo - Come calcolare il contributo e generare il bollettino M.AV.

### Vediamo il secondo **[Guarda il tutorial](#)**

che è un po' come fare la dichiarazione (la cosiddetta Dich.) tutorial che vi mostra come, una volta entrati in Inarcassa OnLine (ovviamente con il Vostro Pin e la Vostra password) e fatto clic su Dichiarazione online, si acceda alla Dichiarazione 2011.

Fate clic in basso sulla freccia ed avrete l'esempio di ciò che succederà quando farete la Dich. realmente - in primis l'anagrafica (banale) ed andate avanti (freccia in basso, freccia in alto se volete tornare indietro e rivedere nel tutorial, nella dichiarazione invece dovrete cliccare su conferma o su avanti), poi la partita IVA (se nulla è cambiato confermate) avanti e si è sulla dichiarazione.

Clic sul punto interrogativo blu (in alto a destra) per avere le istruzioni (la barra di scorrimento vi permetterà di posizionarvi ove serve).

Mettere il reddito in A1 (dal rigo RE25 di Unico2012 per i singoli in regime normale, dal rigo RE21 per chi è soggetto ad imposta sostitutiva -art. 13 L. 388/2000 – soggetti a primi tre anni di attività o dal rigo CM6 al netto di eventuali perdite – contribuenti minimi).

Il tutorial, riguardo le istruzioni, avanza velocemente, specie se avete un computer veloce, quindi le istruzioni per la sezione A corrono in fretta e non avete tempo per leggerle.

Viene spontaneo salvare il file sul computer ma attenzione, specie se avete un Machintosh, scaricando il file .pdf si hanno problemi, ma ripetendo l'operazione (il file precedente lo avrete cestinato) non si hanno più problemi e potrete leggere con calma le istruzioni per la sezione A punto 1, poi A punto 2 ed infine A punto 3.

Poi il volume d'affari in B1, ed attenzione a togliere il 4% (rigo VE40 meno il 4% di contributo integrativo – rigo CM2 per i contribuenti minimi ovviamente meno il 4% di contributo integrativo).

Se avete fatturato a colleghi ingegneri o architetti senza il 4% tale importo va indicato in B2.

In B3 automaticamente compare la differenza B1-B2 e per controllo provate a fare il 4% di B3 e dovrete ottenere il 4% incassato che dovrete riversare ad Inarcassa (se la verifica non quadra avete fatto qualche errore).

Avanti ed avanti ancora (saltate la sezione B) se non avete avuto problemi col fisco (accertamenti definitivi) e se non sono intervenute variazioni andate ancora avanti (saltate la sezione C, sempre che non vi siano state variazioni sulla P.IVA o sui rapporti di dipendenza con altri enti) e qui potete tornare indietro (per controllare) o andare alla compilazione dell'allegato A.

Se non avete fatturato a colleghi in esenzione del 4% un segnale di attenzione vi ricorda che non dovrete compilare l'allegato A (ovvio, non avendo fatto fatture) ma nulla vi dice circa l'allegato B che dovrete compilare se avete ricevuto fatture da colleghi (Società etc.) in esenzione del 4%.

Circa l'elenco prestazioni ricevute (simile a quello delle prestazioni effettuate) nelle istruzioni (punto interrogativo blu) non trovate nulla quindi occorre andare col buon senso o scartabellare altrove.

Num. Documenti è il numero delle prestazioni generalmente coincidente col numero di fatture, importo (netto IVA) poi dovrete fare clic sul

+ verde per confermare tutta la riga e passare alla successiva eventuale (anche l'ultima riga va confermata prima di passare al riepilogo).

Infine il riepilogo con i dati inseriti per ulteriore controllo (verificate che ci siano tutti i dati inseriti prima di confermare, in difetto tornate indietro e completate).

Alla conferma verrete avvisati che la Dich., o la Rettifica della Dich. è stata inviata e che avrete nella Vostra Inarbox la ricevuta.

Clic sul CALCOLO CONTRIBUTO ed avrete a video i principali dati e l'importo dovuto (soggettivo il 12,5% del reddito, integrativo il 4% del volume d'affari depurato e maternità = zero in quanto non fa parte del conguaglio).

Clic su RICHIEDI MAV ed ecco il Vostro file in .pdf pronto per la stampa (vi consiglio di stampare subito e mettere il foglio da parte per Natale).

Non uscite da Inarcassa OnLine ma andate sulla vostra Inar-box e troverete la vostra Dich. (o rettifica, l'ultima ovviamente annulla le precedenti) stampatela e tenetela agli atti ed è finita.

Infine non preoccupatevi se, in caso di rettifica, gli estratti conto non sono aggiornati, lo saranno in seguito.

Attenzione, i “Documenti utili” (Fac-simile dichiarazione 2011 per gli ISCRITTI, Fac-simile Dichiarazione 2011 per i NON ISCRITTI, Fac-simile Dichiarazione 2011 per le Società di Ingegneria, Fac-simile Dichiarazione 2011 per Società di professionisti) in realtà sono utili solo per le istruzioni o per fare la minuta della dichiarazione in quanto non possono essere spediti come si faceva una volta, la Dich. è accettata solo per via telematica, anche se spedite per raccomandata A.R. o per PEC e come non aver fatto nulla (d'altra parte senza Dich. niente MAV e non sapreste neppure come pagare).

---

Alla prossima, vi terrò informati se ci saranno ulteriori sviluppi.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 6/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 11-12.10.2012
  - Notizie dal Presidente, Vice Presidente e tavoli di lavoro
  - Prestiti agli iscritti
  - Dilazione del saldo di dicembre 2012
  - Gestione separata Inarcassa sì o no?
- Regolamento vecchio e nuovo a confronto

- 
- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 11-12.10.2012
    - Notizie dal Presidente, Vice Presidente e tavoli di lavoro

In breve notizie varie raggruppate.

Sostenibilità a 50 anni - riforma Inarcassa

Come noto a settembre è scaduto il termine per la presentazione della verifica della sostenibilità dei vari enti previdenziali a 50 anni, cosa che Inarcassa e la gran parte delle casse hanno fatto.

Solo i commercialisti non hanno presentato nulla non avendo raggiunto il n. legale al momento della votazione (le imminenti votazioni, recentemente svoltesi per il rinnovo del CDA, senz'altro hanno influito).

A parte la predetta defezione, che peraltro ha poca importanza essendo già tale cassa al sistema contributivo, per cui il contributivo obbligatorio che potrebbe esserle imposto poco potrà spostare, ora l'attenzione è rivolta all'approvazione ministeriale che è fissata entro un mese dalla scadenza, quindi entro ottobre.

Il presidente riferisce di vari incontri col Ministro (Fornero) dai quali sono emersi problemi seri con l'ENPAM (medici etc) che in pratica sono più casse assieme con problemi diversi, problemi minori con la cassa forense cui sono stati fatti degli appunti, nessun problema con Inarcassa per cui le previsioni sono buone per l'approvazione.

Circa il confronto tra regolamento in vigore e nuovo regolamento, ancora da approvare rimando al lavoro del collega Becchi di Torino (vedasi ultimo punto)

L'arch. Giuliano M. Becchi, per agevolare i colleghi a comprendere le diversità tra vecchio e nuovo (ancora da approvare da parte dei Ministeri), ha posto i due testi a confronto, colorando il testo attuale in giallo per le parti che si modificheranno, in azzurro-verde quelle che saranno stralciate in quanto confluite nello Statuto (ancora da approvare da parte dei Ministeri ed in fase di ulteriore elaborazione) e colorando, sul nuovo testo, in rosso le modifiche.

Spending review applicata alle casse.

Come noto le casse, essendo state inserite nell'elenco ISTAT degli enti pubblici (contro tale iscrizione pende ricorso al TAR, ma con poche prospettive di accoglimento), sono attualmente soggette alla Spending review.

Tutte le casse concordano sul fatto che la Spending review non è applicabile alle casse professionali, ed anche le varie circolari esplicative non risultano ben applicabili alle casse, tuttavia la legge è legge per cui Inarcassa ha versato la sua quota (800.000 € se ben ricordo) nelle casse dello stato effettuando però una riserva.

Infatti l'Adepp (Associazione Degli Enti Previdenziali Privatizzati) ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea ed anche se la cosa non è affatto lineare (dovrebbe essere in Consiglio di Stato ad inoltrare il ricorso), l'esito del ricorso potrebbe ribaltare le cose (almeno si spera).

Quello che è **inammissibile**, a parere del sottoscritto, è il fatto di imporre tagli lineari ad enti privati, infatti il risparmio potrebbe rivelarsi un danno per l'Ente. Ad esempio se Inarcassa è chiamata in causa e, per taglio lineare, non può dare incarico ad un legale per difendersi, automaticamente deve rinunciare all'opposizione o alla causa, con le immaginabili conseguenze negative.

Quello che invece è **incredibile è che** da una parte lo stato ci imponga la sostenibilità a 50 anni, e dall'altra **ci sottragga fondi, destinati a pensioni**, per dirottarli nelle casse dello stato che poi li spende come abbiamo visto.

Già la **doppia tassazione** era iniqua ora il furto (o almeno tentativo di furto) o tassa o chiamatelo come volete, **non mi sembra proprio che il governo dei tecnici governi le Casse tecnicamente.**

M.AV.

Che poi significa Mediante AVviso niente di più.

La cosiddetta smaterializzazione dei MAV, cioè l'invio non è più materiale, ma telematico (ognuno poi scarica il MAV dal suo computer e lo paga, magari telematicamente) ormai è avvenuta e, salvo poche eccezioni, non vedremo più recapitarci per posta il MAV.

Dai primi dati parziali almeno il 77% dei MAV (in n. di 113.960) sono stati scaricati e pagati quindi sostanzialmente siamo in linea con il cartaceo ed il passaggio sembra essere avvenuto senza grossi traumi.

Ricordo che il mancato pagamento comporterà interessi di mora e sanzioni ma, con il ravvedimento con adesione, si andrà a pagare realmente un 8.75% di interesse annuo (con l'Agenzia delle Entrate staremmo sul 12% circa).

Anche se la cosa non è ufficiale, su richiesta di un delegato circa il comportamento di Inarcassa in questa fase di avvio, viste le difficoltà reali avute in alcuni casi, ritardi nei pagamenti contenutissimi nel tempo (24-48 ore massimo) se giustificati o giustificabili con difficoltà obiettive (bancoposta essenzialmente) non saranno sanzionati.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 11-12.10.2012  
- Prestiti agli iscritti

Deliberato il finanziamento di prestiti agli iscritti per il prossimo anno. Questa volta non è stato indicato un tetto (che comunque esiste per le attività assistenziali, ed è fissato dal Ministero) in quanto lo scorso anno si è dovuto più volte ricorrere al rifinanziamento e nonostante ciò a settembre i fondi sono terminati.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 11-12.10.2012  
- Dilazione del saldo di dicembre 2012

La crisi continua ed anche quest'anno sarà possibile rinviare, presumibilmente ad aprile, il saldo del 31 dicembre.

Il CND infatti, a larga maggioranza, ha dato mandato al CDA di predisporre quanto necessario. Per i particolari vi rimando al prossimo numero o meglio ancora al sito della Cassa.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 11-12.10.2012  
- Gestione separata Inarcassa si o no?

Siamo in fase preliminare di modifiche statutarie che tengano conto dell'evolversi di norme, situazioni etc.

In questo ambito, vista la delibera (all'unanimità) dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia per aprire un tavolo di discussione con la Dirigenza di Inarcassa ed Inps, seguita dalla richiesta di una decina di Ordini di Ingegneri e di un ordine di Architetti per una Gestione Separata Inarcassa che vada a sostituire quella Inps, si è discusso a lungo e vivacemente.

Estremamente diverse le posizioni e ne sintetizzo la principali

a) chiusura totale, nessun contatto anzi, richiesta alle istituzioni perché vietino la libera professione a dipendenti, professori universitari etc., in breve vietino la libera professione ai dipendenti a qualsiasi titolo, anche se in part-time

b) chiusura circa l'istituzione di una Gestione Separata Inarcassa

c) provare ad aprire un tavolo di lavoro con Inps, CNI e CNA e vedere che margini di intesa ci sono

d) favorevoli in linea di principio all'istituzione di una Gestione Separata Inarcassa ed apertura, con molte limitazioni, alla libera professione di dipendenti a qualsiasi titolo.

Nulla di ufficiale in quanto sopra detto in quanto si è solo discusso, ma penso di aver indicato nell'ordine i rapporti numerici di forze tra i vari gruppi.

Alla fine il Presidente ha intelligentemente riunito un pò tutte le posizioni per prendere contatti e discutere indicando le varie motivazioni per poi rendicontare al CND in modo che possa esprimersi a ragion veduta e non solo sulla base di drastici principi.

Nessun accordo per il passato (la richiesta di sanatoria per il passato tende solo ad evitare o quanto meno limitare le sanzioni Inps verso soggetti in ogni caso inadempienti).

Se vi interessa (altrimenti saltate al punto successivo) vi illustro la mia posizione inquadrabile alla voce d), e vengo alle motivazioni.

1) E' assurdo che ingegneri ed architetti, in caso di dipendenza da altro ente siano costretti ad avere rapporti con più enti previdenziali,; l'ideale sarebbe un unico ente se e per quando possibile.

L'esempio del neolaureato che, specie con la scarsità di lavoro odierna, costantemente in cerca di lavoro, effettua delle supplenze scuola per periodi discontinui ed è costretto a continue cancellazioni e iscrizioni ad Inarcassa è emblematico.

Oltre al disagio per il lavoro altalenante vi è il disagio assistenziale in quanto si passa da una cassa all'altra con una serie infinita di problemi che pure i commercialisti più esperti stentano a risolvere. Tanto per dirne una Inarcassa va in mesi, l'Inps in giorni creando una confusione indescrivibile.

Part time, lavoro interinale etc. ed il caos aumenta ed a farne le spese è il giovane che spesso incappa in sanzioni, anche pesanti, in quanto fuorviato da norme complicate per di più scritte in perfetto "burocratese" ai più incomprensibile ma ben chiare solo a chi applica poi tali norme.

Se non si incappa in sanzioni si può cadere in tranelli più o meno nascosti ed ancora l'esempio delle supplenze scuola è chiarificatore. In molti (a me sono capitati tantissimi casi) pensano che per semplificare, non incorrere in sanzioni, e costruirsi una pensione sia con Inarcassa che con l'INPS si possa versare sia ad Inarcassa che all'INPS semplicemente non comunicando la propria situazione. Purtroppo si accorgono dell'errore solo al momento di andare in pensione quando gli enti, incrociando i dati si accorgono della impossibile sovrapposizione dei periodi assicurativi (in un anno non si possono avere 18 mesi di anzianità, 12 Inarcassa e 6 scuola!). Previsione di pensione totalmente sballata e restituzione delle somme versate in eccesso spesso in tempi biblici e senza interessi (l'errore non è dell'ente).

In tali situazioni i fautori del gruppo a) esultano: forse i dipendenti eviteranno di fare libera professione e quel lavoro non svolto da tali soggetti andrà ai liberi professionisti "puri" o se volete di serie "A".

2) Quando si arriverà, e ci si arriverà, ad avere rapporti con un solo Ente previdenziale, stando così le cose, i dipendenti verseranno non solo il contributo soggettivo ma anche l'integrativo all'Inps e ad Inarcassa verrà a mancare una buona fetta di entrate con tutte le conseguenze negative del caso

3) La G.S. Inps con i liberi professionisti è in attivo, come dire che rilevando Inarcassa tale gestione, ad esempio con le stesse regole Inps (anche stesse aliquote Inps) si avrebbe una gestione attiva.

Piuttosto sarà ben difficile che l'Inps "molli l'osso" visto che la gestione è attiva.

4) libera professione dei dipendenti sì, ma con limitazioni.

Innanzitutto le regole andranno cambiate per il futuro, non per il passato: le regole vanno scritte prima e chi assume un certo ruolo deve sapere prima di assumerlo se, ed eventualmente a quali condizioni può esercitare la libera professione.

Premetto che sarebbe necessario che chiunque, prima di sedersi in un ufficio a prendere decisioni nei confronti di colleghi, abbia egli stesso esperienza o quanto meno conoscenza quale libero professionista in quel settore, altrimenti si rischia di parlare lingue totalmente diverse, con solo teoria da una parte e, per la maggior parte, pratica dall'altra. Certo non è facile ma è proprio questo disallineamento che provoca tanti disagi.

Per certe professioni poi tale esperienza è imprescindibile: ve lo immaginate un professore universitario che insegni “ponti” ai suoi allievi senza aver mai né progettato né diretto un solo ponte?

Vengo alle limitazioni, cominciando da quelle ovvie

Non si può contemporaneamente essere in posti decisionali in una pubblica amministrazione e fare atti di libera professione che poi in qualche modo debbono essere esaminati dalla stessa amministrazione, neppure con part-time inferiori al 50%. In breve non si può essere controllati e controllori.

Non si può effettuare la professione sfruttando la struttura in cui si opera. Ad esempio il professore universitario che sfrutta assistenti, studenti etc. per suoi progetti. Analogamente l'Università non può partecipare a bandi ove evidentemente non è nelle stesse condizioni del libero professionista. In breve la posizione dominante è inammissibile.

Altra distrofia da eliminare: gli incentivi alle P.A. perché provvedano al loro interno alle progettazioni. Qui non solo vi è un ovvio conflitto di interessi ma non è garantita neppure la qualità della prestazione.

Un limite anche all'entità della libera professione: se un insegnante dalla sua attività di dipendente ricava un netto di 1.500 €/mese e dalla L.P. 500 €/mese non vi è nulla di strano ma se la sua attività principale diventa quella di L.P. la cosa non è più ammissibile (almeno una delle due cose la farà male).

Se il reddito ad esempio, quale media degli ultimi 3-5 anni (picchi annuali sono normali) supera lo stipendio o il doppio dello stipendio si deve abbandonare il rapporto di dipendenza (non si possono avere due lavori contemporaneamente). In questo caso va messo anche un limite al superstipendio altrimenti chi magari prende 10.000 €/mese potrebbe “arrotondare” con altri 8.000 €/mese, mentre chi prende 1.500 €/mese se “arrotonda” con altri 2.000 €/mese è fuori legge.

Certo non ho la pretesa di aver trattato tutti i casi ma credo che il mio pensiero sia ben leggibile.

---

---

- Regolamento vecchio e nuovo a confronto

Dapprima ringrazio l'arch. Giuliano M. Becchi per avermi fornito un file di confronto tra regolamento in vigore e nuovo regolamento (ancora da approvare) e le tabelle cui i regolamenti fanno riferimento.

Le diversità tra vecchio e nuovo regolamento (ripeto, ancora da approvare da parte dei Ministeri), sono messe in evidenza dai due testi affiancati e colorati, ove sono evidenziate le diversità.

Il testo attuale ha in giallo per le parti che si modificheranno, in azzurro-verde quelle che saranno stralciate in quanto trattate nello Statuto (ancora da approvare da parte dei Ministeri) e sul nuovo testo, si hanno le modifiche in rosso.



Allegati n. 2 files

---

Alla prossima, presumibilmente la seconda metà di novembre.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**  
N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 7/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30.11.2012
    - Notizie varie
      - vendita obbligata degli immobili Inarcassa?
      - Inarcassa dott. Jekyll o mister Hyde?
      - Spending review si? Spending review no?
    - Bilancio di previsione 2013
    - Nuovo Regolamento Generale di Previdenza e FAQ relative
- 

- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30.11.2012
  - Notizie varie

Una sintesi di notizie della più disparata provenienza (in genere dalle comunicazioni del Presidente, del Vice Presidente, dalla Fondazione Inarcassa ma anche dai tavoli di lavoro, dal convegno da internet etc.)

Ovviamente è una mia libera sintesi in quanto è impossibile riferire tutto quanto di importante si è detto.

- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30.11.2012
  - Notizie varie
    - vendita obbligata degli immobili Inarcassa?

E' un momento difficile per il paese, ed ancor più difficile per le casse private che, disponendo di patrimoni ingenti (50 miliardi di euro sommando tutti i patrimoni delle casse private) sono soggette ad attacchi più o meno "banditeschi".

Qualche esempio.

Curiosa, ma purtroppo vera, la proposta del ministro Riccardi di vendere (o svendere?) obbligatoriamente gli immobili residenziali in proprietà, anche delle casse private, ad un prezzo pari a 150 volte il canone mensile di locazione.

Fatti due conti Inarcassa ricaverebbe dal suo patrimonio circa 1/3 del reale valore (se avete qualche notizia su un affitto e sul reale valore del bene provate pure a far due conti)

Ma poi cosa si potrebbe fare con una liquidità enorme in un momento in cui si è in fase di accumulo? Investire, investire, investire ... ma allora perché vendere per poi investire con tutti i lati negativi del caso? Oppure il ministro prevede qualcos'altro? Speriamo di no!

Inarcassa poi è un investitore istituzionale a lungo termine e questo è un notevole punto di forza, ma questa vendita forzata la trasformerebbe in molti casi in un investitore a breve termine, con conseguenti perdite invece di guadagni.

Mi ritorna in mente la domanda-barzelletta di qualche tempo fa: non è che invece di mandarci i professori a governare ci hanno mandato i bidelli?

Il patrimonio immobiliare è una specie di salvadanaio che servirà quando la gestione andrà ovviamente in passivo (è impensabile che ingegneri ed architetti aumentino costantemente, inoltre ci sono altre ragioni per cui ci saranno certamente dei periodi in passivo).

Ma se si vende o svende, il salvadanaio non ci sarà più, allora come si potrà essere sostenibili a 50 anni, cosa che ci hanno pressantemente chiesto con verifica appena portata positivamente a termine, se, strada facendo, si viene "rapinati" in misura che sembra essere via via crescente?

Il nostro Presidente ha avuto modo di porre al Ministro Fornero, la domanda se fosse condivisibile la proposta del Ministro Riccardi e se ne condividesse le motivazioni, ed il ministro ha esplicitamente indicato di non condividere affatto la posizione espressa.

Pericolo scampato? Assolutamente no secondo il nostro Presidente. La proposta è stata solo smorzata, non eliminata, e c'è il pericolo che domani qualcuno la riattivi. In fin dei conti un nostro appartamento ad esempio al quartiere Parioli al prezzo di circa 200.000 € contro un valore reale più che triplo può far gola a qualcuno.

Detto fatto e quanto scritto il 29 (vedi sopra) al secondo giorno di riunione (30 novembre) torna attuale: la proposta Riccardi di nuovo sulle prime pagine dei giornali, questa volta indicando lo stato di necessità e di emergenza del paese quale motore dell'operazione.

Dare case sottoprezzo a scapito di pensioni? Ovviamente case che non sono quelle dei politici (e sono tante) a qual pro?

E' ovvio che qualcuno vuole guadagnarci sopra, se non altro politicamente, ed in clima pre-elettorale l'ipotesi è tutt'altro che peregrina.

Su proposta del Presidente il CND ha votato, **all'unanimità** (fatto estremamente raro) il seguente testo che spero abbiate già visto da qualche parte.

*Il Comitato Nazionale dei Delegati della Cassa Nazionale degli Ingegneri e Architetti INARCASSA riunito in Roma il giorno 29 e 30 novembre*

*Rilevate le notizie di stampa nelle quali si evidenziano le iniziative parlamentari che propongono la svendita degli immobili degli Enti Previdenziali*

*Premesso*

- Che Inarcassa come altri Enti Previdenziali Privati ha come obiettivo la valorizzazione del proprio patrimonio al fine di garantire quella tutela previdenziale ad essa delegata dal decreto 509 senza l'utilizzo di fondi pubblici e quindi a totale carico dei propri iscritti*
- Che anche in ossequio ai recenti provvedimenti legislativi gli stessi Enti hanno dimostrato di poter assicurare la sostenibilità di lungo periodo con la prassi della buona gestione patrimoniale e con l'autofinanziamento contributivo che, nell'attuale situazione di recessione generale e di diffusa crisi del comparto della libera professione, costituisce atto di sacrificio e responsabilità della categoria*
- Che nella gestione del proprio patrimonio residenziale Inarcassa ha praticato una politica di locazione che ha tenuto in debito conto tutte le*

*situazioni di protezione sociale relativamente all'entità dei canoni e alla tutela dei soggetti deboli e in difficoltà*

*Smentisce*

*Tutte le affermazioni demagogiche e populistiche relativamente a presunte politiche speculative nella gestione del proprio patrimonio residenziale posto in locazione*

*Rivendica*

*L'autonomia gestionale del proprio patrimonio al fine di assicurare la tutela previdenziale di lungo periodo ai propri iscritti*

*Rifiuta*

*A nome dei propri iscritti contribuenti e pensionati le proposte legislative parlamentari finalizzate alla svendita del proprio patrimonio residenziale*

*Conferma*

*L'intendimento di continuare a perseguire una politica di locazione attenta alle situazioni di difficoltà economica e sociale dei propri conduttori*

*Auspica*

*Venga rivolta attenzione da parte di tutte le forze politiche al proprio ruolo di gestore della previdenza sociale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti che si adottino provvedimenti legislativi che favoriscano e non ostacolino la corretta gestione del proprio Ente*

---

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30.11.2012

- Notizie varie

- Inarcassa dott. Jekyll o mister Hyde?

Il duplice ed incerto aspetto di Enti pubblici o di Enti privati degli enti previdenziali quali Inarcassa è insostenibile.

Ecco quindi il ricorso al TAR affinché le casse non siano inserite nell'elenco ISTAT degli enti pubblici o equiparabili.

Il TAR ha dato ragione agli enti privati, ma ancora una volta il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione quindi punto ed accapo.

A seconda di quando e quanto conviene allo Stato dobbiamo considerarci dott. Jekyll o mister Hyde.

Rammento il riferimento per gli Enti dell'Elenco ISTAT (Legge 196/2009, art. 1, comma 3).

Nel caso dello Spending review ovviamente siamo enti pubblici, dobbiamo risparmiare ed il risparmio deve obbligatoriamente finire nelle casse dello Stato.

Quest'anno, come ha espresso a chiare note il Presidente arch. Muratorio, sono andate a finire nelle casse dello Stato (che poi spende come tutti vedono) l'equivalente di 8.000 pensioni minime.

Veramente è una vergogna, **se proprio si vuole mettere una tassa sulle casse, come dire una (ulteriore) tassa sulle pensioni lo si dica chiaramente, ed i nostri politici si assumano chiaramente la responsabilità di quanto sopra.** Altro che parole inglesi che servono solo a mascherare la realtà, **le tasse si chiamano tasse e non Spending review.**

Notizia freschissima circa le motivazioni (non ufficiali in quanto sentenza non ancora notificata ad Inarcassa): tra i motivi per essere considerati enti pubblici vi sarebbe il fatto che le spese sostenute per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori sono sgravabili fiscalmente.

**Un ente pubblico si definisce tale se è prevalentemente finanziato dallo Stato,** ma Inarcassa non solo non grava sullo Stato ma è pure obbligata a dare ... Spending review ... prendendo da dove? Indovinate un pò? Dai soldi degli iscritti destinati in definitiva alle pensioni.

**Ma il Consiglio di Stato poi sa come si fa una dichiarazione dei redditi? Sembra proprio di no!** Se i contributi previdenziali ed assistenziali non si mettono nel quadro P (ove poi possono essere dettratti in quota parte), essendo pur sempre una spesa, andranno allora sul quadro E (come il contributo integrativo) ed il risultato finale della dichiarazione, in termini economici, è lo stesso.

**In pratica contributi detraibili o meno fa lo stesso, nulla cambia in termini economici nella dichiarazione dei redditi, nulla cambia per le casse dello stato.**

In breve **ci trattano come se avessimo l'anello al naso ...**

**Ricorso alla Corte Europea, preannuncia il nostro Presidente, giustamente indignato.**

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30.11.2012  
Spending review si? Spending review no?

Un pò come sopra, proprio non si capisce perché in certi casi si debba risparmiare una quota percentuale su Enti come Inarcassa che la sua Spending review la fa già dal 1995 e la Spending review è già stata fatta (quindi i tagli obbligati, cioè la Spending review sulla Spending review, talvolta sono addirittura dannosi, vedasi mio articolo precedente).

In particolare, in materia di riduzione dei costi, le principali misure che riguardano anche Inarcassa (D.L. 95 del 6.7.2012, convertito in L. 135 del 7/8/2012) si riferiscono a:

- riduzione delle spese per consumi intermedi del 5% nel 2012 e del 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta nel 2010. Il derivato da questa riduzione **deve essere versato allo Stato** (entro il 30 giugno di ogni anno; per il 2012, entro il 30 settembre, cosa già fatta);
- risparmi anche sulle auto di servizio (in Inarcassa la cosa si trasformerà in una rimessa economica in quanto l'auto attuale -7 posti- utilizzata spessissimo per trasporti dalla sede all'aeroporto e viceversa, dovrà essere venduta

acquistandone altra di minore cilindrata -5 posti- col risultato che si dovrà andare all'aeroporto o con un'auto ed un taxi, oppure fare due viaggi con un ... aumento di spesa (anche facendo astrazione dal disagio), il famoso risparmio del cavolo (veramente dalle mie parti si dice diversamente);

- risparmi anche su buoni pasto, ferie e permessi, canoni di locazione, dismissione immobili adibiti ad abitazione,
- risparmi anche su altre spese: -riduzione dei consumi intermedi- con effetti negativi sul funzionamento della Cassa, in particolare su quelle attività e servizi rivolti ai propri associati (in contrasto con l'obiettivo dichiarato del provvedimento che è, appunto, quello dell'“invarianza dei servizi ai cittadini”).

Predicare bene e razzolare male, questo almeno è il risultato per gli enti come Inarcassa.

A fronte di ciò **non si fa una Spending review ovvia, e ci si riferisce, per esempio, al 2% di incentivo agli uffici tecnici pubblici per attività professionali interne** (e mi riferisco all'intervento dell'arch. Tommasi, Presidente della Fondazione, al MAXXI del 28.11.2012, intervento riportato nel sito della Fondazione

<https://fondazionearching.it/site/>

in prima pagina, con il titolo “Liberalizziamo le idee, non i compensi”).

E non parliamo di cifre irrisorie, ma del 2% dell'importo dei lavori da eseguirsi (**più di 500 milioni di euro l'anno**), solo per fare esclusivamente quanto previsto nei compiti per cui i dipendenti sono stati assunti.

**Questo 2% è in effetti una specie di tariffa minima garantita a favore di dipendenti di enti pubblici solo per fare il loro dovere! Per di più in un periodo in cui le tariffe non solo non esistono più, ma non possono neppure nominarsi!**

Però se andiamo a vedere lo stato di riferimento per eccellenza nella comunità europea, la **Germania, non solo le tariffe professionali esistono ma sono anche minimi tariffari inderogabili.**

Potrei continuare a lungo, ma rischierei di essere al solito accusato di prolissità.

Infine vi rimando al sito della Fondazione Inarcassa invitandovi (per chi non lo avesse ancora fatto) nuovamente ad **iscrivervi alla Fondazione** (più siamo più sarà facile essere ascoltati).

La **quota annuale** certamente non spaventa nessuno, **12,00 €**, un caffè al mese. Fatelo subito, poi magari vi passa dalla testa, infatti **l'iscrizione fatta nel 2012 vale anche per tutto il 2013** (il 2012 è solo uno spezzone che non viene considerato) quindi 12 € e siete iscritti sino al 31.12.2013.

Come andare al sito della Fondazione?

<https://fondazionearching.it/site/>

In alternativa andate sul sito della cassa ed avrete il rimando in prima pagina; vi ricordo solo che, una volta iscritti, la password per entrare sarà la stessa che usate per la vostra casella personale sul sito della Cassa.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30.11.2012  
- Bilancio di previsione 2013

Ovviamente approvato il Bilancio di previsione 2013, Bilancio che non si presenta così "brutto" come i tempi correnti lascerebbero presagire.

Qualche spunto dal Bilancio.

Il Decreto "Salva Italia" (art. 24, comma 24) ha modificato in profondità lo scenario delle Casse in tema di sostenibilità finanziaria.

La stabilità delle gestioni previdenziali è ricondotta all'equilibrio del "saldo previdenziale" (differenza tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche), **invece del "saldo totale" (che tiene conto anche delle spese e dei rendimenti del patrimonio)**, in un periodo di cinquanta anni (in precedenza erano trenta).

Oltre a ciò la spending review, di cui si è detto al punto precedente va ad aggravare la situazione

Veniamo ai numeri del Bilancio di Previsione (importi in migliaia di euro e cito solo le voci di maggior peso per cui non fate caso se ad una verifica i conti non tornano, le voci non sono tutte).

Anche se per il 2012 e 2013, visto l'aumento degli iscritti e la recessione in corso, ipotizzando un reddito medio in ulteriore calo (-3% per il 2012) si prevedono:

Entrate contributive 1.099.522 (+19,1%) di cui Contributi soggettivi 663.929 (+27,7%) Contributi integrativi 380.316 (+12,6%) entrate ovviamente previste **in aumento per effetto della riforma del 2008** (aumento sia di minimi che di aliquote)

Spese per prestazioni:

Prestazioni istituzionali 474.129 (+14,2%) di cui per Prestazioni previdenziali, sostanzialmente pensioni 419.673 (+15,2%) **prestazioni** anch'esse previste **in aumento per l'aumentare dei pensionati**.

Rapporto Contributi totali/Prestaz. totali 2,32 (nel preconsuntivo 2012 si era a 2,22 e nel 2011 tale rapporto era 2,08, **tutti miglioramenti dovuti alla riforma 2008**)

N. iscritti ancora in aumento

2012 iscritti 165.330 di cui donne 43.074 in % +26,1%

2013 iscritti 170.121 di cui donne 45.173 in % +26,6%

Società di ingegneria, 2011-2012 divise per Tipologia

S.p.A. 216 (preconsuntivo 2012) (nel 2011 si era a 213 ma il max è stato di 230 nel 2010)


S.r.l. 5.167 (preconsuntivo 2012) (nel 2011 si era a 4.932, 2010 n. 4.498)

Consorzi e Coop 146 (preconsuntivo 2012) (nel 2011 si era a 132, 2010 n. 124)

Totale 5.529 (preconsuntivo 2012) (nel 2011 si era a 5.277, 2010 n. 4.852)

quindi valori in aumento ma la tendenza è al rallentamento, ed ecco la variazione storica e relativo grafico

Aumento %	20,7	28,3	19,9	19,3	16,3	13,9	12,6	12	10,9	9,5	8,3	8,8	4,8
anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012




(in ascissa il n. di anni che dovrebbe partire da zero invece parte da 1)

che evidenzia come le società continuino ad aumentare ma non a ritmi paragonabili a quelli dei primi anni 2000.

N.B. 4,8 dato del 2012 è riferito al primo semestre del 2012.

Rapporto iscritti/pensionati, 2000-2013





Che tale rapporto sia in netta diminuzione è evidente, ma tale dato dava delle forti indicazioni prima dell'introduzione della PPC (Prestazione Previdenziale Contributiva), PPC che ha creato un gran numero di pensionati (tutti coloro che per qualsiasi motivo non potevano raggiungere i 30 anni necessari per la pensione, cui è stata tolta la possibilità di avere restituiti i contributi versati), le cui pensioni però hanno un importo risibile.

Infatti l'onere medio delle prestazioni per tipologia, e per semplicità cito solo le previsioni per l'anno 2013 (importi in euro, valore medio sul totale pensioni dello stesso tipo)

	€/anno	costo tot.	%sul tot	aumento%
Vecchiaia		30.327	8.553.000	37,9
	8,4			
Anzianità	32.829	1.845.000	8,2	29,1
Invalidità	12.767	798.000	3,5	2,8
Inabilità	17.582	196.000	0,9	4,8
Superstiti	9.262	2.021.000	8,9	3,7
Reversibilità	13.006	3.748.000	16,6	4,0
pensioni sostanzialmente retributive				
subtotale	23.370	17.161.000	76,0	8,4
Pensioni da Totalizz.	12.410	681.000	3,0	9,7
Pensioni Contributive	2.058	4.740.000	26,4	21,0
totale pensioni	18.566	22.582.000	100,0	11,7

In realtà, per numerosità ed importo le pensioni che contano sono

Vecchiaia		30.327	8.553.000	37,9
	8,4			
Anzianità	32.829	1.845.000	8,2	29,1
Pensioni Contributive	2.058	4.740.000	26,4	21,0

Alcune considerazioni su tali numeri sono necessarie

- Innanzitutto si vede che il rapporto tra i valori delle pensioni di Vecchiaia e Anzianità sulle Pensioni Contributive è di circa 15 (ci vogliono 15 pensionati contributivi per avere l'importo di un solo pensionato retributivo) ed ecco il motivo per cui il grafico precedente andrebbe rettificato nel senso che per paragonarlo a quello di anni precedenti la curva discendente andrebbe addolcita. Peraltro è inutile fare tale operazione in quanto col nuovo sistema pensionistico in vigore dal 2013 tale rapporto perderà sempre più significato (modificandosi il sistema) e tornerà ad avere valore solo a regime (tra 30-40 anni quando si avranno solo le nuove regole).
- Nonostante quanto appena detto si nota come, a fronte di un aumento delle pensioni di 11,7% previsto rispetto al 2012 le pensioni di anzianità si prevedono in aumento del 29,1% e la cosa è facilmente spiegabile proprio a causa del nuovo sistema meno premiante, per cui chi può ha maggior interesse economico ad andare in pensione, piuttosto che restare con incrementi di pensione trascurabili.
- Netto l'aumento anche delle pensioni contributive, ma per un motivo totalmente diverso: non essendo più possibile la restituzione dei contributi chi arriva all'età pensionabile in pratica è costretto ad andare in pensione se non può raggiungere i 30 e più anni di contribuzione (il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 12 novembre 2005 per la restituzione

dei contributi, nonostante la dichiara urgenza triennale, dorme sonni tranquilli nel senso che è pur sempre in piedi ma ancora deve essere fissata la prima udienza, ad oltre 7 anni di distanza! Inutile commentare, verrebbe solo da dire justice review).

Cambio tema ma qualcuno mi ha fatto domande in proposito, e visto che trovo risposte nel bilancio:

L'avvio del progetto F24 è ancora lontano in quanto porta con se profili positivi assieme a profili negativi. L'attivazione nel 2013 sarà subordinata alla verifica di rispetto di varie condizioni:

- risparmio dei costi residui rispetto al mezzo di pagamento (in confronto al M.AV)
- benefici per gli associati in ordine alla compensabilità con i crediti di imposta;
- certezza degli afflussi finanziari nella disponibilità per tempi e modi;
- adozione di soluzioni compatibili per gli effetti dilatori;
- completamento dell'adeguamento del sistema informativo alla riforma appena approvata.

Il risultato di esercizio del preconsuntivo 2012 è influenzato dal saldo positivo della gestione previdenziale, e dall'apporto della gestione mobiliare. La gestione previdenziale riflette **principalmente gli effetti della Riforma 2008** (+183 milioni di euro per effetto dell'incremento delle aliquote contributive), a cui si aggiungono quelli positivi dell'adeguamento dei contributi minimi e delle dinamiche degli iscritti, compensati da una riduzione dei redditi medi e del volume d'affari medio (-5%).

L'apporto positivo della gestione mobiliare è dovuto principalmente alle **riprese di valore** (128 milioni di euro come variazione 2012/2011) generate dall'andamento positivo dei mercati finanziari nel corso dell'anno.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 presenta un avanzo **economico di 702.315.000 euro**, in aumento di 88 milioni di euro, rispetto al preconsuntivo 2012.

Un quadro riassuntivo per anno illustra meglio la situazione

Anno 2011	Avanzo Economico € 357.787.000	Patrimonio netto 5.405.266.000
Anno 2012	Preconsuntivo Avanzo Economico € 614.077.000	Patrimonio netto 6.377.131.000
Anno 2013	Avanzo Economico previsto € 702.315.000	Patrimonio netto 7.079.446.000.

Che non siano tutte fantasticherie è dimostrato dalla consistenza del patrimonio rilevata al 31.8.2012 (ed a fine settembre si hanno ulteriori conferme):

totale patrimonio gestito	6.138.039.066
patrimonio immobiliare	1.318.688.677
patrimonio mobiliare	4.819.350.389
di cui	
monetario	301.306.453
obbligazionario	2.707.463.289
azionario	1.183.692.055
alternativi	626.888.592

Chiudo, per quanto riguarda il bilancio di previsione con l'aggravio di imposte su Inarcassa

Sempre dal Bilancio di previsione, e riporto testualmente

*“Con lucida continuità con quelli che lo hanno preceduto, il Governo Monti ha adottato e proposto al Parlamento **norme a contenuto fiscale che hanno inasprito il già pesante effetto di doppia tassazione che percuote la previdenza privata di primo pilastro.***

*Ciò che però più stride è l'aver adottato provvedimenti che nella sostanza, attraverso strumenti di politica economica, hanno generato **effetti distorcenti tra categorie di lavoratori e classificato il lavoro dei professionisti come un lavoro con tutele di “Serie B”, a dispetto del dettato costituzionale e dei principi presenti nel nostro ordinamento giuridico.***

*Questi i fatti:*

*a) dal 1 Gennaio 2012 la tassazione degli interessi, premi, ed ogni altro provento da redditi di capitale è passato **dal 12,5% al 20%;***

*QUESTA DISPOSIZIONE NON TROVA APPLICAZIONE SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONI, I QUALI CONTINUANO AD ESSERE TASSATI NELLA MISURA DEL 11%.*

*Il **maggior costo** sarà per il 2013 di circa **3 milioni di euro.***

*b) sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche senza obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, è dovuta un'imposta di bollo nella misura dello **0,10% a decorrere dal 1 gennaio 2012 che sarà innalzata allo 0,15% dal 2013.***

*TALE IMPOSTA NON È DOVUTA PER LE COMUNICAZIONI RICEVUTE ED EMESSE DAI FONDI PENSIONE E DAI FONDI SANITARI.*

*Il **costo per il 2013** sarà di circa **9.000.000 di euro.***

*E' evidente quindi come due risparmi di natura previdenziale ed ambedue derivati dal “lavoro” non vengono riconosciuti uguali. Risulta tutelato solo il risparmio volontario del lavoro dipendente, mentre è **trattato come frutto di proventi speculativi, il risparmio previdenziale obbligatorio proveniente dal lavoro professionale.***

*Nella sostanza, l'introduzione e l'inasprimento delle patrimoniali e delle tassazioni sulle rendite finanziarie finisce per trattare i patrimoni dei fondi previdenziali esattamente come quelli di soggetti che l'hanno accumulato attraverso frutti di attività imprenditoriali e ne perseguono fini speculativi.*

*Ma oltre a ciò ulteriori considerazioni emergono alla luce dell'impatto che generano tali prelievi, visto il loro valore assoluto.*

*Infatti, **in aggiunta a tali aggravii, i nostri conti hanno sopportato, già nel 2012, un ulteriore onere di circa 3,5 milioni di euro relativo all'introduzione dell'IMU, raggiungendo il volume di circa 6,5 milioni di euro.***

*E' semplice quindi comparare i volumi di tali maggiori imposte con quelli ad esempio dedicati all'assistenza.*

***La somma complessivamente impiegata in assistenza a favore dei nostri iscritti è simile alla somma prelevata dalle due patrimoniali (IMU e Imposte di Bollo) che complessivamente sono prossime a 16 milioni di euro.***

*Quindi, questi prelievi fiscali, producono quanto meno l'effetto di privare gli associati di loro risorse destinabili a soddisfare i bisogni individuali spesso garantiti dalla struttura di welfare a supporto del lavoro dipendente (discontinuità lavorativa tramite i sussidi di mobilità; la CIG; garanzia di continuità di reddito in caso di malattia; tutele estese all'ambito familiare del lavoratore quali quelle ex L.104) e quanto mai necessari alla luce dei crescenti bisogni e della crescente impossibilità dello Stato di dare risposte adeguate.*

*In conclusione è opinione di Inarcassa che **aver escluso il risparmio previdenziale del lavoro professionale dalle agevolazioni sopra riportate, abbia scientemente voluto incidere sul reddito del lavoro derivato dalle libere professioni.***

*Tale scelta ha acuito la frattura della tutela tra due categorie di lavoro e di lavoratori forse su un'immagine “dei professionisti” ancorata all'Italia degli anni 50 e 60, ma non più aderente da almeno vent'anni alla realtà, **in apparente violazione con le garanzie costituzionali.***

*La nostra Cassa ne è una testimonianza e **la continua crescita di iscritti in un settore in costante crisi è fondamentalmente guidata da coloro che vengono espulsi dalle aziende e da coloro che non vengono più accettati nel mondo del lavoro dipendente, più che dalla vocazione dell'attività “libero professionale” con il risultato di un impoverimento generale della categoria.***

***Forse se fossero esodati tutti si ricorderebbero di loro.”***

Ho voluto riportare integralmente tale passo per far capire come, **nonostante Inarcassa sappia ben amministrare i suoi capitali, sarà costretta a rivolgersi a società di gestione** che, oltre non avere gli aggravii predetti, potranno recuperare tutti i passivi, IVA compresa con un vantaggio economico fiscale contro cui nessuna gestione, per quanto oculata, può competere.

**Eppure sono decenni che le casse privatizzate fanno presente tale assurda situazione, ma la voracità dei vari governi supera qualsiasi logica. Il motto sembra “tassare ... tassare ... ancora tassare ... tartassare ...” non sembra neppure si stia parlando di pensioni, “tassare ... tassare ... ancora tassare ... tartassare ...”**

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30.11.2012  
- Nuovo Regolamento Generale di Previdenza e FAQ relative

Man mano che avrò domande, prenderò le più frequenti e darò le mie risposte, ma attenzione, sono mie, non ufficiali Inarcassa che rimane sempre l'unica autorizzata a risposte ufficiali.

Anticipo che tra non molto sul sito Inarcassa vi sarà una campagna informativa sugli effetti della riforma, per cui sarà bene fare qualche capatina sul sito ufficiale; attenzione alle News di Santoro che ha promesso un foglio A4 talmente denso di notizie da poter fare concorrenza a Zip, Stuffit, Rar, 7zX ...

Domanda

La riforma è stata approvata?

Risposta

Il nuovo Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19.11.2012 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013.

In effetti l'approvazione ufficiale è stata data chiedendo tuttavia delle piccole rettifiche sul testo (ad esempio “sostituzione della locuzione “dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione del RGP 2012” con “dal 1° gennaio 2013”), modifiche recepite ed approvate dal CND del 29/30 novembre scorso.

Inoltre “... presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero ...”

In definitiva per l'ufficializzazione a tutti gli effetti manca solo la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Domanda

Dove posso trovare il testo definitivo del nuovo Regolamento Generale di Previdenza?

Risposta

Non essendoci l'ufficialità al 100% (vedi risposta precedente) lascerò copia delle nuove norme appena rettificata ed approvata presso l'Ordine degli

Ingegneri della provincia di Macerata in modo che il gli interessati possano consultare tale testo, senza tuttavia divulgarlo ufficialmente.

Comunque il testo è ormai quello definitivo a parte le eventuali virgole o gli eventuali puntini sulle i dell'ultim'ora.

#### Domanda

Ho più di 30 anni di iscrizione e contribuzione e compirò 63 anni nelle 2013, potrò andare in pensione anticipata con le penalizzazioni previste senza per questo dovermi cancellare dall'Albo?

#### Risposta

Si, vi sarà la possibilità di andare in pensione anticipata a 63 anni sempre che ci sia l'anzianità contributiva minima di 30 anni, con una penalizzazione di quasi il 6.50% (6,489%) e se gli anni fossero 64 la penalizzazione sarebbe del 3,377%. Tali coefficienti valgono solo per l'anno 2013 in quanto sono soggetti a rideterminazione annualmente per vari motivi.

#### Domanda

L'età pensionabile è stata innalzata a 66 anni e l'anzianità a 35 anni??

#### Risposta

Si, vi sarà comunque un periodo transitorio come da tabella a seguire

Anno	età minima anni	anzianità minima
2012 (invariato)	65	30
2013 (invariato)	65	30
2014	65+ 3 mesi	30+6 mesi
2015	65+ 6 mesi	31
2016	65+ 9 mesi	31+6 mesi
2017	66	32
2018	66*	32+6 mesi
2019	66*	33
2020	66*	33+6 mesi
2021	66*	34
2022	66*	34+6 mesi
2023 (a regime)	66*	35

\*età da verificare in funzione dell'aspettativa di vita

---

Alla prossima, quando avrò un congruo numero di FAQ.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 8/2012

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

FAQ su RGP (Nuovo Regolamento Generale di Previdenza) ormai ufficialmente approvato

Come promesso allego nuove FAQ sull'argomento.  
Le precedenti domande (da 1 a 4) solo allegate in fondo.

Approfitto per rammentare che anche quest'anno sarà possibile posticipare il conguaglio di fine anno di 4 mesi al tasso fisso del 2%, stesse modalità dell'anno scorso.

1) Domanda x aggiornamento risposta  
La riforma è stata approvata?

1) Risposta  
Il nuovo Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19.11.2012 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013; in Gazzetta Ufficiale N. 285 del 6 Dicembre 2012 è stata data notizia per estratto dell'approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18, 19 e 20 luglio 2012. (12A12672) - Pag. 44 della G.U..

2) Domanda x aggiornamento risposta  
Dove posso trovare il testo definitivo del nuovo Regolamento Generale di Previdenza?

2) Risposta  
Copia delle nuove norme (RGP) ed anche del nuovo Statuto (che è in continua revisione) sono nella "home page" di Inarcassa (in alto a destra al momento).

5) Domanda  
Qualcosa cambia nei futuri adempimenti?

5) Risposta  
Dal 1° gennaio prossimo anche **le fatture** tra colleghi ingegneri, architetti o società di qualsiasi tipo siano, andranno, **in ogni caso, gravate del 4% del contributo integrativo**, non avrà più importanza se il collega o la società è un utente finale o se si è in un rapporto di lavoro. In pratica il funzionamento diventa simile all'IVA.

Tale passaggio è necessario in quanto una parte del 4% “integrativo” a determinate condizioni sarà “retrocesso” per concorrere alla pensione come se fosse “in parte un contributo soggettivo”.

Un esempio:

Il professionista A (ing. Arch. o Soc. di ing.) per un lavoro fattura al cliente la somma di € 10.000 + 4% (400 €) + IVA e si avvale della collaborazione di B (ing. Arch. o Soc. di ing.) per € 4.000+4% (160 €)+IVA (in vigore dal 1° gennaio 2013, mentre sino al 31 dicembre 2012 € 4.000+IVA senza 4% in quanto rapporto di collaborazione).

In tal modo A vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 400-160 € = 240 € e B vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 160 €

Se si fosse mantenuto il sistema precedente A avrebbe avuto tutta la retrocessione e B niente retrocessione, cosa evidentemente ingiusta.

6) Domanda

La domanda è a seguire: cos'è la retrocessione?

6) Risposta

Per fare in modo che le future pensioni non siano troppo penalizzate e contemporaneamente per non inasprire ulteriormente le aliquote (già modificate con la riforma del 2008) a partire dal 1.1.2013

- andrà a fondo pensione tutto il 14,5% di contributo soggettivo (con la riforma del 2008 era previsto che solo il 14% andasse a fondo pensione)

- andrà a fondo pensione anche una parte (variabile tra 1/2-1/4) del contributo integrativo, cioè una parte del 4% (2-1%) come da tabella a seguire

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;

- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;

- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;

- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Rifacendoci all'esempio precedente

se A all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha oltre 30 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente è anziano, cioè è già favorito nella pensione), nella fattura ipotizzata (dal 2013 in poi) dei 240 € del 4% versati ad Inarcassa, 60 € pari al 25% andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo al netto delle spese);

se B all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha meno di 10 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente un giovane, quindi pensionisticamente svantaggiato), dei 160 € del 4% versati ad Inarcassa, 80 € pari al 50%, andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo al netto delle spese).

7) Domanda

Avendo alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni, come da vecchie norme, potevo andare in pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione senza penalizzazioni economiche.

Cambia qualcosa?

7) Risposta

Il periodo transitorio è stato mantenuto, quindi permane il diritto (senza le decurtazioni della tabella L sempre che ci siano le condizioni indicate nella domanda) con alcune piccole ma non secondarie modifiche.

Ovvio il calcolo col pro quota (retributivo, sempre se ne aveva diritto, vedi art. 17, sino a tutto il 2012, con media redditi i migliori 22 anni sugli ultimi 27 -tabella F-, contributivo dal 2013 in poi, vedasi anche domanda precedente).

Novità:

a) domanda entro un anno dalla maturazione del diritto

b) cancellazione dall'albo entro sei mesi dalla domanda

il mancato rispetto di anche una sola delle due condizioni comporta la decadenza.

8) Domanda

Passando dal retributivo al contributivo la pensione diminuisce?

8) Risposta

Di norma la risposta è affermativa. Mentre il sistema retributivo in genere è premiante (ed anche molto in taluni casi particolari) il sistema contributivo funziona sul concetto di tanto versi tanto prenderai (vivendo nella media).

Vi sono però dei nuovi meccanismi introdotti che possono contribuire a ridurre il differenziale tra i due sistemi:

- il contributo facoltativo (art. 4.2 del regolamento)

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare una quota aggiuntiva (aliquota modulare) da un minimo dell'1% del reddito (almeno 180 €) ad un massimo dell'8,5% del reddito sino al massimale contributivo di 120.000 € (tabella B)

- possibilità di versare in misura intera i contributi che possono essere versati in misura ridotta (art. 4.4 del regolamento) e ciò anche in tempi successivi alla naturale scadenza

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare interamente i contributi, dovuti in misura ridotta; naturalmente il montante aumenterà e con esso la pensione; tale maggior versamento non avrà risvolti negativi sull'eventuale contributo figurativo

9) Domanda

In cosa consiste il contributo figurativo?

9) Risposta

E' una specie di bonus fedeltà: maturando 25 anni di contribuzione intera (anche non continuativi) Inarcassa aggiungerà al montante sino ad allora



maturato un importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra i contributi ridotti ed i contributi interi di cui si è goduto o si sarebbe potuto godere per le agevolazioni ad inizio carriera sino ai 35 anni di età.

In pratica chi ha versato quote ridotte (art. 4.4 del regolamento, agevolazioni sino ai 35 anni di età) si vedrà riconosciuti importi come se avesse versate le quote intere (allo scadere dei 25 anni); chi ha già versato volontariamente le quote intere si vedrà accreditare una seconda volta il maggior versamento, appunto una quota figurativa che in effetti non è stata versata. Quanto sopra aumenterà il montante e quindi la pensione.

10) Domanda

Quali somme contribuiscono al montante contributivo, cioè alla quota contributiva della pensione?

10) Risposta

E' bene rinviare all'art. 19.7 per una risposta corretta.

Semplificando tutte le somme, anche figurative, obbligatorie o volontarie che sono finite a qualsiasi titolo nelle casse di Inarcassa a proprio nome.

11) Domanda

E' vero che col contributivo non esiste più la pensione minima?

11) Risposta

In effetti dall'anno 2009 in presenza di redditi o volumi di affari sottosoglia (circa 6.000 e 10.000 € l'anno rispettivamente) il minimo di pensione non era più garantito (vedasi statuto in vigore sino ad oggi art. 25.1 lett. B, in pratica vi era già un contributivo per redditi sottosoglia o addirittura zero).

Per redditi reali per un professionista (almeno 6.000 € di reddito netto o di 10.000 di volume d'affari, altrimenti è evidente che la “vera” professione è un'altra) la pensione era garantita (8 volte il minimo soggettivo annuale).

Col nuovo RGP Inarcassa ha comunque voluto garantire, nonostante nei sistemi contributivi il minimo in genere non sia contemplato, una pensione minima (tabella O, 10.423 € anno 2012 rivalutabili ISTAT) pur con delle limitazioni (ad esempio, oltre quanto appena detto, l'adeguamento alla minima non può superare la media redditi, rivalutati, degli ultimi 20 anni, oppure non si ha adeguamento se la situazione del nucleo familiare (ISEE) superi 30.000 € etc.; per dettagli vedere l'art. 28.5).

12) Domanda

E' vero che anche i pensionati che proseguono nella professione pagheranno i minimi (soggettivo ed integrativo)?

12) Risposta

I pensionati che proseguono nell'attività oltre al contributo di maternità che già pagano, pagheranno anche il 50% dei minimi, sia soggettivo che integrativo.

13) Domanda

E' vero che i pensionati pagheranno anche un contributo di solidarietà?

13) Risposta

Solo per due anni (poi si vedrà, è possibile che il periodo venga esteso per necessità contabili) i pensionati pagheranno un contributo di solidarietà pari all'1% della quota retributiva della loro pensione lorda (quella parte della loro pensione che li agevola economicamente).

Se poi il pensionato prosegue anche nella libera professione tale contributo è raddoppiato (2% della quota retributiva della pensione lorda).

---

1) Domanda

La riforma è stata approvata?

1) Risposta

Il nuovo Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19.11.2012 ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2013.

In effetti l'approvazione ufficiale è stata data chiedendo tuttavia delle piccole rettifiche sul testo (ad esempio "sostituzione della locuzione "dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione del RGP 2012" con "dal 1° gennaio 2013"), modifiche recepite ed approvate dal CND del 29/30 novembre scorso.

Inoltre "... presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero ..."

In definitiva per l'ufficializzazione a tutti gli effetti manca solo la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

2) Domanda

Dove posso trovare il testo definitivo del nuovo Regolamento Generale di Previdenza?

2) Risposta

Non essendoci l'ufficialità al 100% (vedi risposta precedente) lascerò copia delle nuove norme appena rettificata ed approvata presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata in modo che il gli interessati possano consultare tale testo, senza tuttavia divulgarlo ufficialmente.

Comunque il testo è ormai quello definitivo a parte le eventuali virgole o gli eventuali puntini sulle i dell'ultim'ora.

3) Domanda

Ho più di 30 anni di iscrizione e contribuzione e compirò 63 anni nel 2013, potrò andare in pensione anticipata con le penalizzazioni previste senza per questo dovermi cancellare dall'Albo?

3) Risposta

Si, vi sarà la possibilità di andare in pensione anticipata a 63 anni sempre che ci sia l'anzianità contributiva minima di 30 anni, con una penalizzazione di quasi il 6.50% (6,489%) e se gli anni fossero 64 la penalizzazione sarebbe del 3,377%. Tali coefficienti valgono solo per l'anno 2013 in quanto sono soggetti a rideterminazione annualmente per vari motivi.

4) Domanda

L'età pensionabile è stata innalzata a 66 anni e l'anzianità a 35 anni??

4) Risposta

Si, vi sarà comunque un periodo transitorio come da tabella a seguire

Anno	età minima anni	anzianità minima
2012 (invariato)	65	30
2013 (invariato)	65	30
2014	65+ 3 mesi	30+6 mesi
2015	65+ 6 mesi	31
2016	65+ 9 mesi	31+6 mesi
2017	66	32
2018	66*	32+6 mesi
2019	66*	33
2020	66*	33+6 mesi
2021	66*	34
2022	66*	34+6 mesi
2023 (a regime)	66*	35

\*età da verificare in funzione dell'aspettativa di vita

---

Alla prossima, per il momento auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

Stante la novità e la delicatezza della materia è bene fare sempre riferimento al sito ufficiale di Inarcassa, infatti le semplificazioni talora sono approssimative e potrebbero essere male interpretate.

N. 1/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Rinnovo annuale del piano sanitario Inarcassa – Cattolica Assicurazioni
- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza)
- Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?
- Comunicati della Federarchitetti Regione Campania

- 
- 
- Rinnovo annuale del piano sanitario Inarcassa – Cattolica Assicurazioni

Le condizioni e le modalità sono invariate rispetto al 2012 per cui dovrebbe essere facile rinnovare (per chi lo vuole ed ha una polizza base attiva, cioè è iscritto ad Inarcassa) acquistare estensioni e/o integrazioni per il 2013.

Occhio al termine improrogabile del 28 febbraio, quindi non muovetevi all'ultimo momento.

Andate quindi sul sito

<http://www.iaquinta.it>

clic su

Inarcassa campagna adesioni 2013

ed avete tutto a disposizione, leggetevi tutto quello che volete per informarvi e, quando avete deciso, andate al modulo di adesione, magari tenendo sottomano quello dello scorso anno (se lo avete).

Personalmente vi consiglio quanto meno l'estensione al nucleo familiare (sempre che lo abbiate, altrimenti la polizza per voi è già attiva, sempre se siete iscritti ad Inarcassa, altrimenti non potete farla).

Potete compilare il modulo sia a mano dopo averlo stampato, sia on line (per chi lo ha già fatto lo scorso anno certamente è più comodo rifarlo on line, infatti, almeno per chi usa il Mac, basta immettere la prima lettera – nel mio caso “B” per vedere comparire il campo compilato “Brodolini” etc ed è estremamente comodo quando occorre immettere la sequenza dei dati ad esempio del conto corrente).

Una volta compilato (ed eventualmente inviato on line e stampato) il modulo, lo firmate (ed eventualmente completate con la data se avete scelto per la compilazione manuale) scaricate (in un sol colpo) i moduli 7A e 7B, stampateli e firmateli, metteteli da parte ed avete concluso la fase 1.

Fase 2, la più dolorosa (interessa il portafoglio) fate il bonifico, on line, se siete attrezzati, oppure in Banca, ricordando di scrivere sulla causale **cognome e nome dell'iscritto/pensionato, numero di matricola e dicitura relativa al/i Piano/i acquistato/i.**

Fase 3 riunite tutta la carta fin qui accumulata, controllate di aver firmato tutte le pagine, di aver messo le date etc. (non dimenticate la copia del bonifico e fatela pervenire alla "Cattolica" in una delle forme previste (raccomandata o fax o posta elettronica - le trovate come prima cosa sul modulo di adesione)

Nota: da posta certificata l'e-mail non viene accettata, quindi personalmente opto per il fax che mi fornisce ricevuta con data, ora, fogli spediti etc.  
Se fosse stato messo a disposizione un indirizzo PEC sarebbe stato utile per l'invio da PEC.

---

- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza)

Come promesso allego nuove FAQ sull'argomento, aggiungendole (sono in ordine cronologico inverso, le più vecchie in fondo)

18) Domanda  
Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...).  
Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione solo al compimento dei 70 anni?

18) Risposta

Il Nuovo RGP Art. 19, pur non essendo inserito nelle norme transitorie di fatto è anche una norma transitoria.

*Art. 19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.*

In altre parole se ho almeno 65 anni nel 2013 ed almeno 5 anni di contributi potrò andare in pensione con la pensione contributiva (PPC).

Col passare del tempo entrerà in funzione l'età come indicato nella risposta 4 fermo restando i 5 anni di contribuzione, ma ...

19.3 - *A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro cinque anni dal 31 dicembre 2012, e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.*

Cioè questo periodo transitorio varrà sino al 31 dicembre 2017 e la domanda di pensione deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Qualche esempio chiarificatore

Compirò 65 anni nel 2013 ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 65 anni nel 2015 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso quindi chiedere la PPC non avendo 66 anni + 6 (vedi risposta 4)

Compirò 65 anni + 6 mesi nel 2015 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni + 6 mesi perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 66 anni nel 2017 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 68 perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni).

Compirò 66 anni (e forse più) nel 2018 (vedi risposta 4) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso chiedere la PPC essendo superato il termine del 31 dicembre 2017.

17) Domanda

Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...).

Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione col pro-rata?

17) Risposta

Nuovo RGP Art. 32.6 - Norme transitorie nuove

*- Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012, dal compimento del 70° anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, si applica il calcolo pro rata di cui all'art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo.*

Ed ecco gli articoli di riferimento predetti:

*Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata*

*20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.*

*A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da*

*allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I. Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l'adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.*

*20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:*

*1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;*

*2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.*

*Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.*

La stesura del RGP non è molto lineare, ma possono verificarsi più casi e preliminarmente, per brevità si rimanda alla risposta 4 circa il compimento dei 65 o più anni con 30 o più anni di anzianità (art. 20 comma 1).

Se non si rientra nella risposta 4 circa il parametro dell'età, ma al 31 dicembre 2012 si hanno almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione si potrà usufruire del pro rata al compimento dei 70 anni sempre che ai 70 anni si arrivi ad almeno 30 anni di contribuzione (art. 32 comma 6), l'art. 20.1 non influisce (30 anni senza incrementi).

Non ricadendo in alcuno dei casi precedenti o altri casi particolari (vedasi altre domande FAQ, ad esempio la domanda 18, o pensione di inabilità o pensione di invalidità, la "finestra di uscita" è solo ai 70 anni con calcolo esclusivamente contributivo.

16) Domanda

Sono un iscritto Inarcassa ante 29.1.1981, quindi con le norme transitorie dello Statuto previgente al compimento dei 65 anni con almeno 20 anni di iscrizione potevo andare in pensione con sistema retributivo (Statuto ex art. 42). Mantengo tale diritto o cambia qualcosa?

16) Risposta

Dapprima occorre riportare gli articoli di interesse.

Statuto 2012 Art. 42 - Norme transitorie vecchie

*42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.*

Nuovo RGP Art. 32 - Norme transitorie nuove

*32.1 - Gli iscritti ad INARCASSA, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla*

*pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

Due sono le principali innovazioni

a) alla sola condizione di iscrizione ante 29.1.1981 è stato subdolamente introdotto il concetto di iscrizione e **contribuzione** ante 29.1.1981, e le due cose sono ben diverse (ancora una volta Inarcassa si dimostra abilissima nel gioco delle tre carte). Chi ha iscrizione ma non contribuzione sarà costretto al contenzioso per far valere i suoi diritti che personalmente ritengo acquisiti (Inarcassa ovviamente è di parere diverso).

b) è stato introdotto il termine di **3 anni** dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti (e rinvio alla risposta alla domanda 1). Anche qui chi sforerà i 3 anni sarà costretto al contenzioso.

15) Domanda  
Cosa cambia circa i riscatti?

15) Risposta  
Praticamente nulla, tranne il fatto che la normativa è ora confluita nell'apposito regolamento, cui ovviamente si rimanda

Approfitto per dire che mentre prima della riforma praticamente si trovava tutto sullo Statuto, con la riforma si è avuta la cosiddetta parcellizzazione: tutte le norme statutarie sono sullo Statuto, tutte le norme regolamentarie sono nei vari regolamenti, il nuovo RGP ed i vari regolamenti, e li elenco nell'ordine in cui li trovate sul sito Inarcassa

Regolamento riscatti

Regolamento riscatti lavoro all'estero

Nuovi coefficienti di calcolo di riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 06/01/2012

Regolamento accertamento inabilità e invalidità

Regolamento di accesso a documenti e notizie

Regolamento riunioni del comitato nazionale delegati

Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati

Regolamento per l'erogazione di sussidi

Regolamento per l'ammissibilità ai mutui fondiari-edilizi

Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile

Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 5 dello statuto sulla attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione

Regolamento Inabilità temporanea

tutti reperibili sui siti della cassa

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Cos146e146Inarcassa/Regolamenti.html>



14) Domanda  
Qual'è il reddito minimo corrispondente ai minimi da versare?

14) Risposta  
Si hanno più casi.

Il minimo soggettivo ordinario è, per il 2013 di € 2.250 che si riduce a 1.125 per i pensionati che proseguono nella professione, il minimo integrativo ordinario è, per il 2013 di € 660 che si riduce a 330 per i pensionati che proseguono nella professione

Circa il soggettivo, tenendo conto dell'aliquota del 14,5% (in vigore dal 1° gennaio 2013) se si guadagnano (al netto) 15.517 € circa o meno si paga il predetto minimo, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato il predetto importo dimezza, cioè al di sotto di 7.759 € si paga il minimo di 1.125 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

Circa l'integrativo, tenendo conto dell'aliquota del 4%, se si fatturano (lordi) 16.500 € o meno, si paga il predetto minimo, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato l'importo dimezza, cioè al di sotto di 8.250 € si paga il minimo di 330 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

13) Domanda  
E' vero che i pensionati pagheranno un contributo di solidarietà?

13) Risposta  
Solo per due anni (poi si vedrà, è possibile che il periodo venga esteso per necessità contabili) i pensionati pagheranno un contributo di solidarietà pari all'1% della quota retributiva della loro pensione lorda (quella parte della loro pensione che li agevola economicamente).

Se poi il pensionato prosegue anche nella libera professione tale contributo è raddoppiato (2% della quota retributiva della pensione lorda).

Vedasi inoltre la precedente domanda 12.

12) Domanda  
E' vero che i pensionati che proseguono nella professione avranno delle penalizzazioni? E quelli che non proseguono o sono già in pensione?

12) Risposta  
I pensionati che proseguono nell'attività oltre al contributo di maternità che già pagano, pagheranno anche il 50% dei minimi, sia soggettivo che integrativo ed il 2% della loro quota di pensione retributiva quale di contributo di solidarietà, che sarà loro trattenuto sulla pensione lorda (vedere anche la domanda 14).

I pensionati che non proseguono nell'attività o quelli già in pensione e non esercitano più (hanno restituito partita IVA e/o sono già cancellati dall'albo) si vedranno invece trattenere l'1% della loro quota di pensione retributiva lorda quale di contributo di solidarietà.

11) Domanda  
E' vero che col contributivo non esiste più la pensione minima?

11) Risposta  
In effetti dall'anno 2009 in presenza di redditi o volumi di affari sottosoglia (circa 6.000 e 10.000 € l'anno rispettivamente) il minimo di pensione non era più garantito (statuto in vigore sino al 2012 art. 25.1 lett. B).  
Per redditi reali per un professionista (almeno 6.000 € di reddito netto o di 10.000 di volume d'affari, altrimenti è evidente che la “vera” professione è un'altra) la pensione era garantita (8 volte il minimo soggettivo annuale).

Nonostante nei sistemi contributivi il minimo in genere non sia contemplato, col nuovo RGP Inarcassa ha comunque voluto garantire una pensione minima (tabella O, 10.423 € anno 2012 rivalutabili ISTAT) pur con delle limitazioni (ad esempio, oltre quanto appena detto, l'adeguamento alla minima non può superare la media redditi, rivalutati, degli ultimi 20 anni, oppure non si ha adeguamento se la situazione del nucleo familiare (ISEE) supera 30.000 € etc.; per dettagli vedere l'art. 28.5).

10) Domanda  
Quali somme contribuiscono al montante contributivo, cioè alla quota contributiva della pensione?

10) Risposta  
E' bene rinviare all'art. 19.7 per una risposta corretta.  
Semplificando tutte le somme, anche figurative, obbligatorie o volontarie che sono finite a qualsiasi titolo nelle casse di Inarcassa a proprio nome, opportunamente rivalutate o decurtate, appunto come da art. 19.7.

9) Domanda  
In cosa consiste il contributo figurativo?

9) Risposta  
E' una specie di bonus fedeltà: maturando 25 anni di contribuzione intera (anche non continuativi) Inarcassa aggiungerà al montante sino ad allora maturato un importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra i contributi ridotti ed i contributi interi di cui si è goduto o si sarebbe potuto godere per le agevolazioni ad inizio carriera sino ai 35 anni di età.

In pratica chi ha versato quote ridotte (art. 4.4 del regolamento, agevolazioni sino ai 35 anni di età) si vedrà riconosciuti importi come se avesse versate le quote intere (allo scadere dei 25 anni); chi ha già versato volontariamente le quote intere si vedrà accreditare una seconda volta il maggior importo versato, appunto una quota figurativa che in effetti non è stata versata. Quanto sopra aumenterà il montante e quindi la pensione.

8) Domanda  
Passando dal retributivo al contributivo la pensione diminuisce?

8) Risposta

Di norma la risposta è affermativa. Mentre il sistema retributivo in genere è premiante (ed anche molto in taluni casi particolari) il sistema contributivo funziona sul concetto di tanto versi tanto prenderai (vivendo nella media).

Vi sono però dei nuovi meccanismi introdotti che possono contribuire a ridurre il differenziale tra i due sistemi e sotto due diverse forme:

aumento della pensione contributiva per vari motivi

- il contributo facoltativo (art. 4.2 del regolamento)

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare una quota aggiuntiva (aliquota modulare) da un minimo dell'1% del reddito (almeno 180 €) ad un massimo dell'8,5% del reddito sino al massimale contributivo di 120.000 € (tabella B)

- possibilità di versare in misura intera i contributi che possono essere versati in misura ridotta (art. 4.4 del regolamento) e ciò anche in tempi successivi alla naturale scadenza

specie in anni di reddito alto può tornare utile versare interamente i contributi, dovuti in misura ridotta; naturalmente il montante aumenterà e con esso la pensione; tale maggior versamento non avrà risvolti negativi sull'eventuale contributo figurativo

- tali versamenti volontari sono detraibile dal reddito (come precisa il collega Giuseppe Santoro "Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera e) del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (TUIR) sono oneri deducibili: "I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi". Il principio sottostante la lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, è quello secondo cui sono deducibili quegli oneri che, nei tempi legalmente stabiliti, daranno diritto a prestazioni economiche imponibili (Ris. 155/E del 31/10/2005). Pertanto, i contributi soggettivi facoltativi versati da Ingegneri ed Architetti ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento generale di previdenza 2012, possono considerarsi oneri deducibili dal reddito.")

- contributo figurativo

diminuzione (almeno per due anni poi si vedrà) della pensione retributiva per vari motivi

- contributo di solidarietà del 2% (sulla quota retributiva della pensione) per chi, in pensione, prosegue nell'attività lavorativa

- contributo di solidarietà dell'1% (sulla quota retributiva della pensione) per chi è già in pensione, o per chi andrà in pensione senza proseguire nell'attività lavorativa

7) Domanda

Avendo alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni, come da vecchie norme, potevo andare in pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione senza penalizzazioni economiche, se non quelle già previste dal vecchio Statuto?.

Cambia qualcosaltro?

7) Risposta

Il periodo transitorio è stato mantenuto (vedansi artt. 18.2 e 18.3) quindi permane il diritto (senza le decurtazioni della tabella L sempre che ci siano le condizioni indicate nella domanda) con alcune piccole ma non secondarie modifiche.

Calcolo col pro quota (retributivo, sempre se ne aveva diritto, vedi art. 17, sino a tutto il 2012, con media redditi i migliori 22 anni sugli ultimi 27 -tabella F-, contributivo dal 2013 in poi, vedasi anche domanda 6).

Decorrenza con applicazione delle finestre previste dalla legge 449/1997 articolo 59, commi 6, 8,20.

Novità:

- a) domanda entro il 31.12.2013 o entro un anno dalla maturazione del diritto
  - b) cancellazione dall'albo entro sei mesi dalla domanda
- il mancato rispetto di anche una sola delle due condizioni comporta la decadenza

Rammento

**18.5** - La decorrenza della pensione di anzianità è determinata secondo il sistema previsto dal comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi.

6) Domanda  
Cos'è la retrocessione?

6) Risposta  
Per fare in modo che le future pensioni non siano troppo penalizzate e contemporaneamente per non inasprire ulteriormente le aliquote (già modificate con la riforma del 2008) a partire dal 1.1.2013

- andrà a fondo pensione tutto il 14,5% di contributo soggettivo (con la riforma del 2008 era previsto che solo il 14% andasse a fondo pensione)
- andrà a fondo pensione anche una parte (variabile tra 1/2-1/4) del contributo integrativo, cioè una parte del 4% (2-1%) come da tabella a seguire
- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;
- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;
- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;
- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Rifacendoci all'esempio della domanda 5

se A all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha oltre 30 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente è anziano, cioè è già favorito nella pensione), nella fattura ipotizzata (dal 2013 in poi) dei 240 € del 4% versati ad Inarcassa, 60 € pari al 25% andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo);

se B all'atto del pensionamento (quindi già al 31.12.2012) ha meno di 10 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente un giovane, quindi pensionisticamente svantaggiato), dei 160 € del 4% versati ad Inarcassa, 80 € pari al 50%, andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo).

5) Domanda  
Qualcosa cambia nei futuri adempimenti?

5) Risposta  
Dal 1° gennaio prossimo anche **le fatture** tra colleghi ingegneri, architetti o società di qualsiasi tipo siano, andranno, **in ogni caso, gravate del 4% del contributo integrativo**, non avrà più importanza se il collega o la società è un utente finale o se si è in un rapporto di lavoro. In pratica il funzionamento diventa simile all'IVA.

Tale passaggio è necessario in quanto una parte del 4% “integrativo” a determinate condizioni sarà “retrocesso” per concorrere alla pensione come se fosse “in parte un contributo soggettivo”.

Un esempio:

Il professionista A (ing. Arch. o Soc. di ing.) per un lavoro fattura al cliente la somma di € 10.000 + 4% (400 €) + IVA e si avvale della collaborazione di B (ing. Arch. o Soc. di ing.) per € 4.000+4% (160 €)+IVA

A vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 400-160 € = 240 € e B vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 160 € (vedere art. 26.5 del RGP).

Se si fosse mantenuto il sistema precedente A avrebbe avuto tutta la retrocessione e B niente retrocessione, cosa evidentemente ingiusta.

4) Domanda  
L'età pensionabile è stata innalzata a 66 anni e l'anzianità a 35 anni?

4) Risposta  
Sì, vi sarà comunque un periodo transitorio come da tabella a seguire

Anno	età minima anni	anzianità minima
2013 (invariato)	65	30
2014	65+ 3 mesi	30+6 mesi
2015	65+ 6 mesi	31
2016	65+ 9 mesi	31+6 mesi
2017	66	32
2018	66*	32+6 mesi
2019	66*	33
2020	66*	33+6 mesi
2021	66*	34
2022	66*	34+6 mesi
2023 (a regime)	66*	35

\*età da verificare in funzione dell'aspettativa di vita (potrebbe variare in funzione della stessa)

3) Domanda

Ho più di 30 anni di iscrizione e contribuzione e compirò 63 anni nel 2013, potrò andare in pensione anticipata con le penalizzazioni previste senza per questo dovermi cancellare dall'Albo?

3) Risposta

Si, vi sarà la possibilità di andare in pensione anticipata a 63 anni sempre che ci sia l'anzianità contributiva minima di 30 anni, con una penalizzazione di quasi il 6.50% (6,489%) e se gli anni fossero 64 la penalizzazione sarebbe del 3,377%. Tali coefficienti valgono solo per l'anno 2013 in quanto sono soggetti a rideterminazione annuale.

2) Domanda

Dove posso trovare il testo del nuovo Regolamento Generale di Previdenza?

2) Risposta

Le nuove norme (RGP) ed anche il nuovo Statuto (che è in continua revisione) sono nella "home page" di Inarcassa (in alto a destra al momento).

1) Domanda

La riforma è stata approvata?

1) Risposta

Il nuovo Regolamento Generale di Previdenza (RGP) è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19.11.2012 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2013; in Gazzetta Ufficiale N. 285 del 6 Dicembre 2012 è stata data notizia per estratto dell'approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 18, 19 e 20 luglio 2012. (12A12672) - Pag. 44 della G.U..

---

---

• Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?

Che ve ne siate dimenticati o lo abbiate fatto volontariamente approfittando per rammentare che anche quest'anno è possibile posticipare il conguaglio di fine anno di 4 mesi al tasso fisso del 2%, stesse modalità dell'anno scorso.

---

---

• News della Federarchitetti Regione Campania

Da anni leggo con piacere le news della Federarchitetti Regione Campania, cui spesso in passato ha contribuito il collega Delegato arch. Franco Schettino.

Le ultime news però mi hanno sconcertato, per cui ho contattato il collega che mi conferma di non aver contribuito a queste ultime che sarebbero diretto frutto della redazione della Federarchitetti, indipendentemente dal conforto del collega (... Schettino non avrebbe diretto impropriamente alcunché ... scusatemi la battuta e spero di vedermi presto con il collega magari a cena ...).

Passi per le news circa il conguaglio del 31.12.2012 in cui le agevolazioni sarebbero quasi quanto le sanzioni per il mancato pagamento (se proprio qualcuno vuole paghi pure per il ritardo con importi superiori alla dilazione concessa) ma proprio non condivido l'articolo del 1° gennaio dal titolo

***INARCASSA 3 bis: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL 4 % APPLICATO ANCHE PER LE PRESTAZIONI TRA PROFESSIONISTI INCIDE NEGATIVAMENTE SULLE GIOVANI GENERAZIONI.***

che poi nel testo completo diventa

***INARCASSA 3 bis: L'applicazione del contributo integrativo tra professionisti danneggia i giovani***

E' vero tutto il contrario: dal 4% (integrativo) per i giovani, spesso chiamati a collaborare dai più anziani e non viceversa, i giovani traggono **evidenti benefici, non danni.**

a) Proprio per l'eliminazione dell'esenzione nei rapporti di collaborazione, parte del 4% viene loro retrocesso a fondo pensione, sino al 50% per i più giovani, cosa che evidentemente non poteva succedere permanendo l'esenzione nei rapporti di collaborazione (il più anziano avrebbe avuto tutto il vantaggio della retrocessione, a danno del giovane);

b) Come dice l'articolo citato, il giovane incassa somme che restituirà nell'arco di 1 o 2 anni, senza intessessi, quindi è un ulteriore vantaggio e non un danno;

c) Visti i minimi sul contributo integrativo, avere delle entrate che in qualche modo possono alleggerire i minimi stessi, comunque ineludibili, è ancora un vantaggio per il giovane.

=====

Alla prossima, fine febbraio primi di marzo, dopo in CND logicamente subordinato alle date elettorali.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 2/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Risveglio “allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005
  - News della Federarchitetti Regione Campania  
*“INARCASSA: Quando i Delegati divennero Onorevoli”*
- 

- Risveglio “allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005.

Rammento la vicenda sulla restituzione dei contributi e le principali date.

1 e 2 aprile 2004 (il “pesce d'aprile” come lo definii)  
Il CND deliberò (tra l'altro e con una tenace ma inutile resistenza del sottoscritto e pochi altri) che, contrariamente a quanto previsto dalla Legge 6/1981 e 290/1990, i contributi non fossero più restituibili a coloro (in genere PAE o Pensionati di Altro Ente) che non avrebbero maturato, al compimento dei 65 anni di età, i requisiti per la pensione di vecchiaia (30 anni almeno di contribuzione). Vi era comunque un transitorio di 3 anni per esercitare l'opzione di restituzione.

22.7.2005 (il “pesce d'aprile doppio” come lo definii)  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2004\\_04\\_01.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2004_04_01.pdf)  
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze approvava, con condizioni, le modifiche proposte dal CND e, **disattendendo il D. L.vo 30.6.1994 n. 509 che impone esplicitamente il rinvio al CND** per l'eventuale ratifica, disponeva la modifica sostanziale del deliberato (si introduceva arbitrariamente ed unilateralmente, da parte dei Ministeri, l'ulteriore requisito di aver compiuto i 65 anni di età, entro 3 anni dall'approvazione ministeriale onde per poter accedere al periodo transitorio in cui era ancora possibile la restituzione in alternativa alla PPR o prestazione previdenziale reversibile, ora meglio nota come PPC o prestazione previdenziale contributiva).

21.9.2005  
pubblicazione in G.U. n. 220 del 21.9.2005, della delibera del CND “distorta” rispetto al testo originario

23.11.2005  
Ricorso al TAR del Lazio di 82 iscritti ad Inarcassa avverso tale delibera.  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2005\\_10\\_27.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2005_10_27.pdf)  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2005\\_12\\_06.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2005_12_06.pdf)



Per chi vuol vedere le date ufficiali e cosa è successo e succederà al TAR può recarsi sul sito del TAR Lazio (basta fare una ricerca con le parole chiave <http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Roma>

per veder comparire il sito del TAR Lazio sede di Roma, quindi andare su Ricerca Ricorsi selezionando l'anno 2005 ed inserendo il n. 10475 avrete quanto richiesto, basta attendere un pò (e se non funziona provate a mettere prima 10475 poi l'anno, e se ancora non funziona al posto di conferma provate col tasto invio, dopo qualche tentativo compare tutto).

24 e 25.1.2005

Il CND riadotta, a stragrande maggioranza, la delibera dell'1 e 2 aprile 2004 nella sua forma originaria, dimostrando chiaramente di non gradire la modifica della delibera operata dai Ministeri  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2005\\_12\\_06.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2005_12_06.pdf)

10.1.2006

I ministeri decidono di resistere nel ricorso al TAR e si costituiscono

2.2.2006

Udienza al TAR in cui viene riconosciuta l'urgenza della richiesta, sia pur nell'ambito triennale

9.2.2006

Istanza di prelievo dei ricorrenti (è una richiesta di fissazione di udienza in cui il TAR potrebbe anche andare a sentenza)

23.11.2007

Inarcassa decide, **dopo due anni dal ricorso**, di resistere nel ricorso al TAR e si costituisce, e proprio non ne capisco le motivazioni.

Sarebbe stata comprensibile la costituzione in linea di principio quale chiamata in causa, ma la costituzione doveva avvenire nei tempi giusti.

La costituzione dopo che il CND si era, a stragrande maggioranza, espresso per la ridelibera nella sua forma originaria, con ciò implicitamente concordando con i ricorrenti, almeno circa il periodo transitorio, è misterioso, illogico, tardivo ed anche esulante dal deliberato del CND.

La decisione di costituirsi non è stata del CND ma di altri organi di Inarcassa, dato che in CND non si è parlato affatto di tale costituzione "anomala" perché fatta dopo la riadozione della delibera da parte del CND, riadozione che tendeva a confermare il deliberato originario.

Almeno per la parte relativa alla modifica della delibera ed alla pubblicazione "distorta" (in G.U. senza l'obbligatorio rinvio al CND, dovuto per legge) il CND, organo supremo di Inarcassa, concordava di base con i ricorrenti (e tuttora concorda in quanto non vi è stato più nulla di diverso dopo la riconferma della delibera da parte del CND).

Allora perché costituirsi lanciandosi dalla parte opposta ai ricorrenti, nel silenzio assoluto verso i Delegati, senza supporto alcuno dagli stessi?

E perché sostenere ancora spese inutili conseguenti alla costituzione, dal momento che economicamente la cosa per Inarcassa è dichiaratamente

poco significativa? E potrei produrre atti ufficiali in merito, ma non intendo annoiare più di tanto.

Se qualcuno è in grado di spiegarmelo gliene sarei grato e lo sollecito in tal senso.

29.4.2008

Seconda istanza di prelievo (vedi sopra) dei ricorrenti dato l'inutile incedere del tempo.

4.2.2009

I Ministeri vigilanti, con prot. 24/III/0002143 del 4.2.2009 non approvavano la riadozione da parte di Inarcassa (CND del 24-25 novembre 2005) della delibera nella sua forma originaria.

19 e 20 febbraio 2009

Il presidente comunica al CND la disapprovazione di cui sopra.

A tale disapprovazione non sarà dato alcun seguito da parte di Inarcassa che, sempre a mio avviso, assume la parte della pecora (debole con i forti) non impugnando il provvedimento ministeriale.

8.10.2010

Terza istanza di prelievo (vedi sopra) dei ricorrenti

21.12.2012

Domanda cautelare in corso di causa dei ricorrenti (incidentale sospensiva).

Visto il tempo trascorso, le modifiche procedurali nel frattempo verificatesi, in pratica si chiede, se non si riesce a fissare la data dell'udienza (sono passati più di 7 anni dal ricorso!) almeno la sospensione del provvedimento all'epoca adottato.

7.1.2013

Inarcassa presenta, a firma dell'avv. Luciani una megamemoria (ben 43 pagine) che, ovviamente a mio avviso, è "allucinante" per un mare di motivi (chi vuole copia me la chieda) ed Inarcassa torna a fare la parte del leone (forte con i deboli, cosa contano pochi iscritti in confronto ai Ministeri?).

L'avvocato Luciani, anziché nominato da Inarcassa, sembra essere stato nominato a difesa dei Ministeri, appoggiando questi ultimi nella loro modifica della delibera del CND con pubblicazione in G.U. senza rinvio ad **INARCASSA in spregio D. L.vo 30.6.1994 n. 509 art. 3 comma 3** ("*...rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva ...*") **ed alla riadozione** (CND del 24 e 25 novembre 2005) **della delibera nella sua forma originaria.**

Non solo, ma l'avvocato Luciani sostiene che il CND, non avendo impugnato l'operato Ministeriale, lo abbia "pecoronamente" riconosciuto in toto, e conseguentemente approvato, proprio come avrebbe fatto il legale dei ministeri, non come avrebbe dovuto fare il legale di Inarcassa che aveva il "sacrosanto dovere" di difendere la riadozione (a stragrande maggioranza) da parte del CND (del 24-25 novembre 2005), della delibera dell'1 e 2 aprile 2004 nella sua forma originaria.

Inoltre l'avvocato della Cassa ha evidenziato una scarsa conoscenza dello Statuto Inarcassa quando ha affermato che, per la restituzione dei contributi occorreva, nell'anno 2004, quando fu presa la delibera, la

cancellazione da Inarcassa (cosa non vera dal 1995 in poi, in virtù del nuovo Statuto che consentiva addirittura due volte la restituzione dei contributi ) e ... mi fermo qui perché non vorrei sembrare un denigratore, mentre scrivo solo per far conoscere la verità.

Il motivo base della memoria è che l'avvocato Luciani fa sostenere ad Inarcassa che, con l'avvento del nuovo RGP (Regolamento Generale di Previdenza), è decaduto qualsiasi interesse dei ricorrenti, essendo il nuovo RGP la panacea per tutti i problemi previdenziali, ivi compreso il ricorso al TAR predetto.

E sintetizzo ironicamente alla De Crescenzo o alla Ranieri [http://www.italiamerica.org/Simmo\\_e\\_Napule\\_paisa.htm](http://www.italiamerica.org/Simmo_e_Napule_paisa.htm)

E' vero che alla lunga ci sarà il contributivo per tutti, ma si parla di decenni e decenni, quindi la disparità di trattamento tra PPC e pensione retributiva durerà decenni e decenni, diminuendo tanto lentamente che i ricorrenti si estingueranno prima per legge di natura, altro che panacea per tutti i problemi previdenziali.

Quello che poi è veramente strano è che ad Inarcassa, dal punto di vista economico, qualunque sia l'esito (che vincano i ricorrenti o i ministeri) non cambia nulla, e quindi Inarcassa non aveva, e non ha, alcun serio interesse a farsi parte attiva, ed il risveglio a gennaio 2013 è alquanto curioso o se volete "anomalo", non so come meglio definirlo

10.1.2013

Udienza del TAR Lazio (Camera di Consiglio), ma non ho notizie in merito, so solo che l'avvocato Follieri (per i ricorrenti) a questo punto prospetta a breve la sentenza.

30.1.2013

L'avv. Follieri (per i ricorrenti) ripete la richiesta cautelare (vedi sopra) e deposita dei motivi aggiunti.

In pratica l'entrata in vigore del nuovo RGP (regolamento generale di previdenza) anziché fa cadere i motivi della causa (come sostiene l'avvocato di Inarcassa) non solo non fa cadere i motivi, ma ne aggiunge di ulteriori.

Nelle predette note l'avv. Follieri (per i ricorrenti) a sua volta è stato costretto a dare sostegno all'operato del CND di Inarcassa che ha riadottato (senza successo come già detto) la delibera di cui è causa nella sua forma originaria.

18.1.2013

Siamo alla batteria finale? Ricorrenti, Inarcassa e, udite udite, i ministeri dopo lustri di silenzio, depositano tutti, nell'ultimo giorno utile, le loro memorie, come da sito del TAR Lazio consultato alle ore 18 del 18!

L'ulteriore memoria dell'avv. Luciani, per Inarcassa (non avete che da chiedere), ricalca la precedente del gennaio 2013 e ripete i concetti già espressi, anche in relazione alle nuove motivazioni prospettate: tutto è decaduto, se non fosse decaduto è inammissibile, se non fosse inammissibile è infondato, se non è infondato vi è difetto giurisdizionale, qualora vi fosse qualcosa non è assolutamente provato ... non vi sono motivi di lamentele da parte dei ricorrenti, non vi sono gravi pregiudizi, non vi è alcun vantaggio per i ricorrenti, non vi è alcun interesse per i ricorrenti, non vi è eccesso di potere (essenzialmente dei ministeri!), vi è invece manifesta irragionevolezza dei

ricorrenti, irrilevanza di argomentazioni ... e limite qui la mia “estrema sintesi”; in una parola sola i ricorrenti sarebbero solo dei “rompiscatole”! Chissà poi per quale inspiegato motivo.

La memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato (idem c. s.) invece è “pindarica” per cui occorre sfrondare abbondantemente per trovare dei concetti attinenti alla causa, concetti che così sintetizzo: Inarcassa, come gli altri enti sottoposti al d.lgs.509/1994 ha “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” e tale autonomia le consente, se rivolta ai fini istituzionali, tutto o quasi, sempre nell'ambito del controllo operato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Una volta esercitato tale controllo tutto filerebbe alla perfezione. Si passa poi a “presunte” lamentele dei ricorrenti circa la PPC e circa l'esclusione dalla pensione minima, e da qui ... illogicità ... infondatezza ... etc etc ed in buona parte si rimanda a quanto esposto dall'avv. Luciani.

Nella memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato, in più si tenta di giustificare sia l'impasse dell'art. 20 della legge 6/81 così come sostituito dall'articolo 15 della della legge 11 ottobre 1990 numero 290 (non 190 come indicato)

*“Coloro coloro che abbiano compiuto almeno 65 di anni età ... senza aver maturato i requisiti assicurativi ... possono ottenere il rimborso dei contributi ... ”*

che dell'art. 3 c.3 del d.lgs.509/1994

*“Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e ... rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva ... ”*

ma come?

Vale la pena di riportarlo in quanto trattasi di sillogismi o voli pindarici che non avevo mai sentito.

La legge 6/81 modificata nella legge 290/1990 sarebbe stata trasferita nello Statuto Inarcassa (mica vero, lo statuto era profondamente diverso), e la Cassa, nella sua “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” ha un potere discrezionale il cui limite intrinseco è rappresentato dall'equilibrio economico finanziario (come dire che può fare ciò che vuole basta salvaguardare il lato economico della cassa, non certo quello degli associati, superando lo Statuto e di conseguenza la legge).

Circa il d.lgs.509/1994 la cosa è più arzigogolata. I ricorrenti avevano tra l'altro lamentato la violazione del principio di irretroattività, principio che nel caso specifico non sarebbe affatto conferente, infatti la disciplina anziché essere retroattiva, introduceva una norma transitoria che consentiva a quanti avessero maturato i requisiti di optare, entro un ragionevole arco temporale, per la precedente normativa, salvaguardando le aspettative maturate ed evitando un traumatico passaggio al nuovo sistema. D'altra parte i ricorrenti appartengono alla categoria dei pensionati di altro ente che hanno continuato a svolgere le loro attività libero professionale e dimostrano di preferire la restituzione dei contributi alla pensione contributiva. Da qui la necessità di circoscrivere l'opzione ai soli iscritti che raggiungessero i 65 anni di età nel termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica, anche al fine di rimarcare il carattere di transitorietà conferito dalla Cassa stessa. Il Ministero del lavoro di concerto ... rilevata l'illegittimità della previsione contenuta nell'articolo 42.9 concernente i requisiti per esercitare l'opzione della restituzione dei contributi, viste le considerazioni precedenti (che non dicono nulla) individuava i correttivi necessari al fine di rendere la delibera conforme alla normativa di riferimento. In ossequio al principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa aveva ritenuto di non rinviare gli atti

all'ente medesimo subordinando l'efficacia alla condizione che l'Ente recepisce le modifiche così come suggerite nel decreto stesso. Tale approvazione condizionata mira a perseguire finalità di economia dei mezzi giuridici, in quanto comporta unicamente la necessità che all'atto vengano apportate determinate modifiche, in seguito alla quale l'atto si considera approvato.

Traduco con parole mie: Io Ministero valuto ciò che il CND voleva dire pertanto correggo a mio arbitrio ed in base ad un imprecisato principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in barba al d.lgs. 509/1994 pubblicato in G.U. (non chiedetemi dove sta la logica, ho solo cercato di riassumere). La successiva ratifica avrebbe poi sistemato le cose.

Ma se non è mai avvenuta la ratifica, anzi vi è stata una riadozione nella forma originaria!

Ora, se l'avvocato di Inarcassa sostiene i ministeri, l'avvocato dei ricorrenti sostiene Inarcassa, l'Avvocatura dello Stato si esibisce in voli pindarici ... si spera che siano i Giudici a sostenere i ricorrenti, almeno il cerchio si chiude!

Ovviamente chiedo scusa per l'estrema sintesi, ma non è facile riassumere una quarantina di pagine fitte fitte in questo contesto.

21.2.2013

Prossima udienza del TAR Lazio (Camera di Consiglio).

Un po' di domande.

- Sentenza? Rinvio? Altro?

- Come mai ad 8 anni di distanza non siamo ancora alla sentenza?

Eppure la logica del popolino è banale e qualche domanda retorica può illustrare sinteticamente la vicenda

- E vero o no che i ministeri nel modificare la delibera erano obbligati a rinviarla ad Inarcassa? (art. 3 c.3 del d.lgs.509/1994).

- È vero o no che la delibera modifica è stata pubblicata in G.U. sic et simpliciter?

- È vero o no che il CND, discordando dai ministeri, ha riadottato la delibera originaria?

Se quanto sopra è vero, come è vero, la sentenza sarebbe banale.

Parafrasando la sentenza di cui al punto successivo (ultima frase)

*"... Appare evidente che l'interpretazione dei Ministeri, in quanto in palese contrasto con il dato normativo (art. 3 comma 3 del D. L.vo 30.6.1994 n. 509 art. 3 comma 3) non appare accoglibile ..."*

- Se la sentenza è banale come sembra, perché non è uscita in tempi rapidi?

- Si è rinviato il problema per trovare una via d'uscita elegante?

- L'entrata in vigore del nuovo RGP (Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa) può fornire la via d'uscita elegante?

- Che quadro si può ipotizzare in questa situazione kafkiana? Positivo o negativo per i ricorrenti?

- E se ci fosse una terza via?

L'unica cosa certa è che l'Europa bacchetta costantemente gli italiani per l'eccessiva lunghezza dei processi e ci condanna a multe salate (soldi nostri che se ne vanno per altri lidi), e la legge Pinto (legge 89/2001) non ci ha insegnato proprio nulla.

Legge Pinto? Mi ha già telefonato un collega che per altri motivi ha ricevuto il "pezzo" in una bozza di giorni addietro.

Un riassuntino: la Legge Pinto dice che un cittadino, che ha in corso una causa da più di 3-4 anni, ha diritto di ottenere un risarcimento per danni morali e/o patrimoniali qualunque sia l'oggetto e l'importo della Causa, sia Civile che Penale o altro, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione o torto nella Causa, se si è vinto o perso, qualunque sia l'avversario, anche Enti pubblici o Stato.

Certo ho semplificato, non è tutto così lineare, poi bisogna fare la richiesta di risarcimento presso un'altro Tribunale ... quasi fosse una nuova causa ...

---

• News della Federarchitetti Regione Campania

*"INARCASSA: Quando i Delegati divennero Onorevoli"*

Da anni leggo con piacere le news della Federarchitetti Regione Campania, e questa volta leggo

*"INARCASSA: Quando i Delegati divennero Onorevoli"*

articolo che poi così riferisce (riporto solo la prima parte, ecco il link per chi ne vuol sapere di più)

[http://www.federarchitettiregionecampania.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=589:inarcassa-quando-i-delegati-divennero-onorevoli&catid=1:news&Itemid=3](http://www.federarchitettiregionecampania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=589:inarcassa-quando-i-delegati-divennero-onorevoli&catid=1:news&Itemid=3)

*"INARCASSA: NEL 2003 E 2004 LO STATO HA DATO L'OPPORTUNITA' AI CONTRIBUENTI DI AVVALERSI DEL CONCORDATO PREVENTIVO FISCALE, I NOSTRI DELEGATI HANNO MODIFICATO LA LEGGE PER FAR PAGARE DI PIU' AGLI ISCRITTI. C'è stato un momento, nella storia recente di INARCASSA, dove i nostri delegati, per un giorno, si sono sentiti Onorevoli della Repubblica Italiana.*

*Nell'adunanza del 1° e 2 aprile del 2004, i Delegati INARCASSA deliberarono (per fortuna a maggioranza - vuol dire che qualcuno non era favorevole) che il "contributo di cui all'art. 22.1 è comunque dovuto anche da color che si avvalgono della facoltà di cui al disposto dell'art. 33, comma 7 del D.L. 269/2003".*

*In buona sostanza i nostri Delegati negavano l'applicazione del Concordato Fiscale previsto dallo Stato agli iscritti ad INARCASSA, attribuendo un'interpretazione autentica alla Legge come se fossero stati Onorevoli seduti al Parlamento della Repubblica.*

..."

**Non è certo la prima volta che i Delegati divennero Onorevoli** infatti i Delegati hanno più volte **modificato la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 dell'11.10.1990**, ad esempio con lo Statuto del 1995.

Infatti i delegati scrissero nello Statuto dell'epoca

*"Art. 18 - Durata in carica degli organi di Inarcassa*

*Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. In ogni caso il Presidente e il Vice Presidente, rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio di Amministrazione che li ha eletti."*

mentre la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 dell'11.10.1990 recitava

*"Art. 29 - Durata in carica degli organi di Inarcassa*

*Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Nazionale dei Delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta"*

Alle elezioni dell'epoca (1995) si presentarono per il terzo mandato (ed oltre, prima del 1981 infatti non vi erano limitazioni al n. di mandati) in barba alla Legge ma conformemente al nuovo Statuto, gran parte dei Delegati che, forti della loro esperienza, furono naturalmente eletti e si accaparrarono la maggior parte dei posti in Consiglio di Amministrazione, Presidente ing. Marcello Conti in testa a tutti.

Nel merito della rieleggibilità fu presentato ricorso al TAR del Lazio senza esito alcuno: il mandato 1995-2000 fu completato ed anche i mandati successivi (tanto che il sottoscritto, che all'epoca era al primo mandato, oggi è al quarto).

Adirittura più di recente un delegato ha presentato ulteriormente ricorso ai ministeri ritenendo che la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 dell'11.10.1990 dovessero prevalere sullo statuto Inarcassa, ma la risposta ministeriale è stata di tutt'altro avviso (**anche ai ministeri si sentono onorevoli, ci mancherebbe**).

Inutile ripetermi, per cui rimando al mio articolo n. 3 del 2009  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_2009\\_07\\_03.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_2009_07_03.pdf)

al punto - Prevale la legge o lo Statuto Inarcassa?

Date una risposta e poi leggete l'articolo, potreste restare sorpresi!

Nell'adunanza dell'1 e 2 aprile 2004 **i Delegati si sentivano davvero Onorevoli, in quanto si permisero il lusso non solo di deliberare discordemente dal Condordato fiscale** (punto 3 dell'O.D.G.) **ma anche di modificare ulteriormente la legge n. 6 del 3.1.1981 e n. 290 11.10.1990 art. 20** (punto 4 dell'O.D.G.).

Circa il Condordato fiscale, Inarcassa ha miseramente perso il contenzioso con tanto di addebito di spese di lite, interessi e quant'altro, almeno nello specifico

[http://www.federarchitettiregionecampania.it/attachments/589\\_Sentenza%20Concordato%20Preventivo.pdf](http://www.federarchitettiregionecampania.it/attachments/589_Sentenza%20Concordato%20Preventivo.pdf)

con la motivazione “... *Appare evidente che una tale interpretazione* (di Inarcassa n.d.r.), *in quanto in palese contrasto con il dato normativo, non appare accoglibile* ...”

---

Alla prossima.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette “ovviamente” la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 3/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?
- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza)
- Comitato Nazionale dei Delegati del 4-5.4.2013
  - Presentazione della simulazione della pensione OnLine
  - Comunicazioni del Presidente, e non solo del Presidente

- 
- 
- Conguaglio del 31.12.2012 non pagato?

Che ve ne siate dimenticati o lo abbiate fatto volontariamente approfittando per rammentare la scadenza del 30 aprile per regolarizzarvi col conguaglio.

Il ritardo anche di un solo giorno comporterà sanzioni a decorrere dal 1° gennaio.

Rammento che il M.AV. eventualmente generato lo scorso anno va benissimo (potete comunque generarlo nuovamente se non lo trovate, vedrete che è assolutamente identico) in quanto gli interessi del 2% vi saranno addebitati alla prossima occasione su prossimo M.AV..

- 
- 
- FAQ sul RGP (Regolamento Generale di Previdenza entrato in vigore il 1 gennaio 2013)

Questo aggiornamento sulle FAQ ormai era pronto e lo pubblico anche se fra pochi giorni sarà obsoleto, il motivo è spiegato al punto successivo

Semplificazione ed aggiornamento delle FAQ. Vengono tolte le domande obsolete raggruppando e semplificando le risposte

1) Ho più di 30 anni di iscrizione e contribuzione e compirò 63 anni nel 2013, posso andare in pensione anticipata senza dovermi cancellare dall'Albo?

1) Sì, nel 2013 si può andare in pensione anticipata a 63 anni sempre che ci sia l'anzianità contributiva minima di 30 anni, con una penalizzazione di quasi il 6.50% (6,489%) e se gli anni fossero 64 la penalizzazione sarebbe del 3,377%. Tali coefficienti valgono solo per l'anno 2013 in quanto sono soggetti a rideterminazione annuale.

2) A che età potrò andare in pensione?



2) Dipende sia dall'età, sia dall'anzianità contributiva, sia dall'anno del pensionamento come da tabella I che si riproduce

Anno	età minima anni	anzianità minima anni
2013	65	30
2014	65+ 3 mesi	30+6 mesi
2015	65+ 6 mesi	31
2016	65+ 9 mesi	31+6 mesi
2017	66	32
2018	66*	32+6 mesi
2019	66*	33
2020	66*	33+6 mesi
2021	66*	34
2022	66*	34+6 mesi
2023 (a regime)	66*	35

\*età da verificare in funzione dell'aspettativa di vita (potrebbe variare in funzione della stessa)

3) Cosa è cambiato negli adempimenti?

3) Dal 1° gennaio **tutte le fatture vanno gravate del 4% del contributo integrativo** (anche tra colleghi ingegneri, architetti o società di qualsiasi tipo).

Il funzionamento del contributo integrativo diventa simile all'IVA.

Tale passaggio è necessario in quanto una parte del 4%, a determinate condizioni, viene “retrocesso” per concorrere alla pensione come se fosse “in parte un contributo soggettivo”.

Un esempio:

Il professionista “A” (Ing., Arch. o Soc. di ing.) fattura al cliente la somma di € 10.000 + 4% (400 €) + IVA e si avvale della collaborazione di “B” (Ing., Arch. o Soc. di ing.) per € 4.000+4% (160 €)+IVA

“A” vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 400-160 € = 240 € e “B” vedrà retrocessa sulla sua pensione una quota dei 160 € (vedere art. 26.5 del RGP).

4) Come si determina il montante che darà luogo alla pensione contributiva?

4) A partire dal 1.1.2013 andrà a fondo pensione (contributiva) tutto il 14,5% di contributo soggettivo (più eventuali ulteriori versamenti ved. domanda 6) ed una parte (variabile tra 50 e 25%) del contributo integrativo, come da tabella a seguire

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva (cioè entro il 2012) fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;

- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni (entro il 2012);

- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni (entro il 2012);
- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni (entro il 2012), nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Rifacendoci all'esempio della domanda 3

se "A" ha oltre 30 anni da far valere col metodo retributivo (quindi al 31.12.2012, retributivamente è anziano, cioè è già favorito nella pensione) oppure è pensionato di altro Ente, nella fattura ipotizzata dei 240 € del 4% versati ad Inarcassa, 60 € (pari al 25%) andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo);

se "B" all'atto del pensionamento (quindi al 31.12.2012) ha meno di 10 anni da far valere col metodo retributivo (retributivamente un giovane, quindi pensionisticamente svantaggiato), dei 160 € del 4% versati ad Inarcassa, 80 € (il 50%) andranno nel suo fondo pensione (oltre al 14,5% di soggettivo).

5) La pensione di vecchiaia ed anzianità rimangono?

5) Dal 1° gennaio 2013 è prevista la sola pensione di vecchiaia unificata, (art. 17.1 e 18.1 RGP) tuttavia è previsto un periodo transitorio in cui permangono, se vi sono dei requisiti specifici ed a determinate condizioni (art. 17.2, 18.1 e 18.2 RGP).

Per la pensione di vecchiaia, fermo restando il 2013 si farà poi riferimento alla tabella I (ved. domanda 2). Il trattamento economico sarà pro-quota, come era prima sino al 31.12.2012, retributivo dal 1.1.2013 in poi.

Per la pensione di anzianità questa continua

- per chi al 31.12.2012 ha raggiunto quota 97 (età+contribuzione art. 18.2) con almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione
- per chi alla data del 5 marzo 2010 aveva almeno 55 anni di età ed una contribuzione di almeno 30 anni (art. 18.3); il diritto matura con almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione e non si applicano le decurtazioni della tabella L (art.18.4)

In entrambi i casi calcolo col pro quota (retributivo, sempre se ne aveva diritto, vedi art. 17, sino a tutto il 2012, con media redditi i migliori 22 anni sugli ultimi 27 -tabella F-, contributivo dal 2013 in poi).

Decorrenza con applicazione delle finestre previste dalla legge 449/1997 articolo 59, commi 6, 8, 20.

Novità:

- a) domanda entro il 31.12.2013 o entro un anno dalla maturazione del diritto
- b) cancellazione dall'albo entro sei mesi dalla domanda
- c) chi aveva fatto domanda entro il 31.12.2012 cancellazione dall'albo entro 30.6.2013

il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni predette comporta la decadenza

6) La pensione diminuirà? Quale è il meccanismo?

6) Il sistema contributivo è meno performante del retributivo e funziona sul concetto di tanto versi (accumulando somme su un ipotetico montante) tanto prenderai (vivendo nella media). Nel sistema contributivo Inarcassa sono stati introdotti dei meccanismi correttivi che contribuiscono a ridurre le differenze col vecchio sistema retributivo:

- tutto il contributo soggettivo va nel montante (del 14,5% di contributo soggettivo, solo il 14% andava a fondo pensione, ora ci va tutto)
- retrocessione di parte del contributo integrativo: una quota (compresa tra 25 e 50% vedi art. 26.5) del 4% ora va ad incrementare il montante
- contributo figurativo: in presenza di 25 anni di contribuzione ed iscrizione i contributi versati (ad inizio carriera) in misura ridotta saranno considerati come versati in misura intera

versamenti volontari (detraibili dal reddito) che vanno ad aumentare il montante (e quindi la pensione)

- contributo facoltativo (art. 4.2 del regolamento): specie in anni di reddito alto può tornare utile versare una quota aggiuntiva da un minimo dell'1% del reddito (almeno 180 €) ad un massimo dell'8,5% del reddito sino al massimale contributivo di 120.000 € (tabella B)
- versamento in misura intera dei contributi che possono essere versati in misura ridotta (art. 4.4 del regolamento) anche in tempi successivi alla naturale scadenza (tale versamento non interferisce col contributo figurativo predetto, cioè in presenza dei 25 anni di contribuzione il contributo figurativo sarà in ogni caso accreditato, anche se già versato volontariamente)

Anche altre somme possono incrementare il montante ad es. riscatti, trasferimenti etc. (vedi art. 19.7).

Le pensioni retributive in essere o future (pro quota) diminuiranno (almeno per due anni poi si vedrà) dell'1% o del 2% (sulla quota retributiva della pensione) quale contributo di solidarietà (2% per chi, in pensione, prosegue nell'attività lavorativa, 1% per chi cessa l'attività).

7) E' vero che col contributivo non esiste più la pensione minima?

7) In effetti dall'anno 2009 in presenza di redditi o volumi di affari sottosoglia (circa 6.000 e 10.000 € l'anno rispettivamente, poi rivalutazione Istat) il minimo di pensione non era più garantito (statuto in vigore sino al 2012 art. 25.1 lett. B).

Per redditi reali per un professionista (almeno 6.000 € di reddito netto o di 10.000 di volume d'affari, altrimenti è evidente che la "vera" professione è un'altra) la pensione era garantita (8 volte il minimo soggettivo annuale).

Nonostante nei sistemi contributivi il minimo in genere non sia contemplato, col nuovo RGP Inarcassa ha comunque voluto garantire una pensione minima (tabella O, 10.423 €/anno lordi 2012 rivalutabili ISTAT) pur con delle limitazioni (ad esempio, oltre quanto appena detto, l'adeguamento alla pensione minima non può superare la media redditi, rivalutati, degli ultimi

20 anni, oppure non si ha adeguamento se la situazione del nucleo familiare (ISEE) supera 30.000 € etc.; per dettagli vedere l'art. 28.5).

8) I pensionati che proseguono nella professione hanno delle penalizzazioni? E quelli che non proseguono o sono già in pensione?

8) I pensionati che proseguono nell'attività oltre al contributo di maternità che già pagavano, pagheranno anche il 50% dei minimi, sia soggettivo ( $2.250/2=1.125$  €) che integrativo ( $660/2=330$  €) ed il 2% della loro quota di pensione retributiva (vedi anche la domanda 6) per due anni (poi si vedrà).

I pensionati che non proseguono nell'attività o quelli già in pensione che non esercitano più (hanno restituito partita IVA e/o sono già cancellati dall'albo) si vedranno invece trattenere l'1% della loro quota di pensione retributiva lorda quale di contributo di solidarietà (per due anni poi si vedrà).

9) Qual'è il reddito minimo corrispondente ai minimi da versare?

9) Si hanno più casi.

Il minimo soggettivo ordinario è, per il 2013 di € 2.250 che si riduce a 1.125 € per i pensionati che proseguono nella professione, il minimo integrativo ordinario è, per il 2013 di € 660 che si riduce a 330 per i pensionati che proseguono nella professione

Circa il soggettivo, tenendo conto dell'aliquota del 14,5% (in vigore dal 1° gennaio 2013) se si guadagnano (al netto) 15.517 € circa o meno si paga il predetto minimo, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato il predetto importo dimezza, cioè al di sotto di 7.759 € si paga il minimo di 1.125 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

Circa l'integrativo, tenendo conto dell'aliquota del 4%, se si fatturano (lordi) 16.500 € o meno, si paga il predetto minimo, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo); per il pensionato l'importo dimezza, cioè al di sotto di 8.250 € si paga il minimo di 330 €, superando tale importo oltre al minimo si pagheranno i conguagli (31.12 dell'anno successivo).

10) Cosa cambia circa i riscatti?

10) Praticamente nulla, tranne il fatto che la normativa è ora confluita nell'apposito regolamento, cui ovviamente si rimanda

Approfitto per dire che mentre prima della riforma praticamente si trovava tutto sullo Statuto, con la riforma si è avuta la cosiddetta parcellizzazione: tutte le norme statutarie sono sullo Statuto, tutte le norme regolamentarie sono nei vari regolamenti.

Nuovo RGP Statuto ed i vari regolamenti, e li elenco nell'ordine in cui li trovate sul sito Inarcassa

Regolamento riscatti

Regolamento riscatti lavoro all'estero

Nuovi coefficienti di calcolo di riscatti e ricongiunzioni in vigore dal 06/01/2012

Regolamento accertamento inabilità e invalidità

Regolamento di accesso a documenti e notizie  
Regolamento riunioni del comitato nazionale delegati  
Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati  
Regolamento per l'erogazione di sussidi  
Regolamento per l'ammissibilità ai mutui fondiari-edilizi  
Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile  
Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 5 dello statuto sulla attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione  
Regolamento Inabilità temporanea

<http://www.inarcassa.it/site/Home/Cos146e146Inarcassa/Regolamenti.html>

11) Sono un iscritto Inarcassa ante 29.1.1981, quindi con le norme transitorie dello Statuto previgente al compimento dei 65 anni con almeno 20 anni di iscrizione potevo andare in pensione con sistema retributivo (Statuto ex art. 42). Mantengo tale diritto o cambia qualcosa?

11) Dapprima occorre riportare gli articoli di interesse.

Statuto 2012 Art. 42 - Norme transitorie vecchie

*42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.*

Nuovo RGP Art. 32 - Norme transitorie nuove

*32.1 - Gli iscritti ad INARCASSA, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purché, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.*

Due sono le principali innovazioni

a) alla sola condizione di iscrizione ante 29.1.1981 è stato introdotto il concetto di iscrizione e **contribuzione** ante 29.1.1981, e le due cose sono ben diverse.

b) è stato introdotto il termine di **3 anni** dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti (**19 novembre 2015**).

Ho scritto "Norme transitorie vecchie" in realtà ritengo però che non si tratti di norme transitorie ma di norme ormai definitive che terminano per esaurimento (Inarcassa ovviamente è di parere diverso).

Chi, con le "Norme transitorie nuove" perde i benefici già previsti purtroppo sarà costretto al contenzioso.

12) Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...). Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione col pro-rata?

12) Se non si rientra in casi particolari (ad esempio vedi domanda 11) occorrono almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione (vedi domanda 2).

13) Compirò 70 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...). Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione col pro-rata?

13) Se non si rientra in casi particolari (ad esempio vedi domanda 11) anche in questo caso occorrono almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione (vedi domanda 2). A 70 anni si potrà comunque andare in pensione di vecchiaia unificata (solo contributivo).

14) Quando compirò 70 anni avrò anche 30 anni di contribuzione, potrò usufruire del pro-rata?

14) Sì ma a condizione di avere almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012 (art. 32.6) diversamente vedi domanda 2 e domanda 13

15) Compirò 65 anni nel 2013 (o 2014 o 2015 ...).  
Non raggiungendo i 30 anni di anzianità potrò andare in pensione solo al compimento dei 70 anni?

15) Il Nuovo RGP Art. 19, pur non essendo inserito nelle norme transitorie di fatto è anche una norma transitoria.

*Art. 19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscono della pensione di inabilità o di invalidità.*

In altre parole se ho almeno 65 anni nel 2013 ed almeno 5 anni di contributi potrò andare in pensione con la pensione contributiva (PPC).

Col passare del tempo entrerà in funzione l'età come indicato nella risposta 2 fermo restando i 5 anni di contribuzione, ma ...

*19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro cinque anni dal 31 dicembre 2012, e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.*

Cioè questo periodo transitorio varrà sino al 31 dicembre 2017 e la domanda di pensione deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

Qualche esempio chiarificatore

Compirò 65 anni nel 2013 ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 65 anni nel 2015 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso quindi chiedere la PPC non avendo 66 anni + 6 (vedi risposta 2)

Compirò 65 anni + 6 mesi nel 2015 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 66 anni + 6 mesi perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni)

Compirò 66 anni nel 2017 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, posso quindi chiedere la PPC, ma attenzione posso farlo solo per un anno (se non faccio domanda entro 68 perdo il diritto e se ne riparlerà di norma a 70 anni).

Compirò 66 anni (e forse più) nel 2018 (vedi risposta 2) ed a tale data ho almeno 5 anni di contribuzione, tuttavia non posso chiedere la PPC essendo superato il termine del 31 dicembre 2017.

16) Un caso particolare ma non troppo, assolutamente reale ed emblematico. Riassumo la serie di domande via via susseguitesì.

Nato il ... 1953. Ho preso la partita IVA il ... 1989. Già da anni il lavoro è quasi nullo per cui sto pagando solo i minimi che ora sono stati notevolmente incrementati a fronte del lavoro che si sta azzerando. Con i ricongiungimenti vari arriverò ad avere a 65 anni 30 anni di contributi nel 2018 (mese più mese meno) e quindi avrei percepito la pensione. Ora in base alla tabella I andrò in a 70 anni nel 2023? Dimmi che mi sbaglio. Noi non abbiamo la cassa integrazione ... aiuti vari ... per quale motivo dobbiamo adeguarci all'INPS? I conti di Inarcassa non erano in ordine? Si possono cambiare le regole in corsa? Se non pago più i contributi per la pensione avrò diritto alla pensione minima? Posso chiedere la restituzione dei soldi versati? E' prevista qualche forma di aiuto da parte di Inarcassa?

16) E sintetizzo le risposte.

Nel 2018 (vedi tabella risposta 2) non arrivi alla pensione sia per l'età che per l'anzianità contributiva.

Nel 2019 (vedi tabella c.s.) arrivi alla pensione col requisito dell'età (66 anni, salvo eventuali aggiornamenti previsti in tabella I) ma con "solo" 31 anni di contribuzione (invece dei 33 in tabella) quindi puoi chiedere solo la pensione contributiva (a grandi linee un terzo di quello che avresti preso con il vecchio calcolo o con il pro-rata, vedi esempio numerico successivo).

Per avere una pensione dignitosa dovrai per forza entrare nel pro-rata quindi raggiungere anche il requisito dell'anzianità contributiva, ma nel 2020 arrivi "solo" a 32, nel 2021 arrivi "solo" a 33, ma non bastano perché la tabella è arrivata a 34, nel 2022 arrivi "solo" a 34, ma non bastano perché la tabella è arrivata a 34 e 6 mesi, finalmente nel 2023, a 70 anni avrai anche il requisito dei 35 e potrai chiedere il pro-rata (vedi esempio numerico successivo).

Qualche numero, inventato ed arrotondato alla grande, solo per rendere l'idea della convenienza economica. Mettiamo che a 66 anni chiedi il contributivo, ipotizziamo 10.000 €/anno, da 66 a 70 anni prendi 40.000 più non paghi i minimi ( $2.250 + 660 + 90 = 3.000$  €/anno) 12.000 €, totale 52.000 a tuo vantaggio, ma superati i 70 la situazione si rovescia in quanto avrai almeno 30.000 €/anno contro 10.000, quindi 20.000 €/anno a tuo favore ed in due anni e mezzo sarai già in parità, vivendo nella media (85 media ottimistica oggi) tra andare e venire "vinci" 250.000 €! Se la pensione fosse la metà "vinceresti" solo 125.000 €.

Un'operazione possibile per ridurre gli esborsi al minimo e non avere gravi ripercussioni economiche (ma che sconsiglio per un mare di motivi, ad

esempio perderesti l'eventuale pensione di invalidità o inabilità qualora dovessero sopravvenirne le condizioni) sarebbe (è ma Inarcassa nel frattempo potrebbe porre rimedio modificando le norme) di non pagare alcuni anni sfruttando l'art. 32.6. Infatti al 31 dicembre 2012 hai più di 20 anni di iscrizione e contribuzione e potresti sfruttare la norma transitoria (vedi domanda 14) del requisito, ai 70 anni, è di avere 30 anni di iscrizione e contribuzione (non 35 che invece avrai restando iscritto). Potresti quindi restare iscritto per circa 5 anni (almeno vedi se cambia qualcosa nella normativa) arrivando a 30 anni di contribuzione, poi restituire partita IVA o cancellarti dall'albo per circa 5 anni (non paghi ma sono anni col contributivo quindi incidono poco sulla pensione) e reinscriverti appunto ai 70 anni.

Per quale motivo dobbiamo adeguarci all'INPS? Governo Monti, riforma Fornero, loro l'hanno pensata così! Addirittura, con la scusa della spending review si stanno appropriando di soldi delle casse che, a seconda di come fa comodo ai politici, sono considerate private (quando vengono tassate) ed enti pubblici quando c'è da prendere (spending review). Nel 2012 sono finite nelle casse dello Stato l'equivalente di 8.000 pensioni minime e nel 2013 si gioca al raddoppio!

Se non paghi più i contributi da subito (cedi partita IVA ..., è sconsigliato come detto) non avrai più la pensione retributiva, quindi in prossimità dei 66 anni dovrai riprendere p. IVA, riiscriverti e chiedere la pensione contributiva (verrà meno dei 10.000 dell'esempio in quanto nel frattempo non avrai pagato i minimi, e sarà inutile attendere i 70 anni in quanto mancherà il requisito dei 30 anni di contribuzione).

La restituzione dei contributi non è più prevista.

Esistono i sussidi (vedi regolamento apposito sul sito Inarcassa domanda 15) ma per motivi di scarso lavoro di norma non vengono erogati ed in ogni caso non possono risolvere il tuo problema.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 4-5.4.2013
    - Presentazione della simulazione della pensione OnLine

Ottimo lavoro dei nostri uffici che sono riusciti a mettere on-line il Regolamento Generale di Previdenza (RGP) in vigore agganciando la simulazione ai dati del nostro caso personale.

È bene ricordare che con le nuove regole sarete parte attiva per costruire la Vostra pensione e la simulazione vi sarà certamente di aiuto.

In pratica ci si collega on-line al solito modo e si chiede (quando ci sarà) di poter effettuare la simulazione.

Per motivi logistici il sistema viene attivato gradualmente (ad oggi Sicilia, Toscana, Lazio, Valle d'Aosta, Puglia e Calabria). Infatti appena si è avvisati della possibilità di simulazione, tanti si collegano e provano anche più simulazioni, così che il cervellone è estremamente impegnato. Con una o due regioni per volta il collegamento funziona regolarmente, poi quando la richiesta di simulazioni si stabilizza (tutti si sono esercitati a piacimento e restano in pochi contemporaneamente a provare) si dà il via ad altre regioni. Al momento non è stabilito alcun ordine di allaccio, ma in circa un mese si prevede l'allaccio completo.



Ed ecco il funzionamento: alla nostra richiesta il sistema si collega con i dati reali dell'interessato, li confronta con le regole del RGP e ci propone, se ci sono, le varie alternative che possono essere:

pensione di vecchiaia,  
pensione di vecchiaia unificata anticipata,  
pensione di vecchiaia unificata ordinaria,  
pensione di vecchiaia unificata posticipata,  
pensione di anzianità,  
pensione contributiva.

Ovviamente non vi può essere previsione di pensione di inabilità ed invalidità o pensione ai superstiti, o di reversibilità o indirette.

Non preoccupatevi, non avrete tutte le possibilità, il sistema già escluse le possibilità non compatibili con i vostri dati e quelle che non vi convengono; vi vengono proposte sono le possibilità reali, due o tre al massimo.

Non vi resta che scegliere una (in seguito potrete provare con le altre e vi comparirà la data di pensionamento che già tiene conto del R.G.P. con tutte le regole transitorie in vigore, tutti i dati utilizzati dal programma (redditi del passato con relativo anno di riferimento), redditi e volumi d'affari previsti per il futuro (determinati sulla base delle dichiarazioni degli ultimi tre anni) e ... finalmente, quello che vi interessa, cioè l'ammontare della pensione lorda attualizzata (rapportata ad oggi), ma non solo, comparirà la parte maturata col sistema retributivo (sino al 31/12/2012) e la parte col contributivo. Certo, i redditi futuri sono ipotizzati, come i tassi di interesse (1,5% minimo) ed in proposito siete stati preliminarmente avvisati (se non avete accettato non siete potuti arrivare ad alcun risultato) ma almeno avrete un'idea di quello che vi succederà, e, soprattutto, potrete intervenire per personalizzare i dati col vostro caso personale.

Infatti potrete (o meglio dovrete, specie se siete giovani) essere parte attiva perché si può certamente influire sulla pensione. Vi è la sezione relativa ai versamenti volontari tutt'altro che da trascurare. Specie in caso di anni di redditi alti sarà utile fare versamenti volontari, ottenendo il doppio risultato di abbassare il prelievo fiscale (alto in quell'anno) ed aumentare la vostra pensione.

Alla momento il tasso di capitalizzazione è fissato all'1,5% che il minimo stabilito dal nuovo RGP2012, in seguito il tasso di capitalizzazione sarà quello definito dall'art. 26.6 e dove il "PIL Inarcassa" è quello dato dalla somma dei redditi degli iscritti; storicamente tale "PIL Inarcassa" è sempre stato di gran lunga superiore a quello dello stato italiano. Sarà il CND, con apposita delibera a stabilire di volta in volta tale tasso di capitalizzazione

---

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 4-5.4.2013

- Comunicazioni del Presidente, e non solo del Presidente

Tra relazioni domande e risposte vi è materiale in quantità per scrivere un vero e proprio saggio, quindi mi limiterò a riportare alcuni argomenti che ritengo di interesse.

Bello ed ampio l'intervento del Presidente sul caso cosiddetto de "I sanzionanti".

Preliminarmente il Presidente ricorda il caso di molti dipendenti che chiedono a gran forza di poter far parte di Inarcassa anziché dell'INPS, e tale caso mostra come l'immagine di Inarcassa verso l'esterno sia ottima, altrimenti i dipendenti preferirebbero restare sotto l'ombrello protettivo INPS.

Anche se all'interno di Inarcassa sembra proprio che la maggioranza sia contraria a questo ingresso, non si possono trascurare le varie pressioni degli Ordini professionali e soprattutto c'è da tener conto, in ambito parlamentare, della risoluzione Gneccchi .

Occorre un pò di storia per meglio inquadrare la situazione. All'inizio Inarcassa era la cassa di tutti gli ingegneri ed architetti ma nel 1981 con la legge 6/81, consensualmente come riferisce la Muratorio (n.d.r. in realtà fu un'estromissione), si ebbe la separazione tra liberi professionisti che restarono nella cassa e dipendenti che ne uscirono.

Poi il pagamento del 2 per mille sull'importo dell'opera (dovuto dal committente) venne modificato nel pagamento del 2% sull'importo della parcella (dovuto dal professionista con rivalsa sul committente) ed ancora la legge Dini del 1995 (istitutiva della GS INPS) con l'obbligo di contribuzione per qualsiasi forma di reddito, cui molti dipendenti non hanno ottemperato (n.d.r. con diverse motivazioni o per semplice ignoranza o perché non era ben chiaro tale obbligo dalla normativa via via susseguitasi).

Si arriva così all'operazione cosiddetta "Poseidone" con cui l'INPS mette in mora gli inadempienti che però eccepiscono, chiedendo di essere inseriti in una GS Inarcassa.

In questo contesto ecco la risoluzione Nietti che chiede, praticamente obbliga, di valutare l'opportunità di aprire un confronto tra le casse di appartenenza al fine di individuare una soluzione comune, ed in quest'ottica è preferibile che la soluzione provenga da Inarcassa, piuttosto che le venga imposta.

Visto che in sedute precedenti del CND l'ipotesi di un "carrozzone" GS Inarcassa era stato scartata, intervenendo sulla relazione del Presidente, chiedevo se la presidenza avesse preso in considerazione l'ipotesi di far rientrare in Inarcassa, su base volontaria, i richiedenti, precludendo loro comunque l'accesso a cariche all'interno di Inarcassa, ma usufruendo dei servizi della stessa, cosa che poteva essere economicamente conveniente per tutti, anticipando comunque un punto all'ODG di studio di modifica eventuale dei criteri di iscrivibilità ad Inarcassa. Ciò infatti poteva evitare il "carrozzone" GS Inarcassa e contemporaneamente risolvere i problemi de "I sanzionati" senza però consentire loro, un domani, quali dipendenti, di potere diventare parte decisionale in una cassa impostata solo sui liberi professionisti.

Trattandosi di previdenza di primo pilastro, ha replicato il Presidente, la volontarietà è da escludersi, deve comunque trattarsi di un obbligo, verso l'INPS o verso Inarcassa che sia, comunque una GS Inarcassa non sarebbe un "carrozzone" in quanto la struttura è esistente, e basterebbe eleggere un solo organo dirigenziale per poter amministrare tale GS.

Successivamente, un apposito Comitato Ristretto, come da ODG eletto ad hoc, avrebbe studiato il problema dei criteri di iscrivibilità ad Inarcassa.

Neanche a dirlo, mi sono proposto per partecipare a tale CR ben conscio delle minime possibilità di riuscita, risultando poi alla prova del voto nettamente ultimo, ma non mi preoccupò più di tanto, in fin dei conti ho fatto

quello che ritenevo giusto, e lo rifarò sempre, a costo di arrivare sempre ultimo, d'altra parte per me questa non è una novità ma è la regola.

Ultimo al voto, ma poi talvolta ripagato dai risultati pratici, e quando questo avviene per me è sempre un successo, l'insuccesso personale conta poco, è il risultato finale quello che conta. Sono certo che gli eletti sapranno valutare correttamente la portata del caso e proporre le giuste direttive.

Per chi vuole approfondire rimando, tanto per citarne uno, al sito dell'Ordine degli Architetti di Brescia all'articolo

**Perché INARCASSA dovrebbe istituire una G.S. INARCASSA?**

[http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/07/Istituzione\\_GS\\_INARCASSA\\_DEFINITIVA.pdf](http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2012/07/Istituzione_GS_INARCASSA_DEFINITIVA.pdf)

Per i riferimenti normativi cerco di sintetizzare la Risoluzione in Commissione 7-00929 presentata da Marialuisa Gnechi il 28.6.2012, seduta n.658 proponendo alcuni passi

*“La XI Commissione, premesso che:*

*sulla obbligatorietà di iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata INPS, istituita nel 1996, non vi è mai stata un'univoca interpretazione;*

...

*... si tratta di soggetti vittime del fatto che con l'istituzione della gestione separata, non fu chiarito fin dall'inizio quali fossero i soggetti che dovevano iscriversi obbligatoriamente;*

*con il comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>2</sup>, si è giunti ad una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, confermando la regola per cui dipende dalla singola cassa professionale la possibilità di iscriversi anche se obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria perché lavoratore dipendente o per altra parte di impegno lavorativo;*

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Art.18 comma 12.

L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

*ciò ha consentito a molti soggetti di risolvere la questione attraverso le proprie casse di appartenenza (Inps messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012) versando la contribuzione omessa, ora per allora, ma senza sanzioni, ottenendo contestualmente l'annullamento dell'accertamento emanato dall'INPS, mentre chi non ha potuto fruire di tale opportunità, è costretto a pagare la sanzione come se si trattasse di evasione contributiva;*

*rispetto alle casse, non tutte hanno ritenuto di modificare i propri statuti ed a titolo di esempio citiamo l'Inarcassa, che a tutt'oggi esclude la possibilità di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all'Albo ed in possesso di partite IVA,*

*impegna il Governo*

*a sospendere i provvedimenti di riscossione emessi dall'INPS a carico degli iscritti alla gestione separata provvisti di un'altra posizione di previdenza obbligatoria, per rivedere le attuali sanzioni previste per questa particolare fattispecie, ed istituire in tempi brevi un tavolo tecnico Ministero-Casse-INPS con lo scopo di risolvere in tempi brevi la contesa vicenda che sta destando una sempre più crescente preoccupazione tra i professionisti interessati, sui quali non possono gravare gli effetti di una normativa non compiutamente chiarita e definita e di differenti valutazioni da parte delle istituzioni interessate. ”*

Da quanto sopra è evidente che

- la norma era confusa e che solo nel luglio 2011 è stata fatta chiarezza,
- emergono delle chiare disparità di trattamento tra ingegneri ed architetti ed altre categorie
- volente o nolente Inarcassa sarà chiamata ad un tavolo tecnico Ministero-Casse-INPS con lo scopo di risolvere in tempi brevi la contesa vicenda.

Per concludere deve essere chiaro anche ai più recalcitranti liberi professionisti di serie “A” che la tattica dello struzzo non è proprio adottabile

Redditi degli iscritti in continua diminuzione: in Inarcassa siamo ad un calo superiore al 25% (architetti -26%) e purtroppo siamo passati in testa in quanto gli avvocati si attestano ad un -20%, ed a seguire le altre categorie.

In questo contesto ancora in aumento gli iscritti e siamo ad oltre 165.700, iscritti che, se non ci sarà ripresa, non si sa ove potranno collocarsi.

Senza lavoro non c'è previdenza quindi Inarcassa si sta impegnando fortemente per l' ausilio della professione. Per dirne una sono stati stanziati 230.000 € per la Fondazione Inarcassa che si sta muovendo proprio in tal senso, 320.000 € per finanziamenti agevolati e prestiti d'onore, in un momento in cui le banche tengono i soldi ben stretti. Certo è poco per il settore ma Inarcassa fa quello che può anche con tante altre iniziative su cui non mi dilungo.

Viste le difficoltà economiche degli iscritti il CDA ha deciso di ridurre dal 7 al 4,5% gli interessi sui debiti contributivi, mantenendo il 2,5% gli interessi sulle rateazioni delle sanzioni (decorrenza 1° gennaio 2013).

Applicazione del contributo integrativo del 4% anche su committenze estere in quanto, con le nuove norme, il 4% segue le sorti dell'IVA.

Unica tra le casse Inarcassa si sta battendo contro la legge di stabilità (L 288/2012) che prevede dal 1.1.2013 che le operazioni commerciali sia UE che extra UE, rientrino nel volume d'affari, mentre prima ne erano escluse.

Combinando tale norma con le norme previdenziali ne risulta l'obbligo predetto anche per i committenti esteri, che però non capiscono neppure il perché di tale imposizione extra IVA ed in primis si rifiutano di pagare (e di riflesso tale onere rimane ingiustamente in carico ai professionisti) poi pongono i professionisti italiani in posizione di svantaggio con la concorrenza, proprio in un periodo in cui si avrebbe bisogno di avere più competitività.

E' vero che in teoria le entrate relative al 4% dovrebbero crescere ma Inarcassa, unica tra le casse professionali, si sta facendo parte attiva presso i ministeri perché trovino il sistema per eliminare tale stortura che in definitiva si ripercuote negativamente sul reddito ed è dannosa per tutti. La proposta è che con una semplice dichiarazione gli interessati possano evitare, nei confronti di committenti esteri, di applicare il 4%.

Intensificati gli incontri con gli iscritti sul territorio nazionale, in tal proposito segnalo per le Marche l'incontro di Fermo per il prossimo 23 maggio. Sede e particolari non sono ancora noti ma occhio alla prima pagina del sito di Inarcassa ove man mano vengono aggiornate le notizie in merito.

Se avete domande generali segnatevele, fatele ed avrete risposta dal Presidente in persona. Per il vostro caso particolare (se non di semplice soluzione) avrete la possibilità (coloro che appartengono alla Provincia interessata e di solito coloro che appartengono alle Provincie limitrofe) di prenotare un appuntamento ed un funzionario Inarcassa preparato sul Vostro caso vi risponderà direttamente il giorno dell'incontro.

Ovvio che l'appuntamento va fissato con un certo anticipo via internet (di solito almeno 10 gg prima dell'incontro quindi presumibilmente l'appuntamento dovrà essere preso prima del 13 maggio, quindi ai primi di maggio datevi da fare se siete interessati).

Per prenotare basterà fare clic sulla data del 23 maggio quando questa assumerà il colore rosso della disponibilità e, con un'apposita finestrella che vi comparirà in alto a destra, potrete effettuare la richiesta.

Approvato il regolamento per l'aiuto ai disabili, regolamento che ancora non appare sul sito Inarcassa in quanto i Ministeri hanno introdotto modeste modifiche, ma è prevedibile che a breve sarà in linea.

Credo che il modo più semplice per accedere ai regolamenti sia quello di cliccare in alto a destra su mappa del sito, poi su Cos'è Inarcassa alla quarta riga trovate Regolamenti e li vedrete tutti, ancora un clic su quello di interesse ed il gioco è fatto.

Pubblicata la Carta nuova dei servizi. Per averla basta seguire le istruzioni riportate immediatamente sopra e poche righe più in basso dei regolamenti la trovate.

Oltre ad essere una valida guida su come muoversi sul sito di Inarcassa e come comunicare con Inarcassa stessa, trovate anche la tempistica di riferimento per il disbrigo delle pratiche.

Ad esempio se vi serve un certificato di regolarità contributiva potete vedere che l'Ufficio di riferimento è l'Ufficio Posizioni Previdenziali, che il tempo massimo di evasione per il 90% delle domande è di 7 gg., del 95% entro 15 gg. e del 99% entro 20 gg. a partire dalla data domanda alla data dell'invio del certificato. Personalmente ho avuto bisogno di tale certificato e dopo mezza o una giornata al massimo avevo il certificato sul computer pronto per essere stampato, e questa è la regola, non un caso fortuito.

Inutile cercare di sollecitare se non sono passati almeno 7 gg., perdereste tempo.

Piuttosto se il certificato tarda è probabile che non siate in regola contributivamente, e che quindi questo potrebbe essere il problema, in quanto se siete in regola tutto è rapido ed automatizzato.

---

Alla prossima.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 4/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Possibilità di dilazione di pagamento dei contributi

- 
- Possibilità di dilazione di pagamento dei contributi

Dal sito della Cassa

<http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo6129.html>

Una linea di credito di 150 milioni di euro, immediatamente disponibile, senza garanzie e rimborsabile in tre anni. ....

Ma ecco quanto emerso nel Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2013

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il perdurare del disagio economico più volte manifestato dagli ingegneri ed architetti legato all'attuale e generale situazione di crisi economica;
- visto l'incremento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo - elevati per l'anno 2013 rispettivamente ad € 2.250,00 (1.645,00 nel 2012) e ad € 660,00 (€ 375,00 nel 2012) - resosi necessario a garanzia di un principio di adeguatezza delle prestazioni;
- visto l'art.10 comma 4 del RGP 2012 che attribuisce al CdA i poteri di stabilire data e modalità di pagamento e riscossione dei contributi;
- al fine di favorire gli ingegneri ed architetti iscritti, il cui reddito presunto lordo per il 2013 sarà inferiore a € 15.000,00 nel pagamento dei contributi minimi previdenziali e consentire loro di avere una maggiore disponibilità economica;
- sentito il Presidente;
- udito il Direttore Generale;

con voto unanime

delibera

- doversi differire la scadenza della prima rata dei minimi 2013 dal 30/06 al 31/07/2013;
- doversi concedere agli ingegneri ed architetti iscritti
  - che non beneficino di riduzioni e/o frazionamenti dei contributi minimi,
  - che ritengono di conseguire nell'anno 2013 un reddito pari od inferiore a € 15.000,00 di poter versare, alle scadenze del 31/7 e del 30/09/2013, unitamente al contributo di maternità previsto per il 2013, quale acconto sui contributi minimi, gli stessi importi dei contributi minimi dell'anno 2012. Il versamento della differenza dovuta - pari ad € 890,00 - viene differito alla data del 31/10/2016 con l'applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 3% fisso annuo. Coloro che intendono fruire di detta agevolazione devono presentare domanda entro e non oltre il 30/06/2013;
- agli iscritti che si fossero avvalsi di tale agevolazione, nel caso in cui all'atto della presentazione della dichiarazione per l'anno 2013, il valore del reddito 2013 risultasse tale da comportare il pagamento di un conguaglio a saldo, l'importo dilazionato dei contributi minimi 2013 dovrà essere corrisposto unitamente al saldo entro il termine ordinario. In tal caso sull'importo di € 890,00 sarà applicato l'interesse del 4,5% fisso annuo;
- agli iscritti che, dopo essersi avvalsi di tale agevolazione, non rispettino anche solo una delle scadenze previste, l'agevolazione decadrà e saranno conseguentemente posti in riscossione gli importi dovuti per il 2013, maggiorati delle sanzioni e degli interessi previsti dalle norme vigenti in caso di inadempienza.

Lo stanziamento complessivo del monte contributi rateizzabile per il 2013, unito a quello oggetto di rateazione delle annualità 2011, 2012 e 2013, ammonta ad € 150.000.000,00 e l'agevolazione di cui sopra è applicabile comunque entro il termine del 31/12/2013.

e la conseguente delibera

.....

delibera

fermo restando i piani di rateazione già concessi e tuttora validi, nonché la valenza degli istituti di concessione dei piani di rateazione in essere, doversi concedere agli ingegneri ed architetti iscritti una rateazione straordinaria applicabile agli importi relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013, secondo le seguenti modalità:

- l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 30/06/2013;
- il debito complessivo rateizzabile deve essere di importo superiore ad € 2.000 e inferiore ad € 40.000;
- la durata massima del piano di rateazione è fissata in trentasei mesi con rate quadrimestrali posticipate di pari importo ed applicazione dell'interesse annuo del 4,5% fermo restando che il saldo dell'onere complessivo della rateazione deve avvenire entro la data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- agli iscritti che, dopo essersi avvalsi di tale agevolazione, non rispettino anche solo una delle scadenze previste, l'agevolazione decadrà e saranno conseguentemente posti in riscossione gli importi dovuti per le annualità rateizzate, maggiorati delle sanzioni e degli interessi previsti dalle norme vigenti in caso di inadempienza.

Possono essere ripresentate istanze non accolte per incapienza del limite di rateazione o per inapplicabilità delle annualità interessate.

La rateazione non è cumulabile con la dilazione del pagamento dei minimi 2013 prevista dalla deliberazione n. 19964/13 del 15 maggio 2013.

Lo stanziamento complessivo del monte contributi rateizzabile per il 2013, unito a quelli oggetto di rateazione di cui alla deliberazione n. 19964/13 del 15 maggio 2013, ammonta ad € 150.000.000,00 ed è applicabile comunque entro il termine del 31/12/2013.

Una boccata di ossigeno per chi è in difficoltà, e vi garantisco che sono tanti anche nella Provincia di Macerata e dintorni, a giudicare dalle telefonate che ricevo.

---

Alla prossima.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.



N. 5/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Attenzione l'INPS sta inviando raccomandate alla cieca
- 

- Attenzione l'INPS sta inviando raccomandate alla cieca

Anche dalla Provincia di Macerata arrivano segnalazioni di raccomandate INPS relative a presunti contributi evasi nell'anno 2007, ma l'INPS con l'operazione Poseidone ora sembra vada alla cieca.

Non mi dilungo, la soluzione è già sul sito di Inarcassa

<http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo6167.html>

In proposito vedasi anche il messaggio INPS del 14 giugno 2013

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/messaggi/messaggio%20numero%209740%20del%2014-06-2013.htm&iDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=1173>

messaggio che segnala possibili errori per Biologi, Dottori Commercialisti, Geologi ma sono evidentemente presenti anche Ingegneri ed Architetti

---

Alla prossima.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N. 6/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Sentenza “allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005
- Finalmente in linea i M.AV. della prima rata dei minimi
- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2013
  - raccomandate INPS inviate alla cieca
  - doppia tassazione alle casse private? Magari fosse solo doppia!
  - bilancio consuntivo 2012
  - modifiche al nuovo RGP 2013?
- Nuove modalità di ricevimento agli sportelli di Roma via Salaria 229

- 
- Sentenza “allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005

A febbraio 2013 proponevo l'articolo “*Risveglio “allucinante” del ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 22.7.2005*” cui ovviamente rimando per la cronaca.

Purtroppo avevo ben fiutato l'aria ed ecco servita la sentenza; per averla andate all'indirizzo del TAR Lazio Sede di Roma, Ricorso Num. Reg. Gen.: 10475/2005 Data Dep.: 23/11/2005 Sezione 3B

<http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Roma>

cliccate su Ricerca Ricorsi, inserite l'anno 2005 ed il numero 10475, confermate e pazientate un po' ed avrete tutti gli estremi, poi scorrete verso il fondo ed alla voce Provvedimenti Collegiali e trovate il link della sentenza n. 201306321. Chi vuol tagliare corto può andare direttamente al link seguente

[http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2005/200510475/Provvedimenti/201306321\\_20.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2005/200510475/Provvedimenti/201306321_20.XML)

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per quanto attiene al ricorso principale, mentre i motivi aggiunti sono stati respinti; le spese sono state compensate.

Letta la sentenza velocemente butto giù poche righe “a caldo” con animo evidentemente contrariato.

Dalla mia personalissima esperienza ho avuto modo di constatare che tanto più la sentenza è breve e tanto più è corretta, viceversa tanto più è lunga tanto più è distorta, infatti è naturale che si cerchi di sostenere ciò che non è sostenibile, per cui ci si affanna a dar peso a particolari di poco conto ed a sminuire ciò che è importante. Questa sentenza è di 21 pagine!

Leggendo la sentenza a mio avviso, ad essere gentili non sono affatto convincenti le argomentazioni sulla natura privatistica del potere regolamentare e alla questione relativa alla restituzione dei contributi.

Due sono i punti in particolare che mi hanno colpito alla prima lettura.

- A pag. 11 della sentenza si afferma che ... gli interessati impugnano (n.d.r. nei motivi aggiunti del 2013, dopo l'uscita del nuovo Statuto e del nuovo RGP o Regolamento Generale di Previdenza) “soltanto” l'art. 12 c.1 lettera d) del nuovo Statuto ... mentre in realtà si chiedeva l'annullamento del nuovo RGP per le parti di interesse e, per quanto possa occorrere, dell'art. 12 comma 1 lettera d) del nuovo Statuto il che è fondamentalmente diverso. In base a ciò (cioè senza motivo) è stato spazzato via il ricorso principale.

In sintesi da un particolare poco significativo dei motivi aggiunti si è buttato alle ortiche il ricorso e ci si è concentrati sui motivi aggiunti! C'è pure la beffa: l'art. 12 comma 1 lettera d), dicono i Giudici, ... stabilisce che il CND può determinare la misura degli emolumenti del CDA, della Giunta, dei Revisori dei Conti ... con conseguente improcedibilità del ricorso principale per difetto di interesse.

Ma il ricorso non era sulla restituzione dei contributi? I ministeri non avevano manifestamente violato una legge?

Ricordo il **D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509** (che in tanti hanno dimenticato o finto di dimenticare) **art. 3 comma 3** “*Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: ... le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. ...*”

**Per contro Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1 ha modificato il deliberato e pubblicato in G.U. senza rinviare gli atti al nuovo esame da parte di Inarcassa.**

**Non basta, Inarcassa ha riadottato la sua delibera nella forma originaria inviandola nuovamente ai Ministeri che però hanno bocciato tale rinvio.**

**Possibile che dopo oltre 8 anni di dibattito se ne siano dimenticati?**

Certamente un bell'esempio di fischi per fiaschi tutt'altro che involontario.

- Schivato abilmente (si fa per dire) il macigno poi ci si dilunga sui sassolini, tanto che si arriva a travisare un banalissimo **esempio** (pag 18-19) in cui si citavano versamenti 1.000 € per 5 anni, per minimizzare il problema.

Forse **se avessimo fatto l'esempio con 10.000 per 5 anni avremmo avuto ragione?** No di certo! Secondo i giudici i PAE o Pensionati di altro Ente “... *ben avrebbero potuto esercitare entro i termini previsti dalle norme di cui alla legge n. 290 del 1990 il diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, qualora in servizio presso altro Ente, come essi sono. ...*”

Quando si vuol sostenere una cosa a tutti i costi si arriva a scrivere delle vere e proprie bestialità.

**Il pensionato sarebbe in servizio presso il suo Ente? Siamo forse su Marte? Poi chi è in servizio presso altro Ente non può essere iscritto ad Inarcassa con la conseguenza che ... non poteva esserci la causa.**

Ma affermare che i PAE avrebbero avuto il diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi è **troppo!** Anche su Marte sanno che un pensionamento è una situazione chiusa non più riapribile, non ricongiungibile con niente, quindi affermare che c'era la possibilità di ricongiunzione è veramente troppo.

C'è sempre la possibilità di impugnare la sentenza, ma facciamo due conti. Dai codici fiscali dei ricorrenti l'età media degli stessi è oggi di circa 66 anni (i giudici nel corso del dibattito, guarda caso, avevano affermato con non era possibile conoscere l'età dei ricorrenti!) e per questo primo giudizio ci sono voluti circa 8 anni dovendo attendere qualcosa di nuovo da prendere al volo (Nuovo RGP e nuovo Statuto) per andare a sentenza favorevole ai Ministeri.

Quanto ci vorrà per un secondo grado di giudizio? Ci sarà tra i ricorrenti un novello Don Chisciotte?

Il commento di un collega che ha fatto ricorso  
**E' impossibile togliere il pesce al gatto quando ce l'ha già in bocca!**

---

---

- Finalmente in linea i M.AV. della prima rata dei minimi

Dai primi di luglio dovevano essere in linea i M.AV. della prima rata dei minimi, ma ...sulla Home page di Inarcassa il 2 luglio si affermava che i bollettini M.AV. sarebbero stati disponibili dalla metà di luglio, poi .. il 3 luglio si faceva riferimento alla prima settimana di luglio ... finalmente il 5 luglio ho potuto scaricare il mio M.AV.

Anche la Dich. o dichiarazione annuale, è ora in linea.

In molti si sono lamentati e, specie chi a luglio vorrebbe starsene senza far nulla e senza pensare a nulla, è stato costretto suo malgrado a stare all'erta.

Sarebbe auspicabile, qualora vi fossero in futuro analoghe iniziative, metter in linea in anticipo, e per tutti, il M.AV. normale (chi lo scarica e paga evidentemente non ha alcuna intenzione di dilazionare), poi si potranno generare i M.AV. per chi intende dilazionare.

---

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2013  
- raccomandate INPS inviate alla cieca

Il problema è ormai noto: nell'incrocio dati l'INPS non ha prestato le dovute attenzioni per cui ha inviato anche ad ingegneri ed architetti notifiche di iscrizioni alla G.S. INPS relative all'anno 2007, con interessi e sanzioni, mettendo a dura prova le coronarie dei destinatari.

Inarcassa, che pure aveva già fornito all'INPS tutti i dati necessari e corretti, si è fatta parte attiva ed a sua volta ha incrociato i dati con i criteri messi in pratica dall'INPS individuando 830 casi, prontamente segnalati all'INPS. Quest'ultima, nello scusarsi, ha assicurato che si è già fatta parte attiva per scrivere agli interessati annullando d'ufficio le comunicazioni errate. In proposito Inarcassa scrive nel sito "*In merito alle numerose comunicazioni pervenute agli iscritti da parte della Gestione Separata Inps per evasioni contributive sui redditi dichiarati 2007, su richiesta e con il contributo di Inarcassa l'Inps ha potuto effettuare le verifiche necessarie e ha reso noto di avere erroneamente inviato dei provvedimenti di iscrizione d'ufficio che annullerà quanto prima. ... Invitiamo pertanto gli associati, prima di aprire qualsiasi contenzioso, ad attendere la comunicazione dell'Inps e, nel caso di mancato riscontro, a contattare l'Ufficio Iscrizioni, all'indirizzo mail [dai-isc@inarcassa.it](mailto:dai-isc@inarcassa.it) per un eventuale successivo supporto.*"

A chi fosse arrivata tale comunicazione errata (regolarmente iscritti ad Inarcassa per tale anno) si consiglia, sempre se si ritiene di essere nel giusto, di temporeggiare (senza lasciar scadere i termini) ed eventualmente di rivolgersi

ad Inarcassa Ufficio Iscrizioni all'indirizzo suindicato che probabilmente potrà risolvere il problema direttamente.

Chi, sempre per l'anno 2007, non risulti iscritto ma ritiene di essere nelle condizioni di iscrivibilità (sempre per l'anno 2007) può attivarsi per l'iscrizione tardiva (sempre più conveniente di quella all'INPS) sia tramite Inarcassa OnLine o rivolgendosi ancora agli uffici [dai-isc@inarcassa.it](mailto:dai-isc@inarcassa.it)

---

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2013

- doppia tassazione alle casse private? Magari fosse solo doppia!

Già, sembra assurdo ma anziché eliminare l'iniqua doppia tassazione lo stato ne ha introdotto una terza, talmente assurda da far gridare allo scandalo.

Già la doppia tassazione, per un Ente Previdenziale, è un caso singolare nel panorama internazionale, in quanto o si tassa l'Ente Privato ma le pensioni sono esentasse, o si tassano le pensioni ma l'Ente è esonerato dalla fiscalità.

In Italia si sta sdoppiando la personalità delle casse che assumono, a seconda di come possono essere tassate, l'aspetto di enti privati o enti pubblici (in barba al D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 art. 1 comma 2 “*Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato...*”).

In caso di compra-vendite, applicazione dell'IVA, tassazione di immobili etc. le casse sono trattate come privati, peggio delle società con scopo di lucro, con aliquote più alte rispetto a tali società, IVA non recuperabile etc., ma, quando fa comodo allo stato che assumano l'aspetto di Enti Pubblici, si trovano delle giustificazioni “fantasiose” per giustificare tale natura pubblica.

Oggi va di moda questa, e non è una barzelletta: poiché l'iscrizione alle casse è obbligatoria, come obbligatori sono i contributi che debbono versare gli iscritti, tali contributi sono equiparabili a pubblica contribuzione!!!!

Allora se la cassa è pubblica deve sottostare alle norme pubbliche e sono tante quelle applicabili ad esempio blocco delle assunzioni o obbligo di gare d'appalto in casi di svolgimento lavori (con tanto di classici rallentamenti nell'aggiudicazione dei lavori, obbligo di RUP etc. ) e .... spending review.

Ma è una spending review alquanto curiosa: qualche esempio per chiarire.

Esempio 1 - ICI

L'ICI (Inarcassa la pagava, ovvio in quanto Ente considerato privato ai fini ICI, circa 3.100.000 €) cambiando in IMU oggi è più che raddoppiata (quasi 7.000.000 €) è comunque una spesa per Inarcassa. Nel 2013 occorre risparmiare il 10% delle spese (spending review, ecco che ora siamo enti pubblici, ma come si fa a risparmiare sull'IMU, non si paga?).

Comunque sia il 10% lo stato lo vuole, e sono 700.000 € che prendono il volo (realmente, non fantasiosamente).

Esempio 2 - Recupero crediti

Inarcassa, se qualche iscritto non paga, o se qualche affittuario non paga l'affitto dell'immobile in locazione (ovvio che lo Stato fa eccezione in quanto di solito non paga, o se paga si autoriduce il canone per legge) deve

intervenire con azioni di recupero crediti, azioni non certo gratuite, azioni che i Revisori dei Conti (a maggioranza ministeriale) sollecitano ad ogni occasione.

In relazione a tali oneri di recupero crediti (700.000 € previsti nel 2013 che andrebbero ridotti del 10%, ma la riduzione sarebbe controproducente in quanto le entrate diminuirebbero più che proporzionalmente) occorre, per assurdo, risparmiare il 10% (ma come si fa, non si recuperano i crediti?), comunque sia il 10% lo stato lo vuole, e sono 70.000 € circa che prendono il volo (realmente, indipendentemente dal fatto che il risparmio sul recupero crediti sarebbe controproducente).

Esempio 2 bis

Assistenza Commerciale Locazioni Vendite, stesso discorso del recupero crediti e sono 34.000 € che prendono il volo ....

Esempio 2 ter, quater, quinquies, .... (inutile che vi elenco tutte le spese similari)

Esempio 3

Inarcassa, negli anni di riferimento per la spending review 2010-2011, ha avuto la sventura di rinnovare il mobilio, spesa chiaramente eccezionale che si fa una volta ogni 30 o più anni, ma allo stato (non so se avete notato le minuscole che stranamente mi scappano via) vuole ancora farci la cresta del 10% e sono ... quasi 98.000 € sulle spese straordinarie, sommando tutto siamo a quasi 1 milione di € che se ne vanno (l'anno precedente eravamo poco sotto al mezzo milione per la spending review) ditemi voi se questa non è una tripla o quadrupla tassazione, ma sarà finita?

Comunque si continua a promettere che la doppia tassazione, appena possibile, sarà eliminata e la probabilità che i marinai mantengano fede alle loro promesse sono certamente più alte.

Dall'altra parte lo stato vuole che comunque sia garantita la sostenibilità a 50 anni .... e lo si sta facendo ma .... l'incognita scippo o furto è sempre più pesante ed imprevedibile.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2013  
- bilancio consuntivo 2012

Rinvio l'argomento ad un prossimo articolo, per il momento mi limito al rendimento netto da imposte ottenuto nel 2012 pari al 3,86%.

Per intenderci la rivalutazione delle pensioni è previsto avvenga con almeno l'1,5% garantito, ma è evidente che si è al di sopra.

L'anno prossimo, dopo il consuntivo 2013, trascorso il previsto biennio, il CND potrà deliberare sul rendimento da applicare e si spera sia ben maggiore dell'1,5% garantito.

- 
- Comitato Nazionale dei Delegati del 27-28.6.2013  
- modifiche al nuovo RGP 2013?

Visti i positivi riscontri del bilancio 2012 si sta ipotizzando di mettere mano al nuovo RGP per cercare di migliorare la pensioni contributive.

Come è possibile pensare a ciò dopo soli 6 mesi di vigenza del nuovo RGP? Semplice, lo stress test dei 50 anni di sostenibilità a prescindere dai

capitali è stato superato, ma i capitali in realtà ci sono e rendono, quindi è possibile rifare i conti e destinare somme maggiori alle pensioni.

Una ipotesi è quella di portare la retrocessione dell'integrativo, oggi dell'1-2% (del 4% totale) all'1,5-3% (del 4% totale).

In pratica senza gravare sulle aliquote, quindi senza gravare sugli iscritti, il montante crescerebbe, e con esso la pensione.

Ne riparlerò quando ci saranno ipotesi più concrete e dettagliate.

---

- Nuove modalità di ricevimento agli sportelli di Roma via Salaria 229

Al fine di migliorare il livello di servizio offerto agli sportelli presso la sede di Inarcassa, a partire dal prossimo 18 luglio gli incontri avverranno solo su appuntamento.

La programmazione del colloquio consentirà di visionare preventivamente il fascicolo personale così da avere risposte più complete.

Lo sportello in Roma in Via Salaria 229, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, ed il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18, con un numero di consulenti adeguato alle richieste.

Per prenotare l'appuntamento richiesta on line tramite **InarcassaRiceve**, sul sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it) a partire dal prossimo lunedì 8 luglio.

Entro due giorni lavorativi dalla richiesta sarete contattati da operatori specializzati per verifica dei quesiti ed eventuale conferma dell'incontro.

Lo sportello è finalizzato infatti alla soluzione di situazioni previdenziali complesse mentre, per questioni di immediato chiarimento o assistenza generica, sono a disposizione: il call center al n. 0685274330 dal lunedì al venerdì (8-13 / 14,15-17) e le funzioni, accessibili dal sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it), Inarcassa Risponde - per l'invio di quesiti più specifici - e Inarcassa On Line - per la verifica del proprio estratto conto e per le diverse simulazioni di calcolo.

---

Alla prossima.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 7/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Voyeurismo su Inarcassa?
- Bilancio consuntivo 2012

- 
- 
- Voyeurismo su Inarcassa?

Avevo anticipato l'articolo sul Bilancio e cominciamo col vedere come si forma il bilancio.

Ovvio che tutto parte dall'Ufficio Contabilità e Bilancio che, nel corso dell'anno segue continuamente l'evolversi del bilancio stesso (previsione, preconsuntivi ...) per arrivare ad una bozza (avanzata) del bilancio. Ovvio che tale bozza faccia un pò il giro dei vari Uffici, in particolare quello della DAC (Direzione Amministrazione e Controllo), vada poi anche dal Direttore Generale al CDA, con osservazioni, rettifiche, modifiche etc.

Arrivati alla formazione del bilancio (ho tagliato corto ovviamente) questo va

- al Collegio dei Revisori dei Conti (5 componenti di cui 3 di nomina di 3 diversi ministeri, 2 componenti di nomina del CND) Revisori che assistono alle riunioni del CDA, della Giunta esecutiva e del CND, chiedono, se del caso, chiarimenti al Direttore Generale, ai vari Dirigenti, agli uffici ...

- alla Società di Revisione che attualmente è la Società Mazars (la società di revisione viene periodicamente cambiata, ad esempio prima della Mazars Inarcassa si serviva della Deloitte & Touche S.p.A., prima ancora della Pricewaterhouse Coopers etc.)

che naturalmente si esprimono con una relazione scritta in merito.

Per curiosare sul calibro e sulla serietà di tali società basta girovagare un pò sul Web.

Bilancio e relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e della Società di Revisione vengono inviati a tutti i Delegati Provinciali (quasi 230) per l'esame da parte degli stessi. Tutti i delegati peraltro possono accedere direttamente (previo richiesta ovviamente) agli atti che hanno portato alla formazione del bilancio e tale accesso avviene sovente.

Si arriva quindi all'esame del bilancio in sede di CND ove lo stesso viene illustrato ed ampiamente dibattuto (normalmente nel bilancio non si pongono limiti di tempo agli interventi) e vi assicuro che il dibattito è ampio e articolato; vengono date tutte le spiegazioni richieste, dichiarazioni di voto ovviamente motivate in caso di voto negativo ed infine votazione palese.

Una volta approvato il bilancio questo viene reso pubblico sia sul sito istituzionale che sulla rivista Inarcassa così che tutti, associati e non, possano prenderne visione.

Ma non è finita, il bilancio va all'esame dei ministeri (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero del Tesoro), all'esame della Commissione degli Enti di Previdenza, all'esame della Corte dei Conti ed ora anche al controllo della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

Nonostante ciò Inarsind evidentemente non ha ritenuto che questo fuoco incrociato di controlli fosse sufficiente tanto da aver istituito, nei confronti di Inarcassa, un ... "osservatorio" permanente ... aperto (come se non bastasse) alla collaborazione con gli altri Sindacati di categoria, con le



Organizzazione confederali dei liberi professionisti tecnici e con i Consigli Nazionali di Architetti ed Ingegneri ...”

Ovviamente si sono aggregati, come da notizie Inarsind, Federarchitetti, Confedertecnica, ...

Ma quanti sono i “guardoni” su Inarcassa, ho forse dimenticato qualcuno?

I risultati dovevano poi essere resi costantemente pubblici attraverso il sito [www.inarsind.org](http://www.inarsind.org). ma, a quasi due anni di distanza dall'annuncio, nonostante tavole rotonde, ed altro, non sono riuscito a trovare traccia di risultato alcuno. Probabilmente non sono abile in tale ricerca, qualcuno mi dica come si fa a trovare sul sito predetto, traccia di tali risultati se non l'istituzione di un ... “osservatorio” sulla regolarità dell'attribuzione degli incarichi pubblici, ed è ovvio che Inarcassa è compresa.

Voyeurismo?

---

---

#### • Bilancio consuntivo 2012

Quando si vuol sapere lo stato di salute di un Ente obbligatoriamente si va al bilancio, ed al solito sono i numeri che parlano.

CONTO ECONOMICO PER GRANDI AGGREGATI, confronto 2011- 2012

importi in euro	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012
Proventi del servizio	824.209.494	990.044.540
Costi del servizio	-438.679.630	-495.458.625
Proventi ed oneri finanziari, rettifiche di valore e partite straordinarie	- <b>16.564.110</b>	<b>262.723.510</b>
Imposte dell'esercizio	-11.178.305	-11.415.118
Avanzo economico	<b>357.787.450</b>	<b>745.894.308</b>

Salta subito all'occhio l'avanzo economico che è più che raddoppiato in un anno di crisi economica conclamata, e questa volta il risultato positivo non è attribuibile sic et simpliciter all'aumento aliquote o dei minimi, infatti il soggetto è andato dal 12,5% (2011) al 13,5% (2012) con un aumento dell'8% ed il minimo soggetto è passato da 1.600 € (2011) a 1.645 € (2012) ed il minimo integrativo è passato da 365 € (2011) a 375 € (2012) in entrambi i casi con meno del 3% di aumento.

Dato che gran parte delle entrate proviene proprio dai contributi, come si può spiegare tale risultato, dal momento che i redditi mediamente sono diminuiti?

L'aumento degli iscritti (a fine 2012 iscritti 164.731, +2,4% sul 2011, su un totale di iscritti agli albi di 386.975, +1,5% sul 2011) non è stato eccezionale e non può aver inciso più di tanto.

A mio avviso tre sono gli elementi:

- il raddoppio dell'aliquote del contributo integrativo dal 2% al 4% applicato ai redditi e ai fatturati IVA prodotti nel 2011 corrisposti con il conguaglio 2012,
- una buona gestione del patrimonio con proventi ed oneri finanziari, rettifiche di valore e partite straordinarie che sono passati dal segno meno ad un segno ampiamente positivo,
- la dilazione dei conguagli da dicembre ad aprile che ha fortemente penalizzato le entrate del 2011 (rispetto al 2012 senza dilazioni, infatti molte entrate sono slittate dal 2011 al 2012) e non quelle del 2012 ove le condizioni erano all'incirca le stesse del 2011 (lo slittamenti si è avuto in entrambi i casi),

#### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	
Immobilizzazioni euro	2.783.575.085
Attivo circolante euro	3.791.391.775
Ratei e risconti euro	21.257.870

TOTALE ATTIVO euro	6.596.224.730
<b>PASSIVO</b>	
<b>Patrimonio netto</b> al 31/12/2012 euro	<b>6.508.948.236</b>
Fondo per rischi ed oneri euro	41.007.555
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato euro	3.814.854
Debiti euro	42.454.085
Ratei e risconti euro	-
TOTALE PASSIVO euro	6.596.224.730
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
Proventi del servizio euro	+ 990.044.540
Costi del Servizio euro	- 495.458.625
Proventi ed oneri finanziari euro	+ 227.357.372
Rettifiche di valore di attività finanziarie euro	+ 16.932.018
Proventi ed oneri straordinari euro	+ 18.434.120
Imposte dell'esercizio euro	- 11.415.118
Avanzo economico euro	= 745.894.308

ovvio che le considerazioni sono le stesse di prima, si nota comunque il forte aumento di patrimonio ed anche il netto aumento delle spese.

Circa le spese l' "effetto annuncio" della riforma 2012, ha indotto un maggior numero di professionisti ad accedere al pensionamento, in particolare alle pensioni di anzianità, la cui numerosità è stata del +33% nel 2012 contro un +19,8% registrata nel 2011, ed è probabile che questa tendenza nel 2013 aumenti per la possibilità di anticipare la pensione a 63 anni (RGP 2013).

**TABELLA 27 - ONERI TOTALI E MEDI DELLE PENSIONI PER TIPOLOGIA, CONSISTENZE 2010-2012**

Tipologia	Oneri correnti totali (in 000 di €)					Onere medio (in euro)				
	2010	2011	2012	Var %		2010	2011	2012	Var %	
				2011	2012				2011	2012
Vecchiaia	188.349	201.615	226.602	7,0	12,4	27.670	28.033	28.786	1,3	2,7
Anzianità	27.458	33.772	43.558	23,0	29,0	31.597	32.441	31.292	2,6	-3,5
Invalità	7.661	8.879	9.360	16,0	5,4	11.469	12.230	12.430	6,6	1,6
Inabilità	2.507	2.969	3.219	18,4	8,4	17.172	17.994	18.394	4,8	2,2
Superstiti	16.621	17.258	17.853	3,8	3,5	8.817	9.011	9.090	2,2	0,9
Reversibilità	38.101	40.973	44.238	7,5	8,0	11.118	11.677	12.268	5,0	5,0
<b>SUB TOTALE</b>	<b>280.698</b>	<b>305.466</b>	<b>344.830</b>	<b>8,8</b>	<b>12,9</b>	<b>20.337</b>	<b>20.997</b>	<b>21.877</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>
Totalizzazioni	5.379	7.242	7.683	34,6	6,1	11.771	14.600	12.848	24,0	-12
Contributive	3.883	6.050	8.289	55,8	37,0	1.840	2.113	2.275	14,8	7,7
<b>TOTALE PENSIONI</b>	<b>289.960</b>	<b>318.758</b>	<b>360.802</b>	<b>9,9</b>	<b>13,2</b>	<b>17.714</b>	<b>17.856</b>	<b>18.036</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>

Fonte: Inarcassa

I contributi soggetti e integrativi rappresentano il 92,2% della contribuzione totale, hanno registrato un incremento del 25,9% rispetto al 2011, raggiungendo gli 872,3 milioni di euro.

I contributi soggetti, pari a 537,6 milioni di euro, sono cresciuti del 5,7%, quelli integrativi, pari a 334,8 milioni di euro, sono risultati in forte aumento (+81,5%), in seguito al raddoppio dell'aliquota ma l'effetto positivo è stato in parte attenuato dal calo del fatturato medio (-5,1%).

Il rendimento gestionale lordo del patrimonio è stato dell'8,7%, dovuto soprattutto al comparto mobiliare (+11,2%).

La buona performance della gestione mobiliare è dovuta al buon rendimento del portafoglio di Inarcassa rispetto ai benchmark di riferimento grazie a ridotti costi di gestione, a tassi di rendimento competitivi offerti dal mercato monetario, alla sovraesposizione ai titoli di Stato Italiano (performance area euro + 23%, e se Inarcassa rischia con lo Stato Italiano lo fa a ragion veduta, l'eventuale default dello Stato Italiano coinvolgerebbe in ogni caso Inarcassa). La tabella a seguire è eloquente

**TABELLA 30 – TABELLA PESI E RENDIMENTI DEL PORTAFOGLIO**

<b>Classe</b>	<b>Pesi medi Asset Allocation Tattica 2012</b>	<b>Rendimenti Portafoglio 2012</b>
Monetario	6,3%	3,1%
Obbligazionario	41,9%	13,4%
Azionario	18,6%	14,5%
Alternativi	10,6%	1,8%
Immobiliare	22,6%	-0,2%
<b>Totale Patrimonio</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,7%</b>

**Fonte:** Inarcassa

Come appare evidente il punto debole è sugli immobili e vediamo anche la tabella in confronto con altri paesi.

**TABELLA 7 - PREZZI DELLE ABITAZIONI**

(variazioni percentuali rispetto al 2011 e ai massimi del 2007)

	Variaz. annuale 2012/ 2011	Variazione totale		Sottostima (-) / sovrastima (+) con riferimento alla media <sup>(1)</sup>	
		2011/2007	2012/2007	Affitti	Reddito Pro-capite
<b>Stati Uniti</b>	+ 4,3	- 24,8	- 20,5	- 7	- 20
<b>Canada</b>	+ 3,3	+ 16,7	+ 20,0	+ 78	+ 34
<b>Germania</b>	+ 2,7	+ 6,1	+ 8,80	- 17	- 17
<b>Regno Unito</b>	- 0,9	- 10,3	- 11,2	+ 21	+ 12
<b>Francia</b>	- 1,3	+ 4,0	+ 2,70	+ 50	+ 35
<b>Italia</b>	- 4,0	- 7,3	- 11,3	- 1	+ 12
<b>Spagna</b>	- 9,3	- 15,0	- 24,3	+ 19	+ 21

(1) Le ultime due colonne della tabella forniscono un'indicazione sulle aspettative dei prezzi delle abitazioni; un segno positivo (negativo) indica aspettative in calo (in aumento); in pratica, si basano sui valori di due indicatori - il rapporto fra prezzi medi delle abitazioni e affitti e il rapporto tra prezzi e reddito medio disponibile pro capite - confrontati, rispettivamente, con i loro valori medi di lungo periodo.

Fonte: BIS; Haver analytics; OECD; Thomson Reuters; The economist

Ovvio che il mercato italiano è piuttosto singolare con forti decrementi sia sui valori che sugli affitti.

Più che il discorso particolare sugli immobili di Inarcassa che, tra l'altro, ovviamente seguono il mercato italiano, mi preme far notare come la situazione sia compromessa a livello generale per una politica scriteriata nei confronti degli immobili che, nel medio lungo periodo anziché portare a risultati positivi porta a risultati negativi.

Un esempio, ma non è l'unico, è l'IMU che ha visto lievitare l'imposizione fiscale sugli immobili. A breve lo stato ha maggiori entrate ma nel tempo la cosa è controproducente in quanto si crea una spirale negativa che rischia di andare fuori controllo.

Un tempo il mattone era considerato un bene rifugio, ed in tempi di crisi il mercato immobiliare non subiva crisi, anzi, il settore manteneva la forza lavoro ed in definitiva era un elemento stabilizzante.

Oggi è il rovescio, chi ha capitali vede negli immobili una fonte di perdita (l'IMU equivale a mesi e mesi di affitto da versare allo stato, gli affittuari pagano sempre meno, ma le azioni a difesa della proprietà sono

estremamente lente per cui ci vogliono anni per ottenere, ad esempio, uno sfratto per morosità, nel contempo gli affitti non riscossi vanno dichiarati al fisco, con ulteriori perdite, alla fine poi restano a carico della proprietà spese giudiziarie, spese legali etc.) per cui non investe, anzi tende a sbarazzarsi degli immobili. Cresce l'offerta, domanda bassa in quanto la pressione fiscale ha tolto potenzialità e conseguente calo delle valutazioni (legge della domanda e dell'offerta) diminuzione delle compravendite, stagnazione del mercato etc.

Quanto sopra non è indolore in quanto la mancata vendita di un immobile ad esempio del valore di 200.000 € si traduce per lo stato in una perdita valutabile in circa 30.000 € considerando la tassazione diretta e quanto proviene dall'indotto (parcelle del notaio, del mediatore, dei vari tecnici interessati alle varie operazioni catastali, per certificazione energetica, urbanistica ...).

Perdita si ha anche nel caso (ormai raro) di conclusione dell'operazione in quanto lo stesso immobile che prima si vendeva a 200.000 € ora si vende a 150.000 € e le predette entrate, valutate in 30.000 € scendono a 20.000 €.

Sto esagerando? Guardatevi tutti i segni negativi della tabella a seguire!

**TABELLA 8 - ITALIA: NUMERO DI COMPRVENDITE, 2011-2012**  
(dati trimestrali e variazione % tendenziale annua)

	Anno 2011			Anno 2012							
				I° trim		II° trim		III° trim		IV° trim	
Residenziale	598.225	<b>444.018</b>	<b>-25,8</b>	110.116	-19,5	119.707	-25,2	95.989	-26,8	118.205	-30,5
Terziario	14.470	10.624	-26,6	2.618	-19,6	2.622	-32,7	2.191	-27,6	3.192	-25,6
Commerciale	34.899	26.281	-24,7	6.525	-17,6	6.583	-28,5	5.420	-29,7	7.753	-23,0
Produttivo	12.477	10.020	-19,7	2.281	-7,8	2.369	-26,3	2.188	-25,8	3.183	-17,1
Pertinenza	476.851	360.676	-24,4	88.927	-17,3	95.724	-24,4	76.910	-24,8	99.116	-29,4
Altro	184.308	141.719	-23,1	35.618	-13,2	36.030	-23,4	31.161	-24,5	38.911	-29,2
<b>Totale</b>	<b>1.321.230</b>	<b>993.339</b>	<b>-24,8</b>	<b>246.085</b>	<b>-17,7</b>	<b>263.035</b>	<b>-24,9</b>	<b>213.859</b>	<b>-25,8</b>	<b>270.360</b>	<b>-29,6</b>

Fonte: Agenzia del Territorio

E' sintomatico che il reddito dei notai sia in forte calo, che gli stessi riducano il personale, che i vari tecnici del settore siano in forte crisi per mancanza di lavoro, che tutte le agenzie di intermediazione ed i mediatori in genere soffrano in modo particolare.

In questa situazione a conti fatti ogni anno, per la mancata vendita o per la vendita sottocosto, si perde l'equivalente di una patrimoniale e ci si ritrova da capo alla ricerca di altrettanti soldi che sono venuti meno.

Per aumentare il gettito fiscale lo stato aumenta i coefficienti per rivalutare gli immobili, mentre questi di fatto diminuiscono di valore, i parametri automatici di valutazione non rispondono più alla situazione reale, le vendite al di sotto del valore stimato sono sempre più, con conseguente contenzioso in uno stato in cui il contenzioso è già alle stelle.

Oltre al danno la beffa, alcuni partiti invocano una "bella patrimoniale" (cosa ci sia di bello in una patrimoniale non è dato saperlo) ma il fatto è che la patrimoniale, in tutto il mondo, è considerata un evento eccezionale quando, uno stato è prossimo allo sfascio e cerca di risollevarsi con una patrimoniale "una tantum", mentre in Italia si è arrivati ad una patrimoniale permanente (IMU) tante altre piccole patrimoniali di contorno ed ora si invoca pure una "bella patrimoniale" ed Inarcassa in tal caso sarà certamente trattata come un privato, non un Ente previdenziale.

In questa situazione gli investitori esteri hanno la possibilità di acquistare "pezzi pregiati" sottocosto, pezzi che un domani, se ci si dovesse riprendere, rivenderanno a prezzo pieno, viceversa saremo alla mercé dei più potenti e senza neppure aver perso in guerra, una vera e propria sconfitta politica.

D'altra parte siamo stati invasi anche fisicamente tanto che la popolazione straniera "ufficiale" ha superato il 10%, ma in realtà il fenomeno è molto più ampio, basta guardarsi un po' in giro.

Per carità niente xenofobia, ma regole di vivere civile e di controllo debbono essere trovate e soprattutto applicate.

Mi fermo qui perché sto andando fuori tema.

Altra tabella illuminante

**TABELLA 3 - PIL NELLE MAGGIORI ECONOMIE, 2007-2013**

(var % sul periodo precedente)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	STIMA 2013	STIMA 2014
<b>Mondo</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>
<b>Stati Uniti</b>	1,9	-0,3	-3,1	2,4	1,8	2,2	1,9	3,0
<b>Regno Unito</b>	3,6	-1,0	-4,0	1,8	0,9	0,2	0,7	1,5
<b>Giappone</b>	2,2	-1,0	-5,5	4,5	-0,6	2,0	1,6	1,4
<b>Eurozona</b>	3,2	0,3	-4,3	2,1	1,4	-0,6	-0,3	1,1
- Italia	1,7	-1,2	-5,5	1,7	0,4	-2,4	-1,5	0,5
- Francia	2,3	0,1	-2,7	1,5	1,7	0,0	-0,1	0,9
- Germania	3,3	1,1	-5,1	3,7	3,1	0,9	0,6	1,5
- Spagna	3,5	0,9	-3,7	-0,3	0,4	-1,4	-1,6	0,7
<b>Cina</b>	9,2	5,9	9,2	10,4	9,3	7,8	8,0	8,2
<b>India</b>	8,1	8,3	5,9	10,1	7,7	4,0	5,7	6,2

Fonte: FMI, Consensus economics e Statistiche nazionali.

ed ancora note negative, e non commento perché non ero poi andato tanto fuori tema.

Fondo Inarcassa Re.

Portafoglio immobili di proprietà del Fondo al 31 dicembre 2012

**TABELLA N. 35 - RENDIMENTI AGGREGATI**

N.	Indirizzo	Comune	Anno acquisto	Tipologia	Superficie commerciale lorda (mq)	Rendimento Lordo da locazione
1	via Viotti	Torino	2010	Ufficio	8.205	6,70%
2	via Viola	Roma	2011	Ufficio	29.685	7,20%
3	via Moscova	Milano	2011	Ufficio	5.046	5,70%
4	via Brera	Milano	2011	Ufficio	2.093	da locare
5	via Roma	Palermo	2011	Commerciale	8.183	4,6%=>7,0%*
6	Viale R. Giovanna	Milano	2012	Ufficio	15.790	7,40%

\* dall'anno 2014

Fonte: Inarcassa

Appare positiva la gestione di tale fondo immobiliare partecipato al 100% da Inarcassa, con un rendimento gestionale del Fondo per l'anno 2012, determinato sulla base del criterio della giacenza media delle quote, che è stato del 4,22% (a fronte del rendimento degli altri immobili a valore negativo).

Sembra che la strada sia quella giusta per limitare la doppia tassazione e quanto meno essere equiparati a società finanziarie piuttosto che a privati.

Ma come si è arrivati ad essere considerati alternativamente privati o pubblici a seconda della convenienza fiscale dello stato?

Al solito è una storia tutta italiana che val la pena ripercorrere dopo la privatizzazione (D.lgs. n.509/1994) e si riporta solo la legislazione relativa agli ultimi 3 anni

- legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserimento nell'elenco Istat di cui all'art.1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Ente pubblico a seconda dei casi)
- D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010 per il contenimento dei costi per i dipendenti (con relative deleterie conseguenze)
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3, modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n.217 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ininfluente, in Inarcassa tutto era già tracciabile)
- D.L. n. 98/2011 che ha attribuito alle Casse privatizzate la qualifica di organismo di diritto pubblico, assoggettandole pertanto alle disposizioni del Codice degli appalti (con tutti gli effetti negativi che i professionisti ben conoscono)
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (art. 5 comma 7) che ha attribuito "ex lege" all'elenco Istat il compito di definire il perimetro della Pubblica Amministrazione
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012 (cosiddetta spending review)
- Legge n. 135/2012 che introduce l'obbligo di utilizzare, negli approvvigionamenti, gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
- D.P.C.M. 12 dicembre 2012 che, richiamando la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha definito le linee guida in materia di rilevazione contabile (Amministrazioni pubbliche).

La normativa predetta, oltre alle ripercussioni sui tempi di esecuzione dei processi amministrativi, ha inciso fortemente, insieme agli effetti della spending review e all'incremento della pressione, sulla competitività della gestione diretta del patrimonio immobiliare e sulla sua redditività.

Inarcassa, come gli altri enti previdenziali privati ha tentato di difendersi instaurando un contenzioso

- TAR del Lazio. Accolto il ricorso, presentato dall'AdEPP e dalle Casse associate, contro l'inserimento delle stesse, per effetto dell'elenco Istat, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ( sentenza n. 224 del 20 gennaio 2012).
- Consiglio di Stato. Sentenza n. 6014, depositata il 28 novembre 2012, che ha accolto l'istanza cautelare avanzata, insieme al ricorso n. 1439, da ISTAT e Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha sospeso l'esecutività della sentenza n. 224.

**E' impossibile togliere il pesce al gatto quando ce l'ha già in bocca!**

Dalla relazione dei Revisori dei Conti attingo ulteriori elementi relativi al bilancio

Valori in euro

ATTIVO CIRCOLANTE	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Variazione 2012/2011
Crediti	636.445.644	808.305.137	171.859.493
Attività finanziarie	2.234.025.704	2.701.913.190	467.887.486
Disponibilità liquide	232.174.947	281.173.448	48.998.501
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.102.646.295</b>	<b>3.791.391.775</b>	<b>688.745.480</b>

TABELLA N. 3 – STATO PATRIMONIALE, Attivo circolante

Non è buon segno che i crediti aumentino (i debitori non pagano) per cui i Revisori sollecitano azioni per il recupero crediti ma ... la spending review impone un taglio lineare delle azioni di recupero crediti ...

Valori in euro

DESCRIZIONE	Consuntivo 2011	Previsione 2012	Consuntivo 2012	Cons. 2012 Prev. 2012	Cons. 2012/2011
Proventi del servizio	824.209.494	956.145.000	990.044.540	33.899.540	165.835.046
Costi del servizio	-438.679.630	-489.415.000	-495.458.625	-6.043.625	-56.778.995
Proventi ed oneri finanziari	78.313.558	104.470.000	227.357.372	122.887.373	149.043.815
Rettifiche di valore	-110.322.386	52.800.000	16.932.018	-35.867.982	127.254.404
Proventi ed oneri straordinari	15.444.719	300.000	18.434.120	18.134.120	2.989.401
Imposte	-11.178.305	-11.000.000	-11.415.118	-415.118	-236.813
<b>Avanzo economico</b>	<b>357.787.450</b>	<b>613.300.000</b>	<b>745.894.308</b>	<b>132.594.308</b>	<b>388.106.858</b>

TABELLA N. 10 – CONTO ECONOMICO, Raffronto bilanci (Cons.2011, Prev.2012, Cons.2012)

Qui dalle rettifiche di valore è ben evidenziato il fatto che titoli svalutati hanno ripreso valore tanto da chiudere con un bel segno positivo a fronte delle previsioni fortemente negative (-35.867.982,00 €)

Il Direttore Generale dell'INPS ha criticato le forti spese di gestione degli Enti privatizzati (Inarcassa compresa) lamentando anche l'eccessiva numerosità di personale e di addetti con costi di gestione eccessivi.

Bene. Eccovi delle tabelle di tutte le spese sia di tutto il personale (Direttore Generali, Dirigenti, personale di ufficio etc. € 15.458.000) che degli organi di funzionamento (CDA, Giunta esecutiva, Revisori dei Conti, CND, Comitati Ristretti etc. ), tutto compreso e per tutta Italia.

Valori in migliaia di euro

Voce	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011	Variazione 12/11
SALARI E STIPENDI LORDI	10.059	10.173	-114
- Stipendi	7.387	7.418	-31
- Premio di risultato	2.056	2.122	-66
- Straordinario	525	512	13
- Altre indennità	91	121	-30
ONERI SOCIALI	2.642	2.773	-131
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	771	824	-53
ALTRI COSTI E SPESE	904	933	-29
- Formazione	73	90	-17
- Indennità sostitutiva mensa	398	441	-43
- Interventi socio-assistenziali	160	159	1
- previdenza integrativa	136	142	-6
- assistenza sanitaria	104	100	4
- polizza assicurativa RUP	32	-	32
- altri (transazione)	1	1	0
<b>Totale Costo per il personale</b>	<b>14.376</b>	<b>14.703</b>	<b>-327</b>
ADEGUAMENTO F.DO INTEGR. DI PREV.	1.082	387	695
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>15.458</b>	<b>15.090</b>	<b>368</b>

TABELLA N. 15 – CONTO ECONOMICO, Costi del personale

Valori in euro

DESCRIZIONE	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Variazione 2012/2011
Indennità	830.108	836.178	6.071
Gettoni di presenza	1.449.303	2.121.339	672.037
Rimborsi spese	1.516.129	1.848.459	332.330
Spese di funzionamento	249.885	353.072	103.187
<b>Totale</b>	<b>4.045.425</b>	<b>5.159.048</b>	<b>1.113.623</b>

**TABELLA N. 14 – CONTO ECONOMICO, Costi Organi collegiali**

Sommando tutto siamo poco al di sopra di 20.000.000 di € a fronte di 164.731 iscritti e di 386.975 iscritti agli albi (consuntivo 2012) comunque da gestire (versamenti, contatti, M.AV., solidarietà in particolari occasioni quali sisma Umbria – Marche, L'aquila etc. alluvioni e catastrofi varie in cui Inarcassa interviene e potrei continuare parecchio). Da una semplice divisione siamo a meno di 53 €/anno per iscritto all'albo.

Circa i dipendenti in Inarcassa erano al 31 dicembre 2012 in n. di 228 quindi il rapporto iscritti per dipendente era pari a 1.697. Se poi vogliamo inglobare anche CDA, Giunta esecutiva, Revisori dei Conti, CND, Comitati Ristretti etc. altre 228 persone circa il rapporto scende a 849.

Dall'INPS sono venute critiche circa le forti spese di gestione degli Enti privatizzati (Inarcassa compresa) lamentando anche l'eccessiva numerosità di personale e di addetti con costi di gestione eccessivi.

Proviamo un calcolo di larga massima per l'INPS, e ragioniamo su una platea di personale nettamente superiore, circa 35.000 dipendenti e 23.000.000 di lavoratori (intervista a Mastropasqua del gennaio 2012 “... L'Inps ha 27.640 dipendenti, l'Inpdap 7.093, l'Enpals 355. In tutto avremo 35 mila dipendenti. I lavoratori iscritti saranno più di 23 milioni, le prestazioni più di 21 milioni, e tra entrate e uscite movimenteremo oltre 700 miliardi di euro all'anno. Non ci sono esuberanti, perché gli enti hanno meno dipendenti di quanti previsti dalle piante organiche ...”) facciamo la divisione ed otteniamo 657, quindi è falsa l'affermazione che l'INPS in proporzione ha molto meno dipendenti (1 per 657 iscritti contro 1 per 1.697 iscritti, in proporzione oltre 2,5 volte i dipendenti di Inarcassa), e questo anche considerando tutti i delegati Inarcassa come dipendenti (849 invece di 1.697).

Quanto costano poi i dipendenti INPS? Ipotizzando la parità di stipendio, cosa che non è, essendo i dipendenti INPS maggiormente retribuiti, costano almeno 2,58 volte, quindi 137 € per iscritto.

Vogliamo considerare anche i delegati come dipendenti? Dalle tabelle suesposte tre delegati costano come un dipendente, indennità e spese comprese, (Presidente 150.000 €, Vice Presidente 105.000 €, componenti la Giunta Esecutiva 45.000 €, componenti il CDA 27.000 ... nel calcolo INPS sono invece trascurate le indennità del Presidente INPS ... da far scomparire i numeri predetti) trascurando il fatto che una volta fuori da Inarcassa non graveranno più sulla stessa come i dipendenti (mentre il Presidente INPS ... meglio tacere).

In tal modo si hanno massimo 304 dipendenti equivalenti ed il rapporto è sempre più del doppio  $657/304 = 2,16$ .

Inarcassa è oculatissima nelle spese, tanto da riuscire a gestire “abbastanza” bene i rapporti con tutti gli iscritti con tutta Italia con l'unica sede in via Salaria 229 in Roma, l'INPS ha quanto meno una sede per Provincia (oltre 100) e non è che con queste sedi periferiche ottenga un risultato migliore di Inarcassa.



Avete mai provato a contattare l'INPS? Ve ne racconto una vera (l'ho vissuta in prima persona), ovviamente saltate se non volete sapere la "vera" barzelletta, non so come altro chiamarla, ma se siete tra quelli che si lamentano del servizio di Inarcassa, leggete attentamente.

Siamo a due mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi di mia suocera deceduta ad oltre 101 anni, pensionata INPS. Per l'ultima dichiarazione dei redditi il CUD, che per legge doveva essere arrivato da mesi, non era arrivato. Mi informo e vedo che il CUD doveva pervenire dalla sede INPS di Macerata. Bene telefonavo al numero indicato ed è occupato, occupato, occupato, ... libero dopo un buon quarto d'ora, mi trovo alle prese con un disco che fa domande " ... se vuoi questo digita 1 ... se vuoi quell'altro digita due ... ) provo ma dal mio cordless ma nulla, dal cordless il sistema non funziona.

Vado al fisso e ripeto l'operazione, stessi perditempi poi dopo una serie infinita di domande e risposte tali da poter giocare più schedine, alla fine l'annuncio che mi verrà passato un operatore e, dopo un po' di attesa cade la linea (vi risparmio ulteriori particolari).

Ricomincio da capo ed a fine mattinata parlo con l'operatore che, ascoltato il problema, mi consiglia di far prendere in PIN a mia suocera ... faccio notare che era deceduta ed allora l'operatore decide di prendere direttamente in mano la situazione e comincia una serie di domande ... nascita ... codice fiscale ... .. tipo di pensione ... -come faccio a saperlo?- ... dal CUD dello scorso anno alla tale riga ... ma non ho il CUD sottomano e non si può più andare avanti.

Mattino seguente armato di tutto (CUD dichiarazione dei redditi, documenti di riconoscimento ...) richiamo e infine supero tutte le barriere e la telefonata si conclude con ... il CUD è stato stampato e verrà subito inviato all'indirizzo dell'interessata.

Passa il tempo e dopo una decina di giorni, non essendo pervenuto alcunché, ritelefono (vi risparmio tutta la ripetitività) e la telefonata si conclude con ... il CUD è stato stampato e verrà subito inviato all'indirizzo dell'interessata.

Passa il tempo e dopo 7 gg, in assenza del CUD, ritelefono (vi risparmio tutta la ripetitività) e la telefonata si conclude con ... il CUD è stato stampato e verrà subito inviato all'indirizzo dell'interessata; faccio notare il precedente e mi viene detto che certamente si tratta di un disguido postale.

Fortunatamente abito a due passi dall'Ufficio Postale conosco il postino e chiedo lumi. Il postino un giovane dalla memoria evidentemente eccezionale mi ripete quanto recapitato nella cassetta della suocera, nulla dall'INPS ed è tutto vero in quanto ho controllato personalmente la posta quasi tutti i giorni, ed ho trovato in cassetta esattamente quanto detto a memoria dal portalettere.

Passa il tempo e dopo 7 gg, ancora nulla, quindi ritelefono (vi risparmio ancora la ripetitività) e la telefonata si conclude con ... il CUD è stato stampato e verrà subito inviato all'indirizzo dell'interessata; faccio notare i precedenti e chiedo che il CUD venga inviato al mio indirizzo. Impossibile il sistema è in automatico.

Passano 7 gg ancora inutilmente ed armato (di tutta la documentazione e di santa pazienza, il tempo per la dichiarazione stava per scadere) mi reco di persona alla sede INPS di Macerata, numeretto eliminacode fornitomi da agente armato (sul serio) un'ora di anticamera ed arrivo da una delle addette che fatte tutte le domande di rito mi chiede se ho controllato se per caso il CUD fosse sbagliato. Resto basito poi, ripresomi dalla domanda assurda, faccio notare che se non lo ho in mano non posso sapere se è sbagliato, comunque anche avendolo difficilmente sarei in grado di notare errori a meno che non siano macroscopici.

Bene "allora lo stampiamo" e in un minuto il CUD è bello e stampato e l'impiegata comincia il controllo contando con la punta delle dita sulle labbra,

“ecco è sbagliato esclama” tira fuori la calcolatrice fa due conti “è proprio sbagliato” domani provvederemo alla stampa corretta ed all'invio per posta ...

Sono di fuori, non è possibile averlo per e-mail, per fax ...

Impossibile il sistema è automatico ...

Torno con un pugno di mosche aspetto e dopo 7 gg. ancora nulla.

Maniere forti: lunedì prime ore del mattino presto PEC sempre all'INPS di ROMA sede centrale, fax all'INPS di ROMA idem, ed appena apre l'ufficio postale raccomandata AR a ROMA (INPS sede Centrale via Ciro il Grande) il tutto con minaccia di presentare la dichiarazione con dati errati (non posso essere in grado di fare il calcolo da solo) con conseguenze a carico ovviamente dell'INPS, il tutto indicando di voler ricevere il CUD o via PEC, o via e-mail normale, o via fax, escluso il servizio postale in quanto in ogni caso il CUD sarebbe quasi certamente arrivato fuori termine.

Lunedì alle 13 arrivano 4 e mail con 4 CUD (ovviamente identici) e 4 lettere di accompagnamento che dicono ... a seguito della telefonata del ... ed ovviamente sono tutte uguali, cambia solo la data della telefonata (risulta quindi chiaro era stata fatta la stampa ma non la spedizione).

Stampo il CUD in doppia copia e tiro un sospiro di sollievo, ormai potrò completare e consegnare il tutto all'Agenzia delle entrate con cui ho già preso appuntamento all'ultimo giorno l'ultima ora disponibile (12,30).

Alle 15 torno in studio ed il fax ha stampato parecchio ed è il CUD in 4 copie con 4 lettere di accompagnamento che dicono ... a seguito della telefonata (vi lascio indovinare).

Vuoi vedere che la posta certificata ... sì certo 4 copie ...

Arriva il giorno dell'appuntamento con l'Agenzia delle Entrate (non ricordo se il martedì o il mercoledì seguente) ed al mattino, prima di andare all'Agenzia guardo nella cassetta postale della suocera e ... 4 lettere INPS (ed ancora vi lascio indovinare) ...

Prendo il tutto e vado all'Agenzia delle Entrate, che certamente funziona meglio dell'INPS, per consegnare la dichiarazione a mano (ovviamente i termini della consegna per posta erano abbondantemente scaduti).

Inserita la dichiarazione al terminale dopo tutti gli OK l'impiegata si alza e dice “vado a fare una fotocopia del CUD” ... ovviamente l'ho fermata ed ho tirato fuori dalla borsa CUD una decina di CUD, a colori e in BN, chiedendo con uno strano sorriso se aveva preferenze. Ormai era quasi l'ora di chiusura ero l'ultimo cliente e l'impiegata non ha resistito dal dire “come mai tante copie” subendo tutta la spiegazione ed alla fine, come nei cartoni animati, tutto l'ufficio si sbellicava dalle risate.

Un dubbio però ancora gironzola nei meandri del mio cervello, il CUD inviatomi era quello sbagliato o quello corretto?

Credo che non basterebbe una vita per avere la risposta!

Qualcuno ancora si lamenta del servizio di Inarcassa?

Chiusa la parentesi ilare torno al precedente ragionamento.

Non basta? Le aliquote INPS vanno dal 19% ad oltre il 28% (a seconda se iscritti o non iscritti ad altra gestione previdenziale) ed andranno, a regime, dal 24% ad oltre il 33% (c.s. iscritti o non iscritti) quelle Inarcassa sono al 14,5% (ed al momento non sono previsti aumenti, l' INPS tra entrate ed uscite movimentata 750 miliardi Inarcassa meno di 2 ma nonostante l'enorme sproporzione la gestione Inarcassa è in attivo, quella INPS spaventosamente in passivo tanto che tutti gli anni l'INPS batte cassa presso lo stato (articolo del 13.4.2013 “*Il presidente dell'Inps Antonio Mastropasqua ha lanciato l'allarme sulle pensioni in una lettera inviata ... Guardate che l'Inps è messo male, fate qualcosa quanto prima. È il 22 marzo quando il presidente Antonio Mastropasqua - certo, in termini più gentili - mette nero su bianco il concetto in una lettera del 22 marzo ai ministri dell'Economia e del Lavoro, Vittorio Grilli e Elsa Fornero. ...*”

C'è da notare che non è detto che al raddoppiare della struttura debbano raddoppiare i numeri e, se l'INPS numericamente è 100 volte più grande di Inarcassa, non è detto che debba avere in proporzione 100 volte il n. di dipendenti (mentre in realtà in proporzione ne ha più del doppio).

Prendo il primo bilancio che mi capita sottomano, quello del 2004, personale dipendente Inarcassa n. 237 unità, iscritti Inarcassa 115.126 (non ho annotato gli iscritti all'albo ma poco cambia per il confronto): i dipendenti in Inarcassa all'aumentare degli iscritti (+50%, al 31 dicembre erano 164.731) e del patrimonio (più che raddoppiato 2.976.230.077 € all'epoca oggi 6.508.948.236 €, +219%) sono addirittura diminuiti di 9 unità (-4% circa) e l'efficienza è migliorata!

C'è anche da considerare che oltre pensioni e beni immobili, Inarcassa gestisce, e bene, azioni, obbligazioni e fa un mare di altre cose che l'INPS non fa, e di tutto rende conto ai vari "guardoni", vedi articolo precedente.

#### Ancora una tabella

Valori in euro

<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>	<b>Consuntivo 2011</b>	<b>Previsione 2012</b>	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Cons. 2012 Prev. 2012</b>	<b>Cons. 2012/2011</b>
Rivalutazioni di titoli del circolante	6.817.269	52.800.000	73.336.914	20.536.914	66.519.645
Svalutazioni di partecipazioni	-	-	-532.678	-532.678	-532.678
Svalutazioni di titoli immobilizzati	-9.968.741	-	-1.806.293	-1.806.293	8.162.448
Svalutazioni di titoli del circolante	-107.170.914	-	-54.065.926	-54.065.926	53.104.988
<b>TOTALE</b>	<b>-110.322.386</b>	<b>52.800.000</b>	<b>16.932.018</b>	<b>-35.867.983</b>	<b>127.254.403</b>

**TABELLA N. 18 – CONTO ECONOMICO, Rettifiche di valore**

La variabilità, ormai da anni, delle condizioni dei mercati finanziari dà luogo a svalutazioni e rivalutazioni.

Qui dalle rettifiche di valore è ben evidenziato il fatto che titoli svalutati hanno ripreso valore, segno che Inarcassa non aveva investito poi così male.

#### Ultima tabella

Giacenza media espressa in euro

<b>RENDIMENTI GESTIONALI</b>	<b>IMMOBILIARE</b>		<b>MOBILIARE</b>	
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Giacenza media	1.172.439.533	1.318.393.083	4.473.198.925	4.527.765.309
rendimento lordo	4,73%	-0,18%	-2,54%	11,22%
Rendimento netto	3,03%	-2,36%	-2,81%	10,66%

**TABELLA N. 22 – RENDIMENTI GESTIONALI, Bilanci 2011-2012**

Ancora una tabella che si commenta da sola, comunque è da notare come la diversificazione sia necessaria, in quanto quando un settore va male l'altro recupera. Quest'anno (2012) poi si è avuto un recupero notevole nel settore mobiliare, in particolare nel quarto trimestre, e speriamo sia di buon auspicio.

Alla prossima.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 8/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Il contributo integrativo nella Dichiarazione dei redditi
- La Dichiarazione Inarcassa, anno di riferimento 2012
- Attenzione alla scadenza di fine agosto (non per gli iscritti)
- La rivista Inarcassa, n. 3/2013

- 
- Il contributo integrativo nella Dichiarazione dei redditi

Chissà perché dalle mie parti il contributo integrativo nella Dichiarazione dei redditi è sempre stato un problema, spero non lo sia o non lo sia stato per voi.

Tanti anni addietro, quando venne istituito il contributo integrativo, vi era poca chiarezza sulla sua applicazione pratica, per cui il Ministero delle Finanze, per precisare emanò una circolare (non la trovo più) in cui notava come, trattandosi di una maggiorazione di imponibile, a sua volta l'integrativo fosse imponibile, con le relative conseguenze.

Il mio comportamento fu, dopo aver interpellato gli uffici, quello di mettere nei redditi (quindi anche sul quadro E) tale contributo, per poi mettere, tra le uscite, il contributo integrativo versato.

Per vari motivi, non sto a tediarvi, ho avuto motivo di ricorrere alla Commissione Tributaria proprio per il contributo integrativo Inarcassa, ma gli uffici mi bloccarono sempre prima che il ricorso andasse in commissione, in sostanza concordando col mio comportamento, per cui e ne uscii sempre vincitore al 90% (se qualcuno è curioso posso spiegargli il motivo del mancato 100% che è un motivo pratico, non tecnico) confermando in sostanza il mio modo di operare.

La storia si ripete e, mio figlio, ingegnere pure lui, si è trovato nelle stesse condizioni (vincitore al 90%) ma ... questa volta l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate di Macerata ha messo nero su bianco un comportamento diverso, che porta sì allo stesso risultato in termini economici (almeno a lungo termine), ma con delle differenze concettuali notevoli.

Riporto per sommi capi il motivo dell'accoglimento parziale *“risulta che il contribuente ha indicato tra i compensi professionali (rigo RE2 col.2 ...) compensi per € .... Tra detti compensi il contribuente ha erroneamente incluso anche il contributo integrativo del 2%, per complessivi €... . Detto ultimo importo non andava indicato tra i compensi di cui al rigo RE2, in quanto non concorre alla formazione del reddito professionale (Risoluzione n. 69/2006 dell'Agenzia Entrate e art.23.6 Statuto Inarcassa). ...”*

In sintesi il comportamento corretto sarebbe quello di non mettere il 4% sui redditi (mettere quindi sul quadro E l'imponibile IRPEF, non l'imponibile IVA) e di conseguenza poi non togliere alcun contributo integrativo pagato.

C'è tutta una serie di piccoli risvolti all'apparenza di poco conto ma che possono incidere sul risultato finale, li elenco come mi vengono, alla rinfusa, e non credo di essere esaustivo

- il reddito, togliendo il 4% di integrativo, ovviamente cambia in meno e GERICO, specie di questi tempi di vacche magre, può risentirne (da congruo potreste divenire non congruo).

- togliendo il 4% il cui conguaglio si paga l'anno successivo, delle somme cambiano anno fiscale ed anche qui possono avere conseguenze economiche

- vi è anche il problema dei minimi, infatti se il reddito è molto basso, i minimi (660 € in genere) occorre pagarli egualmente, e non è più chiaro quale sia il comportamento corretto. Esempio reddito 2012 € 10.000, il 4% ammonta a 400 € quindi, avendo versato 660 €, si son tirati fuori dalla propria tasca 260 €. Se si tolgono i 260 € dal quadro E alla voce altre spese, in caso di controllo tale detrazione può non essere riconosciuta (i contributi previdenziali non vanno tra le spese) mentre se si tolgono al rigo RP 21 colonna 2 (come risultato numerico nulla cambia ove si effettua la detrazione) tale detrazione può essere decurtati dall'addebito al controllo che ha l'ordine

di eliminare tale contributo d al rigo RP 21 colonna 2 (il contributo integrativo non è detraibile). Occorrerà o convincere chi effettua il controllo che questo è l'unico posto corretto per la detrazione (contributo obbligatorio per legge che resta a carico del dichiarante) cosa impossibile dalle mie parti, o un ricorso-mediazione per convincere l'ufficio superiore che pur essendo i 260 € in contributo integrativo teoricamente indetraibile, in caso di redditi sotto soglia, trattasi pur sempre di un contributo previdenziale obbligatorio che rimane in carico al contribuente, quindi da esporre proprio al rigo RP 21 colonna 2 e .... incrociare le dita sperando che la cosa finisca lì.

Ovviamente se qualcuno ne sa di più e mi aggiorna ha già il mio ringraziamento.

---

---

- La Dichiarazione Inarcassa, anno di riferimento 2012

Ormai la dichiarazione dei redditi l'avrete fatta (o vi fa tutto il commercialista, Dich. Inarcassa compresa, allora saltate pure l'articolo) oppure fate da soli, di fatto risparmiando in termini economici (i commercialisti non è che lavorino gratis).

Un tempo col cartaceo arrivavano anche le istruzioni, quindi bastava leggere e procedere, ora con la Dich. telematica le istruzioni non arrivano più, quindi chi le vuole se le deve cercare in vari modi, ad esempio sulla modulistica  
14891489modiscritti.pdf (ovviamente per gli iscritti)  
14931493modnoniscrit.pdf (per i non iscritti)  
ecco il link

<http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo6179.html>

ovè trovate tutto anche i rinvii ai fac-simili sopracitati.

C'è poi anche l'inserito nel trimestrale della rivista

<http://www.inarcassa.it/site/Home/LaRivista.html>

Per i casi più semplici e per i più pigri ecco un piccolo vademecum.

Tenete a portata di mano Unico 2013 e una volta arrivati alla Dich.

alla riga A1 mettete l'importo del rigo RE23 (reddito netto),

alla riga B1 mettete l'importo del rigo VE40 (imponibile IVA),

alla riga B2 mettete l'importo precedente depurato del 4% di contributo integrativo,

alle altre righe mettete zero se non avete avuto rapporti di collaborazione con colleghi ingegneri o architetti (se colleghi ma utenti finali vanno trattati come privati) e questo è l'ultimo anno che farete questa distinzione.

Se da B3 in poi avete messo zero avete finito (il sistema vi chiederà di indicare eventuali collaborazione con colleghi ingegneri o architetti, ma alla conferma vi dirà che non dovete adempiere e vi fornirà i risultati finali).

Controllate che il 4% corrisponda con quello delle vostre fatture (naturalmente tenete conto dei minimi già versati nel 2012) e che il soggetto corrisponda al 13,5% del reddito (sempre tenendo conto dei minimi già versati nel 2012).

OK? Sì, confermate, generate il M.AV. Stampatelo e mettetelo nello scadenzario di dicembre.

OK Sì ma l'importo è troppo alto per la vostra disponibilità? Potete chiedere la rateazione ma non posso più aiutarvi in quanto io non l'ho richiesta. L'importo minimo rateizzabile comunque dovrebbe essere di 1.000 € (vedi punto successivo rivista Inarcassa, n. 3/2013 pag. 61).

Rateizzazioni in vista anche per i minimi anno 2014 che dovrebbero essere pagabili anche in rate bimestrali anziché semestrali (vedi il punto successivo relativo alla rivista Inarcassa, n. 3/2013, pag. 61).

---

---

- Attenzione alla scadenza di fine agosto (non per gli iscritti)

Il conguaglio dell'integrativo (4%) per i non iscritti e per le società di ingegneria scade il 31 agosto quindi, anche se il periodo è feriale, occorre la dovuta attenzione.

Anche se sommando il 4% delle fatture conoscete senz'altro bene l'importo da versare, dato che si paga col M.AV. occorre generarlo, quindi occorre fare prima la Dich.

Se non avete ancora messo a posto la dichiarazione dei redditi, niente paura, fate pure tranquillamente la Dich. mettendo come imponibile esattamente l'importo che ha generato il 4%,

non preoccupatevi degli errori o della mancata compilazione dei vari Mod. A e Mod. B, l'importante è che venga generato il M.AV. con l'importo corretto del 4% con cui pagare.

In seguito, la scadenza naturale è fine ottobre (è bene evitare gli ultimi giorni per possibili intasamenti) ma non vi è sanzione alcuna per la Dich. rettificativa entro dicembre (al solito è bene evitare gli ultimi giorni), potrete mettere i vari importi corretti e compilare, se del caso, i vari Mod. A e Mod. B.

---

- La rivista Inarcassa, n. 3/2013

Ormai ci stiamo abituando alla rivista OnLine, e ciò vale anche per chi ha chiesto pure il cartaceo, in quanto questo arriva dopo vario tempo.

Di questi tempi subito uno sguardo alla Dich. (vedi anche articolo precedente) sempre utile per la varia casistica che sopra non ho trattato.

Date poi uno sguardo al bilancio consuntivo 2012 (da me sintetizzato nel precedente numero 7/2012) ove il tema è trattato con ampio respiro e con dovizia di particolari, per la gioia dei vari "voyeurs".

A pag. 32 il certificato di regolarità contributiva (DURC) e le nuove procedure illustrate in maniera chiarissima, inutile dilungarsi. Ricordo solo che il DURC richiesto dal professionista ha validità verso i privati, non verso le Pubbliche Amministrazioni, che invece devono richiederlo autonomamente. Strano paese l'Italia, ove lo stesso documento vale per alcuni ha valore probatorio, per altri no!.


La mia attenzione però è caduta sulle nuove tabelle H(49) ed M per il 2014 (pag. 60).

La cattiva notizia è che i coefficienti di trasformazione per i nati nel 1949 -tabella H(49)- sono in calo rispetto ai coefficienti di trasformazione per i nati nel 1948 -tabella H(48) che trovate a corredo del RGP 2012- , in altri termini a parità di montante in deposito presso Inarcassa la pensione diminuisce. Con 100.000,00 € di montante presso Inarcassa a 66 anni per esempio per i nati nel '48 la pensione lorda annua è di € 5.859,00 €/anno (coefficiente 5,859%) mentre per i nati nel '49 la pensione lorda annua è di € 5.825,00 €/anno (coefficiente 5,825%).

La buona notizia è che se detti coefficienti calano, l'aspettativa di vita aumenta in proporzione, così almeno dovrebbero essere calcolati tali coefficienti.

I numeri per me hanno un fascino particolare per cui sono sempre portato a cercare di capire il loro significato.

Osservate il grafico a seguire



lo ha ricavato mettendo in ascisse le età (da 57 ad 80 anni come nelle tabelle) ed in ordinate il rapporto tra i valori corrispondenti delle tabelle H48/H49.

La cosa curiosa (secondo me qualcosa, attorno ai 74 anni, non va) è che chi ha calcolato tali coefficienti sembra essere sicuro che attorno ai 60 anni i nati nel '49 vivranno circa un 1% in più dei nati nel '48 (e la loro pensione sarà di circa l'1% in meno, ma con l'aumentare dell'età i valori si disperdono maggiormente tanto che ad esempio ai 74 anni l'aspettativa di vita è circa la stessa ma verso gli 80 anni l'aspettativa di vita sfiora il 2,5% in più e la cosa è alquanto misteriosa.

Comunque tale valore è sempre superiore ad 1 quindi i nati nel '49 possono rallegrarsi (non dal punto di vista economico però).

Circa la tabella M si vede che la penalizzazione per la pensione anticipata aumenta sensibilmente ma tale fatto ha origini totalmente diverse rispetto a quanto detto in precedenza (anche se la vita media qualcosa incide).

Il fatto è che nel 2014 il pensionamento "normale" sarà di 65 anni e 3 mesi (non più i 65 anni esatti di oggi) per cui l'anticipo, nel caso di pensionamento precisamente a 63 anni, non è più di 2 anni esatti (24 mesi) ma di 2 anni e 3 mesi (27 mesi) ed al maggiore anticipo corrisponde una maggiore penalizzazione (prenderete la pensione per un periodo più lungo di 27 mesi anziché di 24 mesi rispetto alla norma vigente all'epoca del vostro pensionamento).

Ho molto apprezzato l'articolo sull'informatica, questa volta a cura di Alpago Solieri e Ferrari che, in termini assolutamente italiani, talvolta stranieri quando è indispensabile, ma con le opportune traduzioni, in maniera semplice indicano un ammodernamento molto utile per i non più giovanissimi come me.

Dati i tempi un augurio di Buone Vacanze è d'obbligo. A settembre presumibilmente

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 9/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Avete fatto la Dich. ad Inarcassa?
  - Il servizio INIPEC (Ministero dello Sviluppo Economico)
  - RGP Attenzione alla scadenza del 31.12.2013
  - CND del 10-11.10.2013
    - Comunicazioni del Presidente, Vice Presidente etc.
    - Proposte di modifiche al RGP 2012
    - Provvedimenti in vista per mitigare la crisi economica
    - Criteri di iscrivibilità ad Inarcassa
- 
- 

- Avete fatto la Dich. ad Inarcassa?

Se la risposta è no rammento che il termine è il 31 ottobre e che è bene evitare gli ultimi giorni (possibili intasamenti già avvenuti in passato).  
Rammento ancora che la Dich. va fatta anche a reddito zero.  
Rimando al precedente comunicato per piccoli consigli pratici.

---

---

- Il servizio INIPEC (Ministero dello Sviluppo Economico)

Indirizzi PEC di Professionisti ed Imprese sono ora resi pubblici dal Ministero dello Sviluppo Economico, e verranno regolarmente aggiornati.  
Ecco il link per maggiori info.

<http://www.inipec.gov.it>

---

---

- RGP Attenzione alla scadenza del 31.12.2013

Il nuovo RGP (Regolamento Generale di Previdenza 2012) prevede varie norme transitorie, molte delle quali concedono al più 1 anno di tempo per esercitare alcuni diritti eventualmente maturati.

In tanti hanno già maturato diritti che non hanno esercitato e forse non intendono esercitare, ma attenzione, con il nuovo RGP viene messo un limite temporale dopo di che il diritto, teoricamente acquisito, decade.

Rimando agli artt. 18 e 19 del nuovo RGP per i riferimenti, ma preferisco un esempio.

Tizio al 31 dicembre 2012 aveva già raggiunto la quota 97 (sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA), quindi in qualsiasi momento poteva chiedere di andare in pensione. Ora, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio 2013 (appunto 31.12.2013), dovrà presentare domanda, pena la decadenza del suo diritto.

Se non effettua la domanda entro il 31.12.2013 automaticamente ricadrà nelle norme della nuova pensione di vecchiaia unificata. Ad esempio se oggi ha 58 anni e non effettua la richiesta, dovrà attendere almeno i 63 anni per per la nuova finestra d'uscita.



Caio alla data del 5 marzo 2010 aveva più di 55 anni ed una contribuzione superiore a 30 anni ed al 31 dicembre 2012 aveva già compiuto 58 anni ed una contribuzione superiore a 35 anni.

Se non effettua la domanda entro il 31.12.2013 ed entro 6 mesi dalla domanda non si cancellerà dall'albo automaticamente ricadrà nelle norme della nuova pensione di vecchiaia unificata.

Per chi matura il diritto dopo il 31.12.2013 rammento sempre che il transitorio consente dodici mesi di tempo dalla maturazione del diritto.

Esempio maturo il diritto il 1° Novembre 2013? Bene posso esercitarlo facendo domanda sino al 31 Ottobre 2014. Se non lo faccio sarò soggetto solo alle regole del nuovo RGP senza più poter fruire delle norme di tipo transitorio.

---

- CND del 10-11.10.2013

Comunicazioni del Presidente, Vice Presidente etc.

Fondazione Inarcassa.

Bando di concorso con compenso pari ad 1 €.

Tariffe professionali.

Inarcassa dialoga con gli altri Enti?

Inarcassa informa i propri iscritti?

Fondi di accesso al credito.

Iscritti ad Inarcassa. Polizza Willis.

Chiarimenti circa il grafico prodotto dal sottoscritto nelle notizie 8-2013

Fondazione Inarcassa.

Ovviamente non vado in ordine cronologico, in quanto trattasi dell'intervento dell'arch. Andrea Tomasi, Presidente della Fondazione Inarcassa.

Bando di concorso con compenso pari ad 1 €.

Tariffe professionali.

Bando di concorso con compenso pari ad 1 €.

Azione contro il comune di Bagheria (PA) per un concorso di progettazione con compenso pari ed 1 €.

Nonostante l'azione 27 ingegneri e 43 architetti hanno dato la loro disponibilità a partecipare con il miraggio della possibile direzione lavori! Incredibile.

La Fondazione non demorde e proseguirà la battaglia legale.

Tariffe professionali.

In Germania le tariffe professionali, in barba ai tanto sbandierati criteri di liberalizzazione che ci imporrebbe la C.E., sono stati da tempo reintrodotti e problemi come il precedente non sussistono più, ma non sono solo stati reintrodotti in Germania, ma anche in Belgio, Francia in parte etc..

Facciamoci sentire, iscriviamoci alla Fondazione, possiamo farlo semplicemente in fase di Dich. ad Inarcassa, il costo anche per il 2014 è di soli 12 € (un caffè al mese, anche in tempi di crisi dovremmo potercelo permettere!).

Attenzione all'inghippo tecnico: anche se viene a video più in basso occorre prima spuntare l'adesione alla fondazione poi chiedere il calcolo del dovuto (se infatti schiacciate prima il calcolo del dovuto senza aver spuntato l'adesione alla Fondazione ovviamente l'importo di 12€ non entra nel conteggio e non è più possibile inserirlo dopo a meno di non effettuare una scoccante rettifica della Dich.

Inarcassa dialoga con gli altri Enti?

Sarebbe più logico rovesciare la domanda visti i risultati.

Nel giugno scorso il Presidente Inarcassa (Paola Muratorio) incontrò i Presidenti di CNI e CNAPPC e, viste le richieste di CNI e CNA di sedere ad un tavolo per un confronto, si convenne di nominare i relativi rappresentanti onde procedere. In pochi giorni Inarcassa ha dato la sua disponibilità concreta, comunicando i suoi rappresentanti (se ben ricordo il Vice Presidente arch. Santoro e di Consiglieri ingg. Guanetti e Fietta).

Soltanto dopo circa 4 mesi il CNI finalmente ha nominato i suoi rappresentanti mentre il CNAPPC, nonostante i solleciti ed il tempo intercorso, ancora non ha fornito alcun nominativo. Inarcassa non può che restare in attesa.

Inarcassa informa i propri iscritti?

Almeno per quanto riguarda il RGP 2012 non vi è alcun dubbio, Presidente e Vice hanno, da metà febbraio a metà luglio, percorso l'Italia in lungo e largo, invitando con una e-mail personale ben 167.322 iscritti a vari incontri (a Terni, Torino, Latina, Vicenza, Bologna, Isernia, Grosseto, Roma, Palermo, Milano, Rimini, Fermo, Napoli, Verona, Firenze, Palmanova UD, Crotone, Bari, Taranto ed Olbia). In tale occasione era possibile prenotare, per i casi più complessi, l'incontro con funzionari preparati sulla propria problematica al fine di ottenere tutti i chiarimenti possibili.

Delle oltre 1.500 richieste di assistenza si sono potuti risolvere i casi più semplici tramite chiamata e delucidazioni da parte del Call Center (1.163 situazioni, circa il 71%) mentre i casi più complessi sono stati prima confermati, poi risolti in loco tramite funzionario (481 casi 29% circa) ma non solo, nonostante la mancata prenotazione, sono stati ricevuti altri 146 casi.

Personalmente ho visto l'assistenza fornita direttamente dal Presidente in persona ad un mio iscritto, nell'attesa dell'orario di inizio della riunione (Fermo). Solo in Inarcassa ho visto un Presidente svolgere con zelo ed impegno il lavoro di un semplice impiegato, e questo la dice lunga sull'impegno che Presidente, e tutti gli altri a cascata, mettono nel loro lavoro.

Considerando il Call Center sempre attivo (nonostante si segnalino ancora lunghe attese in prossimità delle scadenze, ma il servizio sarà ulteriormente potenziato), il servizio Inarcassa risponde (vedasi prima pagina del sito) la presenza nel territorio dei vari Delegati Provinciali, le News e la rivista l'informativa senz'altro c'è.

Certo tutto è perfettibile e personalmente **auspico che si possa arrivare all'informativa personale su Inarcassa OnLine**. In effetti non dovrebbe essere difficile arrivare a questa situazione: mi collego ad Inarcassa e tra le varie scelte dovrei poter trovare dei tasti come "prossime scadenze" o "regolarità dei pagamenti" che si riferiscano al proprio caso personale.

Ad esempio, se sono un iscritto senza particolari problematiche e clicco su "prossime scadenze" mi dovrebbero comparire, se sono ad esempio a maggio, le scadenze dei minimi (giugno, settembre) della Dich. (ottobre) e del

conguaglio (dicembre, scadenza che potrebbe essere tolta se dalla Dich. non dovesse risultare alcun conguaglio) magari con un invito ad evitare gli ultimi giorni per generare M.AV. o fare Dich; se sono ad agosto tutto quanto esclusa la prima rata dei minimi (magari richiamata con la scritta scaduta).

Nel caso in cui abbia chiesto delle rateazioni o delle dilazioni dovrebbero essere ricordate anche queste ulteriori scadenze.

Nel caso di non iscritto le scadenze indicate dovrebbero essere quelle del saldo e della generazione del relativo M.AV (agosto, conguaglio anno precedente) e della Dich. (ottobre).

Nel caso di Società di ingegneria cooperative idem con le relative scadenze, e, nel caso di Commercialista che si collega per Tizio o Caio le scadenze relative al caso Tizio o Caio).

Se invece clicco su “regolarità dei pagamenti” mi dovrebbero comparire, se sono a febbraio, una scritta del tipo ... i pagamenti relativi a .... risultano effettuati oppure ... il pagamento relativo al conguaglio del 31.12 non risulta effettuato ... magari richiamando la possibilità (temporanea se dovesse esistere anche per il 2014) di pagare entro aprile con interessi del ...; se sono ad agosto e non ho pagato la prima rata del minimo la scritta .... il pagamento della prima rata dei minimi .... non risulta effettuato ... si consiglia di effettuare quanto prima il ravvedimento operoso ....

Utopia? Non credo proprio, i nostri uffici sono veramente efficienti e penso sia solo una questione di tempo e di priorità, l'idea l'ho lanciata.

Fondi di accesso al credito.

Due parole per dire semplicemente che, nonostante l'ingente somma stanziata ed il rifinanziamento con ulteriori 90.000 € il fondo è nuovamente esaurito, il che la dice lunga sullo stato di necessità dei nostri iscritti.

Iscritti ad Inarcassa.

Dall'ultimo CND 2.463 nuove iscrizioni ed il n. di iscritti è salito a 161.183. Nonostante la crisi gli iscritti ancora tendono ad aumentare, tanto che la previsione è che nel 2030 si arrivi a 188.000, e si spera la crisi sia finita, e da un pezzo, altrimenti ingegneri ed architetti si ritroverebbero tutti in baraccopoli o qualcosa del genere.


Polizza Willis.

Si sono avute sinora 20.637 adesioni alla polizza di assicurazione professionale e tale fatto si commenta da solo; uno dei punti di forza è la presa in carico, da parte della Willis, di tutto il pregresso senza limiti temporali.

Chiarimenti circa il grafico prodotto dal sottoscritto nelle notizie 8-2013.

Francamente non mi aspettare di avere un riscontro così ampio alle mie osservazioni del precedente comunicato là dove attiravo l'attenzione sulle nuove tabelle H49 (coefficienti di trasformazione per i nati nel 1949 che entrerà in vigore il prossimo anno) che, rispetto alle tabelle H48, mentre avevano un andamento abbastanza lineare dai 57 anni di età (età minima per la pensione anticipata) sino ai 70 anni di età (possibile finestra di uscita per tutti indipendentemente dall'anzianità) avevano poi un andamento altalenante che non riuscivo a spiegarmi. Ripropongo il grafico in questione assieme al grafico “rapporti tra coefficienti di trasformazione e speranza di vita” rilevate sulla popolazione di Inarcassa.


Mi scuso per la scarsa qualità ma trattasi di foto delle slides proiettate sulla lavagna luminosa ed io con la fotocamera ero piuttosto distante.



Sul mio grafico, a sinistra, in ascisse le età da 57 ad 80 anni, ed in ordinate il rapporto tra i valori corrispondenti delle tabelle H48/H49, a destra il grafico proposto dal dott. Inzerillo- Ufficio Studi Inarcassa – ove sono evidenziati i rapporti tra coefficienti di trasformazione e speranza di vita effettivamente rilevate.

Vuoi perché il campione si riduce man mano che si va avanti con l'età, vuoi anche perché nella mortalità vi è un fattore casuale, in effetti il grafico non è proprio lineare sia per la speranza di vita di ingegneri ed architetti (che attorno ai 74 anni presenta una flessione), sia sul coefficiente di trasformazione che è strettamente correlato (lo sfalsamento delle linee è semplicemente dovuto al tasso tecnico prescelto).

In effetti si poteva anche effettuare una perequazione (una specie di interpolazione) tra i valori grezzi rilevati (slide a seguire).



La differenza è dovuta al fatto che le tabelle H48 sono state ricavate dai dati grezzi, mentre le tabelle H49 sono state ricavate da dati perequati. Se in futuro si lavorerà sempre su dati perequati il grafico da me ricavato come assai

oscillante sarà molto più regolare (modeste oscillazioni sono comunque normali), e certamente sarà così, mi riprometto l'anno prossimo di controllare.

Il dott. Inzerillo ha poi evidenziato come in due casi reali la differenza tra le pensioni fosse irrisoria (qualche euro l'anno), come peraltro avevo anch'io rilevato nell'ipotesi di un montante di 100.000,00 € (qualche decina di euro l'anno di differenza nei casi estremi).

Ma il dott. Inzerillo (è veramente inesauribile la sua energia) è andato oltre, confrontando i dati grezzi e la curva di mortalità specifica di Inarcassa con quelle normalmente utilizzate in Italia, specie dall'INPS, arrivando addirittura ai dati grezzi ed ai coefficienti di trasformazione .... svedesi!

Non credo valga la pena di insistere, anche se ci sono delle differenze stiamo sempre parlando della terza cifra decimale.

---

---

- CND del 10-11.10.2013

Proposte di modifiche al RGP 2012.

Come in tutte le modifiche complesse è facile incappare in errori: eccone uno (mea culpa anch'io non lo avevo notato) ed al solito lo introduco con due esempi reali.

Esempio 1 (un classico).

Un collega iscritto Inarcassa, di fatto svolge altra attività, ma ha sempre pagato i minimi Inarcassa in prospettiva di ottenere la pensione minima (un tempo ottimo affare, vivendo nella vita media avrebbe preso circa 8 volte quanto versato, pessimo affare dal punto di vista Inarcassa, sia dal punto di vista economico che sociale).

Col nuovo RGP potrà andare in pensione pro quota (una parte col retributivo, una parte col contributivo) ma ora succede una cosa strana.

a) Quota retributiva zero, infatti a media redditi zero e minimi non più garantiti, zero, per un coefficiente e per un certo numero di anni, sempre zero è (in pratica i versamenti sarebbero improvvisamente diventati "a perdere").

b) Quota contributiva (con redditi futuri zero, versamenti minimi essendo il reddito zero) praticamente insignificante

Pensione a) + b) = 0 + insignificante = insignificante.

Esempio 2 (un caso abbastanza raro che cerco di semplificare al massimo, comunque è un caso reale che ho semplificato).

Un collega iscritto ad Inarcassa da circa 20 anni ha avuto un percorso difficile con i primi anni con redditi appena accettabili (15-20.000 €/anno) poi problemi familiari e la crisi poi lo hanno portato dapprima a redditi modesti poi a redditi nulli.

Tuttavia tale collega, in prospettiva pensione minima ha sempre pagato i minimi, non senza sforzo economico.

Col RGP 2012, per una questione di età, anziché poter andare in pensione ai 65 potrà andare in pensione a 70 anni (il suo sforzo deve, o meglio dovrebbe, allungarsi di 5 anni) col pro quota, ma in effetti sarà un pro quota (una parte col retributivo, una parte col contributivo) ancora una volta abbastanza strano.

a) Quota retributiva assai modesta, infatti a media redditi molto bassa e minimi non più garantiti, moltiplicando per un coefficiente per il numero di anni il risultato è sempre insignificante (in pratica i suoi versamenti sono stati improvvisamente "notevolmente svalutati").

b) vedi sopra.

Pensione a) + b) = insignificante + insignificante = insignificante. In pratica il collega, vivendo nella media non avrà di ritorno nemmeno la metà di quanto versato.

In entrambi i casi il risultato è assurdo (il retributivo porta a pensioni zero o insignificante ed è più penalizzante del contributivo) per cui Inarcassa intende porre rimedio, ottimo proposito, ma la cura che si sta prospettando appare unica in entrambi i casi e questo per me è illogico.

La cura proposta in sede di CND è semplice ed unica

- 1) fare il calcolo col RGP
- 2) fare il calcolo col contributivo per tutta la vita contributiva
- 3) Verificare quale è il risultato migliore per l'iscritto e dargli la pensione a lui più favorevole.

Tutto risolto? A mio avviso migliorato sì, ma tutto risolto no, infatti i due casi sono totalmente diversi, in quanto il primo è un classico esempio di investimento economico di chi non è assolutamente in difficoltà, il secondo è il classico caso di chi è in grande difficoltà.

La cura proposta nel primo caso è efficace ed il messaggio è questo: caro iscritto, la festa è finita, comunque da Ente Previdenziale non mi approprio dei tuoi soldi ma te li ridò sotto forma di (mini) pensione contributiva (la restituzione dei contributi non è più prevista).

La cura proposta nel secondo caso è brutale ed il messaggio è questo: caro iscritto, la riforma impone dei tagli è purtroppo ricadi in quei casi in cui il taglio sarà radicale (nessuna solidarietà nei tuoi confronti), comunque da ente previdenziale non mi approprio dei tuoi soldi ma te li ridò sotto forma di (mini) pensione contributiva.

Fatti due conti la pensione Inarcassa dello sfortunato collega sarà inferiore alla pensione sociale ed il collega sta seriamente valutando di cancellarsi, perdendo qualsiasi forma di assistenza e confidando nella fortuna, per poi eventualmente reinscrivere in prossimità dei 70 anni per chiedere una (mini) pensione.

Facile criticare ma non fare proposte, per cui ho l'obbligo di fare la mia proposta.

Esempio 1 A redditi sempre pari a zero a mio avviso la proposta avanzata è assolutamente corretta:

- 1) fare il calcolo col RGP
- 2) fare il calcolo col contributivo per tutta la vita contributiva
- 3) Verificare quale è il risultato migliore per l'iscritto e concedere la pensione più favorevole.

Esempio 2 A redditi diversi da zero (ma non chiaramente pretestuosi, un limite occorrerà metterlo) attribuire all'interessato il reddito corrispondente al minimo, almeno sino all'anno 2008 compreso (nel 2009 sono cambiate le regole) come da tabella a seguire

anno	MINIMO	Aliq. %	Reddito che genera min.	Anno
1982	309,87	10	3.098,74	1982
1983	366,68	10	3.666,84	1983
1984	428,66	9	4.762,88	1984
1985	490,63	9	5.451,49	1985
1986	542,28	9	6.025,33	1986
1987	588,76	9	6.541,79	1987
1988	624,91	6	10.415,21	1988
1989	655,90	6	10.931,67	1989
1990	686,89	6	11.448,13	1990
1991	728,20	6	12.136,74	1991
1992	774,69	6	12.911,42	1992
1993	816,00	6	13.600,03	1993
1994	852,15	6	14.202,56	1994
1995	883,14	6	14.719,02	1995
1996	929,62	6	15.493,71	1996
1997	965,77	6	16.096,24	1997
1998	981,27	6	16.354,47	1998
1999	996,76	10	9.967,62	1999
2000	1.012,26	10	10.122,56	2000
2001	1.038,08	10	10.380,78	2001
2002	1.065,00	10	10.650,00	2002
2003	1.090,00	10	10.900,00	2003
2004	1.115,00	10	11.150,00	2004
2005	1.135,00	10	11.350,00	2005
2006	1.155,00	10	11.550,00	2006
2007	1.180,00	10	11.800,00	2007
2008	1.200,00	10	12.000,00	2008
2009	1.240,00	10	12.400,00	2009
2010	1.400,00	11,5	12.173,91	2010
2011	1.600,00	12,5	12.800,00	2011
2012	1.645,00	13,5	12.185,19	2012
2013	2.250,00	14,5	15.517,24	2013

Critiche alla mia proposta: si sta reintroducendo un retributivo troppo favorevole agli interessati.

Innanzitutto stiamo parlando di pensioni modestissime e di casi estremamente limitati per cui non dovrebbe esserci alcun problema economico.

In ogni caso non dovrebbe essere particolarmente difficile, per gli uffici, individuare i casi reali, verificarne l'impatto e, qualora sia rilevante (non credo proprio, questa almeno è la mia sensazione) eventualmente porre dei correttivi (ad esempio non mettere il reddito equivalente, ma mettere ad esempio l'80% del reddito equivalente).

La tabella potrebbe essere la seguente (80%), ma ovviamente se ne potrebbero indicare altre.

anno	MINIMO	Aliq. %	Reddito che genera min.	Anno	Reddito da considerare
1982	309,87	10	3.098,74	1982	2.478,99
1983	366,68	10	3.666,84	1983	2.933,48
1984	428,66	9	4.762,88	1984	3.810,30
1985	490,63	9	5.451,49	1985	4.361,19
1986	542,28	9	6.025,33	1986	4.820,26
1987	588,76	9	6.541,79	1987	5.233,43

1988	624,91	6	10.415,21	1988	8.332,17
1989	655,90	6	10.931,67	1989	8.745,34
1990	686,89	6	11.448,13	1990	9.158,50
1991	728,20	6	12.136,74	1991	9.709,39
1992	774,69	6	12.911,42	1992	10.329,14
1993	816,00	6	13.600,03	1993	10.880,03
1994	852,15	6	14.202,56	1994	11.362,05
1995	883,14	6	14.719,02	1995	11.775,22
1996	929,62	6	15.493,71	1996	12.394,97
1997	965,77	6	16.096,24	1997	12.876,99
1998	981,27	6	16.354,47	1998	13.083,57
1999	996,76	10	9.967,62	1999	7.974,09
2000	1.012,26	10	10.122,56	2000	8.098,04
2001	1.038,08	10	10.380,78	2001	8.304,63
2002	1.065,00	10	10.650,00	2002	8.520,00
2003	1.090,00	10	10.900,00	2003	8.720,00
2004	1.115,00	10	11.150,00	2004	8.920,00
2005	1.135,00	10	11.350,00	2005	9.080,00
2006	1.155,00	10	11.550,00	2006	9.240,00
2007	1.180,00	10	11.800,00	2007	9.440,00
2008	1.200,00	10	12.000,00	2008	9.600,00
2009	1.240,00	10	12.400,00	2009	9.920,00
2010	1.400,00	11,5	12.173,91	2010	9.739,13
2011	1.600,00	12,5	12.800,00	2011	10.240,00
2012	1.645,00	13,5	12.185,19	2012	9.748,15

- **CND del 10-11.10.2013**

Provvedimenti in vista per mitigare la crisi economica

E' un dato di fatto che molti colleghi non sono ormai più in grado di pagare il dovuto ad Inarcassa, nonostante rateazioni, dilazioni etc.

Un esempio lampante è che in tanti ormai, in attesa di tempi migliori, non pagano alla scadenza e, magari dopo pochi giorni effettuano il ravvedimento operoso. Dato il breve ritardo la sanzione è piccola e, col ravvedimento vi è un abbattimento del 70% della sanzione (si paga quindi il 30% di una sanzione già piccola) con la possibilità di dilazionare nel tempo a fronte degli interessi che ovviamente Inarcassa deve chiedere.

Si è discusso molto in merito e tantissime sono state le proposte tra cui quella di abolire i minimi (pagare cioè solo in funzione del reddito reale). Tale proposta avrebbe però comportato di dover togliere all'iscritto non solo la previdenza ma anche l'assistenza con tutte le possibili conseguenze negative.

Come linea di indirizzo il CND si è espresso chiaramente per il mantenimento dell'assistenza con la conseguenza che il contributo integrativo deve essere sempre pagato per intero, minimi compresi (altrimenti non potrebbe più esserci assistenza).

La proposta allora che ha riscosso i maggiori consensi (su cui ovviamente si dovrà lavorare e dovrà comunque essere sottoposta a successiva approvazione ministeriale, quindi non sarà proprio a breve) la sintetizzo nei seguenti punti



1) Possibilità (per chi ha necessità) di versare il contributo soggettivo in funzione del reddito effettivo (quindi scendere anche sotto il minimo soggettivo se il reddito è sottosoglia – 15.517,24 € per chi è a contribuzione intera, 7.758,62 € per chi è a contribuzione ridotta in quanto pensionato attivo, 5.172,41 € per chi è a contribuzione agevolata in quanto iscritto da meno di 5 anni e con età inferiore a 35 anni,) per un periodo massimo da stabilire (indicativamente 5 anni non di più); nulla cambia per integrativo e maternità che debbono comunque essere versati con le attuali modalità.

2) Versamento tardivo per chi ne ha la possibilità (indicativamente entro 5 anni), delle somme non versate, ripristinando il percorso previdenziale economicamente corretto, con applicazione di interessi molto limitati (non zero altrimenti tutti quelli che avranno i requisiti non pagheranno).

3) In caso di impossibilità di rientro nel versamento del contributo soggettivo, riduzione, in proporzione, dell'anzianità contributiva (esempio se in un anno si versa il 50% del minimo l'anzianità, per quell'anno, sarà di 6 mesi).

Oltre a quanto sopra rinvio al mio precedente articolo per rateizzazioni, dilazioni etc. già approvate.

Appuntamento ai primi di dicembre per un aggiornamento sul tema.

---

---

- CND del 10-11.10.2013

Criteri di iscrिवibilità ad Inarcassa

Indubbiamente vi sono delle criticità nell'iscrizione ad Inarcassa, l'esempio tipico (ma non è l'unico) è l'architetto o l'ingegnere con partita IVA in cerca di lavoro che svolge qualche piccolo lavoro e magari riesce a fare saltuariamente delle supplenze scuola (o altro come qualche incarico temporaneo presso il Comune etc.). Appena assunto per la supplenza il tecnico deve cancellarsi da Inarcassa, appena terminata la supplenza deve riisciversi e questa situazione altalenante può ripetersi parecchie volte nel corso dell'anno.

Quando si è fuori da Inarcassa si ricade obbligatoriamente nella Gestione Separata Inps, però appena terminato il lavoro dipendente si torna in Inarcassa, ma c'è uno sfalsamento tra la comunicazione (obbligatoria) di variazione di stato ed il conseguente provvedimento di iscrizione/cancellazione di Inarcassa; l'Inps effettua in conteggi con unità di misura il “giorno”, Inarcassa usa come unità di misura il “mese”. Per farla breve è una situazione caotica che andrebbe semplificata, invece vi sono varie normative che complicano ulteriormente (ci ritornerò più avanti).

Per questi motivi il CND ha affidato al CRRRI (Comitato Ristretto Requisiti Iscrivibilità) il compito di approfondire l'argomento.

In estrema sintesi quasi tutte le casse fissano come elementi necessari per l'iscrizione:

- 1) Iscrizione all'albo (o equivalente)
- 2) Possesso di Partita IVA
- 3) Esercizio della professione con carattere di continuità

E' però il terzo punto ove non vi è più unanimità di visione e si pongono o meno dei paletti; tra l'altro nel tempo sono sopravvenuti elementi che hanno portato alla modifica dei criteri per cui il CRRRI ha fatto un “lavorone” per giungere però a dei risultati finali che, a parere del sottoscritto piuttosto che indirizzare e semplificare, creano una confusione indescrivibile.

Si riterrebbero iscrिवibili infatti anche i non iscritti agli Ordini, anche gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (ad esempio supplenti scuola) per periodi di durata inferiore ai 90 giorni nell'anno solare, anche soggetti che, ai fini della dichiarazione dei redditi, ricadono anche nei codici

ATECO 2007 del tipo 62.0, 70.2, 71, 72.1, 74.1 e 74.90.93 il cui reddito professionale sia almeno il 75% del reddito complessivo e comunque non inferiore ad € 5.000/anno, da verificare su base quinquennale, escludendo comunque i periodi a contribuzione ridotta.

Rileggete pure quante volte volete la frase precedente e ditemi se ci avete capito qualcosa, e tenete presente che ho semplificato al massimo, tagliato e sfronato.

Per illustrare il lavoro ai delegati il CRRI è dovuto ricorrere a flow chart (diagrammi di flusso) griglie di verifica etc.

Per come la vedo io, andando avanti su questa strada potrebbe sorgere la nuova professione specialistica di verificatore della sussistenza dei requisiti di iscrivibilità ad Inarcassa.

Ovviamente sto scherzando e, a scanso di equivoci, dichiaro esplicitamente di aver molto apprezzato il lavoro del CRRI, dissento semplicemente sulle conclusioni.

Come avrei concluso io?

Elementi necessari per l'iscrizione ad Inarcassa:

- 1) Iscrizione all'albo (o equivalente)
- 2) Possesso di Partita IVA
- 3) Non c'è un punto 3.

Calma, l'obiezione ... e i supplenti scuola ... dove vanno?

Tutti iscritti ad Inarcassa, ... i supplenti ... alla Gestione Separata Inarcassa ovviamente, Gestione Separata da creare ex novo.

D'altra parte la Gestione Separata INPS è l'unico settore dell'INPS con bilancio in attivo quindi ad Inarcassa verrebbe un ulteriore vantaggio (le strutture già ci sono e non sarebbe poi così complicato istituire una GSInarcassa, e se l'INPS ci guadagna certamente Inarcassa non potrà rimmetterci).

Tutti contenti? Macché una tale proposta in CND otterrebbe il 95% di voti contrari.

Perché, qualcuno potrebbe chiedermi? Risposta semplicissima Inarcassa prima Inarcassa si chiamava C.N.P.A.I.A.L.P. ove l'L.P. finale stava per Liberi Professionisti, professionisti che si ritengono di serie "A" rispetto a quei poveri diavoli di serie "B" che si abbassano a cercare lavoro con qualche supplenza o con qualche lavoro precario che per taluni diventerà lavoro definitivo fino alla pensione.

Liberi Professionisti, professionisti di serie "A" e di serie "B" assieme, come il Diavolo e l'Acqua Santa!

Ma i professionisti di serie "A" in questo contesto dimenticano di essere in un Ente Previdenziale e, volenti o nolenti, i professionisti di serie "B" se fanno loro concorrenza lavorativa, la faranno egualmente sia se saranno nella GSI (Gestione Separata INPS) sia se sono nella GSI (o come la si vorrà chiamare, comunque Gestione Separata Inarcassa).

Niente da fare, a questi discorsi, di una semplicità sconcertante, l'occhio dei professionisti di serie "A" si inietta di rosso ... nulla a che fare con i professionisti di serie "B", se vogliono se la facciano da soli la GS (basta, ho capito, mi fermo qui, ma da serie "A" non dovrebbe essere difficile capire che perdere il 4% dei serie "B" non è il massimo da un punto di vista economico).

Un po' di storia e di normativa la ritengo necessaria per cui riporto quanto avevo scritto nel comunicato n. 2 del 1999 in tempi in cui di Gestione Separata Inarcassa non parlava nessuno.

*"... rinnovo l'invito già espresso di gestione separata o quanto meno di modifica dei criteri di iscrivibilità". (1)*

---

1) L'art. 21 comma 2 della legge 3.1.81 n. 60 (confermato dalla successiva legge 11.10.1990 n. 290) dice soltanto che è obbligatoria l'iscrizione di chi esercita la professione con carattere di

continuità'. Il successivo comma 3 prevede che il C.N. Delegati provvede ogni 5 anni "ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione." Ad evitare questa e future contraddizioni che non potranno che aumentare la conflittualità ritengo siano maturi i tempi per modificare la decisione di un lontano comitato dei delegati che stabilì i famosi 3 punti:

- iscrizione all'albo
- titolarità di partita IVA
- non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Modifichiamo tali criteri facendo sì che non partecipino forzatamente alla Cassa dipendenti che vengono licenziati per uno due mesi e pensionati di altro ente, mettiamoli eventualmente in un fondo a gestione separata e tutto sarà più facile. ..."

-----  
Una bufala, preveggenza ... ? Giudicate Voi, basta andare sul sito dell'Ordine Ingegneri di Macerata

<http://www.ordineingegnerimacerata.it/>

poi fare clic su

[InarCassa](#)

ed ancora su

[Comunicati Delegato](#)

scegliendo il comunicato n. 2 del 1999; per i più pigri ecco il link diretto

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com\\_del\\_inar\\_cass\\_1999\\_10\\_01.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/com_del_inar_cass_1999_10_01.pdf)

ed andando al documento a pag. 2, in fondo, troverete quanto sopra, con relativa nota (1) a pag. 3.

All'epoca ogni cassa fissava i suoi criteri carattere di continuità, estremamente variabili, che andavano da un minimo di fatturato allo svolgimento di un n. minimo di pratiche (ad esempio per la cassa forense occorre svolgere nel corso dell'anno almeno 5 cause complete, oggi vi è legame al reddito) al semplice possesso di partita IVA (geometri) etc..

La legge Biagi (legge 14 febbraio 2003, n. 30) fissando il limite del lavoro occasionale (durata massima gg 30, retribuzione massima € 5.000,00) indirettamente ha stabilito anche il limite del lavoro non occasionale (lavoro non occasionale, quindi continuativo, durata minima oltre gg 30, retribuzione minima oltre € 5.000,00) ma pochi Enti Previdenziali si sono adeguati a tale definizione.

Nel caso di ingegneri ed architetti iscritti all'albo le cose si complicano, infatti

*"Il professionista iscritto in un albo, ad es. il medico ospedaliero o un ingegnere dipendente, svolgono attività di lavoro autonomo anche se dovessero eseguire una sola prestazione all'anno" citazione da Bonati-Rizzardi, "Il reddito di lavoro autonomo e dipendente", 2008, Ed. ILSOLE24ORE, Ris. n. 362012/77 dell'8 giugno 1977 - Dir. TT. AA. Circolare Inps 28 Marzo 1997 nr. 83 Risposta nr. 13 del Ministro delle Finanze a "Il Sole 24 Ore" del 23 Maggio 1987"*

Infine, a rigor di logica, è assolutamente anomalo che soggetti, quali ingegneri ed architetti, che hanno una cassa propria, siano costretti ad essere iscritti in due casse diverse, operando sempre come ingegneri ed architetti talvolta quali dipendenti (GS Inps) talvolta quali liberi professionisti (Inarcassa).

Tirando le somme Inarcassa, dopo aver creato la Fondazione Inarcassa ed Inarcommunity, enti senz'altro utili, ma dispendiosi per Inarcassa, dovrebbe, come da decenni sostengo, prendere in seria considerazione la creazione di una GS Inarcassa, tra l'altro anche economicamente vantaggiosa.

Le battaglie per combattere la concorrenza dei professionisti di serie "B" le si combattano nelle sedi opportune, non certo in Inarcassa, Ente interessato alla gestione previdenziale ed assistenziale, assolutamente fuori da competenze professionali, problemi tariffari etc..

---

---

Alla prossima, primi di dicembre, presumibilmente.

**BRODOLINI MARIO-FRANCESCO**  
**DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA**

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.

N. 10/2013

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX/Q 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@fastnet.it](mailto:m.brodolini@fastnet.it)

- Inarcassa soccombe (causa 194/2012 VB)
- Ricordiamocelo quando andremo a votare
- Siete nati nel '47 o prima?  
Attenzione alla scadenza trappola del 31.12.2013
- Siete nati prima del 5 marzo 1955?  
Attenzione alla scadenza trappola del 31.12.2013
- Avete dimenticato di fare la Dich. ad Inarcassa?
- CND del 28-29.11.2013  
Comunicazioni varie del Presidente, Vice Presidente etc.  
Dichiarazioni OnLine ormai a regime  
Seconda indagine di gradimento degli iscritti  
Verifica positiva sulla "carta dei servizi"  
Dilazioni di pagamento causa la crisi perdurante  
Proposte di modifiche al RGP 2012  
Bilancio di Previsione 2014  
Una questione di principio
- Inarcassa semplifica

- 
- Inarcassa soccombe (causa 194/2012 VB)

Adesso chi pagherà le spese legali?

Come era facilmente prevedibile il Tribunale di Verbania ha condannato Inarcassa nella causa numero 194/2012 Sezione Lavoro resistendo al ricorso dell'Arch. F.L.

Tempo addietro, ben prima della citazione della Cassa in giudizio, avevo diffidato personalmente il/i dirigente/i di Inarcassa che, rifiutando la pensione agli aventi diritto ex art. 25 L. 6/1981 ex art. 42 co. 2 dello Statuto Inarcassa vigente sino al 31.12.2012, avessero costretto la stessa a resistere impropriamente.

Puntuale il Giudice del Tribunale di Verbania che, dopo aver riassunto il quadro normativo recita “... Ora, a fronte della chiarezza di siffatto quadro normativo di riferimento ... non è proprio dato comprendere come possa seriamente sostenersi che il periodo di iscrizione con contribuzione ridotta non possa essere considerato un periodo di effettiva iscrizione ... “in claris non fit interpretatio” ...”

E conclude “... condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della pensione di vecchiaia ... oltre interessi legali ... alla integrale rinfusione in favore del ricorrente delle spese di causa, che si liquidano in complessivi euro 6.691,00 ...”.

Ogni commento è superfluo.

E ripeto la domanda: chi pagherà i 6.691,00 € oltre le spese che i legali di Inarcassa certamente pretenderanno? In proposito, a quanto ammontano?

Non è assolutamente corretto che la comunità di Inarcassa vada a sostegno di chi tanto miopemente è andato incontro ad una sconfitta facilmente prevedibile. Giurisprudenza costante infatti, a quanto mi risulta, ha sempre

condannato Inarcassa nei ricorsi ex art. 42 dello Statuto Inarcassa vigente all'epoca, dapprima con compensazione delle spese stante la novità poi, ed ormai da vari anni, con addebito delle spese ad Inarcassa.

Unica nota positiva è che il fenomeno è ormai in via di esaurimento, sia per il cambio di normativa, sia per l'estinzione dei soggetti interessati!

---

---

- Ricordiamocelo quando andremo a votare

Anticipo alcuni temi dalle comunicazioni varie del Presidente, Vice Presidente etc..

Spending review applicata alle casse private!

Raccontando la vicenda ad uno straniero, questo si è messo a sbellicarsi dalle risate ed ho dovuto faticare non poco a convincerlo che non era una barzelletta.

Non c'è più la tariffa ma ...

Spending review applicata alle casse private!

I politici stanno usando le casse private come un bancomat (non è mia ma la rivendo) su cui però altri hanno versato non per lo stato, ma per la loro pensione!

Ricordiamocelo quando andremo alle urne e non votiamoli, votiamo chiunque ma non costoro.

Dopo l'estorsione del 5% "spending review" per l'anno 2011 (non hanno osato tradurre in italiano in quanto nel caso di Inarcassa andava tradotto con "**tassa anomala**") taxa raddoppiata poi al 10% per l'anno 2012, per il 2013 il ministero si è dimostrato ... sensibile alle proteste.

Le Casse private avevano fatto notare che il taglio lineare (ad occhi chiusi) comportava, oltre la "tassa" anche un danno economico (non mi ripeto e rimando a miei precedenti articoli, ad esempio i numeri 6 e 7 del 2012 o 3 e 6 del 2013).

In sostanza il Ministero ha detto OK, avete ampia scelta, se non vi va bene il 10% come per l'anno precedente (con taglio lineare) siete autorizzati a tagliare dove meglio credete, però il 10% sale al 12%.

**Oltre la tassa anomala il ricatto! Segniamo tutto sul nostro promemoria.**

Inarcassa aveva almeno chiesto di poter compensare la "spending review" (scusate "tassa anomala") con il credito che ha nei confronti dello stato circa l'indennità di maternità.

Ancora una volta il ministero si è dimostrato ... sensibile alle proteste della cassa, quanto meno sui ritardi del rimborso del contributo di maturità, per cui ha annunciato di aver disposto a favore di Inarcassa ben 1.500.000,00 €, ottimo no?

Peccato che il debito ammonti a 27.500.000,00 € e ci venga rimborsato solo il 5%. **Ricordiamocelo.**

Il Pos obbligatorio anche per ingegneri ed architetti, cioè l'obbligo di accettare i pagamenti attraverso carte di debito o altri mezzi di pagamento elettronici.

Dove vivono i nostri politici, fuori dal mondo? Non si accorgono che i

**professionisti non hanno code di persone in fila che vogliono pagare?** Siamo forse dei supermercati, dei ristoranti o cose del genere?

Allo stato attuale della norma dal 1° gennaio dovremmo (una volta tanto voglio usare in condizionale) farci carico dei costi di installazione del Pos (circa 100 euro), del canone mensile (circa 30 euro) e delle commissioni (circa l'1%).

A casa mia sono circa 500 €/anno che prendono il volo dalle mie tasche verso le banche, come se già le banche non ci stessero già spennando a sufficienza, a casa mia il Pos non arriverà.

Utilità dell'investimento? Nessuna, anzi negativa, è una perdita di tempo assurda e ingiustificata: avrò un apparecchio che probabilmente non adopererò mai e sarà solo oggetto di conversazione con i sempre più rari clienti.

Basandomi sul mio caso si tratta, tra ingegneri ed architetti, di 150 milioni di euro l'anno che artificiosamente andrebbero dalle tasche di ingegneri ed architetti in quelle dei bancari!

A pensar male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina (Giulio Andreotti). E penso: non è che qualcuno ci sta intrallazzando?

Consigli Nazionali di Ingegneri ed Architetti, sindacati vari sono tutti concordi anche nell'eventuale azione di sciopero! Mai successo! La faccenda è grossa e puzza molto!

**Ricordiamocelo quando andremo a votare!**

Non c'è più la tariffa ma ...

... ma i dipendenti degli enti locali hanno diritto ad **incentivi per la progettazione interna, il 2% sul valore dell'opera.**

Non è questa una tariffa? **Ma come, non erano state abolite le tariffe?**

Qualcuno potrà dire che è ben poca cosa, ed è vero se l'importo dell'opera è di lieve entità, ma se l'importo lavori è notevole le tariffe (vedasi Tabella A allegata al D.M. 4.4.2001) sono attorno al 2-3-4% il che significa lavorare a tariffa o giù di lì, mentre nei bandi di progettazione si vedono sconti spaventosi 70% ed oltre, se non addirittura bandi gratuiti o a prezzi simbolici.

Immaginiamo le risposte dei dipendenti degli enti locali se si dovesse proporre loro di fare lavori extra il normale impegno per il compenso di 1 €?

**I vaffa... si sprecherebbero**, mentre ben 70 tra ingegneri ed architetti si erano offerti di partecipare ad un bando del Comune di Bagheria che avrebbe remunerato le loro prestazioni con 1 €.

Un grazie alla Fondazione Inarcassa per aver costretto il Comune a ritirare tale bando. A proposito, **vi siete iscritti alla Fondazione Inarcassa?**

Questa volta sì che potete farlo **spendendo solo 1 €** (al mese, 12 €/anno, 12 caffè/anno) on line stando seduti di fronte al vostro computer, basta collegarsi al sito e seguire le facilissime istruzioni.

... ma i bandi per il coordinamento per la sicurezza si fanno al ribasso (a volte spaventoso, vedi prima) quando per legge non si possono fare ribassi sui lavori connessi alla sicurezza!

**Ma il coordinamento per la sicurezza non è connesso alla sicurezza?**

Questa non ho neppure tentato di spiegarla allo straniero di cui sopra, certamente non l'avrebbe mai capita!

**Ricordiamocelo quando andremo a votare!**

Prima o poi si voterà, la Legge di Stabilità ... “delle poltrone” alla fine del quinquennio nulla potrà, comunque si andrà a votare, ricordiamocelo!

---

- Siete nati nel '47 o prima?

Attenzione alla scadenza trappola del 31.12.2013

Tranquillizzo subito coloro che sono già pensionati ed anche chi ha 30 anni o quasi di contribuzione che possono tranquillamente saltare al punto successivo.

Per chi non è tranquillo, potrebbe darsi che o dobbiate fare la domanda di pensione oggi (entro questo mese) oppure sarete costretti a farla dopo i 70 anni!

Faccio una domanda apparentemente semplice per chi si è aggiornato un pò circa il nuovo RGP 2112: qual'è l'età pensionabile per ingegneri ed architetti?

Avete risposto in coro 65 anni per il 2013, 65 e 3 mesi per il 2014, 65 e 6 mesi per il 2015, 65 e 9 mesi per il 2016, poi 66 anni; 70 anni quale finestra di uscita per chiunque?

La risposta è corretta solo in parte, vale solo per chi a tali date avrà almeno 30-35 anni di iscrizione e contribuzione (le due cose probabilmente prenderanno vie diverse, vedasi in seguito le proposte di modifica al RGP).

Per chi non ha i requisiti predetti si va ai 70 anni!

C'è però un **periodo transitorio molto importante**, e copio dalle news del nostro Vice Presidente, che trovate nella prima pagina del sito

*“Pensione Contributiva: attenzione alla scadenza*

*Gli associati che abbiano maturato i requisiti della **Pensione Contributiva** entro il 31 dicembre 2012, devono presentare la domanda entro il 31 dicembre 2013, cioè nel tempo massimo di un anno, pena la decadenza del diritto.*

*I requisiti sono: almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione - anche non continuativi - e 65 anni di età.*

*Si ricorda che i titolari della pensione contributiva potranno continuare l'esercizio della libera professione.”*

Sintetico e preciso, che volete di più?

Approfitto per ricordare che tutti i vari tipi di pensione, a regime, saranno eliminati e confluiranno nella pensione di vecchiaia unificata (fanno eccezione la pensione di inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità o indirette).

Tranne casi particolari la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, **entro dodici mesi dalla maturazione del diritto**, quindi chi ha maturato il diritto ante 2013 entro dodici mesi dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore del RGP) cioè entro fine anno, altrimenti se ne riparlerà a ... 70 anni compiuti!

Avete compiuto 65 anni ante 2013?

**Anziché studiarvi tutto provate a fare la simulazione della vostra pensione**, (nuova pensione contributiva per chi ha più di 5 ma meno di 20-30 anni di iscrizione e contribuzione) ed è il simulatore stesso che se avete diritto vi fa procedere altrimenti vi dice che non avete i requisiti.

Bene, avete provato “nuova pensione contributiva” il programma mette da solo la data di oggi (quindi pensione dal primo del mese successivo, cioè dal 1.1.2014), bene quindi, oggi avete i requisiti per la domanda, andate



sempre avanti sinché non vedrete tre bei numeri che vi danno la vostra pensione.

In fondo in basso trovate **altra data** provate allora cambia nell'ordine anno, poi mese poi giorno (esempio 1.1.2015) ma ... quando fate clic sul giorno il sistema dice che non avete diritto alla pensione ... allora siete in trappola, ora o a 70 anni, ma non fate la prova qui (non avrete mai più diritto a tale pensione che non esisterà più) bensì dovete mettere i 70 anni ricominciando da zero nella nuova pensione di vecchiaia unificata (i 70 anni li metterà da solo il sistema con una delle proposte di uscita, l'altra proposta in genere sarà con i 35 anni di contribuzione).

Fate tutte le prove ed i conti che volete, ma entro dicembre prendete la vostra decisione irrevocabile (il periodo transitorio a gennaio è scaduto e se ne riparla ai 70 anni).

Se il sistema si rifiuta per irregolarità contributive, attivatevi subito per sanarle, risparmierete il 70% delle sanzioni se sarete più veloci della notifica da parte di Inarcassa.

Per chi ha compiuto gli anni di recente o li compirà nel 2014 (65 anni + 3 mesi) o più avanti (65 anni + 6 o 9 o 12 mesi = 66 anni) attenzione all'eventuale domanda sempre **entro dodici mesi dalla maturazione del diritto**, per voi la trappola non scatta a dicembre ma un pò più in là.

Esempio: nel 2014 compirete 65 anni + 3 mesi, bene avrete un anno di tempo dal compimento dei 65 anni + 3 mesi per fare domanda, altrimenti se ne riparlerà ai 70 anni.

- 
- Siete nati prima del 5 marzo 1955?

Attenzione alla scadenza trappola del 31.12.2013

In confronto al punto precedente si tratta di una piccola quantità di persone che doveva avere almeno 55 anni di età al 5 marzo 2010, con almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione, magari anche minima.

Questi, se nel frattempo non si sono cancellati (nel qual caso occorre valutare l'eventuale convenienza alla reinscrizione) avranno oggi almeno 33 anni e 9 mesi di contribuzione se non di più, quindi potrebbero o meno aver maturato il diritto a seconda di tale fattore (il primo fattore è certamente rispettato in quanto oggi hanno almeno 58 anni e 9 mesi).

Se il periodo di contribuzione era pari o superiore ai 35 anni entro il 31 dicembre 2012, al 1° gennaio 2013 si è maturato il diritto di cui all'art. 18.3 RGP 2012, che per comodità riporto a seguire, quindi per non perdere il diritto domanda subito (entro dicembre) e cancellazione dall'albo entro 6 mesi dalla domanda (sempre che non vi sia stata rifiutata per qualche recondito motivo).

*Art. 18 - Pensione di anzianità*

*18.3 - La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.*

*La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio 2013 o dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. ...*

Per chi non ha maturato i 35 anni di iscrizione e contribuzione (ma aveva i requisiti al 5 marzo 2010) i 12 mesi di tempo per la domanda scattano (la trappola scatta, nulla vi vieta di fare domanda prima), a parere del sottoscritto, dalla maturazione dei 35 anni di iscrizione e contribuzione (i 58 anni li avete certamente già compiuti).

Dal momento che la simulazione della pensione è fatta benissimo, a meno di un improbabile buco in riferimento alla data del 5 marzo 2010, con una

simulazione di pensione si potrebbe aver conferma o meno.

Esempio: sono nelle condizioni previste, compio i 35 anni di contribuzione a febbraio 2014?

OK provo a simulare sulla pensione di anzianità (Inarcassa OnLine) e il sistema stesso dovrebbe propormi la data del febbraio 2014 come possibile data di pensionamento.

---

---

- Avete fatto la Dich. ad Inarcassa?

Se la risposta è no rammento che il termine era il 31 ottobre, ed è passato, ma non per questo è detto che vi venga comminata una sanzione, infatti la stessa scatta quando avete mancato un pagamento o una scadenza particolare.

Siccome il conguaglio scade al 31 dicembre, se fate la Dich. ad Inarcassa subito (comunque entro dicembre) non avrete problemi. Potrete poi pagare anche oltre il 31 dicembre ma con interessi, senza sanzioni sino ad aprile, ma questa è una dilazione occasionale (vedere dopo) che non è detto si ripeta negli anni, anzi si spera non vi sia più necessità.

Rammento ancora che la Dich. va fatta anche a reddito zero.

Rimando ai precedenti comunicati per piccoli consigli pratici.

---

---

- CND del 28-29.11.2013

Comunicazioni varie del Presidente, Vice Presidente etc.  
Dichiarazioni OnLine ormai a regime

Ancora un forte incremento sul traffico tramite la casella di Inarcassa OnLine.

Quest'anno gli iscritti hanno mostrato più maturità non riducendosi all'ultimo momento, tanto che al 31.10 si è avuto un incremento delle Dich. di oltre il 20% rispetto all'anno precedente, e soprattutto sono stati molto minori i disagi per l'intasamento dell'ultim'ora.

---

---

- CND del 28-29.11.2013

Comunicazioni varie del Presidente, Vice Presidente etc.  
Seconda indagine di gradimento degli iscritti

E' stata ripetuta l'indagine della soddisfazione degli iscritti circa i servizi che Inarcassa offre, in particolare riferendosi al sito internet.

Buoni i risultati che confermano il precedente sondaggio, comunque i sondaggi sono utili per migliorare, ad esempio il sito internet è stato potenziato e nel 2014 sarà ulteriormente potenziato e migliorato il Call Center che presenta una criticità nell'accesso causa oltre 1.000 contatti/giorno (non nelle risposte, così si rileva dal sondaggio che presumibilmente presto sarà sul sito Inarcassa).

Provate a vedere quante casse hanno la carta dei servizi!

---

---

- CND del 28-29.11.2013

Comunicazioni varie del Presidente, Vice Presidente etc.  
Verifica positiva sulla "carta dei servizi"

Positiva la verifica in merito, in altre parole si è riscontrato il rispetto delle previsioni della carta dei servizi 2012.

Occorrono delle precisazioni per una corretta lettura della stessa in

quanto è frequente il caso di lamentele in merito e mi spiego con un esempio, ed il primo che mi viene è circa il certificato di regolarità contributiva (professionisti e società), e la carta recita

procedimento istituzionale o tipo di contatto -

- certificato di regolarità contributiva (professionisti e società)

ufficio di riferimento -

- Ufficio Posizioni Previdenziali

tempi massimi di evasione -

- 7 GG per il 90%

metodo di calcolo -

- data domanda data invio certificato

percentile -

- 95% entro 15 gg.; 99% entro 20 gg

Personalmente quando ho avuto bisogno di tale servizio ho ricevuto la certificazione in poche ore, massimo 1 gg, ma ho notizia che a qualcuno è capitato di dover attendere 10 gg (nello specifico il certificato, causa una lieve irregolarità contributiva, non tale da inficiare la certificazione, ma la certificazione fu fatta manualmente anziché in forma automatizzata).

Non per questo appena trascorsi i 7 giorni dovete affannarvi a telefonare al call center o al delegato, piuttosto passati più di uno-due giorni andate a vedere se per caso siete rimasti indietro con qualche pagamento (in genere è la principale causa del ritardo), e potete saperlo facilmente tramite Inarcassa OnLine

Accertamento con Adesione

Ravvedimento Operoso

oppure anche provando una simulazione di pensione (il sistema vi avvisa di non poter procedere per presenza di irregolarità nei versamenti).

---

---

- CND del 28-29.11.2013

Comunicazioni varie del Presidente, Vice Presidente etc.

Dilazioni di pagamento causa la crisi perdurante

Tanti i provvedimenti a fronte delle richieste degli iscritti. Rammento solo che sono stati stanziati 150.000.000,00 € per consentire, a chi ha necessità, di dilazionare i pagamenti, a tassi estremamente favorevoli.

Il nostro Presidente dopo l'elenco ha sintetizzato: per il recente disastro in Sardegna lo Stato ha stanziato 20.000.000,00 €, Inarcassa per le dilazioni ne ha già messi in campo ben 95.000.000,00 €.

Tra l'altro, ed è chiarito sul sito, la dilazione del saldo 2012 scadente al 31.12.2013 e che può essere differita sino ad aprile 2014 è stata molto alleggerita, in termini di interessi, rispetto al provvedimento del 2012.

In breve se si paga ad aprile si risparmia oltre il 20% (ovviamente degli interessi) rispetto lo scorso anno, ma se si paga a marzo il risparmio è del 40% ed oltre, a febbraio il 60% ed oltre ed a gennaio l'80% ed oltre.

Il saggio del +4,5% più l'euribor, ma il 4,5% è su base annua, non sui mesi di possibile ritardo (lo scorso anno il 2% al mese x 4 mesi = 8% secco).

---

---

- CND del 28-29.11.2013

Proposte di modifiche al RGP 2012

Piccoli aggiustamenti al RGP 2012.

Premesso che le modifiche potranno andare in vigore solo dopo che il Ministero competente si sia espresso favorevolmente (si prevedono tempi brevi

in quanto il Ministero è solo uno, non tre come per lo Statuto) sintetizzo rapidamente le principali modifiche.

Attiro l'attenzione solo su due punti

1) Risolti (solo in parte a parere del sottoscritto) i rari casi in cui la pensione retributiva risultava inferiore a quella contributiva.

Il caso limite di esempio è chi ha sempre versato i minimi dichiarando però zero come reddito.

La pensione retributiva prevede il calcolo media redditi per .... e mi fermo in quanto moltiplicando per zero sempre zero si ottiene.

E' stato stabilito di calcolare con i due metodi (retributivo e contributivo) ed assegnare agli interessati la pensione loro più favorevole.

Perché solo in parte?

A mio avviso era più logico assegnare a costoro un reddito convenzionale corrispondente a quello che avrebbe generato il minimo, ma non è stato così. Comunque è un miglioramento

2) Data la crisi, per chi prevede di avere redditi molto bassi (inferiori ai 15.000,00 €) vi è la possibilità di non pagare subito il contributo soggettivo, ma di pagarlo comunque entro 5 anni (altrimenti gli anni non pagati non saranno conteggiati ai fini pensionistici) senza interessi.

Se si dovesse superare il reddito di 15.000,00 € non solo occorre pagare subito il contributo soggettivo ma decorrono degli interessi, pur sempre agevolati, ma comunque tali da fare da deterrente per chi non ha bisogno di dilazioni.

Limiti:

- il giochino può essere ripetuto massimo per 5 anni per tutta la vita

- il mancato pagamento fa sì che nell'anno di mancato pagamento non essendovi contribuzione non si abbia neppure anzianità

- questa è de Il Sole 24 Ore del 3 dicembre, nulla ha a che fare con CND ma può essere una complicazione in quanto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26962 ha respinto il ricorso della cassa forense che negava ad un iscritto 3 anni di anzianità contributiva su cui non aveva versato integralmente i contributi. Manco a farlo apposta la Suprema corte esprime un concetto molto simile a quello da me espresso al termine del punto precedente.

---

#### • CND del 28-29.11.2013

##### Bilancio di Previsione 2014

Il Bilancio di Previsione naturalmente era il punto più importante, ed è stato approvato con 332 voti favorevoli, 104 contrari, 15 astenuti segno evidente c'è stata battaglia, anche dura, prima dell'approvazione.

I miei complimenti al Direttore Generale per aver replicato pacatamente ed elegantemente a pesanti attacchi che lo accusavano di non aver fornito la documentazione richiesta ad alcuni delegati: con la normativa attuale non poteva fare altrimenti. Sta ovviamente a noi delegati modificare la normativa in modo da consentire l'accesso a tutta la documentazione necessaria.

Sintetizzo dal bilancio e vengo ai numeri, ma naturalmente nel prossimo numero della rivista troverete il solito ampio e dettagliato resoconto.

Inutile dire che le varie tabelle sono state copiate ed incollate e che ampi tratti sono stati presi e riportati, ho solo tagliato tutte le parti che ritenevo di scarso interesse, semplificato e talvolta aggiunto qualche commento personale.

Iscritti anno 2010 n. 155.208

iscritti anno 2013 n. 167.500 (+1,7% previsione, nel 2012 vi era stato un +2,4%)

iscritti anno 2014 n. 170.320 (+1,7% previsione)

Gli iscritti crescono ma c'è un certo rallentamento

Il numero di studenti iscritti ai corsi di laurea in Architettura e in Ingegneria rimane elevato (oltre 307.000 nell'anno accademico 2011-2012).

Pensionati anno 2010 n. 18.363,

pensionati anno 2014 n. 25.719

I pensionati crescono e sono cresciuti molto più rapidamente anche in quanto sino a tutto il 2013 possono utilizzare il periodo transitorio (un anno dalla maturazione del diritto, vedi • Siete nati nel '47 o prima? Attenzione alla scadenza trappola del 31.12.2013).

A partire dal 2007, l'Italia ha accumulato un ritardo crescente nei confronti della Germania ed anche della Spagna, evidenziando rispetto al 2007 un calo del PIL dell'8,9%. Dai livelli massimi pre-crisi raggiunti dall'economia nel 2007 i consumi si sono ridotti del 7,6%, gli investimenti del 27%, l'occupazione del 7% e la produzione industriale del 25%.

Nel contesto europeo, l'Italia presenta valori sostenuti del costo del lavoro, soprattutto a causa del più elevato cuneo contributivo e fiscale.

Questi numeri assomigliano a un bollettino economico di guerra.

Se, per ipotesi, la nostra economia riuscisse improvvisamente a crescere a ritmi doppi rispetto a quelli modesti sperimentati nei dieci anni precedenti il ciclo negativo attuale, crescesse cioè a ritmi del 1,5% in termini reali, impiegherebbe circa 7 anni solo per tornare sui livelli del 2007 e recuperare in parte sul piano occupazionale.

Diversi indicatori, al riguardo, segnalano che la lunga recessione registrata negli ultimi due anni dell'economia italiana è terminata: le attese sulla situazione economica delle famiglie, gli indici anticipatori della produzione industriale, i giudizi delle imprese sugli ordini interni ed esterni segnalano una ripartenza dell'attività produttiva.

**TAB. 3 - ANDAMENTO DEL PIL NELLE MAGGIORI ECONOMIE, 2009-2013**

(var % sul periodo precedente)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Mondo</b>	<b>-0,6</b>	<b>5,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>
<b>Stati Uniti</b>	-3,1	2,4	1,8	2,8	1,6	2,6
<b>Regno unito</b>	-4,0	1,8	1,1	0,2	1,4	1,9
<b>Giappone</b>	-5,5	4,5	-0,6	2,0	2,0	1,2
<b>Area euro</b>	-4,3	2,1	1,5	-0,6	-0,4	1,0
- Italia	-5,5	1,7	0,4	-2,4	-1,8	0,7
- Francia	-2,7	1,5	2,0	0,0	0,2	1,0
- Germania	-5,1	3,7	3,4	0,9	0,5	1,4
- Spagna	-3,7	-0,3	0,1	-1,6	-1,3	0,2
<b>Cina</b>	9,2	10,4	9,3	7,7	7,6	7,3
<b>India</b>	5,9	10,1	6,3	3,2	3,8	5,1

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI)

**TAB. 4 - PREZZI DELLE ABITAZIONI***(variazioni percentuali)*

	Variazioni %		
	2013/ 2012 <sup>(1)</sup>	2012/ 2007	2012/ 2008
<b>Stati Uniti</b>	+ 12,1	- 20,5	- 8,2
<b>Canada</b>	+ 1,9	+ 20,0	+ 20
<b>Germania</b>	+ 5,1	+ 8,8	+ 20,5
<b>Regno Unito</b>	+ 3,9	- 11,2	- 6,7
<b>Francia</b>	- 1,5	+ 2,7	+ 0,7
<b>Italia</b>	- 5,7	- 11,3	- 10,9
<b>Spagna</b>	- 8,2	- 24,3	- 30,3

<sup>(1)</sup> Stime The Economist per il 2013**LA SITUAZIONE IN ITALIA**

Dopo il crollo, accentuato dall'inasprimento della tassazione, intervenuto nel 2012, le attese per il 2013 erano di un arresto della fase di discesa delle compravendite immobiliari. Il mercato Italiano invece, ha accentuato la fase ciclica negativa, caratterizzata dalla contrazione del numero delle compravendite, dalla flessione dei prezzi delle abitazioni e dalla diminuzione degli investimenti in costruzioni (vedi tab. 6).

**TAB. 6 - ITALIA, NUMERO DI COMPRVENDITE, 2012 - 2013***(dati trimestrali e var % tendenziale annua)*

Settore	Anno 2011		Anno 2012								Anno 2013				
			I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim			
<b>Residenziale</b>	598.225	444.017	-25,8	110.116	-19,5	119.707	-25,2	95.989	-26,8	118.205	-30,5	94.503	-14,2	108.618	-9,3
<b>Terziario</b>	14.470	10.624	-26,6	2.619	-19,6	2.622	-32,7	2.191	-27,6	3.192	-25,6	2.378	-9,2	2.343	10,6
<b>Commerciale</b>	34.899	26.281	-24,7	6.525	-17,6	6.583	-28,5	5.420	-29,7	7.753	-23	5.957	-8,7	6.409	-2,7
<b>Produttivo</b>	12.477	10.021	-19,7	2.281	-7,8	2.369	-26,3	2.188	-25,8	3.183	-17,1	2.147	-5,9	2.214	-6,5
<b>Pertinenza</b>	476.851	360.677	-24,4	88.927	-17,4	95.724	-24,4	76.910	-24,8	99.116	-29,4	77.475	-12,9	88.555	-7,5
<b>Altro</b>	184.308	141.720	-23,1	35.618	-13,2	36.030	-23,4	31.161	-24,5	38.911	-29,2	29.755	-16,5	34.678	-3,8
<b>Totale</b>	<b>1.321.230</b>	<b>993.339</b>	<b>-14,8</b>	<b>246.086</b>	<b>-17,7</b>	<b>263.034</b>	<b>-24,9</b>	<b>213.860</b>	<b>-25,8</b>	<b>270.359</b>	<b>-29,6</b>	<b>212.215</b>	<b>-13,8</b>	<b>242.817</b>	<b>-7,7</b>

Fonte: Agenzia del territorio

La situazione negativa del settore immobiliare va attribuita, almeno in parte, all'ampiezza dello scarto tra il reddito medio delle famiglie e il prezzo delle abitazioni. A questo, si aggiunge la riduzione del numero dei mutui erogati dagli istituti bancari per l'acquisto dell'abitazione che, come riportato dall'ANCE, sono ulteriormente diminuiti nel primo trimestre 2013 (23%) rispetto al primo trimestre 2012. Il livello dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto di abitazioni resta, inoltre, ancora molto elevato, nonostante il livello dell'Euribor a 3 mesi sia prossimo allo zero; a maggio 2013, si è registrato uno spread medio rispetto alla Germania di 1,3 punti sui prestiti a breve termine e di oltre 3 punti per i prestiti a lunga scadenza.

Pesa anche il clima di forte incertezza in termini di tassazione immobiliare e, più in generale, sulla revisione dell'imposizione fiscale.


Le aspettative degli agenti immobiliari sulle prospettive a breve termine del mercato immobiliare nazionale rimangono orientate al pessimismo.

Questo quadro viene confermato dal recente rapporto di Nomisma, che presenta giudizi al ribasso riguardo i prezzi delle abitazioni e stima, per il 2013, una diminuzione delle compravendite per il settore residenziale del 6% rispetto al 2012.

Un'inversione di tendenza, seppur modesta, viene invece ipotizzata nel biennio 2014-2015.

Riguardo ai prezzi delle abitazioni, secondo le stime preliminari fornite dall'Istat, nel primo trimestre 2013, si è registrato un calo congiunturale dell'1,2%. A livello tendenziale invece, la diminuzione è del 5,7%, lo 0,5% in più rispetto all'ultimo trimestre 2012. Inoltre per la prima volta dal 2011 si sono ridotti, oltre ai prezzi delle abitazioni esistenti, anche i prezzi delle nuove abitazioni.

**FIG. 11 - ANDAMENTO PREZZI DELLE ABITAZIONI**  
(volumi, dati trimestrali in miliardi di euro 200)



Fonte: ISTAT

Anche per il 2012 e il 2013, dopo le riduzioni registrate nei quattro anni precedenti, il reddito medio degli iscritti a Inarcassa è stimato in ulteriore calo.

Nel 2013, tuttavia, l'impatto netto dei vari fattori, come illustrato a seguire, è largamente positivo: l'effetto Riforma supera cioè l'effetto reddito/fatturato.

**TAB. 8 - ENTRATE CONTRIBUTIVE E SPESE PER PRESTAZIONI, 2009-2014** (importi in migliaia di euro, var % in corsivo)

	2009 Consuntivo	2010 Consuntivo	2011 Consuntivo	2012 Consuntivo	2013 Preconsuntivo	2014 Bilancio di Previsione
<b>Contributi totali</b>	<b>694.417</b>	<b>679.634</b>	<b>764.173</b>	<b>945.918</b>	<b>1.067.683</b>	<b>1.075.439</b>
Contributi soggettivi	442.001	434.906	498.080	520.428	651.497	681.225
- di cui: correnti	430.674	430.977	487.835	516.753	647.497	656.225
Contributi assistenziali	-	7.828	20.737	20.801	11.177	0
Contributi integrativi	199.217	180.835	189.571	336.557	360.941	345.170
- di cui: correnti	194.823	180.673	184.476	334.798	359.941	330.170
Altre contribuzioni	53.199	56.065	55.785	68.132	44.068	49.044
<b>Prestazioni istituzionali</b>	<b>302.426</b>	<b>326.184</b>	<b>366.561</b>	<b>406.520</b>	<b>471.083</b>	<b>538.842</b>
Prestazioni previdenziali	277.584	300.749	328.360	375.199	436.155	496.531
- di cui: correnti	269.174	290.573	319.327	361.331	426.224	484.776
Attività assistenziali	7.494	8.582	20.737	12.466	15.000	21.500
Altre prestaz. assistenziali + promoz. profess.	15.867	15.889	16.418	17.393	18.391	19.311
Altre prestazioni istituzionali	1.482	965	1.046	1.462	1.537	1.500
Contributi tot./Prestaz. tot.	2,30	2,08	2,08	2,33	2,27	2,00
Contrib. sogg. e integr. correnti/ Prestazioni previdenziali correnti	2,32	2,10	2,11	2,36	2,36	2,03

L'aumento del 2013 è riconducibile, in gran parte, all'aumento dei contributi minimi soggettivi e integrativi, all'estensione del contributo minimo ai pensionati contribuenti (nella misura del 50% di quello ordinario) e all'aumento di un punto percentuale dell'aliquota del contributo soggettivo sui redditi 2012 e in riscossione in sede di conguaglio nel 2013.

Nel 2014, le entrate contributive complessive dovrebbero risultare in lieve aumento (+0,7). Dal lato dei contributi soggettivi, l'aumento risente dell'innalzamento del massimale contributivo (a 120.000 €), dell'eliminazione

del contributo del 3% oltre il tetto e dell'aumento dell'aliquota del contributo soggettivo (dal 13,5% al 14,5%), i cui effetti si vedranno in sede di conguaglio nel 2014.

Quanto ai contributi integrativi, la riduzione del 4,4% è legata sia all'impatto negativo del calo del volume d'affari medio sia all'impatto positivo legato all'aumento del contributo minimo nel 2013 che ha l'effetto di contenere i contributi in riscossione in sede di conguaglio 2014.

Dal lato delle uscite, all'aumento del 15,9% e del 14,4%, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014 (vedi tab. 8), contribuisce sostanzialmente la spesa per prestazioni previdenziali.

Gli effetti della Riforma 2012, che appaiono di entità modesta sull'onere per pensioni del 2013 e 2014, si esplicheranno, in modo graduale e crescente, nei prossimi anni, mano a mano che il metodo di calcolo contributivo, applicato in forma pro rata, entrerà a regime.

L'indice di copertura, rappresentato dal rapporto fra contributi e prestazioni complessive, si riduce lievemente nel 2013 e 2014 (2,27 e 2,20 rispettivamente, a fronte del 2,33 del 2012), a seguito di una crescita più sostenuta delle prestazioni rispetto alle entrate contributive; il rapporto fra contributi soggettivi e integrativi correnti e prestazioni previdenziali correnti si colloca a 2,36 nel 2013 e a 2,03 nel 2014.

Per quanto riguarda i pensionati contribuenti ci si attende una crescita ancora abbastanza sostenuta sia per il 2013 (+13,6%) sia per il 2014 (+11,8%); tale crescita, oltre a riflettere, come negli anni passati, l'aumento dei titolari delle prestazioni previdenziali contributive (dei quali circa l'80% continua a svolgere attività professionale in modo continuativo), dovrebbe risentire anche degli effetti della Riforma 2012.

A partire dal 2013, la nuova normativa prevede la possibilità di anticipare il pensionamento a 63 anni (con relativa penalizzazione dell'importo pensionistico) e di proseguire l'attività professionale, in alternativa, ad esempio, alla pensione d'anzianità che prevedeva la cancellazione dall'Albo.

L'introduzione dei contributi minimi soggettivi e integrativi anche per i pensionati che continuano a svolgere la professione (50% di quelli ordinari) dovrebbe operare in senso negativo; in base ai dati reddituali riferiti all'anno 2011, circa il 16,5% dei pensionati contribuenti aveva dichiarato redditi nulli, mentre il 33% aveva dichiarato redditi fino a 12.800 euro annui.

I dati parziali relativi alle cancellazioni del 2013 non sembrano confermare questa ipotesi: i pensionati contribuenti che si sono cancellati nei primi 9 mesi del 2013 non sono, infatti, molto distanti dal dato medio del biennio precedente (2011 e 2012).

Il monte redditi di Inarcassa (somma dei redditi di tutti gli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti) dovrebbe risultare in calo del 3,0% per effetto di una contrazione del reddito medio (-5%) ben più elevata rispetto all'incremento degli iscritti dichiaranti (+2,1%).

Il reddito medio degli ingegneri dovrebbe scendere dai 35.379 euro del 2011 a poco meno di 34.000 euro, nel 2012, e 33.000 euro, nel 2013, mentre per gli architetti la stima prevede, in due anni, una riduzione di circa 2 mila euro (dai 22.430 euro del 2011 ai 20.348 del 2013).

Come sopra precisato, l'effetto congiunto delle dinamiche delle iscrizioni (effetto positivo) e dei redditi (effetto negativo) e delle recenti Riforme per la sostenibilità di Inarcassa dovrebbe determinare un aumento delle entrate



contributive del 12,9% nel 2013 e dello 0,7% nel 2014.


Nel 2013, le entrate complessive supereranno il miliardo di euro.

Il contributo assistenziale dello 0,5% è stato “ricondotto” a previdenza dalla Riforma del 2012; nel 2013, questa contribuzione sarà, pertanto, riscossa per l’ultima volta come conguaglio in quanto applicato ai redditi 2012.

	2012	2013	2014	%
Onere pensioni	360.802	425.736	484.305	90,0
Totale prestaz.	406.520	471.083	538.842	100,0

Il rapporto iscritti/pensionati, pur mantenendosi ancora su valori elevati, risulta in progressivo calo.

	2012	2013	2014
Iscritti	164.731	167.500	170.320
Pensionati	20.004	22.784	25.719
Iscritti/Pensionati	8,2	7,4	6,6



Forte aumento del numero di trattamenti (+33,7% rispetto al 2011) come prima risposta alle nuove norme che le eliminano.

**TAB. 20 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER TIPOLOGIA, 2012-2014**

Voce	2012 Consuntivo			2013 Preconsuntivo			2014 Bilancio di previsione		
	Numero	var.%	comp.%	Numero	var.%	comp.%	Numero	var.%	comp.%
- Vecchiaia	7.872	9,5%	39,4	9.104	15,7%	40,0	10.654	17,0%	41,4
- Anzianità	1.392	33,7%	7,0	1.695	21,8%	7,4	1.888	11,4%	7,3
- Invalidità	753	3,7%	3,8	829	10,1%	3,6	936	12,9%	3,6
- Inabilità	175	6,1%	0,9	221	26,3%	1,0	260	17,6%	1,0
- Superstiti	1.964	2,6%	9,8	2.007	2,2%	8,8	2.039	1,6%	7,9
- Reversibilità	3.606	2,8%	18,0	3.736	3,6%	16,4	3.902	4,4%	15,2
<b>SUBTOTALE</b>	<b>15.762</b>	<b>8,3%</b>	<b>78,8</b>	<b>17.592</b>	<b>11,6%</b>	<b>77,2</b>	<b>19.679</b>	<b>11,9%</b>	<b>76,5</b>
Pensioni da Totalizz.	598	12,8%	3,0	723	20,9%	3,2	869	20,2%	3,4
Pensioni Contributive	3.644	27,3%	18,2	4.469	22,6%	19,6	5.171	15,7%	20,1
<b>TOTALE PENSIONI</b>	<b>20.004</b>	<b>11,5%</b>	<b>100,0</b>	<b>22.784</b>	<b>13,9%</b>	<b>100,0</b>	<b>25.719</b>	<b>12,9%</b>	<b>100,0</b>
<i>per memoria:</i>									
Trattamenti integrativi	1.767			1.635			1.472		

Fonte: Inarcassa; stime per il 2013 e previsioni per il 2014

## ONERE TOTALE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Nel 2013, l’onere totale per prestazioni previdenziali, al netto dei

trattamenti integrativi, dovrebbe aumentare del 18%, per effetto congiunto di due fattori:

- il numero di pensioni, stimato in crescita del 13,9% per il 2013;
- l'aumento dell'onere medio di pensione (+3,6% rispetto al 2012), influenzato sia dalla rivalutazione dei trattamenti all'indice Istat (+3%) sia dall'aumento dell'importo medio delle nuove pensioni.

Prescindendo dalle controversie collegate all'inabilità temporanea assoluta, gli interventi statutari e regolamentari deliberati nel corso degli ultimi anni, nonché la revisione dell'organizzazione e delle procedure interne all'Associazione, finalizzati a "disinnescare i filoni del contendere" che negli anni passati hanno generato il contenzioso, hanno continuato a produrre il loro effetto deflativo (si ricorda che nell'anno 2010 i ricorsi presentati erano 708, nel 2011 507, e nel 2012 238).

In proposito vedasi • Inarcassa soccombe (causa 194/2012 VB)

Nel corso del 2013, alla data del 29 luglio, i ricorsi amministrativi notificati all'Associazione sono

- 46% Inabilità temporanea assoluta
- 54% Altre causali

Evoluzione del quadro normativo

Con il Decreto Legislativo n. 509/94 Inarcassa ha ottenuto il riconoscimento di persona giuridica di diritto privato, uno status giuridico compiuto, i cui ambiti sono definiti con certezza dal codice civile.

Successivamente approvazione dello Statuto, sono stati adottati i regolamenti interni. Tra questi il regolamento di contabilità, che individua non solo gli schemi e i criteri di rilevazione e di redazione del bilancio, ma anche i principi di riferimento per l'attività negoziale.

Oggi Inarcassa continua ad essere una persona giuridica di diritto privato, regolata dal titolo I° del Codice Civile e continua a godere, in base al D.L.vo n. 509/94, di autonomia "gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dal presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta".

Ciononostante, l'atteggiamento del legislatore è profondamente cambiato e, soprattutto negli anni più recenti, la certezza delle regole è stata pesantemente attenuata da provvedimenti normativi disorganici e frammentari.

A segnare l'inizio di questa inversione di tendenza è stato il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010 l'imposizione di tagli lineari alla spesa e del riversamento delle economie imposte (D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012 ;

• Ricordiamocelo quando andremo a votare

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1 commi 141,142,143,146)

• Ricordiamocelo quando andremo a votare

Tali norme configurano, per gli Enti che come Inarcassa considerano l'efficienza della gestione fonte primaria di autofinanziamento, una vera e propria sottrazione di risorse a scapito della qualità e dei livelli di servizio. Tutto ciò giustificato dall'inserimento delle Casse nell'elenco Istat, istituto la cui potestà normativa ha destato da sempre una diffusa perplessità per l'assoluta estraneità delle finalità dell'elenco agli scopi di finanza pubblica cui è stato piegato. La fragilità di tale strumento è stata, peraltro, indirettamente ammessa

dallo stesso legislatore che, con il D.L. n.16/2012 (art. 5 comma 7), ha dovuto espressamente conferire allo stesso, in un momento successivo a quello della sua dichiarata esecutività, forza di legge.

Parallelamente, la stessa capacità negoziale, che aveva trovato pieno riconoscimento nel concetto di autonomia gestionale sancito dal D.l.vo n. 509/94, è stata autoritativamente compressa con l'assoggettamento delle Casse alla disciplina del Codice degli Appalti (D.lgs. 17 aprile 2006 n. 163),

- Ricordiamocelo quando andremo a votare

realizzata disponendo la loro inclusione nel concetto di organismo di diritto pubblico (D.L. 6 luglio 2011 n. 98).

- Ricordiamocelo quando andremo a votare

I controlli, cui le Casse sono sottoposte, sono diventati sempre più stringenti e articolati. A quelli inizialmente previsti dal D.L.vo n. 509/94 si sono nel tempo aggiunti, citando i più significativi, quelli introdotti dall'art. 8, comma 15 del D.L. 78/2010 (piano triennale di investimento sul patrimonio immobiliare) e dal decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 (sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio).

L'intervento normativo più pesante, mirato all'essenza delle Casse e al loro scopo istituzionale, è stato attuato dal legislatore con l'emanazione della D.L. 201/2011, che ha imposto parametri stringenti sia in tema di rendimenti sia sul versante dell'equilibrio finanziario, traguandandolo ad un orizzonte temporale di 50 anni, ignoto al comparto della previdenza pubblica.

- Ricordiamocelo quando andremo a votare

Una prova durissima per le Casse professionali che avevano ottenuto la privatizzazione, nel 1994, in forza di un rapporto di copertura riserva legale/prestazioni pari ad almeno 5 annualità pensionistiche.

La dimostrazione, attraverso i bilanci tecnici, della sostenibilità di lungo periodo, ha positivamente inciso sulla solidità delle Casse, che hanno conseguito la ragionevole certezza di essere indenni da default per un periodo che non ha eguali in nessun altro comparto dell'economia italiana.

Appaiono quindi ancor più irragionevoli le norme specifiche di attrazione al settore pubblico, motivate dal timore di un ipotetico sbilanciamento degli equilibri attuariali che comporterebbe, nonostante tutto, l'obbligo di intervento da parte dello Stato.

A maggior ragione si osserva infine che se tali motivazioni, peraltro infondate in relazione alle Casse privatizzate, sono comunque ritenute tali da giustificare l'ingerenza del legislatore sulla gestione, alle stesse regole dovrebbero essere attratti settori decisamente più deboli che beneficiano di aiuti e sussidi a carico dello Stato quali, ad esempio, quello bancario e le sue Fondazioni ovvero interi comparti industriali supportati da ammortizzatori sociali come la Cassa integrazione straordinaria.

- Ricordiamocelo quando andremo a votare

Nonostante ciò, l'azione di indebolimento verso le Casse è continuata e, nel passato più recente, ha finito per interessare anche aspetti gestionali, connessi all'esercizio dei poteri degli organi di amministrazione.

Le limitazioni introdotte in nome delle esigenze di finanza pubblica, infatti, oltre all'impatto immediato in termini negativi sulla capacità di spesa, hanno l'effetto indotto di minare alla base la possibilità, per gli Enti, di produrre i ricavi cui quei costi sono finalizzati. Basti ricordare come la gestione del

patrimonio immobiliare abbia fortemente risentito, in termini di perdita di competitività, degli effetti di due provvedimenti normativi.

Da un lato l'introduzione degli adempimenti connessi al rispetto del Codice degli Appalti ha infatti inciso significativamente in termini di competitività, dall'altro la riduzione della spesa per affitti passivi ha avuto pesanti ripercussioni sui ricavi, stante la propensione di questa Associazione (peraltro espressa dallo stesso legislatore) a possedere nel patrimonio beni immobiliari a destinazione pubblica. Tutto ciò con inevitabili riflessi sui rendimenti dell'intero comparto. • Ricordiamocelo quando andremo a votare

Il Piano Strategico 2014-15 è giunto al quarto anno di revisione e aggiornamento.

Valga notare che, per questo esercizio, il classico riferimento triennale scorrevole è stato limitato al solo biennio 2014 - 2015, essendo per l'appunto il 2015 l'ultimo anno del mandato degli organi attualmente in carica.

In questo senso si dovrà intendere un 2016 inerziale allo stato dei fatti, per poter essere poi aggiornato in linea con la pianificazione strategica di medio periodo interpretata dalla futura legislatura.

Purtroppo però il 2014 sarà il terzo anno continuativo di spending review ed inevitabilmente si manifesteranno appieno gli effetti perversi della norma.

Infatti:

- aver sottratto risorse per il riversamento allo Stato;
- aver posto un limite massimo (cap) alle spese complessive per servizi intermedi, ma riferito ad anni addietro, pur con dinamiche di costo di per se crescenti per effetto dell'incremento degli associati, dell'incremento delle masse amministrate, dell'evoluzione dei costi per fatti inflattivi e dell'incremento di 2 punti percentuali dell'IVA;
- aver limitato l'azione operativa introducendo limiti quantitativi ad alcune nature di spesa, indipendentemente dalla loro destinazione ed utilità (a far data dal 1° luglio la riduzione del 50% delle spese di mobilità ha di fatto prodotto l'impossibilità di vigilare e presidiare un patrimonio immobiliare sparso in Italia!) **fa conseguire l'ineluttabilità dell'intervento in riduzione di servizi essenziali a supporto degli iscritti e a garanzia del patrimonio.**

D'altronde l'impianto normativo adottato dagli ultimi tre Governi che si sono susseguiti (sul tema l'atteggiamento è stato costante e coerente), ha comportato **tagli lineari con l'effetto di penalizzare oltre modo chi, come Inarcassa, il suo processo di efficienza dei costi lo aveva iniziato per tempo**, e di confermare una visione che non riesce ad immaginare le spese connesse con i ricavi, coperte da introiti specifici o propiziatrici dei ricavi stessi. Tutte realtà ben presenti nella previdenza privata e che ne testimoniano ancora una volta la ragione per la non attrazione a norme generiche.

#### • Ricordiamocelo quando andremo a votare

Un introito irrilevante sul Bilancio dello Stato, ma con effetti negativi e di portata ben peggiore sulla platea degli assistiti delle Casse private: 2 milioni di lavoratori ormai in gran parte proletarizzati.

**Si rammenti che nell'infinito strabismo, che accompagna questo anomalo processo di pubblicizzazione delle Casse, ancora private, esse non possono avvalersi di alcuna delle norme agevolative di cui gode l'INPS, ma devono instaurare singoli procedimenti presso la magistratura ordinaria**

### **con costi e tempi incompatibili.**

Nonostante ciò, ed il Presidente ha fatto proiettare una slide significativa che non riproduco per la scarsa qualità (posso comunque inviarla a richiesta), nel 2012 l'INPS, ha avuto un differenziale di oltre -106 miliardi (di €).

Per ripianare il buco ci sono voluti quasi 90 miliardi di trasferimenti dallo Stato, oltre 12 miliardi di anticipazioni dallo Stato ed oltre 5 miliardi di utilizzo liquidità.

Il conto economico in dettaglio

Lavoratori dipendenti	-1.293.000
Enti pubblici creditizi	-853.000
Coltivatori diretti	-5.279.000
Artigiani	-5.351.000
Commercianti	-940.000
Parasubordinati	8.679.000
Inpdap	-7.125.000
Volo	-129.000
Poste	-300.000
Ferrovie	0
Enpals	306.000
Altro	73.000
totale	-12.216.000

### **Se l'Inps fosse un privato sarebbe bancarotta**

A suo tempo il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua (1.206.000 € di stipendio annui), ha dichiarato che il rosso dell'Inpdap non mette a rischio il sistema del nuovo Inps (derivante dalla fusione di Inpdap e Enpals) ... sottolineando che il "sistema e' in piena sicurezza".

Non c'è che dire **i punti di vista sono diametralmente opposti.**

Il 2014 vedrà operativo il "regolamento di radiazione dei crediti" evidenziando le inesigibilità, con conseguente radiazione. L'operazione deve scontare i tempi e i costi conseguenti al mancato riconoscimento del trattamento agevolato che il legislatore ha attribuito ai crediti previdenziali in capo all'Inps nel processo di recupero (di cui all'art.30 D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010), e **l'obbligo quindi da parte di Inarcassa di seguire le procedure proprie dei crediti commerciali con aggravio di costo e gli effetti di cui sopra.** Infine si ricorda che tali azioni, nella loro dimensione, richiederebbero risorse ben maggiori di quelle disponibili, in quanto toccate dai limiti di spesa imposti dalla spending review di "consumi intermedi".

In tal senso, ancora una volta, **l'azione "imprenditoriale" trova limitazioni dalle norme pubblicistiche, senza che si possano utilizzare gli strumenti messi a disposizione per le altre amministrazioni pubbliche,** pur in presenza di solleciti da parte dei Ministeri Vigilanti ad intensificare l'azione; solleciti che, si ribadisce, non potranno che essere solo limitatamente eseguiti per carenze di risorse finanziarie imposte.

### **• Ricordiamocelo quando andremo a votare**

Modalità di gestione del patrimonio, obbligo di ricerca di redditività hanno reso oramai ineluttabile indirizzarsi verso una gestione totalmente delegata dell'Asset immobiliare. Tale consapevolezza ha portato a seguire la strada già percorsa da molte Casse di previdenza e indicata, peraltro, come "via maestra" anche dallo Stato, relativa al conferimento degli immobili in gestione diretta.

Anche questa è una bestialità, **dopo anni che abbiamo dimostrato di saper gestire i nostri patrimoni meglio dei vari fondi, siamo costretti a dover rinunciare alla gestione che diviene antieconomica solo per effetto di normative assurde.**

Inarcassa ha iniziato con un conferimento campione, un insieme di 4 immobili di varie tipologie al fondo Inarcassa RE. Proprio tale iniziativa ha fatto emergere una serie di complessità di natura amministrativa, fiscale e contabile che, rapportate all'intero complesso degli immobili Inarcassa, ha comportato lo slittamento del processo di conferimento.

L'importo di spesa relativo alla promozione e sviluppo della professione come previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto di Inarcassa, per l'anno 2014 è pari a 1.144 mila euro.

Finanziamento dei prestiti d'onore ai giovani iscritti con età inferiore ai 35 anni e alle professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo;

Finanziamenti agevolati di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della ingegneria e della architettura mediante la promozione di mostre, convegni, premi, ecc.;

Contribuzione a favore della Fondazione Inarcassa;

Organizzazione e partecipazione degli associati a corsi di specializzazione abilitanti e di aggiornamento professionale.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n.122, relativo al Regolamento in materia di **proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti**, a norma dell'art. 16 del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.111 del 15 luglio 2011, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", vengono prorogate **fino al 31 dicembre 2014** le disposizioni dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della Legge 122/2010. Nella previsione del costo del lavoro del 2014 è pertanto prorogata la applicazione del comma 1 dell'art.9 del Decreto Legge 78/2010 **cui sono obbligate le "amministrazioni pubbliche" inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'ISTAT di cui al co.3, art.1 della Legge 31 dicembre 2009 n.196.5.**

#### **• Ricordiamocelo quando andremo a votare**

Il preconsuntivo 2013 ed il Bilancio di Previsione 2014

Il Preconsuntivo dell'esercizio 2013, chiude con un avanzo economico, al netto delle imposte, di 707.730.000 euro, con un decremento di circa 38 milioni di euro rispetto all'esercizio 2012.

Raccordo fra Consuntivo 2012 e Preconsuntivo 2013 (dati in migliaia di euro)

Consuntivo: avanzo economico	2012 745.894
Bilancio di Previsione: avanzo economico	2013 702.315
Preconsuntivo: avanzo economico	2013 707.730
Bilancio di Previsione: avanzo economico	2014 630.805

Questo risultato riflette principalmente l'apporto negativo della gestione previdenziale, per cui si stimano minori contributi correnti per 32 milioni di euro, per effetto dell'aumento della contribuzione minima, compensata da una variazione negativa del conguaglio.

Il saldo viene ridotto ulteriormente dai maggiori oneri per prestazioni

(68 milioni circa, soprattutto per l'aumento dei pensionati), per effetto dell'incremento del numero di prestazioni e del loro valore medio. Sulla base dell'avanzo economico previsto per il 2013, a fine anno il patrimonio netto di Inarcassa raggiungerà i 7.216.678.000 euro

Il patrimonio è tale da coprire 16,9 annualità delle pensioni in essere, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (18 annualità).

Il patrimonio netto previsto alla fine del 2014 raggiungerà i 7.847.483.000 euro, tale da coprire 16,2 annualità delle pensioni in essere.

<b>Consistenza del Patrimonio</b> <i>(valore di mercato in euro al 31.08.2013)</i>	
<b>TOTALE PATRIMONIO GESTITO</b>	<b>6.833.614.562</b>
<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	<b>1.309.297.086</b>
<b>PATRIMONIO MOBILIARE</b>	<b>5.524.317.475</b>
- MONETARIO	390.816.596
- OBBLIGAZIONARIO	3.353.038.320
- AZIONARIO	1.100.153.328
- ALTERNATIVI	680.309.232

In base a stime effettuate al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione, il rendimento gestionale lordo annuo dell'intero patrimonio si attesterebbe per il 2013 al 3,1%.

Il Conto Economico per aggregati e il Patrimonio netto (dati in migliaia di euro)

	2012 Consuntivo	2013 Bil. Previs.	2013 Preconsuntivo	2014 Bil. Previs.
Proventi	990.045	1.140.833	1.105.961	1.113.149
Costi	-495.459	-560.087	-547.616	-634.578
Proventi Straordinari	244.289 18.434	131.589 300	157.085 2.300	162.034 300
Imposte	-11.415	-10.320	-10.000	-10.100
Avanzo	745.894	702.315	707.730	630.805
<b>Patrimonio netto</b>		<b>6.508.948</b>	<b>7.216.678</b>	<b>7.847.483</b>

Per concludere un paio di tabelle interessanti

	2012 Consuntivo	2013 Bilancio di previsione	2013 Preconsuntivo	2014 Bilancio di previsione
migliaia di euro				
CANONI DI LOCAZIONE anno in corso	35.951	33.816	30.058	29.400
CANONI DI LOCAZIONE per anni precedenti	18	20	20	20
<b>TOTALE CANONI LOCAZIONE IMMOBILI</b>	<b>35.969</b>	<b>33.836</b>	<b>30.078</b>	<b>29.420</b>

## Indice di copertura tra contributi e pensioni

	2012 Consuntivo	2013 Bilancio di previsione	2013 Preconsuntivo	2014 Bilancio di previsione
	migliaia di euro			
TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI	851.551	1.037.245	1.007.438	986.395
- contributo soggettivo	516.753	657.929	647.497	656.225
- contributo integrativo da iscritti	239.134	282.316	269.941	241.170
- contributi integrativi da non iscritti e Società di ingegneria	95.664	97.000	90.000	89.000
TOTALE ONERE PENSIONI	360.803	419.264	425.736	484.305
<b>CONTRIBUTI/PENSIONI</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>

- CND del 28-29.11.2013

Una questione di principio

Ai fini pratici non sarebbe cambiato assolutamente nulla, che un mio emendamento sia stato ritenuto inammissibile o che fosse bocciato con almeno il 95% dei voti contrari poco cambia.

Nell'ambito delle "Proposte di modifiche al RGP 2012" circa la Pensione di inabilità (Art. 21) notavo la solita frase, il solito distinguo "c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale."

L'emendamento da me proposto era sintetico:

"c) cassato."

ed aggiungevo poche righe di commento

*"La motivazione dell'emendamento è semplicissima e più volte segnalata, anche se con esito sempre negativo: a parità di doveri debbono corrispondere pari diritti, pertanto, sinché i doveri (nello specifico pagamenti) di coloro che sono titolari di trattamenti previdenziali di altro ente (PAE) sono gli stessi, parimenti debbono essere uguali anche i diritti.*

*In altre parole, sia in questa occasione, ma anche relativamente a quanto indicato nello Statuto, nei Regolamenti etc. il riferimento ai PAE deve essere eliminato in base al principio universalmente riconosciuto: "Pari doveri, pari diritti".*

*Nello specifico poi non è dato capire perché chi eventualmente goda di un trattamento previdenziale da parte di un ente assicurativo debba essere trattato in maniera diversa da chi gode di un trattamento previdenziale da parte di altro ente previdenziale (la disparità di trattamento è evidente)."*

In assemblea veniva data la seguente spiegazione (sintetizzo al massimo): chi gode di trattamento previdenziale da altro ente è già stato favorito e non può essere favorito una seconda volta.

Per l'ennesima volta sul tema ho preso la parola cercando di spiegare che, al pari della pensione, **un trattamento previdenziale è un "capitolo chiuso"** che a nulla rileva verso terzi. D'altra parte se si gode "si fa per dire" di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale è evidente che ci si è trovati in tale situazione quando si era soggetti alla previdenza di quell'Ente. La pensione, o trattamento previdenziale se più vi piace, da Inarcassa la si può ottenere solo se l'evento sopraggiunge quando si è iscritti ad Inarcassa, ma se si è inabili non si può essere iscritti ad Inarcassa (occorre non confondere tra invalidità – esempio invalidità 80% - ed inabilità che in ogni caso è sempre 100%).

In pratica l'emendamento aveva solo una funzione semplificativa, se



volete una funzione estetica, ma non è stato neppure ammesso.

Ripeto e ripeterò sempre, sinché troverò dei distinguo circa i PAE (pensionati di altro ente) che non è corretto effettuare tali distinguo: la pensione è un capitolo chiuso.

Se in un sistema pensionistico retributivo (premiante a certe condizioni) un minimo appiglio vi era nel non voler premiare un PAE (erroneamente ritenuto in un certo senso già premiato) **con il sistema contributivo (tanto verso tanto prenderò) i vari distinguo sono una vera assurdità.**

Provo ancora con un esempio, ma non convincerò mai i miei colleghi, infatti il peggior sordo è quello che non vuol sentire.

Con il contributivo, ad esempio, agiscono anche le Compagnie di Assicurazione con i fondi pensione. In funzione di quanto si versa, tolto un certo utile della Compagnia, verrà restituito, vita natural durante, un vitalizio, se preferite una pensione, all'assicurato.

Nessuna Compagnia osa neppure pensare di fare un distinguo per chi ha già una due, mille pensioni, l'unico parametro è il versato che darà luogo al trattamento in funzione della vita media.

Persino l'INPS non fa distinguo di tal genere! (semmai fa il cumulo delle pensioni ai soli fini delle trattenute fiscali, ma la cosa è insignificante in quanto in fase di dichiarazione dei redditi tutto viene riequilibrato circa il prelievo fiscale).

In breve nello Statuto, nei Regolamenti etc. in Inarcassa il riferimento a trattamenti di altri enti previdenziali, secondo logica “deve” sparire, secondo l'udito del CND attualmente non è così.

Col passaggio dal retributivo al contributivo, col tempo non esisteranno più i professionisti di serie “A” e di serie “B”, ma questi ultimi potranno dividersi in serie “B” e serie “C”.

---

- Inarcassa semplifica

Basta andare sulla home page del sito ed in altro a destra tutte le spiegazioni.

Per i più pigri ecco il link

<http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6257.html>

Inarcassa “decertifica”, e cioè adotta l'uso delle dichiarazioni sostitutive e degli atti di notorietà proponendo due modelli di autodichiarazione con cui potete certificare quasi tutto il certificabile.

Semplificazione anche per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti gestori di pubblici servizi nella richiesta dei certificati e dei DURC (tutte le modalità le trovate al link soprastante).

Agli iscritti si rilascia ora solo il DURC valido nei confronti di privati.

---

Nel darvi appuntamento al prossimo anno invio  
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

BRODOLINI MARIO-FRANCESCO

DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri.